

ANNO XXXV - N. 3

MAGGIO - GIUGNO 1983

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
ROMA 1983

ABBONAMENTI ANNO 1983

ANNO **L. 29.000**
UN NUMERO SEPARATO **» 5.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma
c/c postale n. 387001

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(4219246) Roma, 1983 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Franco Favara)	pag. 433
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Oscar Fiumara)	» 458
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura degli avvocati <u>Carlo Carbone, Carlo Sica e Antonio Cingolo</u>)	» 482
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avvocato <u>Antonio Catricola</u>)	» 491
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura degli avv. <u>Raffaele Tamiozzo e G. P. Polizzi</u>)	» 502
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato <u>Carlo Bafile</u>)	» 506
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI (a cura degli avvocati <u>Sergio Laporta, Piergiorgio Ferri e Paolo Vittoria</u>)	» 563
Sezione ottava:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura degli avvocati <u>Paolo di Tarsia di Belmonte e Nicola Bruni</u>)	» 580

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 53
------------------------	---------

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

**CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE**

Avvocati

**Glauco NORI, *Ancona*; Francesco COCCO, *Bari*; Giovanni CONTU, *Cagliari*;
Francesco GUICCIARDI, *Genova*; Marcello DELLA VALLE, *Milano*; Carlo BAFILE,
L'Aquila; Giuseppe Orazio RUSSO, *Lecce*; Nicasio MANGUSO, *Palermo*; Rocco
BERARDI, *Potenza*; Maurizio DE FRANCHIS, *Trento*; Paolo SCOTTI, *Trieste*;
Giancarlo MANDÒ, *Venezia*.**

PARTE PRIMA

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

APPALTO

- Appalto d'opere pubbliche - Addizioni e variazioni - Opere relative a fondazioni - Variazioni in aumento contenute nel sesto quinto dell'importo totale del contratto, ma eccedenti il quinto della quantità originaria - Equo compenso ex art. 13, comma 5°, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Spettanza, 567.
- Appalto di opere pubbliche - Arbitrato - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici - Facoltà di esclusione della competenza arbitrale - Competenza dell'Avvocatura dello Stato - Sussiste, 577.
- Appalto di opere pubbliche - Clausola compromissoria - Richiamo alle disposizioni contenute nel capitolo IV del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Valore, 577.
- Appalto d'opere pubbliche - Protrazione dell'esecuzione oltre il termine contrattuale - Per causa imputabile all'amministrazione - Risarcimento del danno - Diritto all'accredito dell'alea scontata in sede di revisione del prezzo - Condizioni, 572.
- Appalto d'opere pubbliche - Protrazione dell'esecuzione oltre il termine contrattuale - Per causa imputabile all'amministrazione - Risarcimento del danno - Diritto al pagamento di somma corrispondente al ribasso d'asta - Esclusione, 571.

ARBITRATO

- Lodo - Impugnazioni - Revocazione - Ammissibilità - Limiti, 563.
- Proponibilità della domanda - Condizioni - Collaudo - Necessità - Limiti, 565.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Discrezionalità - Rifiuto o sospensione della patente di guida - Motivazione, 439.

COMPETENZA CIVILE

- Difetto assoluto di giurisdizione - Nozione, 492.
- Impiego pubblico - Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Indennità di fine rapporto - Contributi sull'indennità aggiuntiva percepita ai fini del conseguimento di una maggiore base pensionabile - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussiste, 492.

COMUNI

- Compresi gli amministratori locali - Indennità per speciali compiti - Cumulabilità, 445.

COMUNITA EUROPEE

- Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) - Crediti della CECA - Prelievi per la produzione d'acciaio - Riscossione - Privilegio - Insussistenza, 472.
- Libera circolazione delle merci - Riordinamento del monopolio nazionale dei tabacchi lavorati - Determinazione dei margini di commercializzazione, 476.
- Unione doganale - Libera circolazione delle merci - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Importazione di vino italiano in Francia, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 458.

CORTE COSTITUZIONALE

- Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Atto della Commissione di controllo - Ininfluenza della sospensione, 442.
- Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Autotutela dello Stato nei confronti di una Regione - Recupero graduale - Non sussistono le « gravi ragioni », 442.
- Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Insuscettabilità di esecuzione dell'atto - Man-

- canza di presupposto per la sospensione, 442.
- Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Minore redditività di disponibilità finanziarie - Non sussistono le « gravi ragioni », 441.
- Ricorso dello Stato avverso delibera legislativa regionale riapprovata - Motivi diversi da quelli del previo rinvio governativo - Inammissibilità, 438.
- Pronuncia di merito - Mancata impugnazione del capo di sentenza - Rilevabilità del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in sede di legittimità - Preclusione, 488.
- Rapporto di lavoro di diritto privato *extra legem* - Difetto assoluto di giurisdizione - Non sussiste - Operaio giornaliero assunto ex articolo 3 legge 26 febbraio 1952, numero 67 - Natura pubblicistica del rapporto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 483.

DEMANIO

- Acquisto di bene per fini pubblici - Sospensione dell'uso pubblico - Persistenza della destinazione potenziale del bene a servire all'uso pubblico - Mancata perdita della demanialità, con nota di G. STIPO, 491.
- Potere di autotutela della P.A. - Ingunzione di rilascio - Legittimità anche nel caso di rivendicazione, con nota di G. STIPO, 491.

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

- Diritto soggettivo del privato alla cessione in proprietà - Alloggi ammessi od esclusi dal riscatto - Giurisdizione ordinaria, 489.

GIURISDIZIONE CIVILE

- Difetto assoluto - Nozione - Prestazioni lavorative ad Ente Pubblico non economico - Inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente - Atti equipollenti alla nomina - Giurisdizione amministrativa, 482.
- Enti pubblici - Appalto di manodopera - Rapporto diretto con l'ente interponente - Natura pubblicistica, con nota di G. PALMIERI, 489.
- Giudicato - Formazione, 483.
- Nomina a console in base al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 - Rapporto di servizio volontario - Difetto di professionalità e retribuzione predeterminata - Servizio onorario - Domanda di costituzione di posizione assicurativa - Difetto assoluto di giurisdizione, 483.
- Sentenza denegativa - Qualificazione del rapporto dedotto in lite - Giudicato endoprocessuale, 483.

IMPIEGO PUBBLICO.

- Omnicomprensività del trattamento economico - Limiti, 445.

ISTRUZIONE E SCUOLE.

- Scuola materna - Insegnanti di sesso maschile - Esclusione - Illegittimità costituzionale, 453.

LAVORO

- Applicazione del rito del lavoro a controversia cui non si applica - Nullità - Non sussiste, 492.
- Diritto di sciopero - Coazione della pubblica autorità mediante sciopero - Illegittimità costituzionale - Limiti, 452.
- Messo di conciliazione e pubblica amministrazione - Rapporto - Non sussiste - Svalutazione - Risarcimento del danno - Non spetta, 492.
- Rapporti di lavoro - Convenzioni enti mutualistici - Medici esterni - Blocco tariffe - Nuove convenzioni, 501.

PENSIONI

- Orfano maggiorenne di dipendente statale - Decisione della Corte dei Conti di riconoscimento del diritto a pensione - Efficacia per il periodo successivo al provvedimento di diniego - Insussistenza, con nota di G. STIPO, 502.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Lavoro - Intervento volontario - Fissazione di nuova udienza - Necessità, 455.

PROCEDIMENTO PENALE

- Garanzie patrimoniali di esecuzione - Competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale a richiedere iscrizione di ipoteca legale successivamente al deposito della sentenza emessa dal Tribunale e fino all'effettiva trasmissione degli atti al giudice della impugnazione - Sussiste, 580.
- Garanzie patrimoniali di esecuzione - Ricorso per cassazione dell'imputato avverso provvedimento emesso dal Tribunale quale giudice dell'esecuzione in tema di iscrizione di ipoteca legale - Omessa notifica del ricorso alle altre parti del processo - Inammissibilità della impugnazione, 580.
- Reato ministeriale - Messa in istato di accusa - Autonomia delle procedure parlamentari, 450.
- Ricusazione del giudice - Incidente di legittimità costituzionale - Non legittimazione del giudice ricusato, 448.

PROPRIETA

- Usucapione abbreviata - Titolo idoneo all'acquisto - Corrispondenza tra l'oggetto del titolo e l'oggetto del possesso - Deve sussistere, 500.
- Usucapione abbreviata - Valutazione degli elementi costitutivi - Indagine di fatto, 500.

REATO

- Reati valutari - Reato previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 - Inapplicabilità, in caso di condanna, quale pena accessoria, della sanzione amministrativa di cui all'art. 8 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, sostituito dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, 582.
- Reati valutari - Reato previsto dall'art. 2, primo comma, della legge

30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 - Omessa dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi entro il termine previsto di immobile sito in Italia fittiziamente trasferito a società estera - Sussistenza, 581.

RESPONSABILITA CIVILE

- Criteri di imputazione - Risarcimento del danno - Limiti, 496.
- Esteriorizzazione del fatto costitutivo - Conoscibilità dell'evento dannoso ai fini del decorso della prescrizione, 496.
- Prova liberatoria - Requisiti, 496.

TRIBUTI IN GENERE

- Accertamento tributario - Notificazioni - Persona giuridica - Impossibilità di notifica presso la sede legale - Omessa ricerca della legale rappresentante - Deposito presso la casa comunale - Nullità, 533.
- Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Questione sulla natura agricola o edificatoria dei suoli - Inammissibilità, 552.
- Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Ricorso alla corte d'Appello - Principio della domanda - Pronuncia di ufficio - Esclusione, 542.
- Contenzioso tributario - Procedimento innanzi alle commissioni - Ufficiosità - Esclusione - Principio della domanda - Si applica, 536.
- Contenzioso tributario - Ripartizione di potestà tra commissioni di primo e secondo grado e corte d'appello - E questione di competenza funzionale e non di giurisdizione, 552.
- Prescrizione - Interruzione con effetto permanente - Domanda di insinuazione nel passivo fallimentare - Interruzione fino alla chiusura del fallimento, 558.

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

- Accertamento - Bilancio - Rettifica delle poste attive - Obbligo dell'ufficio di adeguare anche le poste passive - Esclusione - Onere della prova - Applicazione, 559.

- Contenzioso tributario - Rimborso di ritenuta - Domanda contro l'Amministrazione finanziaria - Giurisdizione delle commissioni, con nota di C. BAFILE, 506.
 - Contenzioso tributario - Rimborso di ritenuta - Domanda del contribuente contro il sostituto - Giurisdizione delle commissioni - Esclusione, con nota di C. BAFILE, 506.
 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Determinazione - Accertamento induttivo - Riferimento ai valori accertati ai fini dell'imposta di registro - Legittimità, 545.
 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Operazione di speculazione - Trasformazione e lottizzazione di terreni - Art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - Nuova fattispecie impositiva - Esclusione, 545.
 - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Soggetti passivi - Organizzazione di persone non costituenti società - E tale, 545.
 - Imposta unica sul reddito delle persone fisiche - Reddito dei fabbricati - Regime particolare per il biennio 1974-75 - Non esclude l'accertamento del reddito effettivo, 520.
 - Imposte fondiari - Imposta sui fabbricati - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Eccedenza di volumetria - Volumi tecnici - Sono compresi nella tolleranza del 2 per cento, 535.
 - Imposte fondiari - Imposta sui fabbricati - Reddito effettivo - Accertamento - Esclusione - Comparazione con canoni locatizi di fabbricati analoghi - Impossibilità, 519.
 - Imposte fondiari - Imposta sui fabbricati - Reddito effettivo superiore al reddito catastale - Determinazione in via di comparazione - Ammissibilità, 520.
 - Imposte fondiari - Imposta sui fabbricati - Reddito effettivo superiore al reddito catastale - Determinazione in via di comparazione - Esclusione - Reddito risultante da contratto di locazione - E il solo rilevante, 518.
- TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI**
- Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Acquisto area - Decadenza - Parziale violazione di licenza edilizia - Corpo di fabbrica indipendente - Riduzione proporzionale del valore da assoggettare all'imposta, 543.
 - Imposta di successione - Deduzione di passività - Conto corrente bancario - Legge 24 dicembre 1969, n. 1038 - Parere di anteriorità effettiva e ammontare del debito, 531.
 - Imposta sulle successioni e donazioni - Passività ereditarie - Saldo passivo di conto corrente bancario - Limiti di deducibilità, 433.
 - Imposte di fabbricazione - Responsabile d'imposta - Dipendente di società preposto al servizio - Assoluzione in sede penale - Esclusione, 538.
- TRIBUTI LOCALI**
- Imposta locale sui redditi - Società di persona - Accertamento - Notifica a socio fallito - Necessità, 550.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

14 luglio 1982, n. 130	<i>pag.</i> 445
21 aprile 1983, n. 103	» 433
21 aprile 1983, n. 107	» 438
28 aprile 1983, n. 109	» 439
29 aprile 1983, n. 119 (ord.)	» 441
29 aprile 1983, n. 121 (ord.)	» 442
29 aprile 1983, n. 122 (ord.)	» 442
29 aprile 1983, n. 125 (ord.)	» 442
16 maggio 1983, n. 138	» 448
31 maggio 1983, n. 147 (ord.)	» 450
13 giugno 1983, n. 161	» 445
13 giugno 1983, n. 165	» 452
16 giugno 1983, n. 173	» 453
29 giugno 1983, n. 193	» 455

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE

22 marzo 1983, nella causa 42/82	<i>pag.</i> 458
17 maggio 1983, nella causa 168/82	» 472
7 giugno 1983, nella causa 78/82	» 476

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, 18 marzo 1981, n. 1603	<i>pag.</i> 491
Sez. I, 19 luglio 1982, n. 4237	» 563
Sez. I, 30 luglio 1982, n. 4360	» 520
Sez. I, 10 agosto 1982, n. 4473	» 565
Sez. Lav., 2 febbraio 1983, n. 899	» 492
Sez. Un., 17 febbraio 1983, n. 1203	» 492
Sez. Un., 19 febbraio 1983, n. 1295	» 506
Sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1442	» 496
Sez. I, 26 febbraio 1983, n. 1466	» 567
Sez. I, 26 febbraio 1983, n. 1468	» 571
Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2083	» 518
Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2088	» 531
Sez. I, 29 marzo 1983, n. 2230	» 520

Sez. I, 29 marzo 1983, n. 2232	<i>pag.</i> 519
Sez. I, 29 marzo 1983, n. 2237	» 533
Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2290	» 535
Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2291	» 538
Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2296	» 542
Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2298	» 543
Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2301	» 545
Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2304	» 550
Sez. Un., 31 marzo 1983, n. 2350	» 552
Sez. I, 7 aprile 1983, n. 2449	» 558
Sez. I, 7 aprile 1983, n. 2451	» 559
Sez. Un., 27 aprile 1983, n. 2889	» 506
Sez. Un., 2 maggio 1983, n. 3000	» 482
Sez. Un., 2 maggio 1983, n. 3000	» 482
Sez. Un., 2 maggio 1983, n. 3006	» 483
Sez. Un., 9 maggio 1983, n. 3148	» 488
Sez. Un., 9 maggio 1983, n. 3151	» 489
Sez. Un., 16 maggio 1983, n. 3358	» 489
Sez. I, 9 giugno 1983, n. 3947	» 500
Sez. Lav., 17 giugno 1983, n. 4184	» 501

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. I, 30 aprile 1983, n. 6688	<i>pag.</i> 577
---	-----------------

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Sez. IV, 27 aprile 1982, n. 264	<i>pag.</i> 502
---	-----------------

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II, Ord. 10 agosto 1982, n. 2115	<i>pag.</i> 580
Sez. III, 26 febbraio 1983, n. 1764	» 581


PARTE SECONDA
INDICE DELLA LEGISLAZIONE

LEGISLAZIONE

I. - Norme dichiarate incostituzionali	<i>pag</i>	53
II. - Questioni dichiarate non fondate	»	54
III. - Questioni proposte	»	55



PARTE PRIMA



SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

CORTE COSTITUZIONALE, 21 aprile 1983, n. 103 - *Pres. Elia - Rel. Malagugini - Colognesi (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri e Ministero delle finanze (avv. Stato Angelini Rota).*

Tributi erariali indiretti - Imposta sulle successioni e donazioni - Passività ereditarie - Saldo passivo di conto corrente bancario - Limiti di deducibilità.

(Cost., art. 53; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, art. 13).

Non può dirsi che la configurazione di una prova legale rigorosa equivalga a dare una base fittizia alla imposizione tributaria: la prova legale mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici e, in materia tributaria, anche a tutelare l'interesse generale alla riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione; e rientra nella discrezionalità del legislatore — il cui apprezzamento, ove non trasmodi in palese arbitrarietà o irrazionalità, sfugge al sindacato del giudice costituzionale — la scelta dei meccanismi probatori che si ritengano maggiormente idonei a conseguire tale risultato. L'art. 13, terzo e quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 non contrasta con l'art. 53 Cost. (1).

1. — In materia di imposte sulle successioni, la deducibilità dei debiti ereditari è regolata dalle norme di cui agli artt. 12 e segg. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

Ai sensi dell'art. 12, i debiti esistenti alla data di apertura della successione costituiscono passività deducibili « alle condizioni e nei limiti di cui ai successivi articoli ».

L'art. 13, poi, precisa che si considerano esistenti alla data di apertura della successione i debiti risultanti da atti scritti che abbiano data certa anteriore a quella di apertura della successione, quelli la cui esistenza per causa anteriore alla data stessa risulti da provvedimenti giu-

(1) L'importanza del principio affermato dalla Corte Costituzionale e riportato nella prima parte della massima è evidente e trascende di molto l'ambito della particolare controversia. Il diritto tributario attende ancora una trattazione approfondita ed una disciplina organica della prova e delle attività istruttorie, in grado di operare e per i procedimenti amministrativi di accertamento e per il processo tributario (ovvie ragioni — e soprattutto la esigenza di evitare che l'intervento della giurisdizione assuma carattere « necessitato » — ostano a che vi siano differenze tra istruttoria amministrativa ed istruttoria giurisdizionale).

risdizionali divenuti definitivi (primo comma) ed i debiti risultanti da cambiali o vaglia cambiari, se anteriormente alla data di apertura della successione « siano stati annotati nelle scritture contabili del debitore regolarmente tenute od obbligatorie a norma di legge », ovvero in quelle del trattario o prenditore, qualora il debitore non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili (secondo comma). Ai sensi del terzo comma dello stesso art. 13, la testé citata disposizione riguardante i *debiti cambiari* « vale anche per gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi negli ultimi dodici mesi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario ». Il successivo comma quarto dispone, infine, che l'ammontare degli assegni emessi dal defunto è computato in diminuzione di quello degli accreditamenti effettuati sullo stesso conto, a condizione che l'assegno sia stato presentato al pagamento almeno quattro giorni prima dell'apertura della successione e che l'avvenuto pagamento risulti da un estratto delle scritture contabili obbligatorie dell'istituto, dal quale emerga l'integrale svolgimento del conto negli ultimi dodici mesi anteriori all'apertura della successione. L'amministrazione finanziaria può chiedere la esibizione, in originale o in copia autenticata, degli assegni o di alcuni degli assegni indicati nell'estratto.

Ai fini della dimostrazione dei debiti, il successivo art. 16 stabilisce poi che per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali occorre la produzione del titolo, in originale o in copia autentica (comma primo n. 1); che per i debiti cambiari occorre produrre oltre al titolo, un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario (comma primo n. 2); e che per i debiti nei confronti di aziende o istituti di credito, oltre alla presentazione dell'estratto di cui all'art. 13, quarto comma, ed alla dichiarazione di sussistenza del debito al tempo dell'apertura della successione, deve essere prodotto anche un certificato dal quale risultino tutti i rapporti debitori e creditori in atto tra il defunto e l'istituto di credito alla data di apertura della successione (comma terzo).

Tale essendo la normativa vigente, la Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo dubita che contrastino con il principio della capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., le disposizioni dei commi terzo e quarto del citato art. 13 del d.P.R. n. 637 del 1972.

Ciò perché, secondo l'interpretazione del giudice *a quo* — conforme peraltro a quella adottata dall'Amministrazione finanziaria, da ultimo con la risoluzione ministeriale n. 321052 del 21 dicembre 1976 —, per quanto attiene ai contratti di apertura di credito in conto corrente bancario stipulati dal defunto, le norme denunziate consentirebbero di dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante rispetto ai versamenti effettuati nel medesimo periodo ai soli assegni emessi nei dodici mesi anteriori all'apertura della successione. Non si potrebbe, quindi, tener conto degli addebitamenti dipendenti da assegni emessi in epoca

precedente, né, conseguentemente, dedurre dall'attivo ereditario il saldo passivo risultante dall'integrale svolgimento del conto corrente bancario. Anzi, secondo il giudice *a quo*, il saldo del conto corrente, attivo o passivo che sia, verrebbe determinato in termini difformi da quelli risultanti dai « dati reali » in base ai quali soltanto può rettamente stabilirsi la capacità contributiva degli eredi.

La questione non è fondata.

Essa, infatti, presuppone una lettura delle disposizioni di legge denunciate che questa Corte, in conformità all'opinione espressa, sul punto, dalla prevalente dottrina non ritiene di poter condividere. Giova in proposito, così come ha fatto la difesa degli intervenuti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle finanze *pro tempore*, prendere le mosse dall'abrogata legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270). Il legislatore del 1923, dopo aver posto come regola generale la deducibilità dei debiti certi e liquidi risultanti da atto scritto in data certa anteriore all'apertura della successione (art. 45, commi primo, secondo e quarto), aveva dettato regole speciali volte ad attenuare il rigore formale della prova in tal modo richiesta tenendo conto della particolare natura di taluni tipi di passività. Tra queste regole viene qui in considerazione quella di cui al quinto comma del medesimo art. 45 che, per la deducibilità dei debiti di commercio o « risultanti da cambiali od altri effetti all'ordine », stabiliva essere sufficiente che fossero annotati nei libri di commercio, regolarmente tenuti a norma di legge, del debitore o del creditore. Questa disposizione agevolativa non fu in giurisprudenza giudicata applicabile all'emissione di assegni in c/c, per i quali si riteneva perciò necessaria la prova non della sola esistenza dell'assegno quietanzato, bensì anche dell'esistenza del rapporto sottostante e ciò nei modi previsti dalla regola generale di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'art. 45. Siffatto rigore probatorio fu però fortemente attenuato con l'articolo unico della legge 24 dicembre 1969, n. 1038 (contenente « norme interpretative ed integrative » del citato articolo 45) che sostituì — per la deduzione dei « debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni » — alla dimostrazione del rapporto contrattuale di base mediante atto di data certa (« quale che sia il rapporto contrattuale sottostante ») quella « dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto »; dimostrazione da darsi mediante dichiarazione dell'istituto di credito o estratto notarile sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto nei libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito ed integrata con la produzione degli assegni e con una dichiarazione di sussistenza del debito.

Rispetto a tale regolamentazione, quella introdotta con il d.P.R. n. 637/1972, da un lato, ha mantenuto sostanzialmente, sul piano della

documentazione richiesta ai fini probatori, le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 1038/1969 (peraltro escludendo dal computo gli assegni presentati al pagamento meno di quattro giorni prima dell'apertura della successione e rendendo solo eventuale la produzione degli assegni); dall'altro, ha limitato l'applicabilità di tali disposizioni ai soli assegni emessi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario (con esclusione di altri contratti bancari, come il deposito in conto corrente).

Soprattutto — per quanto qui interessa — la normativa vigente ha circoscritto agli addebitamenti da assegni emessi nell'ultimo anno di vita del defunto la regola probatoria, meno rigorosa, della quale si discute. Di conseguenza, mentre in base alla legge n. 1038/1969 era sempre possibile la dimostrazione dell'esistenza di un saldo passivo attraverso le scritture contabili della banca, in quanto la ricostruzione delle vicende del conto corrente era in ogni caso effettuata a partire da un saldo attivo (quello del 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione, ove risultasse, appunto, attivo, ovvero il saldo attivo anteriore a tale data, in caso contrario), con la nuova normativa l'idoneità probatoria di tali scritture contabili è limitata agli addebitamenti ed accreditamenti degli ultimi dodici mesi, sicché un eventuale saldo passivo preesistente non è provabile allo stesso modo.

Non possono però ritenersi mutati, rispetto alla disciplina preesistente, né la natura delle disposizioni dettate nella materia esaminata né il tipo di rapporto strutturale intercorrente tra di esse. Tutte le disposizioni contenute nell'art. 13 d.P.R. n. 637/1972 sono, infatti, dirette a disciplinare non la rilevanza, ai fini dell'imposta sulle successioni, dei debiti nelle stesse considerati, bensì la prova che di tali debiti occorre fornire perché essi siano deducibili dall'attivo ereditario. L'intero art. 13 contiene, cioè, un sistema di predeterminazione legale dei mezzi di prova che il legislatore, al fine di evitare evasioni fiscali e possibili collusioni dirette a realizzarle, ritiene necessari per la dimostrazione della preesistenza del debito all'apertura della successione e quindi per la sua deducibilità dall'attivo ereditario.

In secondo luogo, non è mutato, rispetto alla disciplina preesistente, il rapporto intercorrente tra la regola generale dettata nel primo comma dell'art. 13 (corrispondente al primo comma dell'art. 45 r.d. n. 3270/1923) e le regole particolari che in materia di debiti cambiari e di debiti dipendenti da emissione di assegni sono poste dal secondo, dal terzo e dal quarto comma del medesimo articolo (corrispondenti rispettivamente, al quinto comma del citato art. 45 ed all'articolo unico della l. 1038/1969). Tra la prima regola e le successive vi è cioè pur sempre, anche in base alla nuova disciplina, un rapporto di sussidiarietà, nel senso che le seconde, per agevolare l'assolvimento dell'onere probatorio, derogano alla prima ponendo requisiti meno rigorosi; il che comporta, ove questi ultimi requisiti non ricorrano, non già l'irrilevanza del debito,

ma il suo assoggettamento alla regola probatoria generale. Tanto i debiti cambiari che quelli dipendenti da emissione di assegni sono, infatti, di per sé suscettibili di dimostrazione attraverso la prova del rapporto contrattuale sottostante, sicché ove questo sia documentato in un atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione non vi è ragione per escluderli dal novero di quelli la cui prova può essere fornita alla stregua della norma generale. Non si tratta, cioè, sotto il profilo in esame, di una diversa categoria di debiti ed il fatto che, a proposito dei debiti cambiari, non sia stata ripetuta nell'art. 13 la locuzione esplicitante il rapporto di sussidiarietà contenuta nel quinto comma del citato art. 45 r.d. n. 3270 del 1923 («qualora non si trovino nelle condizioni previste nei precedenti capoversi») non toglie che in sede di interpretazione logico-sistematica tale rapporto, secondo la comune opinione della dottrina, debba essere pur sempre riconosciuto sussistente.

Ne consegue che altrettanto deve dirsi per i debiti dipendenti da emissione di assegni avvenuta in base a contratti di apertura di credito in conto corrente bancario, posto che per essi l'art. 13, terzo comma estende espressamente «la disposizione del comma precedente» dettata per i debiti cambiari.

Conclusivamente, non può essere condivisa la interpretazione delle disposizioni di legge denunciate dalla quale muove la Commissione tributaria di secondo grado di Rovigo per sollevare la questione di legittimità costituzionale di che trattarsi. Al contrario, si deve ritenere che, ove alla data di apertura della successione, in base a contratto di apertura di credito in conto corrente bancario risulti un saldo passivo (e cioè un debito del defunto verso la banca) derivante — in tutto o in parte — da assegni emessi oltre un anno prima, la prova di questi addebitamenti potrà essere offerta nei modi previsti dal primo comma dell'art. 13, ferma restando l'applicabilità della regola di cui al quarto comma del medesimo art. 13 per gli addebitamenti infrannuali.

Le suesposte considerazioni conducono ad escludere che le norme impugnate configurino un presupposto d'imposta non corrispondente alla effettiva capacità contributiva degli eredi, dal momento che non precludono la computabilità, a fini di deduzione, degli addebitamenti ultrannuali. Il fatto che per questi sia richiesta una prova più rigorosa e, che, conseguentemente, l'erede possa non essere in grado di fornirla non si può addurre a motivo di incostituzionalità della norma che la pretende. Come la Corte ha già avvertito — in riferimento al citato art. 45 r.d. n. 3270/1923 — nella sentenza n. 50 del 1965, l'impossibilità materiale di fornire la prova richiesta si risolve in un impedimento di mero fatto, come tale estraneo alla problematica costituzionale; e d'altra parte, ove tale impossibilità sia incolpevole torneranno applicabili le disposizioni dettate, in via generale, dall'art. 2724 cod. civ. Né può dirsi che la configurazione di una prova legale rigorosa equivalga a dare una base fit-

tizia all'imposizione tributaria. La prova legale mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici e, in materia tributaria, anche a tutelare l'interesse generale alla riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione; e rientra nella discrezionalità del legislatore — il cui apprezzamento, ove non trasmodi in palese arbitrarietà o irrazionalità, sfugge al sindacato di questa Corte — la scelta dei meccanismi probatori che si ritengano maggiormente idonei a conseguire tale risultato.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 aprile 1983, n. 107 - *Pres. Elia - Rel. Paladin* - Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Azzariti) e Regione Lombardia (avv. Pototsching).

Corte Costituzionale - Ricorso dello Stato avverso delibera legislativa regionale riapprovata - Motivi diversi da quelli del previo rinvio governativo - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso dello Stato avverso delibera legislativa regionale riapprovata quando non intercorre, neppure nelle linee essenziali, una corrispondenza tra motivi del previo rinvio governativo e le censure esposte nel ricorso (1).

(*omissis*) Quanto al primo motivo, esso non trova alcun riscontro nelle ragioni che hanno ispirato il previo rinvio governativo, disposto ai sensi dell'art. 127, terzo comma, della Costituzione.

Dal testo del telegramma di rinvio, trasmesso alla Regione Lombardia in data 17 marzo 1979, si ricava unicamente che « da parte Consiglio regionale non sunt stati adeguatamente valutati pareri espressi in ordine variazione territoriale da Consiglio comunale Treviolo et Consiglio provinciale Bergamo »; ed è appunto « per tale motivo » che « Governo habet rinviato legge cui trattasi ». Ora, una tale censura non preannuncia per nulla quel difetto di consultazione delle popolazioni interessate, per la mancata osservanza della legge regionale n. 12 del 1977, sul quale il ricorrente fa poggiare la gran parte delle proprie argomentazioni; sicché non sussiste, sotto questo aspetto, la necessaria « corrispondenza, sia pure sintetica e nelle linee essenziali, che deve intercor-

(1) La sentenza in rassegna riafferma in termini molto rigorosi (anche andando al di là di quanto sostenuto dalla difesa della Regione) il principio di « corrispondenza » tra motivi di previo rinvio e motivi di ricorso. Tale necessità di « corrispondenza » palesa la necessità di anticipare il momento di intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, e di superare in qualche modo la « separatezza » da essa dell'ufficio (o dipartimento) addetto al controllo sulla legislazione regionale.

rere» — secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ribadita, da ultimo, nella sent. n. 212 del 1976) — « tra motivi del rinvio e censure esposte nel successivo ricorso ». (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 28 aprile 1983, n. 109 - Pres. Elia - Rel. Maglugini - Ciabatti ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Siconolfi).

Atto amministrativo - Discrezionalità - Rifiuto o sospensione della patente di guida - Motivazione.

(Cost. artt. 3, 4 e 35; d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 91).

Il provvedimento del prefetto con cui si nega o sospende la patente a soggetti diffidati (o in istato di libertà vigilata) deve enunciare i motivi ulteriori che giustificano l'autonoma valutazione del prefetto.

(*omissis*) Secondo i giudici *a quibus* la disposizione di legge in questione, conferendo al Prefetto, in tema di sospensione della patente a soggetti diffidati, un potere « del tutto discrezionale », contrasterebbe:

a) con l'art. 3, comma primo, Cost. in quanto rende possibile un trattamento disuguale tra soggetti tutti diffidati o, anche, tra soggetti diffidati, da un lato, e non diffidati, dall'altro;

b) con l'art. 3, comma secondo, Cost. in quanto pone ostacolo allo svolgimento di oneste attività lavorative, così limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

c) con l'art. 4 ovvero con l'art. 35, primo e secondo comma, Cost., in quanto può venirne vanificato il diritto al lavoro (per il quale sia richiesta la patente di guida) o eluso l'obbligo della Repubblica di tutelare il lavoro stesso « in tutte le sue forme ed applicazioni » dal momento che la sospensione della patente al diffidato non è « subordinata all'accertamento che la patente medesima costituisce per il diffidato » stesso « indispensabile ed onesto mezzo di lavoro ».

Le censure proposte dai giudici rimettenti vanno esaminate nel contesto della disciplina vigente in materia di guida degli autoveicoli, per esercitare la quale — come è risaputo — è necessario ottenere uno specifico titolo abilitativo, da rilasciarsi dal Prefetto. Il conseguimento della patente di guida è subordinato all'accertamento dell'esistenza, in capo al soggetto interessato, dei requisiti e delle condizioni all'uopo stabiliti dalla legge, che attengono alla capacità tecnica, alla idoneità fisica e a quella morale, dell'aspirante alla guida. I « requisiti morali » sono indicati, in negativo, dai commi primo e secondo dell'art. 82 del Codice della strada. Nelle situazioni ivi specificate l'esercizio del (preesistente) diritto del singolo a circolare

liberamente alla guida di autoveicoli — subordinato, in via generale, all'accertamento, da parte dell'autorità, dell'esistenza, nel soggetto interessato dei requisiti di idoneità fisica e tecnica — incontra un limite posto a tutela della sicurezza pubblica: in termini vincolanti, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 82 del Codice della strada; in seguito ad una valutazione, negativa, discrezionalmente espressa dall'autorità prefettizia, nelle ipotesi di cui al secondo comma del medesimo art. 82.

Si consideri, dunque, la patente di guida una vera e propria autorizzazione di polizia, secondo l'opinione prevalente, oppure una abilitazione, ovvero ancora un provvedimento di natura mista, è comunque indubbio che il potere del Prefetto, di negare o di sospendere la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore ha carattere discrezionale, concretandosi in un apprezzamento di merito, della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da parte sua del mezzo automobilistico. (*omissis*)

Vero è che i giudici *a quibus* si dolgono proprio della discrezionalità che, nell'ipotesi di cui all'art. 91, secondo comma (nonché dell'art. 82, secondo comma) del Codice della strada, come nell'esercizio di ogni altra attività estrinsecantesi in una valutazione di merito, è connotato naturale anche dell'azione amministrativa. Ciò nell'erroneo presupposto che la discrezionalità debba o possa impunemente tradursi in mero arbitrio della autorità prefettizia, la quale viceversa, è tenuta a rispettare i canoni della razionalità, dell'imparzialità e dell'uguaglianza di trattamento, la cui violazione è deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in via amministrativa e in via giurisdizionale.

Ora, con la già ricordata sentenza n. 87 del 1971, questa Corte ha rilevato che il secondo comma dell'art. 91 del Codice della strada considera la diffida presupposto necessario, ma non sufficiente di per sé perché possa disporsi la sospensione della patente, a legittimare la quale occorre che l'autorità prefettizia accerti il sussistere di ulteriori elementi dai quali emerga l'esigenza di sospendere la patente (ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 82, secondo comma, Codice della strada, di negarne il rilascio) a tutela della sicurezza pubblica.

In altre parole, la mancanza o il venir meno dei « requisiti morali » non può dedursi in modo meccanico ed automatico, soltanto dalla condizione di diffidato del soggetto interessato, ma occorre invece accertare se l'esercizio da parte sua del diritto di circolare alla guida di autoveicoli possa ragionevolmente ritenersi in contrasto con esigenze di tutela della sicurezza pubblica, cui è preposta la P.A. e della quale appunto le qualità morali — da accertare nell'aspirante alla guida — si presume possano garantire il rispetto.

Ciò comporta che il provvedimento del Prefetto con cui si nega o sospende la patente nelle ipotesi considerate non potrà essere basato sul puro

e semplice richiamo alla preesistente diffida del questore, ma, appunto perché facoltativo e discrezionale, dovrà enunciare, sia pure succintamente, i motivi ulteriori che giustificano l'autonoma valutazione del Prefetto. (*omissis*)

Quanto alle diverse censure proposte dai giudici *a quibus* in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 4 e 35, primo e secondo comma, Cost. va preliminarmente osservato che la pretesa violazione degli indicati parametri costituzionali presuppone l'intangibilità del diritto a circolare alla guida di automezzi, del diritto a conseguire e conservare la patente, tutte le volte che l'esercizio di questo diritto appaia strumentalmente necessario per non porre « ostacoli limitativi di fatto della libertà e dell'uguaglianza dei cittadini » e per l'esercizio del diritto al lavoro, tutelato in tutte le sue forme e manifestazioni.

Un simile modo di argomentare non può però essere accolto perché riconosciuta la legittimità costituzionale di limitazioni, legislativamente poste, nei limiti fissati dalla Costituzione stessa, ad uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, non possono poi giudicarsi invece illegittime le conseguenze che da quelle limitazioni legislative abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale garanzia.

Nelle ipotesi che ci occupano una volta riconosciuta e ribadita la legittimità costituzionale delle limitazioni poste dalla legge, in via generale e per motivi di sicurezza, al diritto di guidare autoveicoli — o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente anche alla guida di autoveicoli — le censure ora in esame si dimostrano chiaramente infondate.

Del resto, né l'art. 3, secondo comma, né l'art. 4, né l'art. 35 Cost. escludono che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attività, imporre modalità e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale è indubbiamente la sicurezza pubblica. (*omissis*)

I

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1983, n. 119 (ord.) - Pres. Elia - Rel. Paladin - Regione Sardegna (avv. Guarino) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Vittoria).

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Minore redditività di disponibilità finanziarie - Non sussistono le « gravi ragioni ».

La minore redditività delle somme destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le gravi ragioni di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1983, n. 121 (ord.) - Pres. Elia - Rel. Saja - Regione Marche e Presidente Consiglio dei Ministri.

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Atto della Commissione di controllo - Ininfluenza della sospensione.

Non può essere disposta la sospensione di un atto di controllo sospensivamente condizionante l'efficacia dell'atto controllato.

III

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1983, n. 122 (ord.) - Pres. Elia - Rel. Roehrssen - Regione Friuli Venezia Giulia e Presidente Consiglio dei Ministri.

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Insuscettibilità di esecuzione dell'atto - Mancanza di presupposto per la sospensione.

Presupposto per la proponibilità di una istanza di sospensione dell'atto che occasiona il conflitto di attribuzione è la suscettibilità di effettiva esecuzione dell'atto stesso.

IV

CORTE COSTITUZIONALE, 29 aprile 1983, n. 125 (ord.) - Pres. Elia - Rel. Gallo - Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Pacia) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato D'Amato).

Corte Costituzionale - Conflitto di attribuzione - Sospensione dell'atto impugnato - Autotutela dello Stato nei confronti di una Regione - Recupero graduale - Non sussistono le « gravi ragioni ».

La rateizzazione del recupero di una somma indebitamente corrisposta dallo Stato ad una Regione esclude il sussistere delle gravi ragioni di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

I

(omissis)... per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 30 luglio 1981 del Ministro del Tesoro (« Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono dete-

nere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità »);

ritenuto che la Regione Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, impugnando il decreto 30 luglio 1981 del Ministro del tesoro, emanato in applicazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119; ed ha prodotto contestuale istanza di sospensione, adducendo che « l'esecuzione dell'atto impugnato in pendenza di ricorso, darebbe luogo ad evidenti gravi pregiudizi per l'interesse pubblico, imponendo il trasferimento delle disponibilità finanziarie della Regione Sardegna, nella quasi totalità al tesoro con la perdita per la Regione delle entrate relative ai fondi stessi... »;

considerato che, successivamente alla sentenza n. 95 del 1981, richiamata a sostegno del ricorso in esame, la Corte ha dichiarato non fondata, con la sentenza n. 162 del 1982, le questioni di legittimità costituzionale dei commi primo, secondo, quarto, quinto e decimo dell'art. 40 della citata legge n. 119 del 1981, sollevate — fra l'altro — dalla Regione Sardegna;

considerato, d'altronde, che la minore redditività delle somme destinate a riaffluire nella tesoreria statale, rispetto a quella che si avrebbe presso le aziende di credito, non basta a concretare le « gravi ragioni » di cui all'art. 40 della legge n. 87 del 1953.

II

(*omissis*) ...per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto in data 26 marzo 1982, n. 8069, con cui la Commissione governativa di controllo sull'amministrazione della Regione Marche ha annullato la delibera n. 3251 del 9 settembre 1981 (nonché il successivo atto di chiarimenti n. 816 del 12 marzo 1982), di attribuzione, da parte della Giunta regionale, del trattamento economico al direttore generale dell'Ente di sviluppo delle Marche, dopo la precedente approvazione della sua nomina decisa dal presidente e assentita dal consiglio d'amministrazione dell'ente stesso;

ritenuto che l'istanza di sospensione non può essere accolta, in quanto si tratta di un atto (di controllo) che ha annullato un provvedimento non immediatamente eseguibile (relativo al trattamento economico di un pubblico funzionario), sicché, anche se fosse disposta la sospensione di detto atto, il provvedimento controllato rimarrebbe pur sempre privo di efficacia, non potendo la sospensione sostituire l'atto approvativo da cui dipende l'efficacia del provvedimento predetto.

III

(*omissis*) ...ritenuto che il Pretore di Monfalcone ha promosso un giudizio penale nei confronti del Sindaco e del presidente dell'Azienda auto-

noma di soggiorno di Grado imputandoli del reato di cui all'art. 1161, n. 1, cod. nav., entrambi per avere impedito l'uso pubblico del demanio marittimo, sottoponendo l'intera spiaggia di Grado ed il lido, gestiti in regime di concessione, a recinzione completa e continua, inibendo qualsiasi accesso al mare da parte del pubblico; il secondo anche per essersi sostituito nella gestione di una spiaggia al concessionario senza l'autorizzazione richiesta dall'art. 46 cod. nav.;

che con sentenza n. 92 del 1982, emessa il 18 marzo 1982, il Pretore di Monfalcone ha accertato la sussistenza di detti fatti ed ha ritenuto che essi integrino estremi oggettivi di reato, ma ha prosciolto gli imputati per carenza « del requisito della coscienza dell'antigiuridicità » della loro azione;

che in detta sentenza il Pretore di Monfalcone ha affermato: « Sarà tuttavia attendersi per l'avvenire un diverso atteggiamento degli imputati e della stessa P. A. concedente, alla quale andrà opportunamente notificata, per tutte le determinazioni di competenza, copia della presente sentenza passata in giudicato »;

che con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 giugno 1982, il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, ravvisando nell'affermazione anzidetta una sostanziale intimidazione a rendere libera la spiaggia di Grado, ha chiesto la sospensione di tale intimazione e l'annullamento della sentenza « nella parte in cui contiene codesta intimazione » dichiarando « che non spetta al pretore il potere di impartire prescrizioni sulle modalità d'uso della spiaggia di Grado ».

considerato che la suddetta sentenza 18 marzo 1982 del Pretore di Monfalcone nella parte in cui contiene la censurata « intimazione » non è in alcun modo suscettibile di esecuzione e, quindi, di produrre il danno che costituisce il presupposto della richiesta sospensione.

IV

(*omissis*) ...per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento enunciato nella lettera 26 novembre 1982 n. 2159 (pervenuta alla Regione il 6 dicembre 1982) del Ministero delle Finanze — Direzione Generale per la finanza locale —; provvedimento con il quale detto Ministero ha rilevato che l'IGE all'importazione non andava compresa nella previsione dell'art. 49 n. 5 dello Statuto speciale di autonomia del Friuli-Venezia Giulia; ha accertato la conseguente maggiore corresponsione alla detta regione, sugli importi sostitutivi dell'IGE (art. 8 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638) e per il periodo 1973-1982, della somma complessiva di L. 186 miliardi e 438.158,718; ed ha disposto il recupero di detta somma nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia; così violando, secondo la ricorrente, il principio costituzionale del divieto di autotutela nei rapporti fra

Stato e Regioni, desumibile dall'art. 134 della Costituzione, nonché gli artt. 65 e 29 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia;

considerato che non sussiste l'obiettivo impossibilità di restituzione in pristino qualora il giudizio di merito dovesse risolversi a favore della ricorrente, né d'altra parte appare irreparabile il danno che la Regione verrebbe a subire a seguito del parziale recupero frattanto disposto dal Ministero delle Finanze, posto che — secondo le dichiarazioni rese a verbale dall'Avvocato dello Stato in Camera di Consiglio — il recupero è stato programmato dal Ministero per il corso di un decennio, attraverso una parziale e graduale compensazione annua con le somme che lo Stato sarà via via per erogare alla Regione; che, pertanto, non sussistono le gravi ragioni richieste dall'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

I

CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1982, n. 130 - *Pres. Elia - Rel. Roehrsen - Frigento ed altri (avv. Schwarzenberg) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Cavalli).*

Impiego pubblico - Omnicomprensività del trattamento economico - Limiti.

(Cost., art. 3; d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 12).

La omnicomprensività retributiva non può comprendere i compensi di attività non aventi una connessione oggettiva con la funzione primaria del dipendente pubblico. Contrasta con l'art. 3 Cost. l'art. 12, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui esclude dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti delle commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati amministrativi dello Stato con trattamento omnicomprensivo.

II

CORTE COSTITUZIONALE, 13 giugno 1983, n. 161 - *Pres. De Stefano - Rel. Gallo - Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Laporta) e Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Pacia).*

Comune - Compresi gli amministratori locali - Indennità per speciali compiti - Cumulabilità.

(Cost., art. 97; Statuto Friuli Venezia Giulia, art. 5; l. reg. Friuli Venezia Giulia 16 settembre 1980 n. 98 bis).

Agli amministratori di enti locali della regione Friuli Venezia Giulia può essere attribuita una indennità aggiuntiva in relazione agli spe-

ciali compiti per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 1976; la circostanza che una prima indennità sia corrisposta a compenso di attività svolte « a tempo pieno » di per sé non determina né una onnicomprensività né una incompatibilità con altre attività qualitativamente diverse dalle anzidette.

I

(omissis) L'art. 12, ultimo comma, del D.P.R. n. 636 del 1972 esplicitamente esclude la corresponsione di compensi per la partecipazione ai lavori delle commissioni tributarie agli impiegati dello Stato che fruiscono del trattamento onnicomprensivo, partendo ovviamente dal presupposto che la onnicomprensività abbracci ogni attività che venga posta in essere dall'impiegato amministrativo nell'ambito della organizzazione statale.

Senonché, come è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, la onnicomprensività non può razionalmente avere estensione tale da comprendere ogni e qualsiasi attività che, pure svolgendosi nel quadro statale, non abbia una connessione a rapporto oggettivo con la funzione primaria del dipendente statale.

Ciò posto, ad escludere, nella specie, questa connessione è sufficiente osservare che l'attività delle commissioni tributarie di cui al citato D.P.R. n. 636, ha natura giurisdizionale (cfr. le sentenze n. 287/1974 e n. 215/1976 di questa Corte): tale qualificazione non può non comportare che l'impiegato amministrativo, a qualsiasi Amministrazione statale appartenga, quando viene inserito nella organizzazione della giurisdizione tributaria, è chiamato ad esercitare un'attività qualitativamente ben diversa da quella che è la sua propria sulla base dell'atto di nomina all'impiego statale e che lo stipendio che gli è corrisposto in relazione al rapporto d'impiego non può coprire l'attività che deve essere svolta in seno alle commissioni tributarie.

Ne consegue, ovviamente, che viene meno il presupposto sulla cui base il legislatore ha escluso ogni compenso per i componenti delle commissioni tributarie di I e II grado che siano impiegati statali soggetti alla onnicomprensività e che la diversità di trattamento economico esistente fra costoro ed ogni altro componente le dette commissioni rimane priva di ogni giustificazione. L'art. 12, ultimo comma, predetto, viola quindi, nella parte suddetta, il disposto dell'art. 3, primo comma, della Costituzione e va dichiarato illegittimo sotto tale profilo, restando assorbita la questione relativa alla violazione dell'art. 35 Cost.

II

Con atto 1° ottobre 1980, notificato il 3 successivo, e depositato presso questa Corte il 13 stesso mese, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedeva di chiararsi l'illegittimità costituzionale della l.r. Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 16 settembre 1980 nel testo già approvato il 23 luglio precedente. Tale legge reca norme per la corresponsione di una indennità a taluni amministratori di enti locali «in relazione all'attività extra-istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali *funzionari delegati* all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976»: e ciò per il periodo intercorrente dall'attribuzione delle dette funzioni delegate al 31 dicembre 1978. (*omissis*)

È ben vero, infatti, che l'art. 11 dello Statuto regionale prevede — com'è ovvio — la delegazione a Province e Comuni di funzioni amministrative come espressione del normale esercizio delle funzioni regionali. Ma è evidente che si tratta delle ordinarie funzioni *istituzionali*, che le Regioni hanno appunto il potere di delegare agli Enti territoriali della propria circoscrizione.

La delega, invece, di cui si parla nell'art. 1 della legge impugnata, è di ben altra natura. Essa intanto non si riferisce agli Enti, come quella dell'art. 11 ora citato, bensì alle *persone* preposte a quelli e ad altri enti territoriali, e ad attività — come si è detto — «extra-istituzionali» — che gli stessi svolgono «per conto dell'Amministrazione regionale quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976».

Quali fossero in concreto siffatte speciali e straordinarie attività extra-istituzionali che la Regione, già prima, ma particolarmente dopo la L. statale 8 agosto 1977, n. 546, delegava ai singoli funzionari preposti a quegli Enti, risulta dalle disposizioni legislative richiamate sia nell'atto di costituzione della Regione che nella successiva memoria difensiva. Si tratta di un servizio singolare di funzionario delegato quale «ordinatore secondario di spesa»: servizio che l'amministrazione regionale dovrebbe svolgere direttamente a mezzo di propri «agenti contabili» o di propri «funzionari delegati» a' sensi dell'art. 56 e s. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ma che eccezionalmente il legislatore regionale ha consentito di attribuire anche a funzionari estranei all'organizzazione regionale. La possibilità di tale deroga, infatti, è prevista dalla lett. *h*) dell'art. 1 della citata legge statale 8 agosto 1977, n. 546, dove è sancito che «con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative, nonché le procedure relative, *anche in deroga alle norme vigenti*, ivi comprese quelle sulla *contabilità generale dello Stato*».

Ebbene, le dette delegazioni agli ordinatori secondari di spesa sono state effettuate mediante aperture di credito a loro nome (e non dunque

degli Enti), sulla base di particolari leggi regionali via via emanate, e gli ordinatori sono tenuti a risponderne personalmente e a rendere il conto direttamente alla Regione. (*omissis*)

Non si tratta, dunque, di duplicazione dell'indennità di cui alla legge regionale n. 31 del 1976 e seguenti.

Rileva, tuttavia, altresì l'Avvocatura che queste ultime leggi regionali hanno elargito un emolumento a compenso di compiti svolti « a tempo pieno » il quale, non essendo evidentemente ulteriormente dilatabile, postula la ricomprensione nel suo ambito di ogni altra attività conferita ai detti amministratori. Tant'è vero — si soggiunge — che le ulteriori disposizioni contenute nella legge regionale 18 agosto 1980, n. 36, che detta la nuova disciplina dell'indennità straordinaria, esplicitamente prescrivono la non cumulabilità della predetta con qualsiasi altra indennità, proprio perché corrispettivo di un incarico a tempo pieno.

Il rilievo è penetrante ma non puntuale.

A parte, infatti, la considerazione che esso sarebbe esclusivamente riferibile agli amministratori che lo hanno avuto conferito, l'ovvia indilatabilità del cosiddetto « tempo pieno » presuppone il confronto con attività omogenee su di un piano quantitativo. Ma, quando si tratti di attività qualitativamente diverse, non sussiste incompatibilità coll'espletamento di quelle a tempo pieno. La riprova si ha in una più attenta lettura proprio dell'art. 2 comma secondo della invocata l.r. 18 agosto 1980, n. 36, il quale effettivamente divieta la cumulabilità dell'indennità straordinaria con qualsiasi altra indennità, ma sempreché si tratti di « indennità previste per l'assolvimento di incarichi presso lo stesso Ente o presso enti, comunità, aziende, consorzi cui partecipi l'Ente di appartenenza ». S'è visto, invece, che si tratta di incarichi extra-istituzionali di « ordinatori secondari di spesa », conferiti dalla Regione nell'ambito di attività sue proprie, di norma riferibili all'area della sua stessa organizzazione.

Non esiste, pertanto, contrasto della legge impugnata con l'art. 97 Cost. (*omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 16 maggio 1983, n. 138 - *Pres. Elia - Rel. Gallo - Dovicchi* (n. p.) e *Presidente Consiglio dei Ministri* (vice avv. gen. Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Ricusazione del giudice - Incidente di legittimità costituzionale - Non legittimazione del giudice ricusato.

(Cost., art. 107; cod. proc. pen., art. 64).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da giudice ricusato in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda.

(*omissis*) Secondo il Pretore, la soluzione della questione di legittimità si porrebbe come preliminare rispetto agli adempimenti di cui agli artt. 66 e seg. cod. proc. pen. Senonché, nel detto articolo non si leggono adempimenti che concernano attività giurisdizionale del Pretore nell'ambito della procedura di ricusazione. L'art. 66 citato prevede soltanto che la dichiarazione di ricusazione sia presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, al *cancelliere* del Giudice che istruisce o che procede al dibattimento o che deve deliberare in Camera di Consiglio.

Il magistrato ricusato, pertanto, non è destinatario della presentazione stessa, e tantomeno dell'atto di ricusazione sul quale, a' sensi dell'art. 68 cod. proc. pen., sono competenti a giudicare organi diversi.

Quegli adempimenti, pertanto, si sostanziano nell'*atto dovuto* della mera trasmissione del fascicolo concernente la ricusazione al giudice competente, ad iniziativa ed opera del Cancelliere: e non può esservi, quindi, rispetto ad essi, veruna pregiudizialità. Questo assunto trova conferma proprio nel sistema delineato dal codice di rito che non ammette sospensione del processo principale in corso per il solo fatto della presentazione dell'atto di ricusazione.

Secondo il disposto di cui all'art. 69 cod. proc. pen., infatti, dopo che il giudice competente a giudicare sulla ricusazione ne abbia riconosciuto l'ammissibilità, e ordinato che ne sia avvertito il giudice ricusato, questi — dopo tale notizia — *può compiere soltanto atti urgenti d'istruzione*. Il che significa che, salvo tali atti, solo da quel momento il processo principale resta di fatto sospeso, fino a quando l'incidente di ricusazione non sia stato comunque risolto. Infatti, se la ricusazione venisse accolta, il giudice che l'ha decisa, designerebbe altro magistrato a surrogare il ricusato (art. 70, terzo comma cod. proc. pen.).

Ammettendo il giudice *a quo* a sollevare questioni di legittimità costituzionale in ordine all'incidente di ricusazione che lo riguarda, gli si consentirebbe d'infrangere virtualmente un siffatto sistema, in quanto si farebbe dipendere dalla sua discrezione la sospensione del processo principale, che il legislatore ha invece riservato di fatto all'intervento del giudice competente dopo la valutazione dell'ammissibilità dell'atto di ricusazione.

Tutto ciò, d'altra parte, è conseguenza dell'autonomia del giudizio incidentale di ricusazione rispetto a quello del processo principale. Infatti, se il giudice della ricusazione, favorevolmente valutata l'ammissibilità, ritenesse di sollevare a quel punto la questione di legittimità costituzionale, sarebbe l'incidente di ricusazione a rimanere sospeso. Il processo principale, invece, resterebbe sospeso di fatto e soltanto indirettamente, salvo gli atti indifferibili, sempre a causa della notizia del positivo giudizio di ammissibilità della ricusazione pronunciata dal giudice competente.

Anche in tal caso, quindi, la conseguente indiretta sospensione del processo principale resterebbe comunque affidata al provvedimento del giudice della ricusazione e alla notizia che questi ne fa dare al giudice ricusato.

Del resto, anche a tener conto di quella parte non pacifica della giurisprudenza ordinaria secondo cui al giudice ricusato competerebbe la delibazione delle palmari cause di inammissibilità *ictu oculi*, non può disconoscersi che una questione di legittimità che coinvolge ardue e contrastate problematiche sulla complessa natura dell'attività pretorea non può in alcun modo essere paragonata a quelle situazioni d'intuitiva evidenza.

Altro è, infatti, dichiarare l'inammissibilità di un'istanza di ricusazione sicuramente presentata fuori termine, o da chi manifestamente non è legittimato, per proseguire nel giudizio principale, altro è, invece, sospenderlo per investire la Corte Costituzionale a seguito di un giudizio di non manifesta infondatezza.

CORTE COSTITUZIONALE, 31 maggio 1983, n. 147 (ord.) - Pres. Elia - Rel.

La Pergola - Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Chiarotti).

Procedimento penale - Reato ministeriale - Messa in istato di accusa - Autonomia delle procedure parlamentari.

(Cost., artt. 90 e 96; l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, art. 12; l. 10 maggio 1978 n. 170, art. 4).

Qualsiasi procedimento instaurato avanti agli organi parlamentari, ai fini di un eventuale giudizio di accusa, è del tutto autonomo rispetto ai procedimenti penali avanti agli organi giurisdizionali.

Ritenuto che con ordinanza 30 maggio 1979 il Pretore di Genova ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, e degli artt. 17, 18 e 26 del relativo regolamento parlamentare in riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 legge Cost. n. 1 dell'11 marzo 1953;

che detta questione è sollevata dal giudice a quo nel corso di indagini da lui condotte sul mancato rinnovo delle cariche direttive della Cassa di Risparmio di Genova, perché si configurerebbero indizi di reati (omissione ed abuso innominato di atti di ufficio) in capo ai ministri componenti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio all'epoca in cui la Banca d'Italia aveva, in relazione al caso in esame, trasmesso gli elementi necessari e sufficienti per l'emanazione dei provvedimenti di loro competenza;

che, ad avviso del Pretore di Genova, pur trattandosi nella specie di un'ipotesi di reato ministeriale, di fronte alla quale egli è « sul punto di spogliarsi degli atti » (per trasmetterli al Parlamento), sussiste la rilevanza della dedotta questione: le norme denunciate, che disciplinano il giudizio in sede parlamentare, si applicherebbero al medesimo fatto, « che è stato oggetto del giudizio in questa prima fase »; l'assetto delle competenze, sarebbe poi così congegnato, che il giudice ordinario, trasmessi gli atti in Parlamento, può essere successivamente smentito dalla Corte Costituzionale — davanti la quale la Commissione inquirente abbia intanto promosso conflitto negativo di attribuzioni — e così « riavere il processo, eventualmente modificato dalle deliberazioni adottate dalla Commissione », anche con riguardo alla riunione o separazione dei procedimenti, rispettivamente a carico dei ministri e dei cosiddetti coimputati laici; infine, la rilevata continuità del processo innanzi agli organi parlamentari e al giudice ordinario conferirebbe a quest'ultimo il titolo per promuovere il giudizio di costituzionalità anche « *in limine* », come accade nella specie, all'instaurazione, in sede parlamentare, delle procedure di accusa per gli illeciti ministeriali;

che la non manifesta infondatezza della questione è sostanzialmente argomentata in base al rilievo che l'art. 4 della legge n. 170 del 1978, e le connesse statuizioni del regolamento parlamentare sui giudizi di accusa, attribuiscono alla Commissione poteri deliberanti che, secondo Costituzione, spetterebbero esclusivamente al Parlamento in seduta comune;

che l'art. 26, ultimo comma, di detto regolamento è poi censurato in quanto prescrive la maggioranza assoluta per la messa in stato di accusa dei ministri, mentre si assume che tale aggravamento procedurale valga soltanto per le accuse elevate nei riguardi del Capo dello Stato;

ritenuto altresì che nel presente giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato;

che l'Avvocatura eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della questione, la quale investirebbe disposizioni, che non possono venir applicate nel giudizio *a quo*, o che addirittura, dove le censure di incostituzionalità riguardano previsioni del regolamento parlamentare, devono ritenersi sottratte al sindacato della Corte;

che l'Avvocatura così deduce, nel merito, l'infondatezza della questione: a) la disciplina in esame ha sostanzialmente modificato quella in precedenza dettata dalla legge n. 20 del 1962, ai sensi della quale la Commissione disponeva dei poteri del pubblico ministero nell'istruzione e dello stesso giudice istruttore, mentre ora risulta accentuata la sua fisionomia di organo referente, che può soltanto archiviare le notizie manifestamente infondate o altrimenti riferire al Parlamento, per le deliberazioni di sua competenza; b) l'aver previsto il suddetto potere di archi-

viazione, a parte le cautele procedurali che ne circondano l'esercizio, non urterebbe comunque contro l'art. 12 legge costituzionale n. 1 del 1953, dovendosi detta statuizione intendere nel senso che essa prescriva l'intervento del Parlamento in seduta comune solo nel caso in cui la Commissione abbia deciso per la messa in stato d'accusa degli inquisiti; c) il parametro testé richiamato non sarebbe offeso nemmeno dal disposto dell'art. 26 del regolamento parlamentare, che per l'accusa dei ministri stabilisce il requisito della maggioranza assoluta: l'invocata statuizione, di rango costituzionale, consentirebbe, invero, la censurata soluzione procedurale, del resto non preclusa dagli artt. 90 e 96 Cost., abilitando specificamente la fonte regolamentare a prevedere nella specie l'adozione di qualsiasi maggioranza, anche aggravata;

considerato che occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura dello Stato;

che il giudice *a quo* denuncia norme afferenti alle attribuzioni della Commissione inquirente e alle modalità del procedimento di messa in stato di accusa dei ministri; epperò qualsiasi procedimento che, ai fini di un eventuale giudizio di accusa, fosse instaurato avanti agli organi parlamentari, sarebbe, diversamente da come si asserisce nell'ordinanza di rinvio, del tutto autonomo da quello di cui conosce il Pretore di Genova;

che è allora evidente come nel giudizio *a quo* non possano trovare applicazione le norme oggetto del presente giudizio;

che ciò basta ad escludere che la questione sia stata ritualmente prospettata alla Corte, e quindi assorbe ogni altro rilievo dedotto, in punto di ammissibilità, dall'Avvocatura.

CORTE COSTITUZIONALE, 13 giugno 1983, n. 165 - Pres. Elia - Rel. Saja - Ardizzone (n. p.).

Lavoro - Diritto di sciopero - Coazione della pubblica autorità mediante sciopero - Illegittimità costituzionale - Limiti.

(Cost., art. 40; cod. pen., art. 504).

Contrasta con l'art. 40 Cost. l'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero avente lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Nel corso di un procedimento penale a carico di... imputati del reato di coazione della pubblica autorità mediante sciopero (art. 504 cod. penale), essendosi astenuti dal loro lavoro di dipendenti della Banca d'Ita-

lia per protestare contro l'emissione di un mandato di cattura nei confronti del vice direttore generale e del governatore della Banca, il Pretore di Enna sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 504 cit... (*omissis*)

Va ricordato che con sentenza 27 dicembre 1974 n. 290 questa Corte ha dichiarato parzialmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 40 Cost., l'art. 503 cod. penale, il quale puniva lo sciopero per fini non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione dell'art. 40 della Costituzione anche lo sciopero non avente finalità economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità dello Stato.

La medesima *ratio* ricorre per il reato in esame, previsto dal successivo art. 504 cod. penale. (*omissis*)

Intuitivamente, anche nell'ipotesi considerata, il diritto di sciopero non è ammesso senza limitazioni, ma il suo esercizio va coordinato con gli altri beni costituzionalmente protetti, sicché la previsione dell'art. 504 risulta illegittima solo parzialmente, come la ricordata sentenza ha ritenuto rispetto al cit. art. 503 cod. penale; rimane pertanto illecito lo sciopero diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire od ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Ed è appena il caso di soggiungere che spetta al giudice ordinario accertare, nella multiforme varietà dei casi concreti, quando ricorrano tali limiti e pertanto la condotta dell'imputato continui a costituire illecito penale.

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

CORTE COSTITUZIONALE, 16 giugno 1983, n. 173 - Pres. Elia - Rel. La Pergola - Orioli (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Angelini Rota).

Istruzione e scuole - Scuola materna - Insegnanti di sesso maschile - Esclusione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3 e 34; r.d. 5 febbraio 1928 n. 577, artt. 39 e 41; r.d. 11 aprile 1933 n. 1286, artt. 1 e 6; l. 18 marzo 1968 n. 444, artt. 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 e 28; l. 9 aprile 1978 n. 463, art. 9).

Anche la scuola materna ha funzioni educative e di formazione; la presenza di una componente maschile nel corpo insegnanti può arricchire

la scuola materna del contributo di più varie risorse educative. Sono costituzionalmente illegittimi:

a) l'art. 39 del r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, e l'art. 41 dello stesso decreto (come modificato dall'art. 1 del r.d. 11 agosto 1933, n. 1286, e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470), nonché l'art. 6 del citato r.d. n. 1286 del 1933 e l'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio;

b) gli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20 e 28 della citata legge n. 444 del 1968, nonché l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

(omissis) Ingiustificata, in primo luogo, è l'esclusione degli allievi maschi dalla frequenza delle scuole magistrali, giacché non può certo presumersi che alcun discente sia, in funzione del sesso, inidoneo all'ordine o al tipo di studi qui considerato. La norma che determina la censurata discriminazione confligge dunque con il principio di eguaglianza, prima ancora che con il precetto dell'art. 34 Cost., in forza del quale « la scuola è aperta a tutti ». Lesiva dell'art. 3 Cost. è poi, a pari titolo, la statuizione che si riferisce alle sole privatiste, e così esclude implicitamente dagli esami di abilitazione i candidati dell'altro sesso. Essa non trae, va precisato, alcun razionale supporto nemmeno dall'essere, come si diceva, intimamente connessa con l'altra norma, che per la scuola materna contempla soltanto insegnanti donne. Anche la soluzione adottata a quest'ultimo proposito dal legislatore è, infatti, incompatibile col principio di eguaglianza.

Quanto si è or ora affermato risulta chiaro, solo che si consideri come l'istruzione del grado preparatorio sia collocata nel quadro della scuola statale. Il fatto che essa sia vocata ad operare in una sfera, nella quale possono riflettersi altri valori costituzionalmente garantiti, diversi da quelli che ineriscono alla scuola — quali, per esempio, la famiglia e il diritto-dovere dei genitori di educare ed istruire i figli (art. 30, primo comma, Cost.), o la tutela dell'infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) — nulla toglie alla sua funzione educativa e formatrice: semmai, ne rischiera l'importanza, del resto attestata dalla lunga esperienza che anche all'estero si è fatta di scuole analoghe alla materna (*École maternelle* francese, *Kindergarten* statunitense, *Nursery* o *Infant School* britannica), e dal costante interesse della scienza pedagogica ai problemi della corrispondente fascia dell'età infantile. Ai sensi della legge n. 444 del 1968, che ne ha configurato l'assetto, la scuola materna statale « accoglie i bambini nell'età pre-scolastica dai 3 ai 6 anni e si propone fini di educazione e di

sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia». Gli orientamenti dell'attività educativa, adottati con decreto del Presidente della Repubblica (10 settembre 1969, n. 647) in conformità ed attuazione dell'art. 2 della stessa legge, stabiliscono che l'insegnante promuove e dirige con libertà di metodo lo sviluppo della personalità del bambino nelle molteplici sfere dell'educazione (religiosa, affettiva, morale e sociale, intellettuale, fisica e sanitaria), nel gioco, nell'attività costruttiva e di vita pratica, e nella espressione grafico-pittorica e plastica. Il modello di scuola ivi disegnato deve inoltre rispondere agli odierni bisogni della collettività. Non occorre indagare le basi scientifiche di queste prescrizioni, perché si veda che nulla impedisce di affidare i risultati prefigurati dal legislatore anche all'opera degli insegnanti maschi: una volta, beninteso, che questi siano provvisti della preparazione specialistica e dell'esperienza professionale, prescritte per il conseguimento del relativo titolo abilitante. La presenza di un componente maschile nel corpo insegnante può anzi arricchire la scuola materna del contributo di più varie risorse educative e di una maggiore apertura di tutta l'attività didattica alla realtà sociale. (*omissis*)

CORTE COSTITUZIONALE, 29 giugno 1983, n. 193 - Pres. De Stefano - Rel. Andrioli - Cammarota ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Stato Cavalli).

Procedimento civile - Lavoro - Intervento volontario - Fissazione di nuova udienza - Necessità.

(Cost., artt. 3 e 24; cod. proc. civ., art. 419).

Contrasta con l'art. 24 Cost. l'art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare — con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorché la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) — una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificate alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

(*omissis*) La considerazione della disciplina positiva degli interventi nel rito speciale del lavoro consente di constatare che, mentre gli artt. 416 e 419 impongono all'interveniente volontario lo stesso termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione senza distinguere a seconda che

l'interveniente proponga domanda contro tutte le parti originarie (intervento principale) ovvero contro il solo attore o il solo convenuto (intervento adesivo autonomo) oppure si limiti a sostenere le ragioni di alcuna delle parti alla vittoria della quale ha interesse (intervento adesivo semplice o dipendente), l'art. 420 prescrive al comma nono che « nel caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione », e al comma decimo che « il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'art. 416 ». (*omissis*)

Se si riflette sulla *ampliatio* della cognizione propria dell'originaria lite provocata non solo nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, di comunanza obiettiva tra parti originarie e terzo e di chiamata in garanzia, ma anche nelle aree in cui affondano le radici degli interventi volontari principale e adesivo autonomo (aree che — sul piano della legittimazione ad agire e a contraddire — si identificano con l'ambiente sostanziale dal quale prendono le mosse gli interventi principale ed adesivo autonomo) nonché dello stesso intervento adesivo dipendente non si vede perché il diritto di difesa delle parti principali, contro le quali si appuntano le pretese degli intervenienti volontari e dell'avversario del coadiuvato dall'interveniente adesivo dipendente, debbano essere garantite in guisa diversa e meno incisiva del modo con cui al legislatore è parso giusto assicurarlo allorché ha plasmato il nono e il decimo comma dell'art. 420. Come al terzo, di cui agli artt. 102, 106 e 107, debbono essere notificati il provvedimento di fissazione di una nuova udienza nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto e, *in primis et ante omnia* è d'uopo fissare una nuova udienza, nella quale parti originarie e interveniente, anche sulla base della memoria del terzo, siano posti in grado di discutere, nelle nuove sue dimensioni, la causa, così allorché un terzo spiega intervento volontario è da attribuire al giudice il potere dovere di fissare — con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorché la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) — una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

Così giudicando la Corte amplia la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 419 dalla specie dell'intervento adesivo, dalla quale han preso le mosse le ordinanze pretorili, all'altra dell'intervento principale senza operare distinzione tra la parte originaria, contro la quale è spiegato l'intervento del terzo, e l'altra o le altre parti originarie, sul riflesso che la pretesa del terzo, anche se diretta contro una sola parte, non può non influire sull'intera vicenda processuale in cui si muovono anche l'altra o le altre parti originarie. Né ad escludere dalla declaratoria d'incostituzionalità della norma impugnata la specie dell'intervento adesivo semplice giova il rilievo che oggetto ne sia non domanda coinvolgente un diritto sibiene il sostegno prestato alle ragioni della parte alla cui vittoria il terzo ha interesse, perché l'attività dell'adiuvante non può non incidere sulla originaria prospettazione delle ragioni della controparte dell'adiuvato.

Insomma quel che viene in primaria considerazione è non il principio di eguaglianza tra le parti, sibiene il diritto di difesa delle parti originarie, che deve essere garantito nel contrasto con il terzo interveniente volontario e coatto e con il litisconsorte necessario originariamente pretermesso. (*omissis*)

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
E INTERNAZIONALE

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 22 marzo 1983, nella causa 42/82 - Pres. Mertens de Wilmars - Avv. Gen. Slynn - Commissione delle Comunità europee (ag. Séché), con intervento adesivo del Governo italiano (avv. Stato Braguglia) c. Repubblica francese (ag. Museux).

Comunità europee - Unione doganale - Libera circolazione delle merci - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Importazione di vino italiano in Francia.

(Trattato CEE, artt. 30 e 36; regolamenti CEE del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, art. 64; 5 febbraio 1979, n. 355, art. 46; 5 febbraio 1979, n. 359, artt. 3, 4 e 8; e della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, art. 12).

Ritardando, con le modalità di controllo e di regolarizzazione dei documenti d'accompagnamento VA 1 ed i controlli sistematici mediante analisi, la messa in consumo di vini da tavola importati sfusi dall'Italia e limitando così, fra l'agosto 1981 ed il marzo 1982, tali importazioni di vini da tavola, la Repubblica francese ha trasgredito gli obblighi imposte dall'art. 30 del trattato CEE e dalla normativa comunitaria vitivinicola (1).

(1) Come risulta dalla sentenza in rassegna, i fatti sui quali la Corte è stata chiamata a giudicare erano numerosi e di diversa natura. A tali fatti, oggetto del ricorso proposto dalla Commissione, si sono aggiunti in corso di causa quelli che il Governo francese ha dedotto per tentare di giustificare i « blocchi alla frontiera » del vino sfuso in importazione dall'Italia e quelli che l'intervenuto Governo italiano ha dovuto addurre per contrastare il tentativo della convenuta.

Esisteva dunque un notevole rischio che la causa si diluise in una serie di accertamenti su fatti e documenti specifici, perdendosi così di vista l'insieme del comportamento tenuto dalla Repubblica francese, nell'agosto-settembre 1981 e nel gennaio-febbraio 1982, riguardo alle importazioni di vino sfuso in provenienza dall'Italia.

Merito della Corte di giustizia è stato quello di non lasciarsi trascinare in questa serie impossibile di accertamenti, su presunti episodi di frodi risalenti ad anni addietro ovvero su un notevolissimo numero di documenti di accompagnamento VA 1 che si pretendevano irregolari.

Pare infatti che la Corte abbia valutato complessivamente il comportamento della Repubblica francese, cogliendo appieno il carattere pretestuoso delle motivazioni, che la convenuta intendeva dare, a posteriori, a giustificazione dei blocchi delle importazioni. Da un lato infatti la Corte riafferma la necessità del rispetto della regolamentazione viti-vinicola comunitaria, dall'altro però essa

(*omissis*) 1. — Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 4 febbraio 1982, la Commissione ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso volto a far dichiarare che la Repubblica francese ha trasgredito gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria vitivinicola e dall'art. 30 del Trattato CEE:

— sottoponendo le operazioni di sdoganamento dei vini da tavola italiani a ritardi che superavano notevolmente il tempo necessario alla realizzazione delle operazioni materiali ammissibili e subordinando lo sdoganamento a un'analisi sistematica;

— avendo ommesso di intraprendere rapidamente la procedura di regolarizzazione dei trasporti di un certo numero di partite di vini italiani, non appena i documenti d'accompagnamento erano stati presentati per lo sdoganamento ai posti di frontiera;

— subordinando, in molti casi, la regolarizzazione del trasporto dei vini italiani bloccati ai posti di frontiera alla trasmissione da parte delle autorità italiane dei documenti e delle pezze sui quali dette autorità basavano i loro attestati;

— ritardando lo sdoganamento anche nei casi regolarizzati.

2. — Secondo la Commissione, sostenuta dal Governo italiano interveniente, a causa delle suddette pratiche si sono riscontrati notevoli ritardi nella messa in consumo del vino da tavola sfuso importato in Francia dall'Italia, dal mese d'agosto del 1981 e di nuovo dalla fine di gennaio del 1982, e grandi quantitativi di vini da tavola italiani, che superavano in certi momenti hl. 1.000.000, sono rimasti bloccati per diverse settimane ed anche per parecchi mesi in vari posti di frontiera in Francia.

mostra di aver ben compreso che le reali ragioni dei blocchi delle importazioni nulla avevano a che vedere con detta necessità.

Ricostruendo l'intera vicenda nell'ottica indicata, la Corte ha seguito anche argomenti addotti e dimostrati da parte del Governo italiano: come quello circa la prassi, bruscamente interrotta da parte francese, di tollerare certe irregolarità nella compilazione dei modelli VA 1 (cfr. paragrafi 35/38 della sentenza); quello circa i notevoli ritardi, documentati, nella richiesta di regolarizzazione dei modelli suddetti (cfr. paragrafi 39/41); quello infine, decisivo, secondo il quale « ... da qualche irregolarità o infrazione accertata in precedenza per singoli casi non si può desumere un dubbio generalizzato contro tutte le importazioni di vino italiano » (cfr. paragrafo 32).

Evidente era infatti il tentativo francese, non riuscito, di passare da accusato ad accusatore, mettendo in dubbio la lealtà e qualità del vino italiano e la stessa efficienza dei sistemi di controllo operanti in Italia.

Per una precedente controversia relativa alle importazioni di vino italiano in Francia, cfr. la sentenza della Corte 20 aprile 1978, nelle cause 80-81/77, « LES FILS DE HENRI RAMEL », in questa *Rassegna*, 1978, I, 311.

I.M.B.

Le pratiche di cui è causa sarebbero state adottate dalle autorità francesi al fine di ostacolare le importazioni dall'Italia di vino da tavola sfuso e di ridurre l'entità, considerata eccessiva rispetto al fabbisogno del mercato. Si tratterebbe quindi di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, vietate dall'art. 30 del Trattato CEE.

3. — Il Governo francese contesta che le pratiche di cui è causa abbiano lo scopo di ridurre l'entità delle importazioni e sostiene che esse mirano a garantire l'osservanza della normativa comunitaria in materia vitivinicola nonché la tutela dei consumatori, della salute e della vita delle persone contro atti di frode e pratiche vietate e nocive per la salute.

1. *Sugli antecedenti e lo svolgimento delle pratiche di cui è causa.*

4. — Prima di esaminare più dettagliatamente le pratiche di cui è causa, è opportuno ricordare le circostanze connesse alla loro instaurazione.

5. — Per anni le formalità da adempiere prima della messa in consumo dei vini importati in Francia dall'Italia non hanno creato difficoltà particolari.

6. — Fra l'aprile del 1980 ed il 1981, le autorità francesi hanno inviato alle autorità italiane alcune comunicazioni relative ad irregolarità o ad infrazioni constatate in trasporti di vini italiani ed, in particolare, a casi d'inquinamento di partite di vino dovuti all'uso di mezzi di trasporto inadeguati. La questione se le autorità italiane abbiano reagito adeguatamente e tempestivamente a tali comunicazioni è controverso fra le parti.

7. — Nell'estate del 1981, la situazione del mercato vitivinicolo in Francia era caratterizzata da un forte aumento delle importazioni di vini da tavola dall'Italia. Tale aumento comportava l'abbassamento dei prezzi sul mercato. Per protestare contro tale situazione, si sono avute manifestazioni violente negli ambienti dei viticoltori del Mezzogiorno della Francia.

8. — Dai documenti esibiti alla Corte dalla Commissione risulta che nel luglio del 1981, il Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, proseguendo una prassi già instaurata da parecchi anni, proponeva di limitare, con accordi d'autodisciplina, le importazioni di vini da tavola italiani ad un volume ritenuto accettabile, fissato in hl. 425.000 al mese. La questione se e in quale misura il ministro francese dell'agricoltura abbia partecipato e abbia sostenuto tali proposte è rimasta controversa fra le parti.

9. — Dalla metà d'agosto del 1981, le autorità francesi intensificavano i controlli sulle importazioni di vini da tavola italiani. Da un lato, esse rifiutavano d'accettare molti documenti d'accompagnamento dei trasporti dei vini di cui trattasi e, dall'altro, prima di mettere in consumo le partite *de quibus*, sottoponevano sistematicamente il vino a controlli sanitari ed enologici mediante analisi. Tali pratiche avevano la conseguenza di bloccare alla frontiera grandi quantitativi di vino da tavola.

10. — A causa di tali pratiche, la Commissione instaurava due procedimenti di trasgressione nei quali inviava al Governo francese due pareri motivati.

11. — Col primo parere motivato 2 ottobre 1981, la Commissione sosteneva che, avendo omesso di avviare sollecitamente la procedura di regolarizzazione dei trasporti di un certo numero di partite, subordinando in parecchi casi la regolarizzazione all'invio, da parte delle autorità italiane, dei documenti e delle pezze su cui dette autorità basavano i loro attestati, e ritardando lo sdoganamento anche nei casi regolarizzati, la Repubblica francese aveva trasgredito gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria vitivinicola e dall'art. 30 del Trattato.

12. — Col secondo parere motivato 9 ottobre 1981, la Commissione sosteneva che il fatto di sottoporre le operazioni di sdoganamento dei vini da tavola italiani a dilazioni che superavano di molto i tempi necessari per effettuare le operazioni materiali ammissibili e di subordinarne la messa in consumo all'analisi sistematica costituiva una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE ed una trasgressione degli obblighi imposti alla Repubblica francese dal regolamento del Consiglio n. 337 del 1979.

13. — Le autorità francesi provvedevano a liberare i trasporti così bloccati solo progressivamente, sino alla fine dell'anno, in seguito ad un accordo col Governo italiano concluso il 13 ottobre 1981 a Pisa. Tale accordo prevedeva in particolare lo svincolo entro due mesi del vino bloccato nonché l'intervento dei due Governi interessati presso la Commissione perché tale svincolo fosse accompagnato da aiuti comunitari ai contratti d'immagazzinamento. Secondo i documenti presentati dalla Commissione, parallelamente allo sblocco, veniva effettuato dai membri del Comité national du commerce communautaire des vins et spiritueux, nell'ambito dell'accordo di autolimitazione, l'arresto completo delle operazioni di carico del vino in Italia.

14. — Nello stesso periodo, il Governo francese comunicava alla Commissione a proposito delle analisi sino ad allora effettuate sistematica-

mente su tutte le partite di vino importate, che le autorità francesi si sarebbero ormai accontentate di analisi per campione su una operazione ogni dieci.

15. — Nel gennaio del 1982, le messe in consumo di vino da tavola importato dall'Italia raggiungevano di nuovo un livello molto elevato, cioè oltre hl. 875.507. Alla fine di gennaio, si verificavano nuove manifestazioni violente nell'ambiente vitivinicolo del Mezzogiorno della Francia.

16. — All'inizio di febbraio, le autorità francesi intensificavano nuovamente i controlli sulle importazioni di vino da tavola italiano, rifiutando di accettare documenti d'accompagnamento perché irregolari o sottoponendo ad analisi tre partite su quattro. La comunicazione inviata, con telex 2 febbraio 1982, dal Governo francese alla Commissione a proposito di tali controlli intensificati contiene in merito, fra l'altro, il brano seguente: «Viva preoccupazione è sorta negli ambienti vitivinicoli del Mezzogiorno a seguito della forte progressione di importazioni di vino dall'Italia nel mese di gennaio 1982, a prezzi molto inferiori a quelli di mercato. Di conseguenza, il Governo ha adottato sin dal 30 gennaio i provvedimenti necessari perché, prima dell'immissione sul mercato, siano eseguite un maggior numero di analisi qualitative da parte degli uffici amministrativi competenti. Contrariamente a quanto affermato da certi organi di stampa, le importazioni non sono state fermate, ma rallentate in attesa di tornare ad un ritmo mensile normale». Notevoli quantità di vino da tavola proveniente dall'Italia venivano di nuovo bloccate alla frontiera in seguito a detti controlli intensificati.

17. — Il 4 marzo 1982, la Corte, statuendo in via provvisoria su una istanza della Commissione, ha disposto quanto segue:

«1. Nelle more della causa principale, la Repubblica francese è tenuta ad osservare i limiti di seguito specificati per quanto riguarda le pratiche relative alla messa in consumo in Francia di vini importati dall'Italia.

a) Salvo casi particolari o indizi specifici che possano giustificare il sospetto di frodi, la frequenza delle analisi prima della messa in consumo delle partite non deve superare il 15 per cento delle partite presentate alla frontiera.

b) La durata delle analisi effettuate prima della messa in consumo delle partite non deve superare i 21 giorni a decorrere dalla presentazione delle partite e dei documenti alla frontiera, a meno che motivi particolari giustificino eccezionalmente analisi specifiche.

c) La messa in consumo di partite di vino può essere rifiutata per motivi d'irregolarità dei documenti d'accompagnamento solo se si tratta di irregolarità sostanziali.

d) Quando irregolarità sostanziali sono accertate dalle autorità francesi, queste devono informarne subito, con la documentazione necessaria, le autorità italiane. Le partite il cui documento d'accompagnamento sia stato regolarizzato dalle autorità italiane devono immediatamente essere messe in consumo.

2. Quando la messa in consumo di quantitativi di vino provenienti dall'Italia che superino un totale di 50.000 hl. è rifiutata per più di 21 giorni per motivi vuoi di analisi, vuoi di irregolarità dei documenti di accompagnamento, le autorità francesi dovranno informare la Commissione delle ragioni di tale rifiuto ».

18. — Dopo questa ordinanza, le importazioni di vino italiano in Francia non hanno più creato difficoltà particolari.

2. *Sull'oggetto del procedimento di trasgressione.*

19. — Con le quattro censure formulate nel ricorso la Commissione mira essenzialmente a far dichiarare che le autorità francesi hanno limitato la quantità di vino da tavola importato sfuso dall'Italia, ritardando la messa in consumo delle partite con i due tipi di pratiche oggetto dei pareri motivati 2 e 9 ottobre 1981, cioè rifiutando i documenti d'accompagnamento per i trasporti di vino italiano e sottoponendo i vini importati a controlli mediante analisi sistematiche.

20. — Va osservato che una parte dei ritardi contestati, cioè lo sblocco progressivo e rallentato delle partite trattenute alla frontiera in seguito all'accordo intervenuto il 13 ottobre 1981 fra i Governi francese ed italiano e la ripresa delle pratiche di cui è causa all'inizio di febbraio e proseguita poi sino al marzo del 1982, si è verificata successivamente al parere motivato. Tuttavia, è appurato che si tratta di fatti vuoi già contestati nei pareri motivati e protrattisi ulteriormente, vuoi di fatti successivi a detti pareri, ma della medesima natura di quelli considerati nei pareri motivati e che costituiscono uno stesso comportamento.

3. *Sul rifiuto dei documenti d'accompagnamento.*

21. — Vanno esaminati anzitutto i ritardi derivati dall'atteggiamento delle autorità francesi in merito ai documenti d'accompagnamento ed alla procedura di regolarizzazione degli stessi.

22. — La Commissione, sostenuta dal Governo italiano, assume che i documenti d'accompagnamento che le autorità francesi hanno rifiutato d'accettare dalla metà d'agosto del 1981 non presentavano effettivamente irregolarità sostanziali che giustificassero tale rifiuto alla luce della normativa comunitaria.

23. — Il Governo francese sostiene che i documenti erano irregolari e che esso era quindi autorizzato a rifiutarli. Spetterebbe, inoltre, alla Commissione il provare che i documenti rifiutati erano regolari, cosa che la Commissione non sarebbe riuscita a dimostrare.

24. — Secondo il regolamento della Commissione 30 aprile 1975, n. 1153, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (G.U. n. L 113, pag. 1), ogni trasporto di vino nella Comunità dà luogo alla compilazione di un documento d'accompagnamento vitivinicolo su un modulo conforme ai modelli allegati allo stesso regolamento. Per i prodotti comunitari, salvo i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed i vini alcolizzati, si tratta del modello VA 1. I documenti d'accompagnamento e le loro eventuali copie sono compilati dall'ente o dagli enti competenti dello Stato membro nel quale ha inizio il trasporto o dall'autorità abilitata a tal fine, secondo le indicazioni fornite dallo speditore e sotto la responsabilità dello stesso, nella debita forma e secondo le disposizioni rigorose di detto regolamento.

25. — Da tale normativa si desume che le autorità francesi avevano il diritto di controllare che ogni trasporto di vino sfuso proveniente dall'Italia presentato alla frontiera fosse effettivamente accompagnato da un documento VA 1 debitamente compilato, emesso dagli uffici italiani competenti.

26. — Tuttavia, le suddette disposizioni vanno interpretate alla luce del secondo considerando del regolamento n. 1153 del 1975, secondo cui l'esigenza dei documenti d'accompagnamento non deve tradursi in un ostacolo per gli scambi o per lo smercio dei prodotti del settore. Ne consegue che solo gli errori o le irregolarità di un documento che hanno carattere sostanziale e che sono di conseguenza atti a renderlo inidoneo ad adempiere la sua funzione di fornire, sotto forma di documento ufficiale, le necessarie informazioni sulla natura del prodotto, possono giustificare obiezioni contro il documento stesso e giustificare quindi gli ostacoli all'importazione.

27. — Dal fascicolo si desume che le irregolarità invocate dalle autorità francesi sono state, secondo i casi, di natura e di rilevanza diversa. Così, contrariamente a quanto prevede il regolamento n. 1153 del 1975,

sembra che, in alcuni casi, i documenti non siano stati compilati a macchina o in stampatello, pur essendo leggibili, o che siano stati compilati in modo incompleto, pur contenendo indirettamente tutte le informazioni necessarie. Irregolarità del genere non possono però essere considerate sostanziali e non possono giustificare obiezioni contro il documento.

28. — In altri casi, invece, come è stato ammesso all'udienza dalla Commissione e dal Governo italiano, in un certo numero di modelli VA 1 la mancanza delle indicazioni richieste era atta a rendere tali documenti d'accompagnamento inadeguati a svolgere la summenzionata funzione. Così, in alcuni casi, mancava la gradazione alcolica o l'indicazione dell'autorità italiana che aveva emesso il documento, in altri casi detta indicazione era illeggibile, in altri ancora il documento non riportava indicazioni nemmeno indirette che consentissero d'identificare lo Stato membro di origine. Irregolarità del genere vanno considerate sostanziali e giustificano obiezioni contro il documento.

29. — Nel nostro caso, non è stato possibile accertare se tutti i documenti contestati fossero irregolari e se tali irregolarità avessero carattere sostanziale, poiché tanto la Commissione, quanto il Governo francese hanno dichiarato di non essere in grado di esibire detti documenti. È tuttavia possibile ammettere che almeno parte dei documenti presentava irregolarità tali da permettere, in via di principio, di sollevare obiezioni contro di essi.

30. — L'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1153/75 dispone che « qualora si constati che dei prodotti circolano privi di documento di accompagnamento ovvero con un documento irregolare, l'organismo competente dello Stato membro nel quale è fatta la constatazione o un altro organismo incaricato del controllo adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare ed eventualmente sanzionare questo trasporto irregolare ». Se ne desume che, per non ostacolare in modo ingiustificato gli scambi, le autorità che accertano delle irregolarità devono anzitutto provvedere a regolarizzarle.

31. — Tale regolarizzazione deve essere effettuata applicando il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 359, relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo (G.U. n. L 54, pag. 136). L'art. 4 di questo regolamento dispone che, in caso di dubbio, il servizio competente chieda al servizio competente dello Stato membro di origine di verificare i documenti nonché le annotazioni nei registri. A norma dell'art. 3 il servizio competente può richiedere

qualsiasi informazione utile ed in particolare la trasmissione di documenti e giustificativi, qualora esista un « dubbio fondato » che il prodotto non sia conforme alle disposizioni vitivinicole.

32. — Il « dubbio fondato » ai sensi del suddetto art. 3 che consente di chiedere indagini approfondite e la trasmissione dei documenti giustificativi deve essere basato su indizi concreti relativi ad un singolo trasporto. Contrariamente alla tesi sostenuta dal Governo francese, da qualche irregolarità o infrazione accertata in precedenza per singoli casi non si può desumere un dubbio generalizzato contro tutte le importazioni di vino italiano. In nessun caso, semplici errori di forma nei documenti d'accompagnamento possono giustificare un dubbio fondato. In mancanza di un dubbio fondato in un caso concreto, le autorità francesi potevano quindi pretendere solo semplici verifiche e conferme da parte delle autorità italiane al fine di regolarizzare i trasporti interessati.

33. — Dalle varie comunicazioni con cui il Governo francese ha fatto alle autorità italiane le richieste relative ai modelli VA 1 irregolari risulta che tali domande riguardavano sistematicamente, senza che fosse addotto il minimo dubbio fondato, richieste di studi approfonditi e miravano essenzialmente ad ottenere i documenti d'accompagnamento uniti alla merce durante i precedenti trasporti in Italia, fra il luogo di produzione ed i magazzini dai quali essa era poi stata avviata verso la Francia, in quanto le autorità francesi si erano rifiutate di considerare sufficiente la semplice conferma delle autorità italiane via telex, a seguito di verifica, dei documenti VA 1.

34. — Da ciò consegue che ai fini della regolarizzazione dei documenti irregolari le autorità francesi hanno stabilito condizioni che non rientravano nella normativa comunitaria in materia.

35. — Il Governo italiano ha sostenuto inoltre che, secondo una prassi reciproca delle autorità francesi ed italiane instaurata da molti anni, irregolarità come quelle accertate dalla metà d'agosto del 1981 nella compilazione dei documenti VA 1 erano frequenti ed accettate dalle autorità dei due Stati membri. Le autorità francesi avrebbero modificato, bruscamente e senza preavviso, tale prassi in materia di controllo dei documenti. A sostegno di detto argomento, il Governo italiano ha presentato alla Corte una serie di documenti VA 1 anteriori all'epoca di cui è causa, compilati in parte dalle autorità francesi ed in parte da quelle italiane, che, nonostante le irregolarità del tipo sopra descritto, sono stati accettati dalle autorità dei due paesi senza suscitare contestazioni. Il Governo francese non ha addotto alcun argomento tale da mettere in dubbio l'esistenza di siffatta prassi.

36. — Al fine d'evitare ostacoli per le importazioni, l'obbligo di collaborazione fra gli Stati membri connesso al sistema comunitario esige che in un caso come questo di modifica di una prassi sia dato alle autorità dello Stato membro interessato avviso della nuova procedura, per non metterle nell'impossibilità di prepararsi alla stessa e di tenerne conto nella compilazione dei documenti VA 1.

37. — Inoltre, avrebbe dovuto essere seguita nella fattispecie la procedura prevista dall'art. 8 del suddetto regolamento n. 359/79, secondo cui i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono regolarmente in seno al comitato di gestione per i vini onde esaminare i problemi sollevati dall'applicazione del regolamento stesso ed ogni altro problema concernente il controllo uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo. Tale procedura mira infatti ad evitare le difficoltà che possono derivare da provvedimenti unilaterali o dalla mancanza d'uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria od i conseguenti ostacoli per la libera circolazione delle merci.

38. — Da ciò deriva che modificando bruscamente la prassi consolidata, le autorità francesi hanno trasgredito un obbligo imposto loro dal diritto comunitario.

39. — La Commissione ed il Governo italiano hanno altresì dedotto che le domande rivolte alle autorità italiane da quelle francesi in merito ad irregolarità dei modelli VA 1 riguardavano in parte operazioni di parecchi mesi o parecchie settimane prima.

40. — Quando viene accertata un'irregolarità di documenti d'accompagnamento, l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1153/75, impone alle autorità nazionali competenti l'obbligo di adottare immediatamente i provvedimenti necessari per consentire l'eventuale regolarizzazione del trasporto irregolare, al fine d'evitare ritardi ingiustificati nella messa in consumo del vino di cui trattasi.

41. — Nel nostro caso, il Governo francese non ha contestato le allegazioni particolareggiate del Governo italiano sui notevoli ritardi nelle richieste rivolte alle autorità italiane in taluni casi. Va quindi ammesso che, anche sotto questo profilo, il comportamento delle autorità francesi in materia di controllo dei documenti d'accompagnamento non era, in tutti i casi, conforme alla normativa comunitaria.

42. — La Commissione ed il Governo italiano hanno infine sostenuto che, anche nei casi regolarizzati, le autorità francesi non hanno proceduto a mettere in consumo i trasporti di vino bloccati.

43. — In proposito, va osservato che lo svincolo dei trasporti bloccati dal mese d'agosto del 1981 è avvenuto, indipendentemente da qualsiasi regolarizzazione dei documenti, secondo le modalità dell'accordo politico raggiunto fra il Governo francese e quello italiano il 13 ottobre 1981, a Pisa.

44. — Le autorità francesi hanno quindi, anche su questo punto, trasgredito l'obbligo, imposto loro dalla normativa comunitaria vitivinicola, di regolarizzare i trasporti di vini accompagnati da documenti irregolari.

45. — Da quanto precede risulta che l'operato delle autorità francesi per quanto riguarda il controllo dei documenti era contrario alla normativa vitivinicola. Esso costituisce nello stesso tempo una trasgressione dell'art. 30 del Trattato CEE il quale vieta le restrizioni quantitative all'importazione, nonché tutte le misure d'effetto equivalente.

4. Sui controlli enologici mediante analisi sistematiche.

46. — Vanno esaminati, in secondo luogo, i ritardi nella messa in consumo determinati dalla prassi delle autorità francesi di sottoporre sistematicamente ad analisi, prima di metterle in consumo, le partite di vino italiano.

47. — Secondo la Commissione ed il Governo italiano, le autorità francesi avrebbero svolto analisi sistematiche prima della messa in consumo per ritardare la stessa e ridurre il volume delle importazioni. Non sarebbe comunque necessario ai fini del controllo enologico bloccare grandi quantità di vino alla frontiera e la durata delle analisi, di parecchie settimane, avrebbe di gran lunga superato il termine ammissibile, che sarebbe di qualche giorno.

48. — Il Governo francese sostiene che le analisi hanno avuto lo scopo di garantire il rispetto della normativa comunitaria vitivinicola, la tutela dei consumatori e la salute e la vita delle persone. I tempi necessari per tali operazioni dipenderebbero dalla natura di dette analisi.

49. — È assodato che le autorità francesi hanno sistematicamente sottoposto ad analisi il vino da tavola importato sfuso dall'Italia cioè, nel primo periodo di cui trattasi, tutte le partite di vino italiano e, dall'inizio di febbraio del 1982, in ragione di tre partite su quattro; che esse hanno fatto dipendere la messa in consumo di una determinata partita

dai risultati delle analisi e che tali risultati erano resi noti solo dopo parecchie settimane a causa del tempo occorrente per la procedura applicata.

50. — In proposito va detto anzitutto che controlli enologici del genere sono atti a rendere le importazioni più difficili e più onerose, a causa in particolare degli indugi e delle maggiori spese di magazzinaggio che possono determinare per l'importatore. Da ciò consegue che tali procedure — sistematiche o meno — costituiscono misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, vietate da questa disposizione, salve le eccezioni previste dal diritto comunitario e, in particolare, dall'art. 36 del Trattato.

51. — A norma dell'art. 36 del Trattato, l'art. 30 lascia impregiudicate le restrizioni all'importazione giustificate, in particolare, da motivi di tutela della salute e della vita delle persone. Tuttavia, una restrizione del genere, in quanto deroga al principio della libera circolazione delle merci, è conforme ai trattati solo nella misura in cui è necessaria per raggiungere quei dati fini e in cui non costituisce né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata del commercio fra Stati membri.

52. — Non si può escludere che, in certi casi, controlli sanitari mediante analisi possano essere un mezzo adeguato per prevenire i rischi che derivano, ad esempio, da pratiche enologiche vietate o dall'uso di mezzi di trasporto inadeguati e possano servire a garantire la tutela della salute e della vita delle persone.

53. — Va aggiunto che varie disposizioni della normativa comunitaria in materia vitivinicola, come l'art. 64 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (G.U. n. L 54, pag. 1) e l'art. 46, n. 2, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (G.U. n. L 54, pag. 99), demandano alle autorità nazionali la responsabilità di garantire l'osservanza della normativa comunitaria. Anche in questo contesto, controlli mediante analisi possono essere un utile mezzo per scoprire infrazioni della suddetta normativa.

54. — Tuttavia, i controlli effettuati devono essere necessari per raggiungere i fini perseguiti e non devono comportare ostacoli per l'importazione sproporzionati rispetto a tali fini.

55. — In merito alla frequenza ammissibile dei prelievi per analisi, va osservato che essa ha subito molte modifiche durante il periodo considerato. Mentre nell'agosto del 1981 tutte le partite di vino erano sottoposte a prelievi per l'analisi, dopo l'accordo raggiunto a Pisa nell'ottobre del 1981 venivano ritenuti sufficienti controlli per campione nel 10 per cento dei casi, frequenza portata successivamente di nuovo al controllo di tre partite su quattro alla fine di gennaio del 1982. Il Governo francese non ha potuto fornire alcuna giustificazione per tali cambiamenti, che non sembrano quindi connessi ad esigenze imperative derivanti dai fini summenzionati. Tali prelievi per analisi sono stati effettuati senza che vi fossero fatti concreti che giustificassero, nei singoli casi, un sospetto di frode o d'irregolarità.

56. — La frequenza dei prelievi per analisi era di gran lunga superiore ai controlli occasionali effettuati sui trasporti di vino francese all'interno del paese. È assodato che anche le autorità italiane effettuano controlli per garantire sia la conformità alla normativa comunitaria dei vini prodotti in Italia, sia la tutela dei consumatori, della salute e della vita delle persone. Le autorità francesi avevano l'obbligo di tener conto dell'esistenza di questi controlli nel paese d'origine del vino. Adulterazioni o irregolarità accertate in singoli casi in epoca anteriore a quella di cui trattasi non possono assolutamente giustificare un sospetto generalizzato nei confronti di tutte le importazioni di vini italiani, né consentire prelievi per analisi sistematiche, dal momento che non esiste alcuna prassi analoga per il vino francese.

57. — Ne consegue che le autorità francesi non avevano il diritto di effettuare controlli sistematici mediante analisi e, in mancanza di qualsiasi dubbio fondato su indizi concreti in casi specifici, dovevano limitarsi a controlli per campione.

58. — Lo stesso Governo francese ha dichiarato in seguito al parere motivato che erano sufficienti analisi in un caso su dieci. Tenuto conto di tale valutazione, le analisi sistematiche effettuate dalle autorità francesi su tutte le partite o in ragione di tre partite su quattro superano la frequenza ammissibile dei controlli mediante analisi e costituiscono un trattamento discriminatorio rispetto ai controlli a cui è sottoposto in Francia il vino di produzione nazionale.

59. — Per quanto riguarda la durata di qualche settimana delle operazioni materiali d'analisi, va osservato che la durata di analisi di questo genere per il vino può variare a seconda delle circostanze, in particolare

secondo la natura delle analisi da effettuare. Nella presente fattispecie, la Corte, non dispone di dati sufficienti circa lo svolgimento delle analisi nei singoli casi per poter stabilire se il tempo trascorso fra i prelievi per le analisi e le comunicazioni dei risultati sia stato più lungo del necessario.

60. — Va tuttavia constatato che quando i prelievi per le analisi sono effettuati sui vini francesi, ciò non comporta automaticamente il blocco del vino fino al momento in cui siano noti i risultati delle analisi in quanto la normativa comunitaria sui registri e sui documenti d'accompagnamento permette, di norma, una volta conosciuti i risultati delle analisi, di ritrovare e di identificare un trasporto di vino.

61. — In caso d'analisi per campione sui trasporti di vino importato, il fatto di trattenere alla frontiera il trasporto di vino finché non siano noti i risultati delle analisi costituisce un ostacolo sproporzionato e discriminatorio per le importazioni, poiché tali analisi richiedono tempi notevoli, che superano alcuni giorni, ed è inoltre possibile ritrovare ed identificare il trasporto di vino. Così non sarebbe solo se le analisi fossero eseguite in un caso specifico per un dubbio fondato di frode o d'irregolarità del prodotto considerato. Ora, il Governo francese non ha indicato casi specifici in cui esistesse un dubbio del genere.

62. — Va inoltre detto che dal summenzionato telex 2 febbraio 1982 e dall'insieme dei fatti si evince che i prelievi per analisi erano volti a ritardare la messa in consumo dei trasporti di cui trattasi ed a ridurre in tal modo la quantità di vino importato dall'Italia.

63. — Ne consegue che sia a causa della frequenza delle analisi, sia a causa del fatto che i trasporti così controllati venivano comunque trattenuti alla frontiera, l'operato delle autorità francesi in materia di controllo mediante analisi sistematiche era contrario alle prescrizioni degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

64. — Da quanto precede risulta che si deve dichiarare che, ritardando, con le modalità di controllo e di regolarizzazione dei documenti d'accompagnamento VA 1 ed i controlli sistematici mediante analisi, la messa in consumo di vini da tavola importati sfusi dall'Italia e limitando così, fra l'agosto 1981 ed il marzo 1982, le importazioni di detti vini da tavola, la Repubblica francese ha trasgredito gli obblighi imposti dall'art. 30 del Trattato CEE e dalla normativa vitivinicola comunitaria. (*omissis*).

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 17 maggio 1983, nella causa 168/82 - *Pres.* Mertens de Wilmars - *Avv. Gen.* Reischl - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano nella causa fra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio c. Fallimento Ferriere Sant'Anna S.p.A. (*avv.* Luzzatto) - *Interv.:* Governi italiano (*avv.* Stato Caramazza) e del Regno unito (*ag.* Goldsmith) e Commissione delle Comunità europee (*ag.* Toledano-Lareto, *avv.ti* Ubertazzi e Capelli).

Comunità europee - Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) - Crediti della CECA - Prelievi per la produzione d'acciaio - Riscossione - Privilegio - Insussistenza.

(Trattato CECA, artt. 31, 41, 49, 50 e 92; cod. civ., artt. 1741, 2752 e 2759).

I crediti per prelievi CECA non godono di privilegi di rango uguale a quello dei crediti simili degli Stati membri (1).

(*omissis*) 1. — Con ordinanza 22 aprile 1982, pervenuta alla Corte il 14 giugno 1982, il Tribunale di Milano, a norma dell'art. 41 del Trattato CECA, ha proposto una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla validità della decisione della Commissione 10 dicembre 1981, n. 1887, nella parte in cui, nell'art. 2, stabilisce che i crediti della CECA verso la società Ferriere Sant'Anna S.p.A. sono crediti privilegiati di rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato.

2. — La questione è stata sollevata nell'ambito della controversia relativa all'iscrizione, come credito privilegiato, al passivo del fallimento della società Ferriere Sant'anna S.p.A. — fallimento aperto il 14 maggio 1980 dal Tribunale di Milano — della somma di Lit. 27.383.405 dovuta da detta società alla CECA a titolo di prelievi sulla produzione d'acciaio e di maggiorazioni per il ritardato pagamento degli stessi.

(1) In corso di causa la Commissione ha precisato che lo scopo e la portata della sua « decisione », con la quale aveva affermato la natura privilegiata del suo credito, aveva valore dichiarativo e non costitutivo del privilegio, eliminando così il dubbio insorto che con la decisione stessa si fosse voluto introdurre una nuova normativa del rango dei crediti per prelievi nell'ambito dei sistemi giuridici nazionali. Escluso il carattere generale e normativo della decisione, la Corte è agevolmente pervenuta al disconoscimento del privilegio, non rinvenendosi nell'ordinamento comunitario (oltre che nell'ordinamento nazionale) alcuna norma attributiva del carattere privilegiato ai crediti della CECA.

La sentenza della Corte 27 marzo 1980, nelle cause 67, 127 e 128/79, « MERIDIONALE INDUSTRIA SALUMI », citata nella motivazione, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1980, I, 535, con nota di MARZANO.

3. — Dopo la dichiarazione di fallimento della società, la Commissione, con lettera 19 novembre 1980, ha comunicato al curatore l'importo del suo credito chiedendo che lo stesso fosse considerato come credito privilegiato.

4. — Con decisione del giudice delegato 20 maggio 1981, il credito della CECA è stato ammesso al passivo del fallimento solo in via chirografaria.

5. — Il 29 giugno 1981, la Commissione, a norma dell'art. 98 della legge fallimentare italiana, ha proposto opposizione avverso la decisione del giudice delegato e ha chiesto al Tribunale di riconoscere carattere privilegiato al suo credito o, in subordine, di sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Comunità Europee.

6. — In pendenza del procedimento introdotto a norma dell'art. 98 summenzionato, la Commissione, in forza degli artt. 49 e 50 del Trattato CECA, ha adottato una decisione individuale destinata alla società Ferriere Sant'Anna S.p.A. L'art. 2 di tale decisione stabilisce che i crediti di cui trattasi « sono crediti privilegiati di rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato ». A richiesta della Commissione, la decisione è stata munita della formula esecutiva da parte del ministro italiano competente.

7. — All'udienza del 4 aprile 1982, dinanzi al Tribunale di Milano, la Commissione ha concluso chiedendo, in base alla suddetta decisione, che il suo credito fosse ammesso in via privilegiata e, in subordine — in caso di reiezione della domanda principale —, che la causa fosse rimessa alla Corte affinché essa, ai sensi dell'art. 41 del Trattato CECA, statuisse sulla validità della decisione stessa.

8. — Il Tribunale di Milano, a norma del suddetto articolo, ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: « Se la decisione della Commissione delle Comunità Europee 10 dicembre 1981, n. C (81) 1887 def., sia valida nella parte in cui (art. 2) stabilisce che i crediti della CECA verso la società Ferriere Sant'Anna S.p.A. (per prelievi CECA e relativi interessi) debbono essere considerati "crediti privilegiati di rango eguale a quello dei simili crediti dello Stato" ».

9. — Invitata dalla Corte a precisare, prima dell'udienza, « lo scopo e la portata della sua decisione 10 dicembre 1981, ed in particolare dell'art. 2 della stessa, riguardo al procedimento principale », la Commissione ha risposto che « la qualificazione del credito come privilegiato ha valore dichiarativo e non costitutivo, in quanto il carattere privilegiato deriva dai principi e dalle norme di diritto comunitario evocati nella memoria della Commissione ».

10. — Vista tale risposta e le circostanze in cui la decisione di cui è causa è stata adottata dalla Commissione, il Governo del Regno Unito e la curatela della Ferriere Sant'Anna S.p.A. hanno messo in dubbio la sussistenza stessa dei requisiti di applicazione dell'art. 41 del Trattato CECA. Essi hanno osservato in particolare che, se lo scopo dell'atto di cui è causa è solo, come sostiene la Commissione, quello di dichiarare qual è il diritto comunitario in vigore, tale atto deve essere considerato come semplice parere della Commissione e non come vera e propria decisione, ciò che comporta l'incompetenza della Corte nel procedimento pregiudiziale previsto dall'art. 41 del Trattato.

11. — Tale tesi non può essere accettata. L'art. 41 del Trattato CECA prevede, infatti, che « soltanto la Corte è competente a giudicare, a titolo pregiudiziale, della validità delle deliberazioni dell'Alta Autorità e del Consiglio, qualora una controversia proposta avanti a un Tribunale nazionale metta in causa tale validità ». Benché non sia contestato che, a norma dell'art. 92 del Trattato CECA, non può più venir eccepita la validità della decisione di cui è causa, per quanto riguarda l'entità delle obbligazioni pecuniarie che essa comporta, ciononostante, con l'art. 2, essa è diretta a produrre, nell'ambito del procedimento fallimentare pendente dinanzi al giudice nazionale, effetti giuridici nei confronti di terzi ed, in particolare, degli altri creditori dell'impresa. Poiché detto giudice ha ritenuto necessario, per poter decidere la causa, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla validità dell'art. 2 della decisione, sussistono le condizioni stabilite dall'art. 41 del Trattato CECA.

12. — La Commissione sostiene che la decisione di cui è causa va considerata valida alla luce delle norme e dei principi generali del diritto comunitario, in forza dei quali ciascuno Stato membro è tenuto a concedere ai prelievi CECA gli stessi privilegi riconosciuti ai simili crediti dello Stato.

13. — Essa sottolinea, da un lato, che il Trattato CECA, agli artt. 49 e 50, legittima l'Alta Autorità ad esercitare poteri fiscali, nei quali rientra la possibilità di istituire, di determinare entro certi limiti e di percepire direttamente dalle imprese un'imposta di cui, ai sensi dell'art. 92, può ottenere il pagamento anche con esecuzione forzata. Da ciò deriverebbe che i prelievi CECA vanno sottoposti ad una regolamentazione che ne garantisca l'effettiva riscossione in qualsiasi circostanza e che essi devono pertanto fruire degli stessi privilegi delle imposte statali simili.

14. — Non si può certo negare l'importanza dei poteri fiscali riconosciuti all'Alta Autorità (ora alla Commissione) dagli artt. 49 e 50 del Trattato CECA al fine di consentirle di adempiere, nelle migliori condi-

zioni possibili, la missione affidata dal Trattato. Non risulta tuttavia necessariamente dalla natura e dagli scopi conferiti ai prelievi dai suddetti articoli che, in caso di fallimento dell'impresa debitrice, essi debbano automaticamente fruire degli stessi privilegi che le legislazioni degli Stati membri riconoscono alle imposte nazionali simili.

15. — Da uno studio comparativo dei diritti nazionali risulta infatti che, nella misura in cui, nella liquidazione di fallimenti, sono riconosciuti dei privilegi a determinati crediti, questi possono risultare solo da disposizioni di legge specifiche e prestabilite, in quanto essi pregiudicano il principio generale dell'uguaglianza dei creditori. In mancanza di disposizioni particolari relative, nella liquidazione dei fallimenti, all'esistenza di un privilegio a favore della Commissione per i crediti derivanti dai prelievi, un privilegio del genere non può essere ammesso.

16. — La Commissione sostiene, inoltre, che dal principio generale di uguaglianza si desume che la CECA non deve essere svantaggiata nel recupero dei prelievi rispetto a crediti d'imposta analoghi ai quali gli Stati membri riconoscono un rango privilegiato.

17. — A sostegno della sua tesi, la Commissione invoca la giurisprudenza della Corte, specialmente la sentenza 27 marzo 1980 (Meridionale Industria Salumi, cause 66, 127 e 128/79, Racc. 1980, pag. 1237), secondo la quale gli Stati membri non possono rendere il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse ed agli oneri nazionali dello stesso tipo.

18. — Se è vero che uno Stato membro non può sottoporre la riscossione degli oneri comunitari del debitore a condizioni o a modalità diverse da quelle previste per oneri nazionali analoghi, il principio di uguaglianza di trattamento non implica, tuttavia, di per se stesso, che, in mancanza di una norma comunitaria chiara e precisa che stabilisca, fra l'altro, il rango del prelievo e l'imposta nazionale a cui esso dev'essere equiparato, gli Stati membri sono tenuti, in caso di fallimento del debitore, a concedere ai prelievi della CECA gli stessi privilegi riconosciuti ai crediti simili dello Stato.

19. — Si deve quindi concludere che, in mancanza di una norma come quella sopra descritta, adottata dal legislatore comunitario nell'ambito di quanto previsto dal Trattato, la Corte di giustizia non può per mezzo della sua giurisprudenza introdurre un criterio volto a stabilire un privilegio del tipo di quello rivendicato dalla Commissione. Come la Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza 5 marzo 1980 (Ferwerda, causa 265/78, Racc. 1980, pag. 617) non è possibile supplire, in via giuri-

sprudenziiale, alla mancanza di una normativa che ha necessariamente carattere tecnico e particolareggiato.

20. — Stando così le cose, la questione proposta deve essere risolta nel senso che la decisione della Commissione del 10 dicembre 1981 non è valida nella parte in cui dispone, all'art. 2, che i crediti per prelievi CECA nei confronti della società fallita sono crediti privilegiati di rango uguale a quello dei simili crediti dello Stato. (*omissis*)

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, 7 giugno 1983, nella causa 78/82 - Pres. Mertens de Wilmars - Avv. Gen. Rozés - Commissione delle C.E. (ag. Beraud e de March) c. Repubblica italiana (avv. Stato Fiumara).

Comunità europee - Libera circolazione delle merci - Riordinamento del monopolio nazionale dei tabacchi lavorati - Determinazione dei margini di commercializzazione.

(Trattato CEE, artt. 37 e 90; l. 13 luglio 1965 n. 825; l. 10 dicembre 1975 n. 724).

Stabilire margini commerciali fissi per la vendita al minuto, in regime di monopolio, di tabacchi lavorati (aggio dell'8% ai rivenditori fissato in Italia per tutti i prodotti nazionali e di importazione) non costituisce una discriminazione nei confronti dei prodotti importati e non pregiudica la libera circolazione delle merci in condizioni normali di concorrenza (1).

(1) La Corte ha pienamente accolto le tesi difensive sostenute dal Governo italiano, nelle quali si era sostenuto che non v'è discriminazione, perché l'aggio applicato in modo uniforme, sia al prodotto nazionale sia al prodotto importato, non solo non mette alcun operatore in una situazione diversa, ma al contrario, essendo rappresentato da una percentuale riferita al prezzo del prodotto venduto, consente all'operatore di valutare in tutte le sue componenti il prezzo da lui liberamente scelto. Le regole cui è soggetto il prodotto importato sono le stesse applicabili per il prodotto nazionale e l'Amministrazione nazionale dei monopoli è soggetta alla stessa disciplina cui sono soggetti gli altri operatori. L'uniformità dell'aggio appare la conseguenza più logica e più corretta dell'esistenza di un monopolio di vendita al dettaglio (legittimo perché riordinato ai sensi dell'art. 37 del Trattato). L'indispensabile corollario della esclusiva della vendita, infatti, non è tanto la liceità di un margine di remunerazione minimo (come sostenuto dalla Commissione), bensì proprio la necessità di un margine uniforme, per evitare che il dettagliante monopolista discrimini il consumatore o il produttore che richiedano od offrano il prodotto la cui vendita è remunerata con aggio inferiore: e ciò proprio in attuazione della parità di trattamento che deve essere assicurata dal titolare di un monopolio legale (il quale, viceversa, potrebbe avvantaggiarsi della sua posizione proprio in un regime di aggi liberi).

La sentenza citata in motivazione, 3 febbraio 1976, nella causa 59/75, MANGHERA, sul riordinamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale, leggesi

(omssis) 1. — Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 24 febbraio 1982, la Commissione ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo un sistema di margini fissi per la commercializzazione dei tabacchi lavorati, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 37 del Trattato CEE.

2. — In Italia, i tabacchi lavorati costituiscono oggetto di un monopolio di Stato che riguarda sia la produzione, sia la distribuzione dei prodotti. Per quanto si riferisce in particolare alla vendita al minuto, il monopolio consiste nel riservare tale vendita a dettaglianti abilitati dall'amministrazione fiscale, il cui numero è di circa 80.000. I dettaglianti sono tenuti a vendere i tabacchi lavorati ai prezzi di vendita al pubblico risultanti dalla tariffa stabilita dalla legge.

3. — La tariffa comprende un'ampia gamma di prezzi di vendita al minuto, ciascuno dei quali è ripartito in tre quote, una per coprire la retribuzione del fabbricante e la distribuzione all'ingrosso, una spettante all'erario ed una spettante al rivenditore. Tale ultima quota è pari all'8% del prezzo di vendita al pubblico. L'amministrazione del monopolio, in qualità di fabbricante, e gli importatori scelgono liberamente per ciascun loro prodotto uno dei prezzi di vendita al pubblico previsti dalla tariffa o anche un prezzo in essa non previsto, che vi viene successivamente incluso.

in questa *Rassegna*, 1976, I, 199, con nota di BRAGUGLIA, *L'art. 37 del Trattato CEE ed il monopolio italiano dei tabacchi*. Sulla giurisprudenza della Corte riguardo a provvedimenti nazionali che disciplinano la fissazione dei prezzi in generale, cfr. la nota in questa *Rassegna*, 1980, I, 41.

Esaminando contemporaneamente un ricorso presentato dalla Commissione contro la Francia, la Corte, con la sentenza 21 giugno 1983, nella causa 90/82, ha ritenuto che il potere riservato dalle norme francesi all'autorità di determinare i prezzi di vendita al minuto dei tabacchi manifatturati ad un livello diverso da quello stabilito dai produttori o importatori, è incompatibile con il diritto comunitario (artt. 30 e 37 del trattato CEE e direttiva 72/464/CEE), in quanto influisce sulle relazioni concorrenziali fra il tabacco importato e il tabacco distribuito dal monopolio nazionale. Un siffatto sistema, ha osservato la Corte, non è giustificato, ai sensi dell'art. 5 n. 1 della direttiva suddetta, né da esigenze di « controllo del livello dei prezzi », non essendosi in presenza di una normativa nazionale di carattere generale destinata a frenare l'aumento dei prezzi, né da esigenze di « rispetto dei prezzi imposti », in quanto sono prezzi imposti quelli (come avviene in Italia) che vanno rigorosamente osservati una volta fissati liberamente dal produttore o dall'importatore e approvati dall'autorità. Ancora in tema di prezzi imposti per la vendita al minuto di tabacchi manifatturati, per effetto del sistema tributario olandese, cfr. le cause 177 e 178/82, nelle quali è imminente la pronuncia della Corte.

4. — Il 13 novembre 1980, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 169, 1° comma, del Trattato, un parere motivato col quale constatava che la stessa, mantenendo determinate modalità di monopolio, era venuta meno all'obbligo di riordinare il suo monopolio di vendita dei tabacchi lavorati in conformità all'art. 37 del Trattato. Una delle modalità contestate era la fissazione di margini fissi per la commercializzazione. In seguito al parere motivato, il Governo italiano e la Commissione si accordavano su una serie di adeguamenti del monopolio. Il Governo italiano rifiutava invece, di abbandonare il sistema di margini commerciali fissi per la vendita al minuto.

5. — La Commissione ha quindi proposto il presente ricorso — che riguarda esclusivamente il mantenimento dei suddetti margini fissi per la commercializzazione — al fine di far dichiarare contrario all'art. 37 il sistema sopra descritto.

6. — Secondo l'art. 37, n. 1, del Trattato, « gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi ».

7. — La Commissione sostiene che costituisce un provvedimento discriminatorio la fissazione di margini commerciali fissi per la vendita al minuto da parte di uno Stato, il cui monopolio si estende anche alla produzione dei prodotti considerati. Da un lato, lo Stato sarebbe necessariamente portato a preferire i suoi prodotti nazionali a quelli dei concorrenti stranieri ed a fissare il margine ad un livello che favorisca lo smercio dei suoi prodotti. D'altra parte, costituirebbe una discriminazione il fatto che il monopolio italiano possa esportare negli altri Stati membri scegliendo liberamente la sua politica di promozione commerciale, mentre i produttori stranieri sono tenuti, nelle vendite in Italia, a rispettare il margine commerciale fisso stabilito dallo Stato.

8. — La Commissione sostiene inoltre che il margine fisso è atto a falsare le condizioni di concorrenza ed a pregiudicare le possibilità dei prodotti importati da altri Stati membri. Esso avrebbe intrinseco effetto anti concorrenziale in quanto impedirebbe ai produttori stranieri di concedere premi di penetrazione e li obbligherebbe ad adottare gli stessi metodi commerciali del monopolio di produzione italiano.

9. — Il Governo italiano sostiene che il sistema di margini commerciali fissi non comporta alcuna discriminazione. Si tratterebbe di un provvedimento da applicare indifferentemente a tutti i prodotti, nazionali o esteri, diretto ad evitare che i rivenditori di tabacchi possano sottoporre a discriminazioni i consumatori o i produttori. Il margine dell'8 per cento costituirebbe una retribuzione giusta e sufficiente per i rivenditori di tabacchi e non sarebbe determinato secondo una politica di vendita a favore dei prodotti nazionali. In mancanza di un'organizzazione comune dei mercati, ciascuno Stato membro potrebbe adottare proprie disposizioni, diverse da quelle vigenti in altri Stati membri.

10. — Il Governo italiano assume inoltre che presunte alterazioni di concorrenza non possono essere esaminate nell'ambito dell'art. 37 del Trattato. Esso contesta, peraltro, che vi sia una limitazione della concorrenza e sottolinea che il provvedimento contestato costituisce sostanzialmente un intervento nella formazione dei prezzi al minuto ammesso dalla giurisprudenza della Corte. In via subordinata, il Governo italiano sostiene che l'art. 90, n. 2, del Trattato autorizza una deroga a quanto disposto dal Trattato, poiché il monopolio italiano di vendita al minuto dei tabacchi lavorati è un monopolio fiscale e l'abolizione dei margini commerciali fissi osterebbe all'adempimento della sua specifica missione. L'invariabilità dei margini garantirebbe la trasparenza dei prezzi, impedirebbe la lotta dei margini e contribuirebbe a limitare il contrabbando.

11. — Va anzitutto ricordato che, come ha affermato la Corte, in particolare nelle sentenze 3 febbraio 1976 (59/75, Manghera, Racc. 1976, pag. 91) e 13 marzo 1979 (91/78, Hansen, Racc. 1979, pag. 935), l'art. 37 del Trattato non impone l'abolizione assoluta dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale, ma dispone il loro riordinamento in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento. Tanto dal testo dell'art. 37, quanto dalla sua collocazione nel sistema del Trattato si desume che questo articolo mira a garantire l'osservanza del principio fondamentale della libera circolazione delle merci in tutto il mercato comune, abolendo in particolare le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente negli scambi fra gli Stati membri, ed a mantenere in tal modo normali condizioni di concorrenza fra le economie dei vari Stati membri qualora, nell'uno o nell'altro di detti Stati, un determinato prodotto sia soggetto ad un monopolio nazionale di carattere commerciale.

12. — Trattandosi di una normativa da applicare indifferentemente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, va quindi considerato se la normativa di causa sia cionondimeno atta ad avere effetti discrimina-

tori, a falsare la concorrenza riducendo le importazioni di tabacchi lavorati e ad ostacolare in tal modo il commercio intracomunitario.

13. — La Commissione ritiene che, in considerazione del divieto generale di pubblicità posto dalla legge italiana, nell'impossibilità per i produttori stranieri di concedere ai rivenditori margini commerciali superiori per incitarli a vendere i loro prodotti, lo smercio dei prodotti importati risulti svantaggiato.

14. — Tale censura non può tuttavia essere accolta. L'impossibilità di concedere premi di penetrazione sussiste sia per il monopolio italiano di produzione del tabacco, sia per i produttori stranieri. Inoltre, la Commissione non ha dimostrato che la concessione di premi di penetrazione costituisce il solo metodo commerciale che consenta a prodotti stranieri di affermarsi sul mercato, tanto più che resta aperta la concorrenza sul prezzo di vendita al minuto. Vuoi i dati forniti dalla Commissione, vuoi quelli presentati dal Governo italiano — che la Commissione non ha contestato pur discutendone la interpretazione — in merito alla evoluzione delle importazioni di tabacco in Italia ed alla parte di mercato tenuta dai prodotti importati rispetto ad altri Stati membri, non sono peraltro tali da rafforzare la tesi secondo cui, a differenza dei prodotti nazionali, i prodotti importati possono efficacemente entrare in concorrenza sul mercato solo mediante premi di penetrazione per i rivenditori.

15. — Va sottolineato inoltre che il margine commerciale stabilito dalla legge è da anni rimasto invariato all'8% del prezzo di vendita al minuto. In materia non sono riconosciuti né potere decisionale né margine discrezionale all'amministrazione, che non interviene nella determinazione del margine commerciale. Nulla consente di affermare che tale margine tiene conto delle particolari esigenze dei prodotti del monopolio italiano secondo la situazione del mercato. La Commissione non ha pertanto dimostrato in che cosa la fissazione di detto margine potrebbe, in questo stato di cose, favorire lo smercio dei soli prodotti nazionali.

16. — Per quanto si riferisce alla questione se la normativa di causa riduca le importazioni di prodotti stranieri, è bene ricordare, come ha più volte ribadito la Corte (v. sentenze 26 novembre 1976, 65/75, Tasca, Racc. 1976, pag. 291; 24 gennaio 1978, 82/77, van Tiggele, Racc. 1978, pag. 25; 6 novembre 1979, 16-20/79, Danis, Racc. 1979, pag. 3327), che provvedimenti nazionali che disciplinano la fissazione dei prezzi, da applicare indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati, non costituiscono di per sé una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ma possono tuttavia divenire tali qualora, a causa del livello di prezzo stabilito, essi svantaggino i prodotti importati, in particolare

perché il vantaggio concorrenziale che risulta dal minore prezzo di costo viene neutralizzato o perché il prezzo massimo è fissato ad un livello talmente basso che — tenuto conto della situazione generale dei prodotti importati rispetto a quella dei prodotti nazionali — gli operatori i quali intendano importare i prodotti di cui trattasi nello Stato membro considerato possono farlo soltanto in perdita.

17. — Nella presente fattispecie, la normativa in causa non pregiudica la libertà dei produttori di stabilire i prezzi di vendita al minuto dei loro prodotti. La concorrenza può svolgersi pienamente nel settore essenziale del prezzo di vendita al minuto. I produttori stranieri di tabacchi lavorati sono liberi sia di trarre vantaggio dai prezzi di costo più concorrenziali, sia di ripercuotere integralmente il maggior prezzo di costo. Non è contestato che il margine fisso costituisce per i rivenditori di tabacchi una retribuzione sufficiente per la vendita al minuto dei tabacchi lavorati, che si tratti di prodotti importati o di prodotti nazionali.

18. — È vero che la normativa in causa ha l'effetto di vincolare i produttori stranieri all'osservanza sul mercato italiano di un margine commerciale fisso, mentre non vi è un obbligo analogo per i prodotti di monopolio italiano sui mercati stranieri. Una situazione del genere non costituisce tuttavia una discriminazione ai sensi dell'art. 37 del Trattato. Essa è solo la conseguenza dell'esistenza di un monopolio avente carattere commerciale, che comporta la regolamentazione dei margini commerciali, mentre in altri Stati membri non vi sono simili monopoli e simili regolamentazioni. Se da questa disparità delle normative nazionali in materia di margini commerciali per la vendita al minuto dei tabacchi lavorati dovessero derivare degli inconvenienti per la concorrenza sul mercato comune, spetterebbe alle istituzioni comunitarie competenti eliminare tali inconvenienti, mediante un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

19. — Da quanto sopra risulta che la Commissione non ha dimostrato che la normativa in causa costituisce una discriminazione nei confronti dei prodotti importati e che pregiudica la libera circolazione delle merci in condizioni normali di concorrenza. Il ricorso va pertanto respinto perché infondato. (*omissis*)

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 maggio 1983, n. 3000 - Pres. Moscone - Rel. Panzarani - P.M. Corasaniti - Ente di Sviluppo in Campania c. Ciriello e altri.

Giurisdizione civile - Difetto assoluto - Nozione - Prestazioni lavorative ad Ente Pubblico non economico - Inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente - Atti equipollenti alla nomina - Giurisdizione amministrativa.

Si ha difetto assoluto di giurisdizione solo nel caso in cui la pretesa fatta valere in giudizio non sia rapportabile ad alcuna norma o principio giuridico che astrattamente la tutelino, sicché essa si ponga al di fuori di ogni rilevanza giuridica in modo tale da non poter essere ricondotta ad alcuna fattispecie legale (1).

Nell'ipotesi di prestazioni lavorative rese da privati nei confronti di un Ente Pubblico non economico, ai fini della individuazione della reale natura del rapporto, mentre non può essere determinante la qualificazione che di esso sia stata fatta da una delle parti, è compito precipuo del giudice accertare la sussistenza della volontà da parte dell'Ente di inserimento del dipendente nella propria struttura organizzativa, risultante da atti equipollenti al provvedimento di nomina, anche a prescindere dalle espressioni usate e perfino dalla dichiarazione dell'Ente stesso negativa della sussistenza del detto rapporto (2).

(1) Cfr. Cass. Sez. Un. 22 febbraio 1978 n. 863 in questa *Rassegna*, 1978, I, 542.

(2) La pronuncia, in parte qua, ribadisce l'orientamento già espresso, principalmente, da Cass. 5 marzo 1977 n. 905 in *Foro It.*, 1977, I, 596 e Cass. Sez. Un. 26 maggio 1979 n. 3070, in *Foro It.*, 1979, I, 1708 (ambedue con osservazioni di C.M. BARONE). Va invece ricordato che in precedenza aveva prevalso l'indirizzo di ritenere indispensabile, ai fini della costituzione del rapporto di pubblico impiego, l'atto formale di nomina (vedi ad es. Cass. 8 febbraio 1977 n. 542, in *Foro It.*, 1977, I, 313). In termini generali sulla questione della rilevanza dell'atto formale di nomina, cfr. « I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1971-1975 », II, 175 ss.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 maggio 1983, n. 3001 - Pres. Moscone - Rel. Onnis - P. M. Corasaniti - Tripalo (avv. Sgueglia) c. Ministero Affari Esteri (avv. Stato Favara).

Giurisdizione civile - Rapporto di lavoro di diritto privato extra legem - Difetto assoluto di giurisdizione - Non sussiste - Operaio giornaliero assunto ex art. 3 legge 26 febbraio 1952 n. 67 - Natura pubblicistica del rapporto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

L'improponibilità assoluta della domanda è ravvisabile solo nel caso di assoluta mancanza di una norma o di un principio di diritto che astrattamente tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, la quale si ponga al di fuori di ogni rilevanza giuridica, così da non poter essere ricondotta ad alcuna fattispecie legale (1).

Nella risoluzione della questione di giurisdizione vale il principio che gli atti costitutivi del rapporto debbono essere qualificati ed interpretati dal giudice non già con riferimento alla denominazione ad essi attribuita dalla pubblica amministrazione, ma in base al loro contenuto sostanziale ed agli effetti che da esso derivano.

Ha pertanto natura pubblicistica, e rientra nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, il rapporto di lavoro quale operaio giornaliero assunto con contratti trimestrali stipulati ai sensi dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 maggio 1983, n. 3006 - Pres. Mirabelli - Rel. Schermi - P. M. Fabi - Barengli (avv. Bellini) c. Ministero degli Affari Esteri (avv. Stato Carbone) e I.N.P.S. (avv. Picichè).

Giurisdizione civile - Sentenza denegativa - Qualificazione del rapporto dedotto in lite - Giudicato endoprocessuale.

Giurisdizione civile - Giudicato - Formazione.

Giurisdizione civile - Nomina a console in base al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 - Rapporto di servizio volontario - Difetto di professionalità e retribuzione predeterminata - Servizio onorario - Domanda di costituzione di posizione assicurativa - Difetto assoluto di giurisdizione.

La formazione del giudicato sulla giurisdizione non comporta la definitiva qualificazione del rapporto dedotto in lite, trattandosi di pronuncia, con effetto meramente endoprocessuale, funzionale all'accertamento della giurisdizione.

(1) Cfr. Cass. Sez. Un., 22 febbraio 1978, n. 863 in questa *Rassegna*, 1978, I, 542, nonché, da ultimo, Cass. Sez. Un., 2 maggio 1983, n. 3000.

Il giudicato sulla giurisdizione con effetto esterno si forma solo in funzione della statuizione delle sezioni unite della Corte di cassazione in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero in funzione del passaggio in giudicato di una statuizione di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata.

La nomina a console, disposta in base al D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, dà vita ad un rapporto di servizio onorario, e non, mancando i requisiti della professionalità, intesa come esclusività o prevalenza dell'attività lavorativa in favore dello Stato, e della retribuzione predeterminata, non avendo l'indennità corrisposta funzione di corrispettivo, a un rapporto di pubblico impiego; di tal che, non essendo nella specie configurabile un rapporto di lavoro pubblico o privato che è presupposto necessario dell'obbligo della costituzione di posizione assicurativa a favore del prestatore di lavoro, questi non è titolare di alcuna situazione soggettiva giuridicamente tutelata.

Il Ministero degli Affari Esteri, con l'unico motivo del ricorso incidentale, ripropone il suo assunto secondo cui si sarebbe formato il giudicato sul punto della decisione del TAR del Lazio in cui fu esclusa la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto dichiarare, anziché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, la inammissibilità od improponibilità della domanda del Barengi, basata sulla dedotta esistenza di un rapporto di pubblico impiego, esclusa dal giudicato. Assunto, questo, che è infondato.

La questione della configurabilità o meno, nella specie, di un rapporto di pubblico impiego fu esaminata e risolta dal TAR del Lazio in funzione della questione se la controversia portata al suo esame rientrasse o meno nella sfera della sua giurisdizione. Pertanto, il giudicato, per difetto di impugnazione, si formò non sull'accertamento, funzionale a quel fine, della non configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, bensì, e soltanto, sulla dichiarazione di difetto di giurisdizione. Giudicato, questo, meramente interno, endoprocessuale, non producente effetti al di fuori di quel processo; perciò non preclusivo del riesame, in altri processi, della questione di giurisdizione, previa nuova indagine, ad essa finalizzata, della natura del rapporto costituito fra il Ministero degli Esteri ed il Barengi. Invero, il giudicato sulla giurisdizione con rilievo esterno, cioè con effetto preclusivo in altri processi, si forma soltanto in funzione della statuizione delle sezioni unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero in funzione del passaggio in giudicato di una statuizione di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice che l'ha pronunciata (Cass., s.u., 4 gennaio 1979, n. 4).

In assenza di preclusione da giudicato, dunque, il Tribunale di Roma poteva e doveva qualificare il rapporto intercorso tra il Ministero degli Affari Esteri ed il Barengi, in funzione delle due domande proposte da quest'ultimo, le quali si ricollegavano entrambe al presupposto che il detto Ministero avesse violato l'obbligo, che gli incombeva quale datore di lavoro, di costituire una posizione assicurativa ad esso ricorrente.

a) Con la prima domanda il Barengi chiese che il Ministero fosse condannato alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l'INPS versando la complessiva somma di L. 47.334.380, o quella maggiore o minore che fosse risultata dai conteggi dell'INPS. E tale Istituto, chiamato anch'esso in causa dal Barengi, chiese la condanna del Ministero a pagargli la complessiva somma di L. 49.233.992 per contributi omessi e dovuti per il dipendente Barengi e per sanzioni civili.

b) Con la seconda domanda il Barengi chiese che il Ministero fosse condannato a risarcirgli i danni per la parte di contribuzione assicurativa eventualmente prescritta.

In relazione a siffatte domande, il Tribunale di Roma ha ritenuto che fosse stato costituito e si fosse svolto fra il Ministero degli Affari Esteri ed il Barengi un rapporto di pubblico impiego, traendone la conseguenza del difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Del che si duole il Barengi con l'unico motivo del ricorso principale, sostenendo che si trattava di controversia previdenziale e pertanto sussisteva la competenza del giudice del lavoro (presupponente la giurisdizione del giudice ordinario).

Ha errato il Tribunale di Roma nel qualificare di impiego pubblico il rapporto volontario di servizio costituitosi e svoltosi tra il Ministero degli Affari Esteri ed il Barengi sol perché era stata attribuita a questi una funzione pubblica (consolare), sì che svolse un'attività a favore di detta Amministrazione direttamente inerente ai suoi fini istituzionali, ed il rapporto aveva avuto origine da decreti ministeriali di « incarico » i quali in astratto — ha osservato il Tribunale — avrebbero potuto configurare un atto formale di nomina.

Il rapporto di servizio volontario si configura come impiego pubblico quando un soggetto assume verso lo Stato od un ente pubblico non economico l'obbligo, dietro una retribuzione predeterminata, di effettuare, in modo continuo e professionale (nel senso di esclusività o, quanto meno, prevalenza o precedenza dell'attività lavorativa del soggetto in favore dello Stato o dell'ente pubblico rispetto ad altre attività lavorative del medesimo soggetto), ed in posizione di subordinazione gerarchica, determinate prestazioni in correlazione con uno o più fini istituzionali dello Stato o dell'ente. In presenza di tutti questi elementi, configurandosi il rapporto di pubblico impiego, il prestatore d'opera è inserito nella struttura orga-

nizzativa predisposta dallo Stato o dall'ente pubblico non economico per la realizzazione dei suoi fini, intesa quale predisposizione del personale adibito, in modo continuativo e professionale, all'esercizio delle pubbliche funzioni o delle mansioni interne: inserimento, dunque, sul piano strutturale, in relazione ed al fine dell'esercizio, da parte dell'impiegato, delle funzioni pubbliche o delle mansioni interne ad esso conferite.

Quando esista, invece, un rapporto di servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche, ma in assenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, si ha la figura del funzionario onorario.

In siffatta ipotesi, manca la professionalità, poiché non è fatto obbligo al funzionario onorario di svolgere la sua attività in favore dello Stato o di un ente pubblico non economico in modo esclusivo o prevalente o con precedenza rispetto ad altre sue attività; e manca la retribuzione predeterminata, essendo pagata al funzionario onorario, se prevista, un'indennità che non ha funzione di corrispettivo per l'attività svolta.

Elemento genetico del rapporto di servizio volontario tra lo Stato od un ente pubblico non economico ed il funzionario onorario è il provvedimento di conferimento delle funzioni a titolo onorario (provvedimento di « incarico »), che si differenzia dall'atto formale di nomina, originante il rapporto di impiego pubblico. Invero, come queste s.u. hanno di recente precisato in una analoga vicenda (sent. 7 ottobre 1982, n. 5129), per effetto di quel provvedimento, il funzionario onorario è immesso nell'ambito dell'organizzazione dello Stato o dell'ente pubblico non economico, ma limitatamente al piano funzionale, non anche sul piano strutturale, mancando l'inserimento nella predisposta struttura organizzativa.

Il Barengi conseguì la nomina a console generale in base al combinato disposto degli artt. 264 e 169 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (e prima ancora in base al R.D. 28 gennaio 1866, n. 2084, che conferiva all'Amministrazione degli Affari Esteri poteri analoghi): a norma dell'art. 264, primo comma, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro degli Affari Esteri poteva, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 169, cioè per particolari esigenze di servizio e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, incaricare persone estranee all'Amministrazione, in possesso di idonei requisiti, della direzione di uffici consolari di I categoria (ai quali, per l'art. 42, deve essere preposto un funzionario di carriera, mentre agli uffici consolari di II categoria è preposto un funzionario onorario); ed a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, le persone già incaricate della direzione di ufficio consolare di I categoria alla data di entrata in vigore del decreto potevano continuare nel loro incarico per un periodo complessivo di sei anni ai sensi e con le modalità dell'art. 169 (situazione, questa, che si verificò per il Barengi).

La norma transitoria dell'art. 264 parla di « persone estranee all'Amministrazione », che potevano essere incaricate della direzione di uffici consolari di I categoria; e persone estranee all'Amministrazione erano quelle già incaricate della direzione di un ufficio consolare di I categoria alla data di entrata in vigore del decreto, le quali, per l'ultimo comma dello stesso articolo, potevano continuare nell'incarico per il periodo suddetto. La norma dell'art. 169 è inserita nel titolo VII della parte II del decreto, intitolato « Utilizzazione temporanea di persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri ».

La stessa legge, dunque, parla di « persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri ». La quale espressione non può essere intesa se non nel senso che quei funzionari, incaricati della direzione di uffici consolari di I categoria, non sono inseriti nella struttura organizzativa dell'Amministrazione degli affari esteri predisposta per la realizzazione dei relativi fini istituzionali, ma sono immessi nell'ambito organizzativo di quell'Amministrazione limitatamente al piano funzionale.

Per quei funzionari, in quanto persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, non esiste una norma, generale o specifica, che imponga l'obbligo della professionalità, intesa nel senso suddetto.

Ed inoltre manca una retribuzione predeterminata. Il secondo comma dell'art. 203 del citato D.P.R. dispone che alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero compete, se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli artt. 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonché quello previsto dal titolo II della parte II. L'art. 171 attribuisce l'indennità di servizio all'estero, precisando che « non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata ». Le altre norme, poi, riguardano altre indennità aggiuntive e rimborsi vari.

Si tratta, dunque, di funzionari onorari. E funzionario onorario fu il Barengi nel periodo in cui si svolse il detto rapporto volontario di servizio con attribuzione delle funzioni di console, preposto ad uffici consolari di I categoria.

Ed allora, se il rapporto dedotto in giudizio va qualificato, in base alle allegazioni della parte, come rapporto di servizio onorario, non sono configurabili nella specie, in astratto, né un rapporto di impiego pubblico né un rapporto privato di lavoro subordinato. E poiché l'esistenza di un rapporto di lavoro pubblico o privato è il presupposto necessario dell'obbligo, incombente al datore di lavoro, di costituire una posizione assicurativa al prestatore d'opera subordinata, ne deriva, in base alla stessa deduzione di parte, carenza di azione per non configurabilità, in astratto, di

una situazione soggettiva giuridicamente tutelata. Onde il difetto assoluto di giurisdizione, che va, appunto, dichiarato.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1983, n. 3148 - Pres. Greco - Rel. Menichino - P. M. Sgroi - Istituto Poligrafico dello Stato (avv. Stato Fienga) c. Mendolicchio (avv. Diana).

Giurisdizione civile - Pronuncia di merito - Mancata impugnazione del capo di sentenza - Rilevabilità del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in sede di legittimità - Preclusione.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non può essere rilevato per la prima volta in sede di legittimità, qualora la sentenza di primo grado non sia stata investita dell'appello nella parte in cui abbia provveduto su una o alcune pretese del dipendente, acquistando così autorità di giudicato, implicitamente, anche in ordine alla giurisdizione (1).

Deve poi rilevarsi che, con il rigetto del motivo di ricorso inerente a tale dichiarazione di inammissibilità dell'appello dello Istituto, va riconosciuta l'ormai intervenuta pronuncia definitiva di merito del giudice del lavoro del Tribunale sulla spettanza a favore del dipendente del preavviso e dei benefici combattentistici. Stante tale giudicato, sul merito di due pretese del medesimo dipendente, si è formato anche il giudicato sulla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria quale necessario presupposto della decisione adottata su detti capi di sentenza, e quindi, sulla spettanza alla stessa A.G.O. a conoscere della controversia.

Sussiste quindi la preclusione, — per tale pronuncia di merito — circa l'esame della questione di giurisdizione sulla controversia; e ciò in conformità alla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite per la quale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non può essere rilevato per la prima volta in sede di legittimità, qualora la sentenza di primo grado non sia stata investita dall'appello, nella parte in cui abbia provveduto su una od alcuna delle pretese del dipendente, acquistando così autorità di giudicato, implicitamente, anche in ordine alla giurisdizione (v. per tutte, sent. 2 aprile 1980 n. 2127).

(1) Giurisprudenza costante.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 maggio 1983, n. 3151 - Pres. Mirabelli - Rel. Lipari - P.M. Fabi - Pretto e Indelicato (avv. Dragogna) c. Min. Trasporti (avv. Stato Sernicola).

Edilizia popolare ed economica - Diritto soggettivo del privato alla cessione in proprietà - Alloggi ammessi od esclusi dal riscatto - Giurisdizione ordinaria.

L'assegnatario di alloggio di tipo popolare ed economico di cui al d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, risulta titolare nei confronti dell'ente od amministrazione concedente di un diritto soggettivo perfetto alla cessione in proprietà del medesimo.

Rientra nella competenza giurisdizionale dell'A.G.O. la controversia volta a stabilire se un determinato alloggio sia da annoverare tra quelli ammessi o esclusi al riscatto, dal momento che la potestà giurisdizionale del G.O. opera non solo in positivo ma anche in negativo e quindi anche quando si tratti di accertare se ricorra una ipotesi di esclusione del diritto alla cessione in proprietà (1).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 maggio 1983 n. 3358 - Pres. Gambogi - Rel. Tondo - P.M. Fabi (conf.) - I.N.A.M. (avv. Stato Bruno) c. Florio (n.c.).

Giurisdizione civile - Enti Pubblici - Appalto di manodopera - Rapporto diretto con l'ente interponente - Natura pubblicistica.

(art. 1, l. 3 ottobre 1960 n. 1369).

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, previsto dall'art. 1 l. 3 ottobre 1960, n. 1369, ed applicabile anche nei confronti degli enti pubblici sia economici che non economici, in relazione alle attività di contenuto imprenditoriale da essi svolte, comporta, nel caso di trasgressione, che il rapporto di lavoro si costituisce « ex lege » con l'ente interponente ed assume la natura propria di tutti gli

(1) Giurisprudenza consolidata richiamata in motivazione. Cfr. per tutte, Cass. Sez. Un., 2 ottobre 1975, n. 3100, *Foro It.*, 1976, I, 74, con nota di richiami. Per il riparto di giurisdizione tra la fase precedente e quella posteriore all'assunzione, cfr. Cass. Sez. Un., 5 novembre 1981, n. 5826 in questa *Rassegna*, 1981, I, 729; cfr. anche « I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato negli anni 1971-1975 », II, 104. Conforme è la sentenza di pari data n. 3150.

altri rapporti originariamente e direttamente da esso posti in essere per lo svolgimento di tali attività (1).

Giova premettere che la giurisprudenza di questa Suprema Corte, abbandonato un primo indirizzo, del quale costituiscono espressione le sentenze S.U. 5 agosto 1974, n. 2330, 3 febbraio 1976, n. 355, 25 maggio 1976, n. 1883, è ormai costantemente orientata nel senso che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni lavorative, stabilito dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 ed applicabile pur nei confronti degli enti pubblici, sia economici, che non economici, in relazione alla attività di contenuto imprenditoriale dai medesimi svolte, comporta, in ipotesi di trasgressione, che il rapporto di lavoro si costituisce « ex lege » con l'ente interponente ed assume la natura propria di tutti gli altri rapporti originariamente e direttamente da esso posti in essere per lo svolgimento delle dette attività (v. per tutte, sent. S.U. 1° ottobre 1979, n. 5019; 22 ottobre 1980, n. 5684; 25 maggio 1981, n. 3404; 28 giugno 1982, n. 3897).

Alla stregua di questi principi — dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi — l'istanza dell'I.N.A.M. è fondata, perché l'ipotizzata violazione del divieto di interposizione, in considerazione della indubbia natura di ente pubblico non economico dello stesso Istituto, porrebbe in essere un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

(1) La Cassazione, con questa sentenza, si uniforma ai principi già precedentemente enunciati in Cass., Sez. Un., 1° ottobre 1979, n. 5019, in *Foro It.*, 1980, I, 716 con ampia nota di O. MAZZOTTA; Cass., Sez. Un., 22 ottobre 1980, n. 5684, in *Mass.* 1980; Cass., 25 maggio 1981, n. 3404, in *Dir e giur.*, 1982, 144; Cass., 28 giugno 1982, n. 3897, in *Mass.*, 1982.

Peraltro, con la sentenza n. 5019 cit., la Cassazione ha completamente mutato l'orientamento sin allora seguito (e per il quale cfr. Cass., Sez. Un., 5 agosto 1974, n. 2330, in *Foro It.*, 1974, I, 3334, con nota di A. TALLARIDA; Cass. 3 febbraio 1976, n. 355, in *Giust. civ.*, I, 483; Cass., 25 aprile 1976, n. 1883, in *Foro It.*, 1976, I, 1462; e nel campo amministrativo cfr. Cons. Stato, V sezione, 6 luglio 1979, n. 487, in *Cons. Stato*, 1979, I, 1063), in base al quale, in ipotesi di rapporti di lavoro indiretti, si riteneva si creasse fra l'ente pubblico interponente — da un lato — e lavoratori dipendenti dall'intermediario — dall'altro — una relazione giuridica privatistica e non un rapporto di pubblico impiego.

Sul problema della giurisdizione cfr. Cass., 22 luglio 1980, n. 4789, in questa *Rassegna* 1981, I, 55, con nota di SERNICOLA. In dottrina cfr. VELA, *La giurisprudenza della Corte di Cassazione sul rapporto di lavoro presso gli enti pubblici*, in *Riv. giur. lav.*, 1979, I, 3 e ss., che sostiene il carattere privatistico del rapporto conseguente ad assunzione « illecita » presso un ente pubblico; Palermo, *Lavoro a favore di terzi, interposizione e rapporti indiretti di lavoro*, in *Dir. lav.*, 1967, I, 183 e, infine, MAZZOTTA, *Rapporti interpositori e contratto di lavoro*, 1979, *passim*.

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 18 marzo 1981, n. 1603 - Pres. Moscone - Rel. Iofrida - P.M. Valente (conf.) - Squilla (avv. Materazzi) c. Azienda F.S. (avv. Stato Stipo).

Demanio - Potere di autotutela della P.A. - Ingiunzione di rilascio - Legittimità anche nel caso di rivendicazione.

Demanio - Acquisto di bene per fini pubblici - Sospensione dell'uso pubblico - Persistenza della destinazione potenziale del bene a servire all'uso pubblico - Mancata perdita della demanialità.

È consentito alla Amministrazione dello Stato procedere per la restituzione di un terreno demaniale, attraverso ingiunzione di rilascio, in quanto, ai sensi dell'art. 823 c.c. la P.A., per la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, ha facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, in essa inclusa l'azione di rivendicazione contro un privato per la restituzione di un immobile ritenuto demaniale (1).

Non vale a far perdere la natura demaniale di un bene ed è quindi irrilevante l'eventuale sospensione, anche per lungo tempo, dell'uso pubblico, perché sussista la possibilità di riviviscenza dell'uso stesso, essendo incontestabile che, anche mancando un uso attuale e contingente, può ognora persistere la destinazione, se vi è ancora attitudine potenziale a servire all'uso diretto e generale della collettività (2).

(1-2) Le due massime valgono a confermare principi che ormai possono ritenersi acquisiti in giurisprudenza.

Particolare interesse tuttavia presenta la seconda massima, con la quale si pone in evidenza come la natura demaniale di un bene non deriva dalla destinazione attuale e concreta del bene stesso all'uso pubblico, bensì dalla potenzialità a soddisfare pubbliche esigenze. Pertanto se un'area di proprietà della P.A., ancorché non utilizzata, è, per le sue caratteristiche naturali e di luogo, suscettibile di servire e completare una area sulla quale è in concreto esercitato l'uso pubblico, il carattere demaniale non può essere negato.

G. STIPO

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 2 febbraio 1983, n. 899 - *Pres.* Rubinacci - *Rel.* Chiavetti - *P.M.* Zema (concl. diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Ferri) c. Montesano Michele (avv. Cardillo e Quarembe).

Lavoro - Applicazione del rito del lavoro a controversia cui non si applica - Nullità - Non sussiste.

(art. 489 c.p.c.).

Lavoro - Messo di conciliazione e pubblica amministrazione - Rapporto - Non sussiste - Svalutazione - Risarcimento del danno - Non spetta.

L'applicazione dell'art. 409 c.p.c. ad un rapporto nel quale non doveva applicarsi il rito del lavoro non comporta di per se alcuna nullità a meno che, a seguito dell'applicazione del rito suddetto, non ne derivi una nullità specifica prevista dalla legge (ad es. violazione di norme sulle prove) (1).

Il risarcimento del danno per svalutazione è previsto dalla legge solo per « crediti di lavoro » e non può riconoscersi in riferimento ad un eventuale rapporto tra messo di conciliazione e pubblica amministrazione (2).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. - 17 febbraio 1983 n. 1203 - *Pres.* Mirabelli P.P. - *Rel.* Menichino - *P.M.* Corasaniti (concl. parz. conf.) - Presidenza della Repubblica (avv. Stato D'Amato) c. Isidori, Guidi, Canara, Fadda.

Competenza civile - Difetto assoluto di giurisdizione - Nozione.

Competenza civile - Impiego pubblico - Segretariato generale della Presidenza della Repubblica - Indennità di fine rapporto - Contributi sull'indennità aggiuntiva percepita ai fini del conseguimento di una maggiore base pensionabile - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussiste.

L'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione sussiste solo quando venga invocata l'attività giurisdizionale per una situazione soggettiva non qualificabile né come diritto soggettivo, né come interesse legittimo in mancanza nell'ordinamento di una norma che astrattamente la tuteli; e non anche, qualora in presenza di una norma di tale potenziale contenuto, si controverta sulla portata e sulla interpre-

(1) Cfr., in proposito, Cass., 6 novembre 1954, n. 4192.

(2) Cfr. Cass., 16 gennaio 1979, n. 321.

tazione della medesima, per stabilire la riconducibilità concreta ad essa della pretesa azionata (1).

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la domanda diretta al conseguimento di una indennità di fine rapporto, aggiuntiva a quella a carico dell'E.N.P.A.S. e commisurata alla indennità c.d. di « comando », percepita durante il servizio svolto nella qualità di dipendente di una Amministrazione Statale distaccato (nel caso di specie, presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica) perché trattasi di una domanda inerente alla qualità di pubblico impiegato chiamato a prestare servizio presso un'altra Amministrazione pubblica.

Rientra altresì nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego la controversia inerente all'obbligo del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica a versare al Fondo Tesoro del Ministero del Tesoro i contributi sull'indennità aggiuntiva percepita, c.d. di « comando », perché poi questa possa essere inserita nella nuova e maggiore entità della base pensionabile perché non si tratta di questione relativa ai provvedimenti dell'Amministrazione che concedono, rifiutano o riducono il trattamento di quiescenza (2).

L'Amministrazione ricorrente sostiene che i dipendenti intimati erano vincolati con rapporti di impiego instaurati e disciplinati sino alla loro conclusione dalle varie amministrazioni statali di rispettiva appartenenza organica, e che per la loro posizione funzionale di « comando » presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica non era sostenibile che si fosse costituito un secondo loro rapporto d'impiego con tale organo, in quanto il « comando » incide sullo stato giuridico dell'impiegato soltanto per l'esercizio del potere gerarchico che è temporaneamente esercitato dalla amministrazione presso cui è svolto il servizio, diversa da quella di provenienza.

Pertanto il Segretariato ricorrente deduce, in primo luogo, il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alle domande che presuppongono la costituzione di un rapporto di impiego con esso ente, ma ciò in contrasto con le stesse allegazioni degli attori.

(1) Cfr. in proposito le sentenze 13 luglio 1976, n. 2690; 14 ottobre 1977, n. 4371; 23 febbraio 1979, n. 1196; 23 maggio 1980, n. 3397; 24 marzo 1981, n. 1678; 1° luglio 1981 n. 4256.

(2) In riferimento alla giurisprudenza che afferma sussistere la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti soltanto in ipotesi di impugnativa di provvedimenti dell'Amministrazione che concedono, rifiutano o riducono il trattamento di quiescenza o in ipotesi di provvedimento già intervenuto per il pregresso rapporto di impiego del dipendente cfr. le sentenze della Cassazione 29 ottobre 1974, n. 3246; 28 maggio 1975, n. 2155; 27 febbraio 1976, n. 630; 12 maggio 1976, n. 1656; 27 ottobre 1979, n. 5507; 7 gennaio 1981, n. 77.

Inoltre esso Segretariato sostiene che, non essendo configurabile, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, una indennità di fine rapporto diversa dalla buonuscita a carico dello E.N.P.A.S., ugualmente sussisterebbe il difetto assoluto di giurisdizione.

Ove poi la questione relativa alla configurabilità del preteso diritto alla indennità di comando dovesse essere ritenuta attinente al merito, la competenza giurisdizionale a conoscerne spetterebbe al Giudice Amministrativo in via esclusiva, vertendosi in tema di pubblico impiego.

E sussisterebbe invece la giurisdizione della Corte dei Conti per quella parte della domanda che si risolve in una richiesta di adeguamento della base retributiva ai fini del trattamento di quiescenza.

La prima questione che deve essere esaminata riguarda l'eccezione dell'Amministrazione ricorrente di difetto assoluto di giurisdizione per mancanza di una normativa che consenta o preveda la costituzione di un rapporto di impiego diretto fra il dipendente pubblico che sia distaccato presso un'altra Amministrazione, e questa stessa come beneficiaria delle di lui prestazioni; ed inoltre per la mancanza di altre norme che prevedano l'erogazione di indennità di buonuscita ulteriori, rispetto a quella a carico dello E.N.P.A.S., per i dipendenti pubblici.

Tale eccezione non ha fondamento, perché, secondo il costante orientamento di queste Sezioni Unite, l'improponibilità della domanda, per difetto assoluto di giurisdizione, sussiste solo quando venga invocata la attività giurisdizionale per una situazione soggettiva non qualificabile né come diritto soggettivo, né come interesse legittimo in mancanza nell'ordinamento di una norma che astrattamente la tuteli; e non anche, pertanto, qualora in presenza di una norma di tale potenziale contenuto, si controverta sulla portata e sulla interpretazione della medesima, per stabilire la riconducibilità concreta ad essa della pretesa azionata (sent. 13 luglio 1976 n. 2690; 14 ottobre 1977 n. 4371; 23 febbraio 1979 n. 1196; 23 maggio 1980 n. 3397; 24 marzo 1981 n. 1678; 1° luglio 1981 n. 4256).

Orbene, nella presente fattispecie, la pretesa degli odierni intimati è quella diretta ad ottenere, quali dipendenti pubblici distaccati presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, il trattamento economico, per la indennità di buonuscita e per la base pensionabile del trattamento di quiescenza, uguale a quello degli impiegati dello stesso Segretariato generale, ai sensi delle norme di legge che regolano tale ultimo rapporto di impiego (art. 9, l. 9 agosto 1948 n. 1077; art. 17 Regolamento approvato con d.P.R. 10 settembre 1956). Pertanto la applicabilità o meno, nei loro confronti, di tale disciplina costituisce una controversia per la cui decisione deve farsi riferimento a tali norme, cosicché essa non è del tutto estranea all'ambito della giurisdizione.

Passandosi, quindi, ad individuare il giudice investito di questa relativamente a detta controversia, devesi rilevare che tale è soltanto il Giu-

dice Amministrativo. Per quanto concerne la spettanza o meno di una indennità di fine rapporto, aggiuntiva a quella a carico dello E.N.P.A.S., e commisurata alla indennità c.d. di « comando » percepita da ciascuno degli intimati durante il servizio, svolto in qualità di dipendente di una Amministrazione statale distaccato presso detto Segretariato generale, trattasi di una domanda inerente alla qualità di pubblico impiegato chiamato a prestare servizio presso un'altra Amministrazione pubblica. Pertanto la decisione sul punto se la particolare disciplina regolante il rapporto, anche circa la misura della buonuscita, fra tale ultima Amministrazione ed i propri dipendenti, direttamente assunti ed inquadrati nel relativo organico, sia estensibile, ed in quali eventuali limiti, anche ai dipendenti estranei, ma distaccati dalle altre di loro provenienza, e di rispettivo loro inquadramento organico, concerne lo « status » di pubblico impiegato.

Il presupposto ed il fondamento della pretesa attengono infatti alla esistenza del rapporto di pubblico impiego che, essendo sorto, ed essendo disciplinato dalle norme regolanti il medesimo nell'ambito della P.A., deve pure svolgersi ed esaurirsi in conformità al relativo ordinamento.

Da quanto sopra consegue che le questioni relative al permanere del detto rapporto, e quelle connesse all'eventuale influenza, su di esso, della normativa particolare del diverso rapporto dei dipendenti dell'Amministrazione presso la quale è operato il « distacco », costituiscono delle controversie sul rapporto di pubblico impiego che rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (art. 6 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Altrettanto deve statuirsi sulla ulteriore richiesta dell'obbligo del Segretariato generale anzidetto a versare al Fondo Tesoro del Ministero del Tesoro i contributi sull'indennità aggiuntiva percepita, c.d. di « comando », perché poi questa possa essere inserita nella nuova e maggiore entità della base pensionabile. Trattasi, invero, di una questione che non comporta una controversia relativa ai provvedimenti dell'Amministrazione che concedono, rifiutano o riducono il trattamento di quiescenza, e che non concerne il provvedimento già intervenuto per il pregresso rapporto di impiego di ciascuno dei dipendenti, odierni intimati, con l'Amministrazione di provenienza nei sensi già precisati. Al contrario la questione inerisce ad una nuova obbligazione contributiva della diversa e distinta Amministrazione presso la quale i medesimi dipendenti avevano prestato servizio, in virtù del provvedimento di relativo « distacco », e che perciò presuppone pur sempre l'esistenza di un ulteriore, distinto rapporto con questa, ovvero la modifica di quello con l'Amministrazione di appartenenza per effetto dell'applicabilità della diversa disciplina di impiego presso la Amministrazione di « distacco ».

Orbene soltanto in ipotesi di impugnativa dei provvedimenti del primo tipo, come già detto, può sussistere la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti (sent. 29 ottobre 1974 n. 3246; 28 maggio 1975 n. 2155; 27 febbraio 1976 n. 630; 12 maggio 1976 n. 1656; 27 ottobre 1979 n. 5507; 7 gennaio 1981 n. 77). Ma tale ipotesi non ricorre nel caso in esame, a differenza di quanto prospettato nel ricorso e nella discussione dalla Amministrazione ricorrente, e di quanto pure sostenuto nelle proprie conclusioni dal Procuratore Generale. E ciò perché una pretesa — come quella in esame — inerente all'obbligo contributivo di una P.A., per la successiva declaratoria di pensionabilità di una indennità a carico di essa, involge sempre un giudizio sulla configurabilità di un rapporto fra le parti che, incidendo su quello di pubblico impiego già esistente fra un dipendente ed un'altra Amministrazione, richiede la definizione e la individuazione dell'eventuale disciplina applicabile.

Anche tale tipo di controversia, perciò, appartiene alla giurisdizione esclusiva del G.A., in materia di pubblico impiego.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1442 - Pres. Lo Surdo - Rel. Ruperto - P.M. Sgroi (conf.) - Istituto Tecnico Industriale « A. Panella » (avv. Stato Catricalà) c. Orlando Giuseppe (avv. Grillo Zappia - avv. Fresa) - Falcomatà Gaetano (avv. Pannuccio).

Responsabilità civile - Esteriorizzazione del fatto costitutivo - Conoscibilità dell'evento dannoso ai fini del decorso della prescrizione.

Responsabilità civile - Prova liberatoria - Requisiti.

Responsabilità civile - Criteri di imputazione - Risarcimento del danno - Limiti.

La responsabilità extracontrattuale sorge quando il fatto costitutivo si esteriorizza, e, quindi, il dies a quo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2947, primo comma, cod. civ., decorre dal momento in cui si esteriorizza e diventa conoscibile l'evento dannoso (1).

La prova liberatoria, di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 cod. civ., consiste nella prova « di non aver potuto impedire il fatto »; se si è in presenza, quindi, di una prova che miri a dimostrare dati evidentemente

(1) Il principio di diritto era già stato più volte enunciato dalla precedente giurisprudenza in materia: cfr., da ultimo, Cass. 24 marzo 1979, n. 1716; con la sentenza 6 maggio 1971, n. 1282 la Cassazione aveva puntualizzato inoltre, che, ai fini della prescrizione, l'aggravarsi di precedenti lesioni personali o il verificarsi di nuove lesioni rende possibile l'esercizio di azioni autonome rivolte ad ottenere il risarcimento del nuovo danno.

inidonei ad integrare una totale impossibilità, a giudizio insindacabile della Corte del merito, la prova liberatoria si considera come « non offerta » (2).

Nel caso in cui l'incapace subisca un danno in conseguenza di un fatto illecito altrui che concorra eziologicamente col suo fatto colposo, l'indagine del giudice va limitata all'esistenza della serie causale concorrente alla produzione dell'evento dannoso, a prescindere dalla non imputabilità del soggetto danneggiato, ed il risarcimento è dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l'evento medesimo possa farsi risalire a colpa di quest'ultimo, restando esclusa la parte di danno ascrivibile al comportamento dell'incapace (3).

Col primo motivo di entrambi i ricorsi si denuncia violazione dell'art. 2935 c.c., censurandosi l'impugnata sentenza per aver disatteso la eccezione di prescrizione sull'erroneo argomento che questa decorresse, nella specie, non dal momento del verificarsi dell'infermità conseguita alla pretesa azione dannosa, bensì da quello successivo dell'aggravamento dell'infermità medesima.

La censura è infondata.

La Corte del merito è partita da un'esatta premessa giuridica, nel motivare il suo convincimento in ordine al *dies a quo* della prescrizione: applicando il principio più volte enunciato da questo Supremo Collegio, secondo cui la responsabilità extracontrattuale sorge quando il fatto costitutivo si esteriorizza, in particolare quando si esteriorizza e diventa conoscibile l'evento dannoso (v., da ultimo, Cass. 24 marzo 1979 n. 1716). All'uopo essa ha tenuto a sottolineare che, ai fini della prescrizione, non ha rilevanza un successivo aggravamento del danno, « salvo il caso che le ulteriori conseguenze dannose del fatto lesivo si manifestino in epoca posteriore come un'entità nuova e autonoma ». Affermazione, quest'ultima, aderente a quanto puntualizzato dalle Sezioni unite civili con sentenza 6 maggio 1971 n. 1282.

E ben vero che, poi, nello svolgimento ulteriore della motivazione la Corte del merito è incorsa in qualche aporia, che giustifica le critiche del

(2) Cfr., in senso conforme, Cass., 13 febbraio 1973, n. 449; Cass., 2 ottobre 1976, n. 3725.

(3) In senso conforme Cass., Sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 351 e, da ultimo, Cass., III Sez. Civ. 11 febbraio 1978, n. 630.

La Corte del merito, invece, contrariamente al principio di cui in massima, aveva sostenuta la tesi secondo la quale il comportamento della persona incapace si traduce sostanzialmente, anche rispetto all'agente, in un fortuito, cioè in un fatto puramente fisico, insuscettibile di essere attribuito a titolo di colpa a chi lo pone in essere (la Cassazione aveva, peraltro, sostenuto siffatta tesi con la sentenza n. 1650 del 3 giugno 1959 e n. 291 del 10 febbraio 1961).

ricorrente Falcomatà sotto il profilo logico. Ma trattasi di vizio che non infirma la sostanziale esattezza del giudizio reso, comportando soltanto la necessità di una correzione ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. All'uopo è da rilevare che la stessa Corte ha precisato in punto di fatto che l'Orlando rimase ingessato, a seguito dell'incidente occorsogli, per duecento giorni. Il che significa che, quantomeno per tutto tale periodo, successivo alla data del 13 novembre 1961, il danno permanente fatto valere con la domanda giudiziale non si esteriorizzò sì da rendersi conoscibile; e che tale poté divenire non prima dello spirare del periodo medesimo, coincidente con la rimozione della ingessatura. E dunque la decorrenza del termine prescrizionale non sarebbe comunque potuta iniziare prima del giugno 1962; con la conseguenza che al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (20 gennaio 1967) non era sicuramente trascorso il quinquennio previsto dall'art. 2947, primo comma, codice civile.

Tale constatazione, ricavabile — si ripete — dalla parte motiva della stessa impugnata sentenza, rende inconferente tutto il ragionamento della Corte d'appello che si rivela viziato sotto il profilo logico; bastando da sola a dimostrare l'esattezza della decisione, a stregua del suesposto principio di diritto. Principio, che questo Supremo Collegio ancora una volta intende ribadire, non potendosi ovviamente connettere rilevanza giuridica, quale elemento generico di una relazione intersoggettiva, ad un evento dannoso, il quale, pur oggettivamente esistente, non si sia esteriorizzato e quindi non si sia reso conoscibile a chi della relazione stessa debba avvalersi.

Col secondo motivo del suo ricorso il Falcomatà, sempre in tema di rigetto dell'eccezione di prescrizione, denuncia altresì violazione dell'art. 2942, n. 1, c.c., censurando ancora la Corte d'appello perché, nonostante abbia dato atto che il minore Orlando all'epoca del sinistro non era privo di rappresentante legale per cui erroneamente il Tribunale aveva escluso la decorrenza del termine prescrizionale nei suoi confronti, ha tuttavia omesso di pronunciare sulla doglianza in proposito mossa alla prima sentenza con l'atto d'appello.

La censura è inconsistente, giacché risulta manifesto che la Corte d'appello, disattendendo quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla sospensione ex art. 2942, n. 1, c.c., ha implicitamente accolto la doglianza dell'appellante, peraltro senza un utile risultato per quest'ultimo, giacché l'eccezione di prescrizione è stata poi come sopra respinta per altra ragione.

Col secondo motivo del ricorso dell'Istituto « Panella » e col quarto del ricorso di Falcomatà si denuncia violazione dell'art. 2948 c.c., nonché dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., censurandosi l'impugnata sentenza per aver ritenuto « non offerta » nella specie la prova liberatoria, quando

invece era stata ritualmente formulata in grado d'appello una specifica prova testimoniale sul punto.

Anche tale censura è infondata.

La prova liberatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 c.c., infatti, consiste nella prova « di non aver potuto impedire il fatto »; mentre quella articolata nell'atto d'appello del Falcomatà mirava a dimostrare dati evidentemente inidonei ad integrare una totale impossibilità, a giudizio insindacabile della Corte del merito, che quindi non scorrettamente ha parlato di prova liberatoria « non offerta ».

Fondati sono, invece, il terzo motivo del ricorso dell'Istituto « Panela » ed il quinto del ricorso di Falcomatà, con i quali si denunzia violazione degli artt. 2048 e 2055 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., censurandosi l'impugnata sentenza per aver completamente omesso di valutare la corresponsabilità del danneggiato, in subordine dedotta dai convenuti.

La Corte del merito, infatti, non ha per nulla esaminato la precisa doglianza contenuta al riguardo nell'atto d'appello. Né tale omissione può giustificarsi, sotto il profilo giuridico, rifacendosi alla tesi, secondo cui il comportamento della persona incapace si traduce sostanzialmente, anche rispetto all'agente, in un fortuito, cioè in un fatto puramente fisico, insuscettibile di essere attribuito a titolo di colpa a chi lo pone in essere. Tale tesi, infatti, accolta in passato da due sentenze (la n. 1650 del 3 giugno 1959 e la n. 291 del 10 febbraio 1961) innovativa rispetto ad una costante tradizione giurisprudenziale, è stata definitivamente abbandonata dalla Suprema Corte con la sentenza 17 febbraio 1964 n. 351 delle Sezioni unite civili, in cui è stato enunciato un principio (ribadito da ultimo con sentenza 11 febbraio 1978 n. 630 di questa Sezione), che la Corte di Reggio Calabria avrebbe appunto dovuto applicare prendendo in esame la censura del Falcomatà avverso la sentenza di primo grado. Ed invero, quando l'incapace subisca danno in conseguenza di un fatto illecito altrui che concorra eziologicamente col suo fatto colposo, l'indagine del giudice va limitata all'esistenza della serie causale concorrente alla produzione dell'evento dannoso, a prescindere dalla non imputabilità del soggetto danneggiato, ed il risarcimento è dovuto dal terzo danneggiante solo nella misura in cui l'evento medesimo possa farsi risalire a colpa di quest'ultimo, restando esclusa la parte di danno ascrivibile al comportamento dell'incapace.

L'impugnata sentenza è quindi da cassare, sul punto, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice, che dovrà conformarsi a detto principio di diritto.

Pure fondato è il terzo motivo del ricorso di Falcomatà, col quale si denunzia « violazione dell'art. 4 r.d. 17 agosto 1935 n. 1765 e del T.U. approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 », in relazione all'art. 360, n. 3 e 5,

c.p.c., per non avere la Corte d'appello «speso neppure una parola» e «fornito alcuna motivazione in merito alle richieste di prova testimoniale» relative al fatto dedotto da esso Falcomatà, che l'infortunio dell'Orlando era coperto da assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L., il quale aveva infatti indennizzato i periodi di invalidità totale.

All'uopo va osservato che effettivamente l'Istituto «Panella» in primo grado ed anche il Falcomatà in appello avevano dedotto quel fatto per contrastare la domanda di risarcimento proposta nei loro confronti, senza ottenere che i giudici del merito esaminassero la relativa questione, di certo rilevante ai fini del giudizio. Non v'è dubbio, invero, che l'Orlando fosse compreso a pieno titolo nella assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a norma dell'art. 4 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (sul tema v. Cass., 26 luglio 1974 n. 2245): assicurazione, di cui peraltro risulta pacifico che egli abbia in certa misura goduto i benefici. Ora, in linea di massima, tale assicurazione esonera il datore di lavoro (nella specie, l'Istituto «Panella» e, di riflesso, il prof. Falcomatà) dalla responsabilità civile, a norma dell'art. 10 del citato provvedimento legislativo, che tuttavia fa salvo il caso in cui sussista responsabilità penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato ed il reato non sia procedibile solo a querela. I giudici del merito, dunque, essendo ormai sicuramente estinta per prescrizione l'eventuale azione penale, avrebbero dovuto accertare se in concreto sussistessero le condizioni come sopra legislativamente previste per l'esistenza d'una responsabilità civile pur in presenza d'un fatto dannoso coperto da assicurazione obbligatoria: mancando le quali condizioni, essi avrebbero dovuto rigettare la domanda dell'attore.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I - 9 giugno 1983, n. 3947 - Pres. Granata - Rel. Bologna - P.M. Benanti (conf.) - Falzone (avv. Iacona e Grande) c. A.N.A.S. (avv. Stato Cingolo).

Proprietà - Usucapione abbreviata - Valutazione degli elementi costitutivi - Indagine di fatto.

Proprietà - Usucapione abbreviata - Titolo idoneo all'acquisto - Corrispondenza tra l'oggetto del titolo e l'oggetto del possesso - Deve sussistere.

L'accertamento dell'esistenza e la valutazione della rilevanza degli elementi della fattispecie delineata dall'art. 1159 c.c. (acquisto a non domino, buona fede, titolo idoneo a trasferire il diritto, trascrizione), che, con il decorso del decennio, legittimano l'acquisto del diritto a mezzo di usucapione abbreviata, costituisce una indagine di fatto demandata al giudice

di merito e, pertanto, incensurabile se basata su corretta e congrua motivazione (1).

Al fine della legittimazione all'acquisto del diritto per usucapione abbreviata è necessaria la perfetta corrispondenza tra l'oggetto del titolo (bene acquistato anche se a non domino) e l'oggetto del possesso da parte di colui che deduce l'usucapione decennale (2).

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 17 giugno 1983, n. 4184 - Pres. Afeltra - Est. Picazio - P.M. (concl. conf.) Leo - Ministero del Tesoro ufficio liquidazioni (avv. Stato Caramazza) - Cernigliaro (avv. Paolo Camassa).

Lavoro - Rapporti di lavoro - Convenzioni enti mutualistici - Medici esteri - Blocco tariffe - Nuove convenzioni.

L'art. 8 sesto comma della L. 17 agosto 1974, n. 386, modificativo dell'art. 8 D.L. 8 luglio 1976, n. 264, comprende il blocco delle tariffe stabilite nel richiamato accordo sindacale del 13 luglio 1973 nella loro globalità, e quindi sia per quanto riguarda la misura che nell'accordo stesso sia fissata, sia per quanto concerne il meccanismo di indicizzazione delle tariffe (3).

L'art. 11 L. 29 giugno 1977, n. 349 prevede la soppressione del blocco delle tariffe posto dall'art. 8 L. 386 del 1974, sempre che siano sopravvenute le nuove convenzioni e tariffe previste dalla stessa L. 349 del 1977 (4).

(1) Nel senso della massima cfr., oltre la sentenza citata nel testo, Cass., 26 luglio 1966, n. 2077, in *Giust. civ.*, Mass. 1966, 1188; Cass., 10 aprile 1970, n. 988, *ivi*, 1970, 550; Cass., 15 novembre 1973 n. 3047 *ivi*, 1973, 1587.

(2) La giurisprudenza è ormai consolidata nell'affermare il principio enunciato - Cfr. per tutte, Cass., 16 luglio 1966, n. 1923, in *Giust. civ.*, Mass. 1966, 1093; Cass., 20 dicembre 1969, n. 4012, *ivi*, 1969, 2017; Cass., 3 aprile 1971, n. 965, *ivi*, 1971, 516; Cass. 15 novembre 1973, n. 3047, *ivi*, 1973, 1587).

In dottrina cfr. per tutti: Massimo FRANCESCO, *Manuale di Diritto civile e commerciale*, Milano, Giuffrè, 1965, p. 400 e autori *ivi* citati.

(3) In senso conforme Cass., sez. lav., 11 giugno 1981, n. 3087, in *Mass. Foro It.*, 1981; Cass. Sez. Lav., 5 giugno 1981 in *Foro It.*, 1981, I, 513.

(4) In senso sostanzialmente conforme Cass., Sez. Lav., 11 dicembre 1982 in *Rep. Giur. It.*, 1982, n. 2424, 308; Cass., Sez. Lav., 25 novembre 1982, n. 6390 in *Rep. Giur.*, 1982, cit. n. 309; Cass., Sez. Lav., 12 giugno 1982, in *Rep. Giur. It.*, cit. 309.

SEZIONE QUINTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 aprile 1982, n. 264 - Pres. Mezzanotte - Est. Santoro - Manganaro (avv. Giallombardo) c. Azienda F.S. (avv. Stato Stipo).

Pensioni - Orfano maggiorenne di dipendente statale - Decisione della Corte dei Conti di riconoscimento del diritto a pensione - Efficacia per il periodo successivo al provvedimento di diniego - Insussistenza.

L'Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato della Corte dei Conti che riconosce il diritto a pensione in favore di orfano maggiorenne di dipendente statale, legittimamente liquida le rate maturate fino alla data di adozione del provvedimento negativo di pensione, con riserva di corrispondere le rate successive non appena l'interessato ha prodotto la dichiarazione che le condizioni di nullatenenza sono sussistenti anche nel periodo successivo (1).

Con decreto del 6 aprile 1979, n. 3895 del Ministero dei Trasporti è stata respinta la domanda di pensione di reversibilità proposta dalla signora Caterina Manganaro.

Contro detto decreto l'interessata ha proposto ricorso alla Corte dei Conti, sezione III giurisdizionale, e quest'ultima, con decisione n. 45734 del 2 giugno 1980 ha accolto il ricorso, riconoscendo in capo alla ricorrente la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto alla chiesta pensione di reversibilità, assegnando all'Amministrazione il termine di 90 gg. per l'esecuzione della decisione suindicata.

La ricorrente agisce ora per l'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 27 n. 4, T.U. 26 gennaio 1924, n. 1054 assumendone l'inesecuzione, nonostante il termine fissato nella decisione della Corte dei conti, deposi-

(1) Il T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali riconosce la pensione di reversibilità « agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti » (art. 82).

È inoltre stabilito che « le condizioni soggettive per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato », aggiungendosi poi che « qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata » (art. 86).

Orbene è sorta questione se, qualora l'orfano ha impugnato un decreto negativo di pensione ed ottenuto una sentenza favorevole, il trattamento pen-

tando altresì in questo giudizio copia di tale decisione e la diffida per il pagamento di quanto dovutole in forza della medesima, diffida notificata in data 24 febbraio 1981.

Il Ministero dei Trasporti ha depositato in questo giudizio una relazione del 16 ottobre 1981 nella quale si afferma che, in seguito alla predetta decisione della Corte dei conti, è stato emanato un provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità a favore della ricorrente dal primo giorno della domanda (1° maggio 1973), fino alla data di adozione del provvedimento negativo impugnato dalla ricorrente dinanzi la Corte dei Conti (6 aprile 1979), e ciò perché essendo il diritto alla pensione di reversibilità ordinaria revocabile per il venir meno delle condizioni richieste per il suo conseguimento, non era pervenuta dall'interessata la dichiarazione, di cui all'art. 24 L. 13 aprile 1977, n. 114, dei redditi conseguiti nel periodo successivo a quello dell'impugnato decreto dalla medesima, al fine di dimostrare il possesso del requisito della nullatenenza.

Con successiva memoria depositata il 5 novembre 1981 la ricorrente ha sostenuto che il decreto di liquidazione della pensione a suo favore, con l'anzidetto limite « ad quem », è sostanzialmente elusivo e parzialmente esecutivo del giudicato della decisione della Corte dei Conti, la quale avrebbe accertato definitivamente la sussistenza del requisito della nullatenenza in capo alla ricorrente.

Come risulta dall'esposizione in fatto, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza in esame, l'Amministrazione ha liquidato a favore della ricorrente il trattamento pensionistico di reversibilità, al quale questa aveva diritto in forza della sentenza di cui qui si chiede l'esecuzione.

L'Amministrazione, peraltro, in tale provvedimento di liquidazione pensionistica, ha posto quale termine finale per la corresponsione del re-

sionistico debba comunque competere nel periodo tra la data del decreto e quella della sentenza.

È noto che il procedimento giurisdizionale difficilmente si esaurisce entro l'anno, anzi normalmente la sentenza interviene a distanza di più anni dalla impugnazione.

È evidente pertanto che durante la pendenza del processo, le condizioni di reddito dell'interessato possono mutare e quindi verificarsi la perdita del requisito della nullatenenza.

La decisione del Consiglio di Stato in rassegna ha voluto pertanto evitare che potesse aver luogo un indebito arricchimento in favore dell'interessato, il quale, accogliendosi la tesi contraria, si troverebbe a percepire il trattamento pensionistico anche dopo la data del venir meno del requisito della nullatenenza.

In mancanza di una espressa statuizione, non si può attribuire alla sentenza una efficacia per un periodo successivo a quello esaminato; anche se la decisione è intervenuta a distanza di tempo dal decreto impugnato, tuttavia il giudice ha esaminato e giudicato quel decreto, ma non ha esteso oltre la sua indagine e la sua valutazione.

G. STIPO

lativo trattamento, quello della data di adozione del provvedimento di rifiuto, originariamente opposto alla ricorrente, della pensione di reversibilità, impugnato dalla ricorrente alla Corte dei conti.

L'Amministrazione, inoltre si è anche riservata di corrispondere alla ricorrente le rate di pensione maturate successivamente a quel termine, non appena le pervenga la dichiarazione sostitutiva del certificato dei redditi della ricorrente medesima, dal quale risulti che essa non gode di un reddito imponibile superiore a L. 900.000 annue, come richiesto — a pena di revoca del beneficio pensionistico *de quo* — dall'art. 86 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ciò premesso, la Sezione osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella memoria del 5 novembre 1981, il provvedimento, adottato dall'amministrazione in seguito alla proposizione del ricorso in ottemperanza, non ha carattere elusivo del giudicato nascente dalla decisione della Corte dei Conti.

Invero, in tale decisione è riconosciuta la sussistenza in capo alla ricorrente di tutti i requisiti per ottenere la pensione di reversibilità, compreso quello delle condizioni economiche di cui all'art. 85 t.u. n. 1092 del 1973.

L'accertamento delle condizioni economiche della ricorrente, compiuto nella decisione, non può tuttavia, sostituirsi a quello per il quale l'art. 24, primo comma, L. 13 aprile 1977, n. 114 (recante modificazioni alla disciplina dell'I.R.P.E.F.), prevede la dichiarazione sostitutiva ex L. 4 gennaio 1968, n. 15, da parte dell'interessato.

Se si accedesse, infatti, all'opposta interpretazione, sostenuta dalla ricorrente, si produrrebbe l'illogica conseguenza in base alla quale il riconoscimento del requisito delle condizioni economiche, ad opera della decisione della Corte dei Conti di accoglimento della domanda di pensione di reversibilità, diverrebbe intangibile ed insensibile all'eventuale successivo miglioramento delle condizioni economiche del beneficiario della pensione, e ciò in evidente contrasto con il capoverso dell'art. 86 del T.U. n. 1092 del 1973, che dispone invece la cessazione del beneficio qualora venga meno anche solo quel requisito.

Opportunamente, pertanto, l'amministrazione ha dato esecuzione alla decisione della Corte dei conti sino alla data di adozione del provvedimento negativo dinanzi a questa impugnato, ritenendo esattamente che l'accertamento delle condizioni economiche della ricorrente, compiuto in quella sede giurisdizionale, non potesse che limitarsi al periodo di tempo del quale la Corte medesima era in grado di conoscere, cioè sino al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.

Ed opportunamente, inoltre, l'amministrazione si è riservata di dare corso alla liquidazione del trattamento pensionistico per il periodo successivo a quella data, non appena l'interessata produrrà, sotto la propria

responsabilità penale, la dichiarazione sostitutiva del proprio reddito imponibile annuo, di cui agli artt. 24 primo comma, L. n. 114 del 1977 ed 85, terzo comma, T.U. n. 1092 del 1973.

Ne consegue che il provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità, adottato dall'amministrazione nei confronti della ricorrente, non è elusivo, ma è invece attuativo del giudicato della decisione della Corte dei Conti in epigrafe indicata e che il ricorso per l'esecuzione di quest'ultimo è divenuto, per il sopraggiungere di tale provvedimento, improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse.

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 febbraio 1983, n. 1295 - Pres. Greco - Est. Corda - P.M. Corasanniti (conf.) Ministero delle Finanze (avv. D'Amato) c. I.N.P.S. (avv. Petrina) e Calitri (avv. Tucci).

Tributi erariali diretti - Contenzioso tributario - Rimborso di ritenuta - Domanda contro l'Amministrazione finanziaria - Giurisdizione delle commissioni.

La giurisdizione delle commissioni tributarie è generale anche per quanto concerne i rimborsi di somme pagate senza accertamento. Conseguentemente appartiene alla giurisdizione della commissione la domanda di ripetizione contro l'Amministrazione di imposte versate dal sostituto guentemente appartiene alla giurisdizione della commissione la domanda proposta dal contribuente contro il sostituto (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 aprile 1983, n. 2889 - Pres. Greco - Est. Zappulli - P.M. Corasanniti (conf.) Banca del Lavoro (avv. Gallo) c. Da Rios (avv. Da Rios) e Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amato).

Tributi erariali diretti - Contenzioso tributario - Rimborso di ritenuta - Domanda del contribuente contro il sostituto - Giurisdizione delle commissioni - Esclusione.

Sulla domanda di rimborso di ritenuta rivolta all'Amministrazione, sia essa proposta dal contribuente o dal sostituto, la giurisdizione spetta alla commissione tributaria la quale non ha però potere per decidere sulla domanda del contribuente sostituito contro il sostituto diretta ad ottenere il pagamento di somme che si assumono illegittimamente ritenute (2).

(1-2) Sull'assai importante problema della giurisdizione sulle controversie di rimborso delle ritenute le Sez. Unite sono intervenute due volte a breve intervallo, riportando entro più rigorosi confini la tematica che si era avviata verso

(*omissis*) 1. - Con il primo motivo (deducendo, ai sensi dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ., « difetto di giurisdizione; violazione degli articoli 1, 16 e 43, comma quinto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nonché degli ulteriori principi sul contenzioso tributario ») l'Amministrazione Finanziaria sostiene: a) che il Tribunale avrebbe dovuto tener distinte la causa promossa dal dipendente contro l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrale pagamento della pensione, e quella promossa dal predetto Istituto contro essa Amministrazione Finanziaria, avente ad oggetto la ripetizione di somme che erano state (legittimamente) versate a titolo di imposta di ricchezza mobile, in base all'originario titolo della prestazione pensionistica; b) che questa seconda causa poneva un problema di natura tributaria, poiché si controverteva sulla opponibilità, o meno, alla Finanza dei successivi mutamenti convenzionali dei titoli dei pagamenti (erogazioni pensionistiche) tassati, né la natura di essa causa poteva restare influenzata dall'azione proposta dal dipendente dell'I.N.P.S., il quale, peraltro, non aveva avanzato alcuna domanda nei confronti di essa Amministrazione Finanziaria; c) che, pertanto, la giurisdizione andava stabilita non già tenendo conto che il rimborso dell'imposta versata era giustificato da un asserito difetto dello *ius impositionis*, ma semplicemente tenendo conto che si trattava di una controversia tra il sostituto d'imposta (che aveva trattenuto le somme sui ratei di pensione e le aveva versate all'Erario a titolo di imposta di ricchezza mobile) e l'Amministrazione Finanziaria: si trattava, cioè, di una controversia che andava decisa secondo la disciplina prevista dal vigente sistema del contenzioso tributario.

L'eccezione è fondata.

Come risulta dalla parte espositiva, l'I.N.P.S., convenuta in giudizio, davanti al giudice del lavoro, da un dipendente che ne aveva chiesto la

pericolosi indirizzi. In passato era stato affermato che tanto la domanda (c.d. di adempimento) del contribuente sostituito contro il sostituto diretta a contestare la legittimità della ritenuta, tanto la domanda del sostituto contro l'Amministrazione diretta al rimborso della imposta versata (che spesso assumeva forma di azione di garanzia alla prima domanda) non avevano natura tributaria e restavano deferite al giudice avente giurisdizione sul rapporto sostanziale che ha occasionato la ritenuta (Cass. 10 febbraio 1975, n. 511 in questa *Rassegna*, 1975, I, 724; 16 febbraio 1978, n. 747 in *Dir. Prat. Trib.*, 1979, II, 320 con nota di TESAURO; 27 marzo 1979, n. 1776 in *Foro It.*, 1979, I, 1972 che, sia pure implicitamente, conferma l'indirizzo con riferimento alle norme successive alla riforma tributaria). Venivano così ad essere investiti della controversia sull'obbligo di ritenuta tutti i giudici (e perfino gli arbitri) e principalmente, sulla materia che più frequentemente alimenta la questione — il lavoro subordinato privato e pubblico — il pretore e il TAR, due giudici tradizionalmente estranei alle controversie di imposta.

Da questo orientamento oggi ci si discosta decisamente: la domanda di rimborso dei versamenti diretti rivolta all'Amministrazione sia dal contribuente sostituito che dal sostituto da origine a una controversia di imposta sicura-

condanna al pagamento di somme trattenute a titolo di imposta di ricchezza mobile sui ratei di pensione, aveva proposto azione di garanzia impropria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, affermando che le trattenute, effettuate nella qualità di sostituto d'imposta, erano state eseguite erroneamente. Dopo avere ricordato che le pensioni a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti (assicurazione generale obbligatoria) non erano soggette all'imposta di ricchezza mobile (art. 124 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827), mentre lo erano, invece, quelle a carico del Fondo interno di previdenza; e dopo avere premesso che, nel caso concreto, la pensione del dipendente era stata inizialmente caricata sul Fondo interno di previdenza (per cui era stata effettuata la trattenuta per imposta di ricchezza mobile, il cui importo era stato successivamente versato all'Erario), ma era stata, poi, con effetto retroattivo, posta a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti, l'I.N.P.S. aveva sostenuto che, in caso di sua condanna nei confronti del dipendente, aveva diritto di essere rimborsata dall'Amministrazione Finanziaria.

Da ciò si evince che la causa, come instaurata davanti al Pretore di Bari, aveva ad oggetto due distinte domande: a) una, proposta dal dipendente nei confronti dell'I.N.P.S., avente ad oggetto la richiesta del pagamento integrale della prestazione previdenziale dovuta; b) l'altra, proposta dall'I.N.P.S. nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, avente ad oggetto la ripetizione di somme versate (quale sostituto d'imposta) a titolo di ricchezza mobile sui pagamenti effettuati prima che il carico di pensione venisse (retroattivamente) gravato sul Fondo pensione lavoratori dipendenti, imperniata sull'assunto che il versamento era avvenuto in difetto di un potere impositivo.

mente appartenente alla giurisdizione (generale) delle commissioni; ciò è desumibile non tanto dall'art. 16 del d.P.R. 636/1972, sul quale maggiormente si sofferma la prima sentenza (che era stata preceduta dalla sent. 11 aprile 1981, n. 2118 in *Foro It.*, 1981, I, 2206), ma soprattutto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. E cade molto opportuna la precisazione che una residua giurisdizione dell'A.G.O. su una tale domanda non può essere ricercata con l'espedito dell'indebito oggettivo, escluso per altra via e in termini più generali con la sent. 10 marzo 1982, n. 1544, (in questa *Rassegna*, 1982, I, 816).

La prima sentenza, pur senza approfondire l'argomento, presuppone che sia invece deferibile al giudice del rapporto sostanziale la domanda di adempimento del contribuente contro il sostituto. Di ciò si occupa specificamente la seconda sentenza che esclude, in modo ineccepibile, che tale controversia, alla quale è estranea l'Amministrazione, sia deferibile innanzi alle commissioni.

Le due sentenze, certamente esatte sulle due essenziali statuizioni, non hanno però risolto in modo completo il problema e soprattutto non si sono preoccupate della grave situazione in cui viene a trovarsi il sostituto d'imposta che, pur non avendo un interesse proprio, resta esposto alla domanda di adempimento del contribuente; se esegue la ritenuta, ed all'accertamento e all'iscrizione a ruolo se la omette, con il rischio di rimanere soccombente in ambedue le diverse sedi e senza la possibilità di collegare le due liti per ottenere un

Ora, mentre non sussisteva dubbio che la prima di tali domande appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario (e alla competenza del giudice del lavoro), per la seconda era stato, fin dall'inizio, posto dall'Amministrazione Finanziaria il problema della giurisdizione del giudice adito, nell'assunto che, trattandosi di una controversia di natura tributaria, la stessa, per effetto della riforma, rimaneva devoluta alla giurisdizione delle Commissioni istituite col d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Il problema, però, è stato risolto in maniera errata (nel senso di avere ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario) dai giudici di primo e di secondo grado, sul rilievo che la controversia non aveva natura tributaria, avendo ad oggetto una semplice ripetizione di indebito, correlata a un denunciato difetto del potere impositivo. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno giustificato codesta loro affermazione richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quale aveva costantemente affermato (da ultimo, sent. 18 ottobre 1978, n. 4668) che spettava al giudice ordinario di conoscere della azione promossa dal sostituto d'imposta contro la Amministrazione Finanziaria per il rimborso di somme pagate in carenza del potere impositivo (e, nel caso della sentenza citata, si trattava, proprio, di imposta di ricchezza mobile).

Senonché, ai giudici di appello è totalmente sfuggito che quella giurisprudenza si era formata nel vigore dell'art. 188 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; e che, invece, nel caso sottoposto al loro esame, la giurisdizione doveva essere regolata alla stregua di un diverso ordinamento positivo, in quanto il d.P.R. n. 645, del 1958,

giudicato che faccia stato sia verso il contribuente che verso l'Amministrazione.

Certamente per superare questa situazione non si può tornare indietro a riproporre una unificazione delle giurisdizioni o nel senso di assorbire nella giurisdizione del giudice comune del rapporto sostanziale anche la lite tributaria o in quello della attrazione nella giurisdizione speciale tributaria della controversia tra sostituito e sostituto. Le due sentenze che si commentano hanno ormai in modo definitivo escluso ambedue queste possibilità.

Occorre però riflettere sulla proponibilità dell'azione di sostituito contro il sostituto. Questa, che non può essere considerata una domanda di adempimento dell'obbligazione sottostante, è anch'essa una controversia tributaria che ha per oggetto esclusivamente il rimborso dell'imposta versata e che attiene al rapporto tributario.

Trattasi di una domanda di rimborso proponibile soltanto contro il soggetto che al rimborso può essere tenuto (l'Amministrazione) e che, se non accolta in sede amministrativa può essere devoluta soltanto alle commissioni tributarie; ciò si deduce chiaramente dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 che disciplina compiutamente il procedimento di rimborso.

Il contribuente che ha subito la ritenuta ed ha ricevuto il relativo certificato, se non ritiene di imputare il versamento in conto dell'imposta dovuta sul suo reddito complessivo e se assume che la ritenuta non doveva essere eseguita, può domandare soltanto contro l'Amministrazione il rimborso, e in caso

per la parte concernente la riscossione delle imposte dirette, è stato sostituito dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e il r.d.l. n. 1639, del 1936, è stato sostituito dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Peraltro, già prima dell'instaurazione del presente giudizio (cioè anche prima dell'instaurazione della causa davanti al giudice di primo grado) queste stesse Sezioni Unite avevano chiarito (sent. 8 marzo 1977, n. 942) che il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso tributario, regola compiutamente il sistema del contenzioso predetto, onde la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente si esplica esclusivamente mediante i ricorsi alle Commissioni, contro specifici atti (dell'Amministrazione Finanziaria) di accertamento, di imposizione, ovvero di rifiuto di restituzione di somme riscosse (e proprio dalla premessa della esistenza di un tale sistema organico di tutela, quella sentenza aveva tratto la conseguenza che l'azione del contribuente per ottenere in via preventiva l'accertamento negativo del debito d'imposta, in quanto non previsto dalla disciplina legislativa del contenzioso dinanzi le Commissioni, non era proponibile neppure davanti l'autorità giudiziaria ordinaria).

È chiaro, quindi, che già in tale enunciato della giurisprudenza esisteva quanto sarebbe stato sufficiente per far intendere, ai giudici predetti, che una volta operata la doverosa distinzione fra le due domande (nel senso che si è prima precisato), avrebbero dovuto negare la loro competenza giurisdizionale in ordine alla seconda, anche tenuto conto del principio, pure enunciato da queste stesse Sezioni Unite (sent. 28 ottobre 1976, n. 3939), secondo cui un rapporto di garanzia impropria non può modificare la « competenza » del giudice (poiché, in quel caso, si trattava di questioni attinenti alla competenza; ma è ovvia l'applicabilità di tale principio anche, e *a fortiori*, nel caso in cui si discuta della giurisdizione),

di rifiuto (o di silenzio) ricorrere alla commissione. Questa azione riconosciuta da una norma espressa, non è cumulabile o alternativa con altra azione di eguale contenuto in altra sede e contro altro soggetto. Si deve cioè ritenere improponibile la c.d. domanda di adempimento contro il sostituto innanzi al giudice comune per difetto di legittimazione passiva e per difetto di giurisdizione.

Saranno così superate varie altre incongruenze che diversamente si verificherebbero quali la possibilità di scelta della giurisdizione lasciata alla parte che assume l'iniziativa, il superamento della decadenza stabilita nel menzionato art. 38, la variabilità del termine di prescrizione in ragione del rapporto sul quale la ritenuta accede, e soprattutto la eventualità che la controversia sul diritto al rimborso della ritenuta sia discussa tra parti estranee al rapporto tributario dopo che la ritenuta è stata in concreto imputata in conto dell'obbligazione del contribuente.

Ad eguale conclusione dovrebbe pervenirsi ex art. 37 d.P.R. n. 602/1973 per la ritenuta diretta.

CARLO BAFILE

ma può solo consentire la riunione delle cause, « se queste sono di competenza dello stesso giudice ».

Nelle more del ricorso (proposto, come si è detto, dall'Amministrazione Finanziaria) è, poi, intervenuta la sentenza 11 aprile 1981, n. 2118, sempre di queste Sezioni Unite, la quale, risolvendo un caso del tutto analogo a quello ora all'esame (anche in quel caso, infatti, si trattava della domanda proposta, al Pretore di Bari, quale giudice del lavoro, da un gruppo di dipendenti dell'I.N.P.S. che avevano negato la legittimità della trattenuta per imposta di ricchezza mobile, per analoga ragione; nonché della domanda di garanzia impropria esplicita dall'I.N.P.S. nei confronti della Finanza), ha negato la giurisdizione del giudice ordinario (nella specie, del lavoro) a conoscere la predetta domanda di garanzia impropria.

Tale sentenza, ribadendo la validità del principio affermato dalla sentenza n. 942 del 1977 (più sopra citata), ha dichiarato i seguenti due punti fondamentali.

Il primo è che la regolamentazione introdotta dal D.P.R. n. 636 del 1972 contempla, espressamente, anche l'ipotesi di azione di ripetizione di somme al cui rimborso il contribuente (e, perciò, anche il sostituto d'imposta) ritenga di avere diritto: l'art. 16 del decreto, infatti, dopo avere ancorato alla data della notifica dell'avviso di accertamento, o dell'ingiunzione, o del ruolo (cartella esattoriale), ovvero del provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie, il termine per la proposizione del ricorso alle Commissioni, stabilisce (terzo comma) che qualora il contribuente affermi essere sopravvenuto il diritto al rimborso, « si considera imposizione », ai fini del decorso del termine predetto, il rifiuto della restituzione della somma, ovvero il silenzio dell'Amministrazione per novanta giorni dalla intimazione fa provvedere. E già il rilievo dell'esistenza di questa norma fa giustizia — nel caso ora all'esame — dell'affermazione dei giudici di merito secondo cui la sopravvenuta (come asserito dall'I.N.P.S. e dal suo dipendente) mancanza dello *ius impositionis* avrebbe fatto venir meno la competenza giurisdizionale delle Commissioni predette: tale competenza, infatti, è dalla norma affermata con riferimento a ogni e qualunque ipotesi in cui il contribuente affermi « essere sopravvenuto il diritto al rimborso ».

Il secondo punto — parimenti rilevante nel caso concreto — è che il principio generale più sopra espresso vale anche per l'imposta di ricchezza mobile, benché la stessa non sia compresa nella elencazione delle imposte le cui controversie sono devolute alle Commissioni tributarie contenuta nell'art. 1 del D.P.R. n. 636 del 1972 (e, in realtà, l'imposta di ricchezza mobile è stata abolita, a decorrere dal 18 gennaio 1974, dall'art. 82, lettera a, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, istitutivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), poiché l'ordinamento positivo

mostra chiaramente di voler assoggettare alla giurisdizione delle Commissioni anche le controversie in materia di rimborso di somme pagate a titolo di imposta di ricchezza mobile. In via generale, infatti, l'instaurazione di un sistema organico, e in sé compiuto, di tutela giurisdizionale per tutte le imposte le cui controversie erano precedentemente attribuite alla cognizione, variamente articolata, delle Commissioni e dell'Autorità giudiziaria ordinaria, persegue l'intento di razionalizzare e rendere più efficace il contenzioso tributario; e queste finalità sarebbero sicuramente frustrate, sia pure in parte, ove permanesse una diversa giurisdizione per le controversie concernenti le imposte soppresse, con le conseguenti deplorabili incertezze del contribuente in ordine all'identificazione del giudice cui rivolgersi per ottenere giustizia. Conclusione, questa, che trova indiretta conferma nel disposto del quinto comma dell'art. 43 del D.P.R. n. 636 del 1972, il quale dispone che, dopo la data di insediamento delle (nuove) Commissioni, le norme del decreto si applicano anche alle controversie relative ai tributi soppressi, già di competenza delle Commissioni distrettuali, provinciali e centrale. Infatti, se anche la norma si riferisce, nella sua formulazione testuale (solo) alle controversie concernenti tributi soppressi che fossero pendenti avanti le Commissioni costituite secondo la precedente disciplina, essa certamente testimonia dell'intenzione del legislatore di concentrare tutte le controversie presso gli organi appositamente previsti dal decreto n. 636. Appare chiaro, del resto, come una diversa soluzione, per i procedimenti promossi successivamente all'insediamento di tali organi comporterebbe — nell'ambito della medesima categoria di controversie (relative a tributi soppressi) — una disparità di trattamento di cui non sarebbe agevole rendere ragione.

Nella propria memoria illustrativa, la attenta difesa dell'Amministrazione non ha, certo, ommesso di citare la sentenza predetta come « precedente giurisprudenziale » che risolve il caso in senso favorevole alla tesi da essa sostenuta. L'I.N.P.S., però, replica (nella propria memoria) che quello arresto non sarebbe pertinente al caso di specie, posto che: *a*) nel caso precedente si trattava di giudicare di una domanda di rimborso autonomamente proposta dall'I.N.P.S. contro la Finanza, dopo che l'Istituto predetto era stato condannato al conguaglio della pensione corrisposta al proprio dipendente, mentre nel caso in esame la domanda di rimborso è stata proposta, come domanda di garanzia impropria, nello stesso giudizio promosso dal dipendente verso l'I.N.P.S.; *b*) una volta stabilito che la domanda contro la Finanza era stata proposta (nella presente causa) come domanda « di garanzia », la sua cognizione non potrebbe che appartenere al giudice della domanda principale, essendo tale principio applicabile non solo al caso in cui fra la causa principale e quella accessoria vi sia identità di titolo, « ma anche quando fra le

due domande ricorra una connessione obiettiva di titolo, nel senso che l'uno è concatenato all'altro, ovvero quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di garanzia ».

In contrario è, però, agevole osservare quanto segue.

a) Nel caso definito con la sentenza n. 2118 del 1981, l'I.N.P.S. aveva proposto la domanda di garanzia impropria nell'ambito della stessa causa principale; ed era stato il Pretore a rilevare che, in ordine alla predetta domanda di garanzia impropria, sussisteva il difetto della propria « competenza » (ritenendo che la materia rientrasse nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ.). Proposto, quindi, dalla Finanza il ricorso per regolamento di giurisdizione, queste Sezioni Unite hanno accolto il ricorso predetto enunciando i principi di diritto più sopra riferiti e attribuendo, quindi, la competenza giurisdizionale alle Commissioni tributarie. Il caso, perciò, concerneva una fattispecie del tutto analoga a quella ora in esame.

b) Il principio di attrazione, nella causa principale, della causa accessoria introdotta con la domanda di garanzia impropria opera, come si è in precedenza accennato, quando entrambe le domande rientrano nella competenza del giudice adito; laddove è chiaro che se la domanda di garanzia impropria appartiene alla competenza, o alla competenza giurisdizionale, di un altro giudice, la ragione di connessione cede necessariamente alle normali regole di determinazione della competenza o della giurisdizione.

L'assunto, infine, sostenuto dai giudici di merito, e ripreso dal resistente I.N.P.S. nel controricorso, che la controversia fra il predetto Istituto e l'Amministrazione Finanziaria non avrebbe natura « tributaria » (di modo che cadrebbe la necessità di affermare la competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie), in quanto avrebbe ad oggetto semplicemente la ripetizione di un indebito oggettivo, non tiene conto (oltre quanto già si è detto a proposito dell'art. 16, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) che allorché si agisce contro l'Amministrazione Finanziaria per ottenere il rimborso di una somma che si era (indebitamente) pagata, ciò che vale a qualificare come « tributaria » la controversia è *il titolo* in base al quale il pagamento era stato effettuato. Di modo che se quella somma era stata pagata a titolo di tributo, la controversia avrà sempre natura tributaria, qualunque sia la ragione della domanda di ripetizione (e, quindi, anche nel caso che questa sia imperniata sull'assunto di una pretesa sopravvenuta carenza dello *ius impositionis*).

In conclusione, quindi, deve essere accolto il primo motivo del ricorso proposto dall'Amministrazione Finanziaria e, conseguentemente,

deve essere cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) l'impugnata sentenza nel capo relativo all'accoglimento della domanda di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile, proposta dall'I.N.P.S. nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, perché in relazione ad essa il giudice ordinario difettava di giurisdizione. (*omissis*)

II

(*omissis*) 1) La banca ricorrente, con il primo motivo del ricorso, ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e ha dedotto che non era manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di quella norma per contrasto con gli art. 3 e 53 della Costituzione.

Essa ha, inoltre, sostenuto che ha errato il giudice di merito nell'affermare che a causa della sostituzione personale di imposta prevista dalla citata norma, unico soggetto passivo di quel rapporto tributario è il sostituto (la banca) in capo al quale esso sorge direttamente con conseguente natura privatistica di quello di amministrazione tra il sostituto medesimo e il soggetto sostituito (il correntista Da Rios).

Secondo la ricorrente, invece, l'art. 64, attraverso la sostituzione da esso regolata, pone in essere solo un congegno giuridico diretto a facilitare all'Amministrazione finanziaria l'accertamento e la riscossione del tributo senza alterare la situazione sostanziale per la quale il debito di imposta sorge in capo al soggetto al quale si riferisce il presupposto, tenuto a concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione. Da ciò consegue per la ricorrente che quest'ultimo (il sostituto) è legittimato a prendere parte al procedimento di accertamento, per il quale la controversia è di competenza delle commissioni tributarie mentre, diversamente, vi è violazione dei suddetti art. 53 e 3 della Costituzione per la diversità del soggetto di imposta rispetto al titolare del reddito e per la disparità di trattamento tra i diversi contribuenti.

Il motivo non può essere accolto mentre l'eccezione di illegittimità costituzionale della citata norma appare manifestamente infondata.

Infatti, è pur vero che il principio secondo il quale il rapporto di imposta sorge in capo al sostituto è diretto a facilitare l'accertamento e la riscossione del tributo ma esso non esclude che quest'ultimo incida in sostanza e definitivamente sul reddito del soggetto sostituito, e non può negarsi che anche costui è adeguatamente tutelato dal legislatore attraverso mezzi e possibilità di difesa attribuiti a entrambi.

Il legislatore, pur avendo assicurato una maggiore efficacia e rapidità all'azione finanziaria, attraverso la particolare disciplina, non ha

disconosciuto quella duplicità di soggetti passivi nel rapporto tributario al quale si riferisce la sostituzione regolata dal citato art. 64.

In primo luogo, lo stesso concetto di « rivalsa », secondo la menzione di tale norma, presuppone una diversità di soggetti e una prima e immediata tutela è attribuita al sostituto dal secondo comma di quell'articolo, in virtù del quale egli « ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta ».

Questa tutela è integrata ed estesa, inoltre, dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte sui redditi, per i quali anche il « percipiente delle somme assoggettate a ritenuta » può presentare istanza all'intendenza di finanza di rimborso dell'imposta pagata con la previa ritenuta « per inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento », come il soggetto che l'ha effettuato a suo carico, entro diciotto mesi dalla data del medesimo, con successivo eventuale ricorso « alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ». A sua volta l'art. 16 di quest'ultimo decreto, nel regolare le richieste di rimborso per il pagamento di tributi avvenuto senza imposizione e la proponibilità del successivo ricorso alle commissioni tributarie non pone distinzioni tra i due soggetti.

Si evince chiaramente da tale disciplina legislativa che anche il sostituto ha propri ed autonomi mezzi di difesa secondo le regole generali, pur se gli stessi sono comuni, con indubbio vantaggio di entrambi, al sostituto. Costui, anzi, come affermato da questa Suprema Corte, è interessato all'accertamento dell'imposta da pagare in sostituzione dell'effettivo soggetto passivo ed è obbligato a compiere tutti gli atti relativi, con la conseguenza che ove egli non adempia a tale obbligo può essere ritenuto responsabile nei confronti del sostituto (Cass. 11 novembre 1969, n. 3670). Pertanto, l'eccezione di illegittimità costituzionale del citato art. 64 appare manifestamente infondata, per quanto concerne il dedotto contrasto con l'art. 3 e 53 della Costituzione a causa delle rilevate uguali, se non maggiori, possibilità di difesa e tutela, rispetto agli altri contribuenti, e per l'effettiva incidenza della imposta sul destinatario dei redditi ad essa assoggettati.

Conseguentemente, attraverso tale regolamentazione delle impugnazioni e delle richieste di rimborso per le ritenute indibite e a causa della legittimità costituzionale del citato art. 64, non può dubitarsi che ogni pretesa di rimborso, ove disattesa dagli uffici finanziari, di entrambi i soggetti considerati deve essere proposta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria solo attraverso i ricorsi alle commissioni tributarie, la cui competenza in tal materia è stata inderogabilmente e in linea assoluta loro assegnata con norma fondamentale dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

Giova osservare, a conferma di tale regola, che in virtù della organica e autonoma disciplina processuale introdotta per il contenzioso tributario da quel decreto, il quale lo regola compiutamente nel quadro della complessa riforma tributaria, è rimasta esclusa, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, come ritenuto da questa Suprema Corte (S.U. 8 marzo 1977, n. 942), ogni azione di accertamento negativo, innanzi al giudice ordinario, presupponendo il ricorso a quelle commissioni l'impugnativa di un atto degli uffici tributari, che non può essere proposta innanzi il suddetto giudice ordinario a causa di quella devoluzione totale per legge.

Tale competenza esclusiva delle commissioni tributarie è stata pur recentemente riaffermata anche per le domande di rimborso, comprese quelle per le imposte soppresse (S.U. 11 aprile 1981, n. 2118).

2) Essendo stato così riaffermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione finanziaria per il tributo in questione, deve esaminarsi il secondo motivo del ricorso, relativo alla domanda del Da Rios nei confronti della banca.

Quest'ultima ha lamentato la violazione, da parte del giudice di merito, del già menzionato art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e dell'art. 34 c.p.c., nonché del principio del doppio grado di giurisdizione, per essere stata qualificata controversia civilistica quella relativa all'imposta in questione, sebbene l'art. 64 del D.P.R. 600 del 1973 conferisca al sostituto di imposta il diritto di rivalsa con indisponibilità per la stessa e con carattere tributario del relativo credito. Ha dedotto, inoltre, la banca che eventualmente nella residua controversia tra essa e il Da Rios sussisteva la competenza del tribunale prevista dall'art. 9 c.p.c., trattandosi, in ogni caso, di causa « in materia di imposte e tasse » attribuita alla competenza funzionale di quel giudice collegiale.

Il motivo è infondato.

Invero, l'attribuzione alle commissioni tributarie disposta dal menzionato art. 1 del D.P.R. n. 636 del 1972 ha valore solo per le controversie proposte nei confronti dell'ente impositore e in quanto diretto ad impugnare i provvedimenti dei suoi uffici finanziari, compresi quelli relativi alle richieste di rimborso, mentre la controversia in esame è sorta tra sostituto di imposta e sostituto nell'ambito dei loro rapporti bancari, in relazione al credito dedotto dalla banca a titolo di rivalsa, e non nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Questa, infatti, non aveva compiuto alcun atto impositivo né ha mai sostenuto nel giudizio, nel quale è stata chiamata successivamente, di avere diritto all'imposta versata dal sostituto.

In base a tale situazione deve farsi una previa e necessaria distinzione tra la potenziale controversia tributaria con l'Amministrazione Fi-

nanziaria, come tale regolata dalla citata norma e sottoposta, anche per il rimborso, esclusivamente alla competenza delle commissioni tributarie, e quella tra privati che, pur traendo origine dal pagamento di una imposta, erroneo o no, non è diretta a sindacare un atto impositivo, del tutto mancante, dell'ente impositore e mantiene il suo carattere privatistico perché rientrante nell'ambito dei rapporti contrattuali tra gli stessi.

Il fatto che il credito sia costituito dal diritto al rimborso dell'imposta formante oggetto della ritenuta non importa che parte nella relativa controversia divenga l'ente impositore, estraneo a quel rapporto, o che il sostituto abbia la rappresentanza di quest'ultimo, onde il relativo credito non assume un carattere tributario. Pertanto, questa Suprema Corte ha già affermato che la causa in cui si discuta della legittimità della ritenuta fiscale tra sostituto e sostituito non ha carattere tributario onde, quando la ritenuta sia stata effettuata in un rapporto di lavoro, la controversia appartiene alla competenza del Pretore (Cass. 16 febbraio 1978, n. 747).

Resta da osservare, per quanto concerne la competenza per materia prevista dall'art. 9 c.p.c. per le cause relative a imposte e tasse, che anche per la stessa, attribuita originariamente al giudice collegiale per una maggiore garanzia del contribuente, va considerata controversia di imposta solo quella nei confronti dell'ente impositore, salva per i tributi elevanti nel citato art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 la esclusività della giurisdizione delle commissioni tributarie. Infatti, una volta negato il carattere tributario per il credito relativo alla contestata ritenuta a causa della natura dei soggetti contrapposti e del rapporto tra loro intercorrente, non vi è ragione di applicazione di quella particolare norma sulla competenza per materia.

3) Con il terzo motivo, connesso ai precedenti, la banca ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio e l'omissione di pronunzia nella sentenza impugnata, ripetendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Ha dedotto la ricorrente che essa aveva chiesto al medesimo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per avere l'amministrazione finanziaria riconosciuto che non era dovuta l'imposta ritenuta sugli interessi spettanti al Da Rios in conformità alle istruzioni ministeriali 25 maggio 1974 successivamente revocate con quelle 16 gennaio 1976, onde era stato « stornato » il relativo addebito, agendosi sempre secondo gli ordini dell'ente impositore. Ha sostenuto, perciò, che, per la sua funzione meramente servente avrebbe dovuto essere estromessa da quel giudizio mentre su tale sua richiesta il giudice non aveva provveduto omettendo anche di respingere le richieste del Da Rios nei suoi confronti.

Il motivo è infondato.

Invero, è pacifico che non vi è stato alcun atto impositore da parte dell'amministrazione finanziaria, tale non potendosi considerare per la loro generalità alcuna delle menzionate istruzioni ministeriali, onde è mancato l'atto contro il quale, nei termini e forme di legge, avrebbe dovuto essere proposto l'eventuale ricorso alle commissioni tributarie. Circa la ritenuta effettuata, va osservato che il sostituto d'imposta, — vi sia o meno un atto di imposizione —, ha i diritti e gli obblighi del contribuente sostituito e, come può e deve, secondo la giurisprudenza citata, compiere tutti gli atti relativi all'accertamento, compresi quelli a tutela del sostituito, così non è tenuto, per la sua posizione di contribuente autonomo, ad osservare istruzioni e disposizioni di carattere generale che siano *contra legem*. Non si può, perciò, definirlo organo *servente* dell'amministrazione finanziaria ed è concepibile una chiara distinzione tra l'azione proposta dal contribuente sostituito nei suoi confronti per opporsi alla « rivalsa » di quanto indebitamente ritenuto pur se versato all'amministrazione finanziaria e quella proposta contro quest'ultima con la previa richiesta e la successiva impugnativa innanzi le commissioni per la restituzione di quanto versato a suo nome.

Solo la domanda diretta nei confronti dell'amministrazione, come già rilevato, rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie mentre quella del sostituito verso il sostituto per contestazione della legittimità della ritenuta non richiede la partecipazione dell'amministrazione stessa e rientra nella disciplina dei loro rapporti di dare ed avere, permanendo nel campo del giudice ordinario senza che vi sia alcuna impugnazione di provvedimenti degli uffici finanziari.

Conseguentemente non vi sono state né la dedotta violazione di legge né l'emissione di decisione su una domanda che non era di competenza del giudice adito. (*omissis*)

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2083 - Pres. Mazzacane - Est. Ruggiero - P.M. Cantagalli (conf.). Ministero delle Finanze (Avv. Stato Angelini Rota) c. Zeppieri.

Tributi erariali diretti - Imposte fondiari - Imposta sui fabbricati - Reddito effettivo superiore al reddito catastale - Determinazione in via di comparazione - Esclusione - Reddito risultante da contratto di locazione - È il solo rilevante.

(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 74; l. 23 febbraio 1960 n. 131, art. 2).

Con l'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1960, n. 131 deve ritenersi abrogato l'art. 74 del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, con la conseguenza

che il reddito effettivo di cui all'art. 2, che deve costituire la base imponibile ove sia superiore di almeno un quinto al reddito catastale, è soltanto quello risultante da contratto di locazione e non più quello determinabile comparativamente con i canoni locativi di mercato per fabbricati in analoghe condizioni; resta salvo il potere dell'ufficio di accertare anche in via induttiva l'effettivo reddito ricavato con il contratto di locazione (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 marzo 1983, n. 2232 - Pres. Mazzacane - Est. Battinelli - P.M. Catelani (conf.). Fabbri (avv. Valentini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - Imposte fondiarie - Imposta sui fabbricati - Reddito effettivo - Accertamento - Esclusione - Comparazione con canoni locativi di fabbricati analoghi - Impossibilità.

(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 74; l. 23 febbraio 1960 n. 131, art. 2).

Per la determinazione del reddito dei fabbricati, che la legge stabilisce attraverso parametri fissi e preordinati, non si può far ricorso ad un accertamento induttivo vero e proprio ma piuttosto ad un sistema di accertamento, anche d'ufficio, degli elementi che la legge stabilisce come criteri di determinazione del reddito. E poiché il reddito dei fabbricati dopo l'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1960, n. 131 può essere determinato, ove si discosti nei limiti previsti dal reddito catastale, soltanto in base al canone di locazione, e non in base a comparazione con i canoni di mercato corrente per fabbricati in analoghe condizioni, l'accertamento del reddito effettivo si risolve nella dimostrazione della simulazione della locazione (occultamento di prezzo) (2).

(14) Le prime due sentenze, concordanti nella sostanza della decisione ma diversamente motivate, nettamente escludono che il « reddito effettivo » di cui all'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 possa essere desunto da elementi diversi dal contratto di locazione e, più specificamente, che sia ancora in vigore l'art. 74 del T.U. delle imposte dirette che consente la determinazione del reddito per comparazione con i canoni correnti per fabbricati in analoghe condizioni. Ne consegue che in tutti i casi di fabbricati non locati o locati per un canone inferiore a quello corrente l'ufficio non può discostarsi dal reddito catastale. L'unica verifica possibile che, come precisa meglio la seconda sentenza, non ha contenuto di accertamento ma piuttosto di prova della simulazione relativa del contratto di locazione è la dimostrazione che il canone di locazione effettivamente corrisposto è superiore a quello dichiarato e risultante dal contratto.

In netto contrasto è la terza sentenza che, argomentando soprattutto sulla portata testuale della legge 17 maggio 1969, n. 254, dà una diversa nozione del

III

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 luglio 1982, n. 4360 - Pres. Miele - Est. Gualtieri - P.M. Iannelli (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Dipace) c. Scotti.

Tributi erariali diretti - Imposte fondiarie - Imposta sui fabbricati - Reddito effettivo superiore al reddito catastale - Determinazione in via di comparazione - Ammissibilità.

(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 74; l. 23 febbraio 1960 n. 131, art. 2; l. 17 maggio 1969 n. 254).

Poiché l'art. 74 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 non è stato abrogato con la legge 23 febbraio 1960, n. 131, è consentito all'ufficio accertare il reddito lordo effettivo, diverso dal canone di locazione, attraverso la comparazione dei canoni locativi di mercato di fabbricati in analoghe condizioni (3).

IV

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 marzo 1983, n. 2230 - Pres. Sandulli - Est. Maltese - P.M. Iannelli (conf.). Castellani (avv. Ferretti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi erariali diretti - Imposta unica sul reddito delle persone fisiche - Reddito dei fabbricati - Regime particolare per il biennio 1974-75 - Non esclude l'accertamento del reddito effettivo.

(d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, art. 88; d.l. 6 luglio 1974 n. 259; l. 23 febbraio 1960 n. 131, art. 2).

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 259, ha disposto soltanto per il biennio 1974-75 la rivalutazione del reddito catastale, senza nulla innovare sul secondo comma dell'art. 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che richiama l'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, per la determinazione del reddito effettivo se difforme, oltre un determinato limite, da quello catastale (4).

reddito effettivo, che può essere desunto, in mancanza di locazione o in contrasto con essa, dai valori correnti di mercato.

La questione, come testimonia la quarta sentenza, che risolve con evidente esattezza una questione più specifica, si trasferisce al periodo successivo alla riforma avendo l'art. 88 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 mantenuto provvisoriamente (ma la provvisorietà sembra destinata a durare) in vigore la legge n. 131 del 1960.

I

(*omissis*) Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione, denunciando la violazione degli artt. 1 e 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131; 74 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 e 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., sostiene che la legge n. 131 del 1960, pur avendo introdotto il sistema catastale per la determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sui fabbricati, ha altresì stabilito all'art. 2 che, quando il reddito effettivo lordo dell'immobile superi determinati parametri, debba tenersi conto di quest'ultimo e non del reddito catastale, e per l'accertamento e la dimostrazione del reddito effettivo, ai fini dell'applicazione del predetto art. 2 della legge, ben sarebbe tuttora possibile far ricorso al criterio della comparazione con i canoni correnti per fabbricati similari posto dall'art. 74 del testo unico del 1958, che non potrebbe ritenersi neppure implicitamente abrogato, essendo, al contrario, necessario presupposto per la corretta applicazione dell'art. 2 della legge del 1960.

Il ricorso è infondato.

Nel sistema del testo unico n. 645 del 1958, l'imposta sui fabbricati, a norma dell'art. 73, era commisurata al reddito netto dei fabbricati medesimi, il quale era determinato deducendo dal reddito lordo le detrazioni previste dall'art. 75; l'art. 74 del T.U. stabilisce poi, al primo comma, che il reddito lordo dei fabbricati è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, aggiungendo, al secondo comma, che se il fabbricato non è locato o non risulta il canone di locazione o questo è inferiore ai canoni correnti per i fabbricati in analoghe condizioni, il reddito è determinato comparativamente a questi ultimi.

Deve essere subito rilevato che, con il riferimento al reddito determinato mediante comparazione di canoni correnti per fabbricati similari, la norma del 1958 non stabilisce un criterio di accertamento del reddito effettivo, ma bensì proprio un criterio di determinazione del reddito imponibile, tanto è vero che il predetto reddito comparativo, che costituiva il reddito meramente presuntivo, potenzialmente ritraibile dall'affitto del fabbricato secondo l'andamento del mercato locatizio, immobiliare, era posto a base della tassazione non solo quando l'immobile non fosse locato o, se locato, non risultasse il canone di locazione, ma anche quando tale canone, vale a dire il reddito effettivo in concreto conseguito dall'utilizzazione locativa dell'immobile, pur essendo noto, risultasse inferiore a quello che se ne sarebbe potuto ricavare sul mercato.

In altri termini nella disciplina del testo unico del 1958 il reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui fabbricati, era costituito non dal sol reddito effettivo, realmente conseguito dal possessore dell'immobile, ma anche, in alternativa, ove questo mancasse o fosse inferiore, del

reddito potenziale, teoricamente realizzabile nel mercato locatizio corrente, in base alla comparazione con altri immobili simili dati in locazione.

Diverso è il sistema introdotto con la legge 23 febbraio 1960 n. 131, e sostanzialmente mantenuto, sia pure in regime transitorio, con la sopravvenuta riforma tributaria, dal d.P.R. 27 settembre 1973 n. 597. L'art. 1 della legge 1960, invero, in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano istituito con r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, stabilisce che il reddito imponibile delle unità immobiliari urbane è determinato applicando alle rendite catastali, definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-1939, i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unità immobiliari, saranno stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze, sentita la commissione censuaria centrale. L'art. 2 della stessa legge consente poi di determinare il reddito imponibile con riferimento, invece che alla rendita catastale aggiornata, al «reddito lordo effettivo», qualora questo, ridotto del 25 per cento, risulti superiore a quello per oltre un quinto (o, in senso inverso, per gli immobili locati in regime di blocco, inferiore ad essa nella stessa misura).

Orbene, è evidente che in tale nuovo compiuto sistema non trova più spazio, come reddito imponibile dei fabbricati, il reddito presunto o potenziale determinato comparativamente secondo i criteri del mercato locatizio corrente, l'alternativa essendo posta, a quel fine, solo tra rendita catastale aggiornata, che è, sì, un reddito medio, o presunto per definizione, ma definito e fissato in linea generale per categorie e classi di fabbricati di ciascun comune secondo i criteri propri della legge sul catasto, e reddito lordo effettivo (ove superi gli indicati parametri), che, secondo quanto risulta, come si è visto, dallo stesso art. 74 del testo unico del 1958, è concetto ben diverso da quello di reddito potenziale, che sarebbe stato, cioè, possibile ricavare dall'affitto dell'immobile. Da ciò consegue che all'Amministrazione non è più possibile ricorrere a quest'ultimo sistema di determinazione del reddito imponibile dei fabbricati, essendole solo consentito di procedere alla tassazione o della rendita catastale aggiornata, ovvero, alla condizione indicata dall'art. 2 della legge del 1960, del reddito effettivo lordo, che non può intendersi se non quello realmente e concretamente ricavato dalla locazione dell'immobile.

Né in contrario può trarsi argomento dalla mancata espressa abrogazione dell'art. 74 del testo unico del 1958 ad opera della legge n. 131 del 1960, poiché questa ha regolato in maniera nuova l'intera materia della determinazione della base imponibile dell'imposta sui fabbricati, e ciò importa, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, l'implicita abrogazione della precedente disciplina.

Le conclusioni cui è pervenuto il collegio coincidono in pieno con i principi già affermati da questa Suprema Corte con le sentenze n. 3244 del 1979 e 2002 del 1982, i quali vanno, perciò, senz'altro confermati.

Va solo precisato in questa sede che può anche convenirsi che il reddito lordo effettivo di un immobile dato in locazione possa essere accertato dall'ufficio, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge n. 131 del 1960, con i normali criteri, eventualmente anche avvalendosi, come mezzo presuntivo e integrativo di prova, della comparazione con i redditi prodotti da immobili simili; ma proprio perché tale criterio non attiene più alla determinazione del reddito imponibile, da porre a base della tassazione indipendentemente dall'effettivo reddito ricavato, se a questo superiore, ma potrebbe costituire soltanto un parametro presuntivo di accertamento del predetto reddito lordo effettivo, è certo che un siffatto accertamento non potrebbe essere fondato sulla pura e semplice circostanza che il reddito che, in base alla comparazione, sarebbe stato possibile ritrarre dall'immobile sia diverso, ed in particolare superiore, rispetto a quello dichiarato dal contribuente o risultante dai contratti di locazione, essendo, invece, necessario che l'ufficio preventivamente deduca, e dimostri, che quest'ultimo reddito sia simulato, inesatto, o comunque inalterabile. Il che nella specie è da escludersi che sia avvenuto, avendo l'Amministrazione fondato la sua pretesa sulla mera applicazione dell'art. 74 del testo unico del 1958. (*omissis*)

II

(*omissis*) La questione fondamentale da risolvere attiene ai criteri di tassazione del reddito dei fabbricati, ai fini della relativa imposta, dopo la entrata in vigore della legge 23 febbraio 1960, n. 131 (come modificata dalla legge 17 maggio 1969, n. 254, applicabile nella fattispecie, data l'epoca in cui i redditi di cui si discute furono prodotti), e prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 597 del 1973.

In particolare, il punto controverso è se, in forza della suddetta normativa, fosse possibile, dopo l'entrata in vigore della l. n. 131/1960, tassare il reddito dei fabbricati indipendentemente dalla rendita catastale, applicando il primo comma dell'art. 2 della suddetta legge, come modificato dalla legge n. 254 del 1969, ritenendo sussistere un reddito effettivo superiore alla rendita catastale, e ciò non in base alle risultanze dei contratti di locazione, ma in via presuntiva, accertando cioè il reddito « effettivo » mediante comparazione con i redditi prodotti da fabbricati analoghi, come previsto dal primo comma dell'art. 74 del t.u. delle imposte dirette n. 645 del 1958. A questo quesito la difesa del ricorrente dà una risposta negativa, sostenendo, sostanzialmente, l'abrogazione tacita della normativa dell'art. 74, sul punto, mentre la difesa dell'amministra-

zione dà una risposta positiva, sostenendo la sussistenza del potere del fisco di accertare comunque il reddito, anche col sistema presuntivo della comparazione con altri redditi, per accertare se questo dovesse ritenersi superiore alla rendita catastale nella misura prevista dal citato art. 2 della legge n. 131, al fine di disapplicare le risultanze catastali; ciò in ogni caso sarebbe possibile, come ha sostenuto in discussione detta difesa, in mancanza di dichiarazione del reddito, il che renderebbe legittimo un accertamento presuntivo a sensi dell'art. 37 del suddetto testo unico n. 645.

Questa Corte osserva, anzitutto, che un accertamento induttivo, anche in caso di mancata dichiarazione del reddito, era possibile, in base alla normativa del t.u. del 1958, in tutti i casi in cui fosse possibile, anche in presenza di dichiarazione, un accertamento di maggior reddito, per i redditi la cui determinazione non fosse legata a parametri previsti dalla normativa dello stesso t.u., ma fosse liberamente effettuabile in base alle più svariate prove e indizi sulle possibili componenti del reddito (come, ad es., in caso di imposta di r.m. o complementare), non anche quando, in ogni caso, il reddito doveva accertarsi in forza di parametri fissi e preordinati, previsti dalla stessa normativa, come nel caso dell'imposta sul reddito agrario e sul reddito dei fabbricati, in relazione ai quali venivano fissati precisi e determinati criteri di accertamento, ai quali non era possibile derogare.

In questi casi il ricorso al metodo induttivo non era possibile in conseguenza di semplice omessa denuncia, dovendo in ogni caso il fisco ricorrere, sia in presenza di dichiarazione che in mancanza, ai criteri previsti dalla norma e, in particolare, per quanto attiene all'imposta fabbricati, all'accertamento del reddito catastale, e alle risultanze dei contratti di locazione o alla comparazione con il reddito ricavabile da edifici analoghi; il ricorso a quest'ultimo criterio di tassazione non costituiva, pertanto, un accertamento induttivo vero e proprio, bensì l'adozione di uno specifico « sistema » di accertamento, e ciò non *a libito* dell'ufficio accertatore, ma in presenza di specifici presupposti indicati dalla norma; sì che, in sostanza, escluso che l'Ufficio potesse in via induttiva determinare liberamente il reddito, il problema si riduce a verificare se a detto « sistema » potesse comunque ricorrersi, ossia torna in questione l'accertamento della possibilità della permanenza della normativa dell'art. 74, primo comma, del t.u., dopo l'entrata in vigore della legge n. 131 del 1960.

Al quesito questa Corte ha già risposto con precedenti pronuncie che vanno riconfermate.

La legge del 1960, invero, ancorò definitivamente la tassazione del reddito dei fabbricati alle rendite catastali, mediante determinazione del reddito in base alla rendita del fabbricato, ove già accatastato, o alla

rendita di fabbricati similari (in caso di non accatastamento), permettendo una deroga a tale sistema solo quando il reddito effettivo fosse superiore a quello accertabile col sistema catastale nella misura prevista dall'art. 2. Tutto il problema sta pertanto (posto che non può disconoscersi che un'abrogazione del primo comma dell'art. 74 del t.u. n. 645 poteva avvenire anche in modo non espresso, ma per semplice incompatibilità fra le sue disposizioni e quelle della nuova legge che regolava espressamente la materia) nel definire che cosa il legislatore del 1960 intendesse per « reddito effettivo »; e non vi è dubbio che, anzitutto in base all'interpretazione letterale, detta dizione debba interpretarsi come stante ad indicare il reddito effettivamente percepito in concreto, in modo certo e indiscutibile, non il reddito astrattamente ricavabile, desunto da semplici presunzioni basate sui prezzi di mercato.

L'interpretazione letterale, d'altronde, è confortata dal principio generale secondo cui, nei casi dubbi — il che peraltro è già da escludersi per lo specifico e inequivocabile aggettivo adoperato — ogni legge va interpretata nel senso conforme al dettato costituzionale, anziché in quello contrastante; e non può dubitarsi che l'interpretazione qui data sia in armonia col principio dell'effettiva capacità contributiva sancita dall'art. 53 della Costituzione, mentre l'adozione di un diverso criterio di tassabilità su mere presunzioni comporterebbe il pericolo (in mancanza di altri elementi di prova e di convincimento sull'ammontare concreto del reddito percepito) di sottoporre il contribuente a tassazione di una ricchezza inesistente.

In aggiunta a ciò, va ricordato (il che questa Corte ha già fatto con le sue precedenti pronunce) che già l'originario sistema della tassazione del reddito dei fabbricati (art. 6 della l. n. 2136 del 1965) distingueva il reddito « effettivo », risultante dai contratti in corso, da quello « presunto », ricavabile dall'affitto e determinato comparativamente; e così pure il r.d.l. n. 652 del 1939 contrapponeva il reddito effettivo alla rendita catastale; solo il t.u. del 1958 accomunò i due concetti, prevedendo un reddito lordo determinabile anche presuntivamente, a sensi del primo comma dell'art. 74, ma tale eccezione alla regola deve ritenersi superata dalla legge del 1960, che, all'art. 2, contrapponeva il reddito effettivo alla rendita catastale, determinata anche comparativamente, ossia ad un reddito non realmente percepito, bensì comunque presunto, dal che deve desumersi che la contrapposizione dovesse ritenersi come posta fra un reddito presunto ed un reddito reale, rilevante, quest'ultimo, solo se superiore, in concreto, a quello calcolato, in modo uguale per la generalità dei contribuenti, in base alla rendita catastale.

E che per effettivo debba intendersi il reddito realmente percepito, a conferma dei criteri desumibili dall'indagine storica, può desumersi anche dal rispetto di tale tendenza da parte del legislatore del 1973, in

quanto l'art. 35, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, espressamente stabilisce che il reddito lordo effettivo è quello costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, e solo in mancanza di contratti può essere determinato comparativamente ai canoni di locazione di unità immobiliari, entro un ambito ben ristretto e definito.

Il che non significa, peraltro, che non possa, in determinati casi, accertarsi un reddito diverso; ma ciò può avvenire solo qualora l'amministrazione possa provare la simulazione relativa dei contratti di locazione, nei casi cioè in cui, anche in sede di tassazione per imposta di registro, possa provarsi un occultamento di prezzo; ma anche in tali casi viene in sostanza comunque a colpirsi un reddito « effettivo », di cui sia certa l'esistenza, non un reddito presunto.

In definitiva, deve ribadirsi che dopo la entrata in vigore della legge n. 131 del 1960 non era più possibile, ai fini della tassazione per imposta fabbricati, determinare il reddito imponibile mediante la semplice presunzione desumibile, anche in presenza di contratti di locazione, dalla comparazione con redditi di edifici simili, dovendosi ritenere, sul punto, implicitamente abrogato il primo comma dell'art. 74 del t.u. n. 645 del 1958, e che la tassazione su di un imponibile diverso dalla rendita catastale (già determinata e stabilita comparativamente) poteva avvenire, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, solo se fosse stato accertato, in modo diverso dalla semplice comparazione con i prezzi di mercato, la reale esistenza di un reddito maggiore.

Ne consegue che il secondo e quarto motivo di ricorso, che investono specificamente detta questione, vanno accolti e che, conseguentemente, va accolto anche il terzo motivo, dovendosi effettuare la tassazione, basata sulla rendita catastale di singole unità immobiliari o sulla esistenza di un determinato specifico maggior reddito effettivamente percepito, in relazione a ciascuna unità tassata, per cui è illegittimo un accertamento presuntivo globale del reddito di più unità. (*omissis*)

III

(*omissis*) Con unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 74 t.u. I.I.D.D. 29 gennaio 1958, n. 645, 2 l. 23 febbraio 1960, n. 131, l'Amministrazione deduce che la sentenza impugnata è errata poiché si fonda sulla considerazione — contrastante con le norme di legge di cui si denuncia la violazione — che per i fabbricati censiti in catasto l'accertamento di un imponibile diverso dalla rendita catastale sia possibile solo in presenza di canoni di locazione comportanti un reddito lordo effettivo superiore alla rendita catastale, laddove anche per gli immobili censiti in catasto — e non solo per quelli non ancora censiti — vige il principio che il reddito lordo effettivo costituente la base imponibile, se

superiore alla rendita catastale diminuita del 25 %, può accertarsi comparativamente al reddito di fabbricati in analoghe condizioni, e non soltanto attraverso il riscontro dei canoni di locazione, qualora questi risultino inferiori ai canoni correnti.

La censura è fondata.

Ai sensi dell'art. 74 del t.u. I.I.D.D. del 1958, il reddito lordo dei fabbricati costituente la base imponibile a norma dell'art. 1 della legge n. 1219 del 1951 prima, e dello stesso t.u., poi, era costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, salvo ad essere determinato comparativamente ai fabbricati in analoghe condizioni « se il fabbricato non è locato oppure non risulta il canone di locazione e questo è inferiore ai canoni correnti per i fabbricati in analoghe condizioni ».

Tale possibilità di accertare un reddito lordo effettivo diverso dai canoni di locazione non venne meno, per gli immobili censiti in catasto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1960, n. 131, la quale introdusse l'applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

All'art. 1 fu posto il principio, avente carattere generale, che il reddito imponibile per l'imposta anzidetta era determinato in base alle rendite catastali; ma all'art. 2 la stessa legge stabilì che l'imponibile era determinato dall'art. 1 della legge n. 1219 del 1951 (e, quindi, in base al reddito lordo di cui al citato art. 74 del t.u. del 1958), qualora tale reddito, ridotto di un quarto, fosse stato superiore alla rendita catastale, con la conseguenza che, per gli immobili censiti in catasto, l'imposta fabbricati era dovuta in base al reddito lordo, quando tale reddito, ridotto di un quarto, fosse stato superiore alla rendita catastale, e, per la determinazione di tale reddito lordo, non dovevasi tener conto soltanto dei canoni di locazione, ma dovevasi considerare il reddito comparativamente ritratto da altri fabbricati in analoghe condizioni, quando il canone di locazione fosse risultato inferiore ai canoni correnti.

Tutto ciò trova conferma nella normativa introdotta con la legge 17 maggio 1969, n. 254, in materia di imposta fabbricati per le unità non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano; essa, infatti, stabilì, all'art. 1, che per tali unità « il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto » e, all'art. 2, che l'imposizione andava peraltro effettuata in relazione al reddito lordo, se inferiore alla rendita catastale delle unità similari, nonché, all'art. 3, che tale reddito lordo doveva essere accertato anche ai sensi delle disposizioni dell'art. 74 t.u. del 1958, cioè in base alle stesse disposizioni vigenti per la determinazione del reddito lordo dei fabbricati censiti in catasto.

Devesi, pertanto, escludere, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione impugnata, che con l'art. 3 della legge n. 254 del 1969 sia stata introdotta una normativa diretta a consentire che soltanto per i fabbricati non censiti in catasto il reddito lordo fosse costituito, ai fini dell'imposta fabbricati, in presenza di canoni di locazione non allineati a quelli correnti, dai canoni corrisposti per altri immobili in analoghe condizioni.

È ben vero che questa Corte, con decisione 8 giugno 1979, ha ritenuto che sia inibito alla Amministrazione finanziaria ricorrere all'accertamento induttivo, previsto dall'art. 74 del t.u. del 1958, in ordine al reddito immobiliare, in contrasto con quello catastale, stante il carattere innovativo della legislazione successiva al t.u. suindicato, in particolare della legge n. 131 del 1960, che avrebbe abrogato il medesimo art. 74 per incompatibilità tra le rispettive normative, nonché della legge n. 254 del 1969.

Questo Collegio, peraltro, ritiene, per le suesposte ragioni, di non poter condividere la tesi anzidetta e di dover precisare che con la norma dell'art. 3 della legge n. 254 del 1969 il legislatore, lungi dall'eliminare la disposizione dell'art. 74, comma secondo, t.u. del 1958, ha inteso soltanto rendere applicabile, ai fini dell'accertamento dei redditi sui fabbricati non censiti in catasto la stessa normativa prevista dal citato art. 74, già applicabile ai fabbricati censiti in catasto. (*omissis*)

IV

(*omissis*) Con l'unico mezzo la Castellani denuncia la violazione dell'art. 2 d.l. 6 luglio 1974, n. 259, conv. in l. 17 agosto 1974, n. 384, e la falsa applicazione degli artt. 88, comma secondo d.P.R. 29 settembre 1973, 597 e 2, l. 23 febbraio 1960, n. 131, nonché il difetto assoluto di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., e 111 Costituzione.

Erroneamente la Commissione centrale avrebbe circoscritto alla sola modifica del coefficiente di aggiornamento della rendita catastale le innovazioni introdotte, per il biennio 1974-1975, dall'art. 2 decr. n. 259 del 1974.

Si sarebbe trattato, invece, di una modificazione legislativa più profonda, incidente — sempre nei limiti del biennio 1974-1975 — sulle caratteristiche dello stesso sistema impositivo, poiché non solo il primo comma dell'art. 88 decr. 597 del '73 sui coefficienti di aggiornamento, ma anche il secondo comma dello stesso articolo sulla tassabilità, alle condizioni ivi previste, del reddito effettivo, sarebbe stato sostituito dall'art. 2 del decr. n. 259 del 1974.

Si sarebbe avuta, dunque, per il biennio in questione, una novazione legislativa totale, con la conseguente inapplicabilità non solo del primo ma anche del secondo comma del previgente art. 88 decr. n. 597 del '73.

Da cui l'illegittimità della decisione impugnata, che ha ritenuto rilevante, ai fini della determinazione della base imponibile, la differenza tra

i valori del reddito lordo effettivo e della rendita catastale aggiornata.

Il ricorso è infondato.

Bisogna premettere che, secondo il criterio generale enunciato dall'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, l'imposizione sul reddito dei fabbricati avviene su base catastale, con revisione delle tariffe d'estimo per sopravvenute variazioni di carattere permanente e, comunque, almeno ogni dieci anni.

Il decreto contiene un regime provvisorio intermedio, che prevede, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo, l'aggiornamento annuale, con provvedimento ministeriale, dei coefficienti della rendita catastale (art. 88, comma primo), in alternativa (art. 88, comma secondo) con l'applicazione delle norme anteriori (art. 2, l. n. 131 del 1960, richiamato dall'art. 88 comma secondo), che, per la determinazione dell'imponibile, si riferiscono al reddito effettivo se, pur ridotto del 25 %, esso superi per oltre un quinto la rendita catastale aggiornata (lo stesso principio vale per le differenze in meno).

Tale regime temporaneo è stato modificato, per il biennio '74-'75, con il decreto in esame n. 259 del 1974, che, in deroga alla regola della revisione annuale, considera i soli coefficienti di aggiornamento, stabiliti con decreto ministeriale 10 settembre 1973) per l'anno 1973, da moltiplicare — maggiorati del 50 % — per le cifre di rendita del nuovo catasto edilizio urbano (art. 2).

Tale essendo il sistema introdotto con le nuove disposizioni, correttamente la Commissione tributaria centrale ha ritenuto, con la decisione impugnata, che l'art. 2 del decreto n. 259 del '74 non abbia abrogato la disposizione del secondo comma dell'art. 88, n. 597 del '73, che richiama, a sua volta, l'art. 2, l. 26 febbraio 1960, n. 131, applicabile quando sussista un determinato divario fra il reddito effettivo e la rendita catastale aggiornata.

A tale conclusione, invero, si perviene in base ai principi che disciplinano la successione delle leggi nel tempo.

Dispone l'art. 15 disp. prel. cod. civ.: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia, già regolata dalla legge anteriore ».

Escluso, nel caso in esame, che la nuova legge abbia regolato l'intera materia, già regolata dalla legge anteriore, ed escluso che sia rinvenibile in essa un'esplicita norma abrogativa della disposizione contenuta nel comma secondo, art. 88 decr. n. 597 del 1973, resta solamente da stabilire se la disposizione medesima risulti tacitamente abrogata per incompatibilità con quella attuale.

Ritiene il Collegio che tale incompatibilità non sussista.

Secondo la giurisprudenza « il disposto dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale consente di configurare l'abrogazione implicita di una legge quando si riscontri fra le nuove disposizioni e le precedenti un'incompatibilità evidente, una contraddizione di tal grado da renderne impossibile l'applicazione contemporanea; di guisa che dall'osservanza e dall'applicazione della nuova legge derivi inevitabilmente l'inosservanza e la disapplicazione dell'altra » (Cass., 12 novembre 1973, n. 2979).

Ora, mentre fra l'art. 2, decr. n. 259 del 1974 ed il primo comma dell'art. 88 decr. n. 597 del 1973 sussiste una contraddizione tale da renderne impossibile l'applicazione contemporanea, talché dalla legge posteriore risulta abrogata la precedente (primo comma, art. 88 citato) sui coefficienti di aggiornamento della rendita catastale per il biennio 1974-1975, viceversa, dall'osservanza e dall'applicazione delle nuove norme non deriva affatto una inevitabile inosservanza e disapplicazione delle regole contenute nel secondo comma dell'art. 88 dello stesso decreto e nell'art. 2, l. 23 febbraio 1960, n. 131, al quale esso rinvia.

Tali disposizioni, come si è detto, stabiliscono che, per la determinazione dell'imponibile, si deve tener presente il reddito lordo effettivo quando esso, seppur ridotto di un quarto, superi per oltre un quinto la rendita catastale aggiornata; e rimane fermo, a tal fine — come espressamente dispone l'art. 88, comma secondo — l'obbligo del possessore di dichiarare il reddito effettivo.

Ricorrendone le premesse, pertanto, a questi valori deve essere commisurato il calcolo della base imponibile, in deroga alla nuova disposizione, dettata dall'art. 2 decr. n. 259 del '74 al solo scopo di aggiornare, secondo una diversa formula e nei limiti del biennio '74-75, i coefficienti per la determinazione della rendita catastale, nelle more della prima revisione delle tariffe d'estimo.

A tale interpretazione — adottata dalla Commissione centrale — non osta la lettera della norma e neppure la sua « ratio », che consiste soltanto nell'esigenza di adeguare ancor meglio l'accertamento dell'imponibile al reddito effettivo.

Si deve ritenere, pertanto, che con l'entrata in vigore dell'art. 2 d.P.R. 6 luglio 1974, n. 259, sia stato sostituito e abrogato, per il biennio 1974-1975, soltanto il primo comma dell'art. 88 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non il secondo; e sia, pertanto, sempre applicabile, quando ne ricorrano le premesse, l'art. 2, l. n. 131 del 23 febbraio 1960, in esso richiamato.

In tal senso ha provveduto l'Ufficio Imposte di Livorno con l'accertamento del maggior imponibile a carico della Castellani.

Appare, pertanto, conforme ai principi di diritto sopra enunciati la decisione della Commissione centrale, nella quale si afferma che col decreto

del 1974 è stata introdotta una semplice variazione, per il detto biennio, dei coefficienti di aggiornamento, senza alcuna modifica dei criteri impositivi. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 marzo 1983, n. 2088 - Pres. Tamburino - Est. Corda - P.M. Grimaldi (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Linda) c. Croce.

Tributi erariali indiretti - Imposta di successione - Deduzione di passività - Conto corrente bancario - Legge 24 dicembre 1969, n. 1038 - Parere di anteriorità effettiva e ammontare del debito.

(l. 24 dicembre 1969 n. 1038).

Poiché per l'ammissibilità delle passività deducibili dall'asse ereditario risultante da saldo passivo di conto corrente bancario è necessario dimostrare anteriorità, effettività e ammontare del debito non è sufficiente la prova offerta alternativamente con uno dei mezzi elencati nell'art. unico della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, ma è necessaria la dimostrazione ottenuta con tutti i mezzi voluti dalla legge (integrale svolgimento del conto, assegni, dichiarazione di sussistenza) (1).

(*omissis*) Tale secondo motivo di ricorso è fondato.

Con la sentenza 21 luglio 1978 n. 3616 (richiamata dalla Commissione Tributaria Centrale) questa Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, i mezzi di documentazione richiesti dall'articolo unico della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, per la deduzione dall'asse ereditario dei debiti (del *de cuius*) derivanti dal saldo passivo di un conto corrente bancario, originati dalla emissione di assegni, sono prescritti in via alternativa, nel senso che il mezzo di prova prescritto da ciascun « numero » della disposizione predetta è sufficiente, da solo, a dimostrare la anteriorità del debito rispetto all'apertura della successione. Con riferimento, quindi, al caso in quella sede deciso, ha ritenuto che fosse idonea, agli effetti predetti, la produzione (da parte del contribuente) del solo estratto notarile dell'integrale svolgimento del conto corrente redatto sulla base delle registrazioni operate sui libri dell'istituto di credito (n. 1

(1) Decisione evidentemente esatta che corregge l'affermazione scappata di mano con la sentenza 21 luglio 1978, n. 3616 (in *Riv. Leg. fisc.* 1980, 274). È appena necessario ricordare che la imprescindibilità della produzione degli assegni è ribadita sotto altro criterio giacché non sono affatto deducibili i saldi passivi risultanti da mezzi di utilizzazione del conto diversi dagli assegni (Cass. 19 dicembre 1979, n. 6593, in questa *Rassegna*, 1980, I, 615 con richiami di precedenti).

dell'articolo citato), pur se privo di ogni riferimento specifico alle annotazioni operate nei libri giornale e inventario della banca.

Tale impostazione non è, però, condivisa dal Collegio.

L'articolo unico della citata legge n. 1038 del 1969 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che sia il rapporto contrattuale sottostante, purché giustificati dalla seguente documentazione

1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire dal 31 dicembre dell'anno anteriore all'apertura della successione o dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione deve risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso istituto di credito;

2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;

3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie prestate.

Dall'esame di tale disposizione di legge appare chiaro che per risolvere il problema proposto dalla ricorrente occorre stabilire a quale specifica funzione adempia la produzione dei documenti indicati in ciascuno dei « numeri » di cui la stessa si compone: occorre, cioè, verificare la già enunciata tesi della « alternatività » stabilendo se ciascuna di quelle singole produzioni sia, da sola, idonea a fornire la prova richiesta. Prova che, ad avviso del Collegio, concerne non solo la anteriorità del debito rispetto all'apertura della successione, ma altresì la effettiva sussistenza dello stesso e il suo esatto ammontare.

La citata sentenza è pervenuta alla conclusione sopra riferita partendo dalla premessa che scopo della prescrizione normativa è unicamente quello del sicuro accertamento dell'anteriorità del debito rispetto alla data dell'apertura della successione: e non v'è dubbio che se lo scopo della legge fosse unicamente quello, la conclusione della « alternatività » dei tre mezzi di prova sarebbe sicuramente accettabile.

Se invece si ritiene — come al Collegio pare doveroso — che scopo della norma è *anche* l'accertamento della effettività del debito e del suo esatto ammontare, quella conclusione non può più essere accettata. È, infatti, chiaro che la semplice produzione degli assegni (n. 2) non dimostra

l'effettiva esistenza del debito, così come la sola dichiarazione rilasciata dagli eredi e dal legale rappresentante dell'istituto di credito (n. 3) non dimostra l'esatto ammontare del debito predetto. La conclusione, quindi, è che dovendosi dimostrare la contemporanea ricorrenza dei tre requisiti (anteriorità, effettività, e ammontare), la deducibilità potrà essere operata solo se il contribuente avrà prodotto *tutta* la documentazione richiesta dalla commentata disposizione di legge. Questa conclusione, del resto, sembra già presupposta dalla sentenza di questa Corte 5 dicembre 1978, n. 5708 (successiva, quindi, a quella prima ricordata), la quale, pur dovendo pronunciare solo su un circoscritto caso di *anteriorità* del debito rispetto all'apertura della successione, ha tuttavia trovato modo di rilevare come la legge richiede non solo che sia accertata la « ricostruzione del movimento di valuta », ma, altresì, che sia stabilito « l'esclusivo collegamento del prelevamento all'emissione di assegni in favore di terzi. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 marzo 1983, n. 2237 - Pres. Mazzacane - Est. Battimelli - P. M. Dettori (diff.). Esposito (avv. Caprotti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Mari).

Tributi in genere - Accertamento tributario - Notificazioni - Persona giuridica - Impossibilità di notifica presso la sede legale - Omessa ricerca della legale rappresentante - Deposito presso la casa comunale - Nullità.

(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 38; c.p.c. art. 145 e 148).

Per la notificazione degli atti del procedimento tributario alle persone giuridiche sono applicabili gli artt. 145 e 148 c.p.c., con la conseguenza che ove la notifica non possa eseguirsi presso la sede legale essa, deve essere effettuata presso la persona fisica che rappresenta l'ente, se risulta dall'atto, eseguendo le ricerche necessarie, non solo anagrafiche, per rintracciarla anche ove vi sia stata variazione di domicilio nell'ambito dello stesso comune; solo all'esito negativo di tali tentativi è legittima la notifica eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. (1).

(1) In tema di notificazione degli atti dei procedimenti tributari la giurisprudenza continua ad oscillare fra posizioni estremamente rigoristiche, come nel caso, ed altre che più realisticamente non premiano il contribuente che sfugge e rende praticamente impossibile il risultato. Certo è difficile ammettere che di fronte ad una persona giuridica introvabile (non sono poche le società fantasma) diventi un obbligo rigoroso quello che secondo l'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. è soltanto una facoltà, esercitabile soltanto ove nell'atto sia indicata la persona fisica del rappresentante e sempreché tale indicazione sia ancora esatta al momento, e, più ancora, che la persona fisica del

(*omissis*) Il primo motivo di ricorso va accolto.

Ed invero, per quanto attiene alla notificazione di atti a persone giuridiche, la disciplina dell'art. 38 del T.U. n. 645 del 1958 in nulla differisce da quella comune, posto che il suddetto articolo dichiara non applicabili, per la notificazione di atti ai contribuenti, solo gli artt. 142, 143, 146 e 150 c.p.c., non anche, quindi, l'art. 145, e neppure l'art. 148.

Ne consegue che anche in materia di notificazione di avvisi di accertamento vanno applicati i principi stabiliti da una costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per la notificazione di atti ad una persona giuridica, ove la notifica non possa effettuarsi a sensi del primo comma dell'art. 145, per non essere rinvenuta nella sede del destinatario una delle persone legittimate a ricevere l'atto, e se nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, la notificazione deve effettuarsi a quest'ultima con le modalità prescritte per le notificazioni a persone fisiche, a sensi degli artt. 138, 139 e 141.

Inoltre, poiché anche per le notificazioni a persone giuridiche è applicabile la normativa dell'art. 148 c.p.c., nell'effettuare la notifica devono compiersi dall'ufficiale procedente tutte le ricerche (non solo anagrafiche) necessarie per reperire il destinatario dell'atto (persona giuridica o persona fisica che la rappresenta), e deve darsi atto nella relazione di notificazione di dette ricerche, dei motivi della mancata consegna e delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario: il che significa che il notificante deve compiere ogni possibile ricerca per reperire uno dei due destinatari (persona giuridica e rappresentante) dell'atto, e che, solo all'esito di dette ricerche, ove nessuno sia stato reperito, può procedere a notifica a sensi dell'art. 140 c.p.c.

Né all'obbligo di dette ricerche il messo notificatore può ritenersi sottratto in conseguenza di mutazioni di indirizzo nell'ambito dello stesso comune, posto che l'ultimo comma dell'art. 38 del T.U. attribuisce rilevanza particolare, quanto al sistema delle notificazioni, esclusivamente alle variazioni di domicilio fiscale non disposte dall'autorità amministrativa, ossia, per l'implicito richiamo in tal modo fatto al disposto dell'art. 10 in relazione al quinto comma dell'art. 9, unicamente alle variazioni di domicilio da un comune all'altro, non anche ai trasferimenti di domicilio

rappresentante debba essere ricercata con diligenti indagini nella sua vita privata.

Più in generale resta il non risolto problema se la notifica possa essere validamente eseguita nel domicilio fiscale dichiarato quando non siano state comunicate le variazioni (da ultimo Cass. 16 giugno 1980, n. 3824 in questa *Rassegna*, 1981, I, 369) ovvero se il contribuente non abbia alcun obbligo di dichiarare il domicilio e spetti sempre all'Amministrazione accertarlo (Cass. 18 luglio 1979, n. 4297, *ivi*, 1979, I, 770).

nell'ambito dello stesso Comune, facilmente rilevabili, quanto alle persone giuridiche, attraverso le risultanze del registro delle imprese e, quanto alle persone fisiche, attraverso le risultanze anagrafiche, e per entrambi comunque attraverso notizie da raccogliersi sulla reperibilità del destinatario.

Ne consegue che non può ricorrersi alla notificazione a sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti di una persona giuridica se prima non si siano effettuate opportune e diligenti ricerche sull'esistenza di una sede, ufficio o azienda della persona giuridica o di abitazione, ufficio o azienda del legale rappresentante, e che solo all'esito negativo di tali ricerche l'atto può essere depositato nella casa comunale in applicazione della lettera f) dell'art. 38 del T.U., non senza, peraltro, dare atto, nella relazione di notifica, di tutte le ricerche effettuate inutilmente.

La decisione impugnata non appare essersi conformata a questi principi, posto che ha ritenuto regolare la notificazione per non essere stata rinvenuta la società destinataria dell'atto nel domicilio fiscale (non è chiaro se per aver trasferito la sede in altro comune o unicamente per aver mutato sede nell'ambito del comune di domicilio fiscale) né in quello dell'amministratore unico; irreperibilità, questa, che da sola non giustificava il ricorso alla notifica ex art. 140 c.p.c. e lettera f) dell'art. 38 del T.U. n. 645; ciò sia perché avrebbero dovuto effettuarsi ricerche dell'eventuale nuova sede della società, il che ben avrebbe potuto effettuarsi attraverso l'esame dei registri presso la cancelleria commerciale del tribunale, sia perché, essendo indicato nell'atto il legale rappresentante della società, l'atto ben avrebbe potuto e dovuto notificarsi a costui, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c., nei modi indicati dagli artt. 138, 139 e 141 stesso codice; comunque, anche della persona fisica avrebbero dovuto effettuarsi opportune ricerche anagrafiche e d'altro genere e, in ogni caso, nella relazione di notifica avrebbe dovuto darsi atto di tutti i tentativi effettuati, in adempimento del disposto dell'art. 148, secondo comma, c.p.c. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2290 - Pres. Brancaccio - Est. Battimelli - P.M. Miccio (diff.). Lombardi c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Dipace).

Tributi erariali diretti - Imposte fondiarie - Imposta sui fabbricati - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Decadenza - Eccedenza di volumetria - Volumi tecnici - Sono compresi nella tolleranza del 2 per cento.

(l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 15).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Procedimento innanzi alle commissioni - Ufficiosità - Esclusione - Principio della domanda - Si applica.

(c.p.c. art. 112).

La decadenza dall'agevolazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 prevista dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (che introduce l'art. 41 ter alla legge 17 agosto 1942, n. 1150) è stabilita per le violazioni (nella specie) di cubatura che eccedono il 2% della misura prescritta; in detta tolleranza sono ricompresi i c.d. « volumi tecnici », da intendersi come le parti esterne alla copertura comunque estranee alla utilizzazione abitativa diretta o indiretta (vano per l'accesso al tetto, vano di alloggiamento dei motori dell'ascensore, prolungamento canne fumarie e simili) che per la loro minima incidenza sulla volumetria complessiva non possono essere computati separatamente e in aggiunta dalla tolleranza stabilita in percentuale generale (1).

Il procedimento innanzi alle Commissioni tributarie non ha natura ufficiosa e inquisitoria tale da consentire al giudice, sia di primo grado che di impugnazione, di pronunciare su questioni non proposte dalle parti (2).

(omissis) Il primo motivo di ricorso, che può essere esaminato solo in relazione alle questioni di diritto, non anche ai profili di fatto, in cui si articola, va riconosciuto infondato.

A parte, invero, la motivazione sul punto della decisione impugnata, che non può totalmente condividersi, sia perché ha negato di poter esaminare in punto di fatto la questione, che pur rientrava nella sua competenza per il disposto dell'art. 26 del D.P.R. n. 636 del 1972, riconosciuto

(1-2) La prima massima, da condividere pienamente, stabilisce criteri precisi per eliminare ogni dubbio sul frequente tentativo di eludere la violazione di cubatura con l'espedito dei c.d. « volumi tecnici ».

La seconda massima è indubbiamente esatta sul punto della applicabilità al processo tributario del principio della domanda (art. 112 cod. proc. civ.) fondamentale in ogni processo, escluso soltanto quello penale. Si può invero ritenere che il processo innanzi alle commissioni sia ufficioso solo nel senso che il procedimento dopo la proposizione del ricorso procede per impulso d'ufficio, senza che siano necessarie ulteriori iniziative di parte, anche nel caso di traslazione o rinvio da una ad altra commissione (art. 19, 21, 22, 24, 25, 29, d.P.R. n. 636/1972), e inquisitorio nel senso che l'istruttoria è disposta dalla commissione con gli stessi poteri conferiti all'ufficio dalle singole leggi di imposta (art. 35), mentre le parti hanno soltanto la facoltà di esibire documenti (art. 36); ma ben altra cosa è la necessità della domanda che limita il potere del giudice alle regole della corrispondenza fra chiesto e giudicato. Già il ricorso di primo grado deve contenere a pena di nullità l'oggetto della domanda e i motivi (art. 15); a maggior ragione i motivi dell'impugnazione di secondo e terzo grado (art. 22 e 25) delimitano la parte della decisione che si intende impugnare.

(*omissis*) Si deve pertanto esaminare il primo motivo del ricorso principale, la cui argomentazione fondamentale consiste (con evidente assorbimento della questione relativa alla legittimità del ricorso all'ingiunzione, da parte dell'Amministrazione) nel rilevare le inesatte conseguenze tratte dalla Corte di Milano dalla circostanza che il Giovanzani (che non è debitore d'imposta, in quanto semplice impiegato dipendente del debitore d'imposta), dopo essere stato tratto a giudizio per rispondere di ipotesi di evasione sanzionate penalmente, era stato assolto nel giudizio penale — richiamato dalla stessa ingiunzione fiscale — per mancanza di dolo, e cioè perché il fatto non costituisce reato.

L'argomento coglie nel segno: la Corte di Milano ha costruito una singolare categoria di soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di fabbricazione a titolo di risarcimento del danno conseguente (non da reato, perché il reato è stato escluso dal giudice competente, e di ciò ha dato atto la sentenza impugnata), ma dal fatto materiale dell'evasione fiscale compiuta dal soggetto passivo dell'obbligazione tributaria (e cioè dal fabbricante, dal depositario, dall'acquirente della merce oggetto dell'imposta di fabbricazione, secondo le ipotesi espressamente previste dalle varie leggi).

Tale categoria è stata identificata nei *trasgressori* in concreto (diversi dal debitore d'imposta) e cioè in coloro che, nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale dei soggetti passivi dell'imposta, hanno la « responsabilità » di assicurare l'osservanza delle disposizioni legislative dirette ad evitare le frodi nel campo delle imposte di fabbricazione.

Questa Corte osserva che una siffatta categoria di debitori fiscali a titolo di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione per il fatto oggettivo dell'evasione, è del tutto sconosciuta al nostro ordinamento, al di fuori dell'ipotesi di reato.

n. 4 ed ora art. 6, legge 24 novembre 1981, n. 689 benché sul punto siano nati dubbi di applicazione: v. da ultima Cass. 21 ottobre 1981, n. 5508 in questa *Rassegna*, 1982, I, 352), ma non dell'imposta, nemmeno sotto forma di risarcimento del danno.

A diversa disciplina danno luogo tuttavia le imposte doganali e di fabbricazione nelle quali la responsabilità per l'imposta si estende a soggetti partecipi della violazione anche se in posizione diversa dal soggetto passivo vero e proprio. E specificamente dell'imposta di fabbricazione risponde non soltanto il fabbricante, che può rimanere sconosciuto, ma anche ogni altro soggetto che abbia sottratto i prodotti all'accertamento (Cass. 26 marzo 1977, n. 1184; 26 aprile 1982, n. 2554, in questa *Rassegna*, 1977, I, 322 e 1982, I, 841).

La sentenza in esame sembra aver dato eccessiva rilevanza all'esito del giudizio penale. Il giudicato penale non esclude l'obbligazione di imposta, anzi può costituire la premessa, quando siano rimasti accertati i fatti costituenti la violazione; e nel caso l'assoluzione per mancanza di dolo non poteva avere una tanto rilevante influenza sull'obbligazione per l'imposta.

Si premette che non si tratta di ricercare una responsabilità del terzo per lesione del credito, perché la tutela aquiliana del credito è ammessa quando una perdita definitiva ed irreparabile renda al creditore impossibile procurarsi una prestazione uguale o equipollente, e nella specie si è manifestamente al di fuori di tale ipotesi, non essendovi alcun ostacolo a che l'imposta evasa potesse essere richiesta alla debitrice società Max Meyer.

Si tratta, invece, di stabilire se il sistema positivo, a tutela della riscossione dell'imposta, crea una siffatta categoria di debitori sia in via legale che in via di risarcimento del danno.

La ricerca è autorizzata dalle peculiarità del sistema fiscale, che può creare figure di debitori di tal genere (si veda, per esempio, la responsabilità dei liquidatori di società, responsabili del pagamento delle imposte dirette a termini dell'art. 265 del T.U. n. 645 del 1958).

Ma nella materia delle imposte di fabbricazione la ricerca è negativa. In proposito la Corte d'Appello di Milano ha indicato alcune disposizioni che non autorizzano però le illazioni che ne ha tratte. L'art. 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 regola la facoltà dell'Amministrazione nei confronti del contravventore che debba rispondere, *oltre* che della contravvenzione, del pagamento del tributo: e quindi riguarda la ipotesi di responsabilità penale (nel presente caso, invece, insussistente) e d'altra parte rinvia alle singole norme in forza delle quali si debba rispondere del pagamento del tributo, in quanto soggetto passivo di esso, qualità che il *dipendente* del contribuente evidentemente non riveste di per sé).

L'art. 30 del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 non era più vigente all'epoca dei fatti di cui è causa, in quanto abrogato dall'art. 25 del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 conv. in l. 2 luglio 1957, n. 474 e regolava, in deroga all'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la « decisione amministrativa » delle violazioni costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali: e cioè un'ipotesi peculiare di estinzione del reato, quando risultava escluso il proposito di frode. Esso era quindi condizionato alla suddetta definizione amministrativa *preclusiva* dell'accertamento del reato.

Si può aggiungere che l'art. 136 della legge doganale allora vigente (25 settembre 1940, n. 1424), regolava l'obbligazione solidale di alcuni soggetti per il pagamento dei diritti dovuti dai *condannati* per i delitti di contrabbando. Il delitto di contrabbando è il fatto generatore dell'obbligo del pagamento dell'imposta da parte del reo e dell'obbligo solidale di alcuni soggetti (fra cui l'esercente degli stabilimenti industriali) per il pagamento del tributo stesso.

In sostanza il terzo, non soggetto passivo del tributo, in caso di contrabbando da lui commesso è anche obbligato al pagamento del tributo;

mentre è obbligato in via solidale il soggetto passivo (Cass. 5 maggio 1972, n. 1359) e cioè colui che già in base alle disposizioni generali degli artt. 5 e 16 della suddetta legge doganale è il debitore dell'imposta.

Questa Corte ha anche affermato che l'estinzione del reato di evasione dell'imposta di fabbricazione non preclude l'indagine, in sede civile, sull'esistenza del fatto-reato, da cui dipende l'obbligazione tributaria (Cass. 9 febbraio 1980, n. 302; Cass. 23 giugno 1972, n. 2095). L'ipotesi è l'inversa rispetto a quella della presente causa, nella quale l'accertamento del reato è stato compiuto dal giudice competente con pronuncia di proscioglimento, di cui il giudice civile ha preso atto.

In questo secondo caso, non vi può essere dipendenza di un'obbligazione (civile) tributaria, sia pure a titolo di danni, da un fatto-reato che non può più essere accertato e qualificato come tale, per difetto dell'elemento soggettivo.

Il proscioglimento del *contribuente* per mancanza di dolo non estingue la pretesa della Finanza di pagamento del tributo (Cass. 29 ottobre 1975, n. 3639); ma il proscioglimento di colui che non è contribuente non lascia residuare alcun obbligo civile-tributario a suo carico, perché tale proscioglimento comporta che sull'obbligazione tributaria si debba decidere soltanto secondo le regole sue proprie (Cass. 17 aprile 1973, n. 1104; Cass. 25 giugno 1977, n. 2718).

L'evasione dell'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di talloil e di cocco era, quindi, regolata dall'art. 29 e dall'art. 38 del d.l. 31 ottobre 1956, n. 1194. L'art. 29 prevede un delitto punibile con la multa, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa; pagamento che quindi è comminato a carico dell'autore del reato, come obbligazione civile del medesimo dipendente.

L'art. 38 contiene la medesima previsione, per le eccedenze di prodotti gravati da imposta di fabbricazione.

L'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1954 n. 1217, sui semi oleosi, prevede il debito dell'imposta di fabbricazione sulle eccedenze riscontrate rispetto ai carichi contabili; e l'art. 38 dello stesso d.P.R. regola il pagamento del tributo *in dipendenza dell'accertamento del reato*, da parte del *colpevole*. (È da notare che il suddetto d.P.R. n. 1217 del 1954 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. 10 aprile 1962, n. 32, sì che si applicano le disposizioni contenute nelle norme anteriori trasfuse nel suddetto t.u., quali il d.l. 30 ottobre 1952 n. 1323).

È evidente che l'obbligazione del pagamento delle imposte è collegata strettamente con l'accertamento del reato, di modo che *non* sopravvive all'esclusione dello stesso con sentenza irrevocabile, a carico dell'autore materiale del fatto che non sia per altro verso debitore dell'imposta, in quanto fabbricante, depositario, etc. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1983 n. 2296 - *Pres. Tamburino - Est. Virgilio - P.M. Grossi (conf.)*. Ministero delle Finanze (avv. Stato Braguglia) c. Soc. Distilleria Scardina (avv. Guerra).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Ricorso alla corte d'Appello - Principio della domanda - Pronuncia di ufficio - Esclusione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 40; cod. proc. civ., artt. 112 e 342).

Nel giudizio di terzo grado innanzi alla Corte d'appello vanno osservate le norme del rito civile e fra queste anche quelle che riguardano il principio della domanda; di conseguenza la corte d'appello non può pronunciate d'ufficio su questioni non dedotte nei motivi di appello.

(*omissis*) Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 342, 345 cod. proc. civ. e 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., e sostiene che la Corte di appello ha rilevato di ufficio, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, una pretesa irregolarità formale dell'avviso di accertamento tributario contenente l'irrogazione della pena pecuniaria, che non era stata eccepita dalla contribuente.

La censura è fondata.

Secondo l'art. 40, ultimo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, « Nel procedimento avanti la Corte di appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario ».

Da questa norma di rinvio si deduce che nella fase del contenzioso tributario dinanzi alla Corte di appello il procedimento è modellato secondo le regole comuni previste dal codice di rito per il giudizio di appello, a meno che la peculiare natura del rapporto tributario non consenta l'applicazione delle dette regole comuni.

Al di fuori di tale ipotesi di deroga (che nella fattispecie in esame non ricorre) devono perciò trovare applicazione anche le disposizioni secondo cui il giudice della impugnazione non può rilevare di ufficio questioni non dedotte dalle parti, dovendo limitarsi all'esame dei motivi di censura che siano stati proposti contro il procedimento impugnato.

(1) La decisione, indubbiamente esatta, si basa sul richiamo che è fatto nell'art. 40 del d.P.R. n. 636/1972 alle disposizioni del codice di procedura civile. Ma è evidente che la stessa regola vale anche per il procedimento, in tutti i gradi, innanzi alle commissioni (cfr. la sentenza 30 marzo 1983, n. 2290, in questo fascicolo pag. 535).

di massima, tale incidenza percentuale. È da escludersi, pertanto, che, in aggiunta al 2% previsto dal legislatore, possa considerarsi, come irrilevante ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali, anche l'ulteriore eccedenza di volumi, « tecnici » o non, rispetto alla cubatura complessiva autorizzata.

Anche il secondo motivo va disatteso, sotto entrambi i profili, principale e subordinato, in cui è stato proposto.

Non può infatti ritenersi, come afferma il ricorrente, che il procedimento innanzi alle commissioni tributarie abbia natura di procedimento ufficioso e inquisitorio, che consentirebbe al giudice non solo la libera ricerca dei fatti, ma altresì l'esame di questioni di legittimità della pretesa tributaria non proposte dalle parti. La giurisprudenza di questa Corte è invero costante nell'affermare l'applicabilità, a detto procedimento, del disposto dell'art. 112 c.p.c., e comunque va ricordato che l'art. 25, secondo comma, del D.P.R. n. 636 del 1972 non solo prescrive che il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi dell'impugnazione, ma altresì dichiara applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 15 dello stesso decreto; e quest'ultima norma dichiara inammissibile il ricorso di primo grado se risulta assolutamente incerto uno degli elementi indicati nel precedente comma alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), riguardante appunto, quest'ultima, i motivi a sostegno del ricorso. Dal che deve desumersi che i motivi debbano essere espressamente indicati nel ricorso, sì che essi, se successivamente formulati, non possano essere esaminati e, di conseguenza, che ancor meno la Commissione possa, di ufficio, esaminare questioni diverse da quelle proposte con i motivi di impugnazione. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2291 - Pres. Sandulli - Est. Sgroi - P. M. Benanti (conf.). Giovanzoni (avv. Delitala) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Braguglia).

Tributi erariali indiretti - Imposte di fabbricazione - Responsabile d'imposta - Dipendente di società preposto al servizio - Assoluzione in sede penale - Esclusione.

Non esiste nell'ordinamento la categoria del trasgressore in concreto che possa rispondere a titolo risarcitorio dell'imposta dovuta da altro soggetto (nella specie la società per la quale ha agito materialmente un dipendente preposto), quando sia stata esclusa la responsabilità penale (1).

(1) La decisione può ritenersi esatta in termini generali. L'autore materiale della violazione che abbia agito per conto di altro soggetto identificabile come contribuente può rispondere delle sanzioni (art. 10 e 12 legge 7 gennaio 1929,

pienamente legittimo con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 57 del 25 marzo 1982, sia perché non ha approfondito l'indagine sul concetto di « volumi tecnici », la decisione va riconosciuta esatta nel dispositivo, per cui, sia pure in applicazione del secondo comma dell'art. 384 c.p.c., il ricorso, sul punto, va respinto.

In concreto, il ricorrente solleva, in punto di diritto, due doglianze, una attinente al mancato rispetto di una circolare ministeriale, che sarebbe stata erroneamente interpretata, l'altra attinente all'affermazione del mancato riconoscimento, nella fattispecie, di irrilevanza della eccedenza di cubatura riscontrata, e che, a detta del ricorrente, sarebbe stata male calcolata, in quanto dovuta ai cosiddetti « volumi tecnici ». Nessuna delle due doglianze può essere condivisa.

Quanto alla prima, a parte, in ogni caso, l'irrilevanza di una circolare ministeriale al fine della soluzione di una controversia in materia di veri e propri diritti soggettivi quale quello, di cui si discute, della spettanza o meno di una agevolazione tributaria, sta di fatto che la normativa invocata dal ricorrente attiene alla disciplina di una fattispecie del tutto diversa, quale quella della misurazione, a fini diversi da quelli tributari, della superficie utilizzabile in rapporto alla volumetria dell'immobile cui essa è asservita, ai fini dell'applicazione non dell'art. 15, ma dell'art. 17 della legge n. 765, e pertanto in nulla può essere utilizzata nella presente causa.

Quanto alla seconda, va osservato, anzitutto, che per volumi tecnici si intendono, nella prassi in materia urbanistica, solo i volumi delle parti, in genere, esterne alla copertura dell'edificio, e destinate a completare impianti tecnici comunque estranei a diretta o indiretta utilizzazione abitativa, quali il vano necessario per l'accesso al tetto dalle scale, il vano di alloggiamento dei motori degli ascensori, i prolungamenti delle canne fumarie ecc.: il che, mentre già di per sé comporta che debba trattarsi di eccessi di volumetria minimi rispetto alla volumetria complessiva, esclude che possa considerarsi volume tecnico, nel caso di specie, un sottotetto di rilevante dimensione (un decimo dell'intero volume dell'edificio), che senza dubbio esula dalla definizione qui data.

Soprattutto, poi, va considerato che la norma in questione (art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765) non accenna affatto ai cosiddetti volumi tecnici, ma si limita unicamente, senza distinzione, a considerare causa di esclusione dal beneficio dell'esenzione dall'imposta fabbricato un contrasto che riguardi, fra l'altro, « violazioni di cubatura » che eccedano il 2% delle misure prescritte, dal che non può affatto dedursi che il raffronto possa farsi fra prescrizioni e volumetria al netto dei volumi tecnici, dovendosi piuttosto ritenere che la tolleranza massima del 2% sia dovuta proprio alla considerazione della possibile esistenza di volumi tecnici, la cui cubatura, per la modesta incidenza delle loro dimensioni (conseguente alla definizione che in precedenza si è data) non può appunto superare,

Ciò posto, è evidente che nel caso in esame la Corte di appello ha violato i limiti dei suoi poteri perché ha dichiarato la illegittimità dell'avviso di accertamento tributario per una ragione completamente diversa da quella dedotta dalla contribuente.

Questa aveva contestato che la infrazione accertata a suo carico potesse rientrare tra quelle previste dall'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ed aveva eccepito comunque l'incostituzionalità della norma per eccesso di delega.

Aveva inoltre eccepito l'incostituzionalità dell'art. 58 del citato d.P.R., sotto il profilo della disparità di trattamento in ordine alla possibilità di evitare l'irrogazione della sanzione pagando un sesto del massimo.

La contribuente non aveva dunque prospettato alcuna questione sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione, con la conseguenza che la Corte di appello ha esaminato di ufficio una questione diversa, non contenuta nei motivi di impugnazione, e perciò sottratta alla sua cognizione.

Né può sostenersi, come adombra la resistente in questa sede, che la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento a causa della sua illegittimità contenesse potenzialmente in sé stessa tutte le ipotesi di illegittimità, e dunque, anche il vizio riscontrato dalla Corte di appello.

L'atto (amministrativo) era stato impugnato per motivi ben determinati, e non può pertanto ritenersi che il generico riferimento alla illegittimità dell'atto, peraltro correlata nella specie a ragioni precise e determinate, potesse assumere carattere onnicomprensivo rispetto a tutti gli eventuali possibili vizi, di sostanza e di forma, dell'atto medesimo.

Ciò contrasta, oltre tutto, con la regola generale della specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1983 n. 2298 - Pres. Mazzacane - Est. Virgilio - P.M. Minetti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Marchetti.

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Agevolazione per le case di abitazione non di lusso - Acquisto area - Decadenza - Parziale violazione di licenza edilizia - Corpo di fabbrica indipendente - Riduzione proporzionale del valore da assoggettare all'imposta.

(l. 2 luglio 1949 n. 408; l. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 *ter*).

Ove sull'area acquistata con un atto sia stato costruito senza licenza edilizia un corpo di fabbrica autonomo rispetto ad altro fabbricato conforme a licenza, la decadenza prevista dall'art. 41 ter della legge urbani-

stica non opera sull'intera area ma sulla porzione interessata dalla costruzione senza licenza, da determinare mediante riduzione proporzionale del valore dell'intera area (1).

(*omissis*) Neppure il secondo motivo è fondato.

La Commissione centrale ha ritenuto in punto di fatto che la costruzione eseguita senza licenza edilizia è costituita da un corpo di fabbrica indipendente dall'edificio progettato ed eseguito in conformità della licenza che era stata concessa.

Da questa premessa (che peraltro emergeva, come il contribuente aveva dedotto dinanzi alla Commissione centrale, anche dalle risultanze del giudizio penale) la Commissione ha tratto la conseguenza che la sanzione di decadenza dai benefici fiscali potesse operare soltanto per la *parte* di area sulla quale era avvenuta la costruzione abusiva, e non con riferimento all'intera superficie costituente oggetto dell'atto di acquisto 16 settembre 1969.

Tale criterio è giuridicamente corretto perché la formulazione dell'art. 41 *ter* della legge 17 agosto 1942 n. 1150 non autorizza l'interprete a ritenere che sia sufficiente la violazione delle norme edilizie riferibile ad una sola costruzione (autonoma rispetto ad altre legittimamente eseguite su un'area originariamente unica) per importare la decadenza dei benefici tributari con riferimento a tutta l'area e a tutte le costruzioni.

La norma dispone, infatti, che « le opere... senza licenza o in contrasto con la stessa... non beneficiano delle agevolazioni fiscali », e fa quindi espresso riferimento alle « opere » considerate nella loro entità strutturale e funzionale, sicché la esclusione dal beneficio non può ritenersi estensibile anche ad altre opere (aventi carattere di autonomia) e alla corrispondente *porzione* di suolo, neppure nel caso in cui quest'ultima porzione faccia parte di un'area originariamente unica.

In tale situazione non esiste alcun ostacolo concettuale al frazionamento dell'area stessa, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale soltanto ad una quota-parte di essa (ipotesi che nel caso in esame ricorre).

Questa Corte ha infatti ritenuto (sent. 9 dicembre 1977, n. 5327) che in tema di acquisto di area edificabile, qualora solo una porzione del-

(1) Il criterio della riduzione proporzionale della superficie (e del valore) ai fini della decadenza parziale è stato già affermato in relazione ad altre ipotesi di diverso regime tributario di porzioni acquistate con pattuizione di unico prezzo (Cass. 8 luglio 1974, n. 1980 in *Giust. Civ.*, 1975, I, 831; 9 dicembre 1977, n. 5327, in questa *Rassegna*, 1978, I, 239). Il principio dovrebbe essere applicato con parsimonia, solo quando l'oggetto del trasferimento presenta una omogeneità tale da consentire una riduzione aritmetica, cosa che non sempre si verifica nemmeno per le aree edificabili misurate a metri quadrati che una volta suddivise possono creare porzioni di valore diverso.

l'area medesima sia ammessa a godere dei benefici fiscali di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 1949 n. 408, il valore della residua porzione, al fine dell'applicazione dell'imposta ordinaria, va determinato in frazione proporzionale del prezzo o del valore concordato con l'ufficio impositore, considerati in modo globale e unitario. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2301 - *Pres. Mazzacane - Est. Battinelli - P.M. Cantagalli (conf.) - Collodo (avv. Falsitta) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).*

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Soggetti passivi - Organizzazione di persone non costituenti società - E tale.

(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 8).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Operazione di speculazione - Trasformazione e lottizzazione di terreni - Art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - Nuova fattispecie impositiva - Esclusione.

(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 81; d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, art. 76).

Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile - Plusvalenza - Determinazione - Accertamento induttivo - Riferimento ai valori accertati ai fini dell'imposta di registro - Legittimità.

A norma dell'art. 8, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 potevano assumere la qualità di soggetto passivo dell'imposta di ricchezza mobile, quale organizzazione di persone nei cui confronti il presupposto di imposta si verifica in modo unitario ed autonomo, i comproprietari di un suolo che abbiano compiuto operazioni di valorizzazione, e ciò indipendentemente dalla concretizzazione di una forma societaria (1).

Dava luogo a plusvalenza tassabile in forza dell'art. 81 del t.u. n. 645 del 1958, indipendentemente dalla qualità di imprenditore del soggetto, una operazione di speculazione consistente nell'incrementare il valore degli immobili posseduti attraverso convenzioni urbanistiche, lottizzazioni ecc. al fine di realizzare un prezzo di vendita superiore a quello

(1-3) Sull'ammissibilità di una soggettività tributaria non individuale e tuttavia non societaria (art. 8, t.u. delle imposte dirette; art. 2, lett. b, d.P.R. n. 598/1973) la giurisprudenza è costante (Cass. 22 luglio 1980, n. 4784 in questa *Rassegna*, 1981, I, 390, 14 gennaio 1982, n. 231, *ivi*, 1982, I, 577).

Peraltro questa possibilità non dovrebbe distogliere, come invece spesso avviene, dalla verifica dell'esistenza di una vera società di fatto, sia pure occasionale, rispetto alla quale la plusvalenza sarebbe tassabile indipendentemente dalla dimostrazione dell'intento di speculazione. Con riferimento alla situazione

realizzabile senza tale attività. Né ciò dà luogo ad una fattispecie impositiva nuova introdotta con l'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (2).

Nella determinazione dell'entità della plusvalenza a cui si proceda con accertamento induttivo, è legittimo fare riferimento ai valori accertati ai fini dell'imposta di registro quando debbano stabilirsi i valori di mercato di beni determinati (3).

(*omissis*) Il primo motivo di ricorso, che attiene alla dedotta impossibilità di tassazione autonoma e globale nei confronti di più persone fisiche, per il solo fatto che esse partecipino ad una comunione ereditaria, va disatteso.

Ai fini della tassabilità, infatti, era sufficiente, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del t.u. n. 645 del 1958, l'esistenza di una organizzazione di persone nei cui confronti il presupposto di imposta si verificasse in modo unitario ed autonomo, mentre non era necessario che detta organizzazione si concretizzasse in una vera e propria forma societaria: la tassabilità era invero possibile allorché si fosse in presenza di un risultato economico di una attività svolta in comune, sia pure in relazione ad un solo affare, alla cui riuscita avesse contribuito l'apporto personale e patrimoniale di più persone organizzate (ved. in questi sensi Cass., 27 novembre 1979, n. 6211, 11 novembre 1981, n. 5975 e 14 gennaio 1982, n. 231) e questi presupposti erano senza dubbio sussistenti nel caso di specie essendo pacifico che i ricorrenti, mantenendo ferma la comunione dei suoli, stipularono, in relazione a questi, congiuntamente una convenzione con il Comune di Padova, avente ad oggetto la lottizzazione ed urbanizzazione

di specie, è frequente la evoluzione in via di fatto da una situazione statica di godimento, tipica della comunione, ad una attività produttiva caratteristica della società (Cass. 6 agosto 1979 n. 4558 in *Giust. Civ.*, 1980, 2256).

Di notevole interesse è la seconda massima che individua una plusvalenza da operazioni su immobili non nell'acquisto e rivendita, ma nell'attività di valorizzazione di beni già posseduti (convenzioni urbanistiche, lottizzazioni, infrastrutture) al fine di realizzare un prezzo di vendita superiore a quello che si sarebbe realizzato senza effettuare nessuna trasformazione. In tal caso l'intento di speculazione non deve sussistere fin dal momento dell'acquisto della proprietà.

Questa operazione (che forse non è propriamente definibile come plusvalenza in senso stretto, intesa come differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di realizzo) è oggi dettagliatamente disciplinata nell'art. 76 del d.P.R. n. 597/73) addirittura come speculazione presunta, ma era già ricompresa nell'ampissima previsione del secondo comma dell'art. 81 del t.u. del 1958.

L'utilizzazione degli accertamenti eseguiti ai fini della imposta di registro per determinare l'entità della plusvalenza è stata ritenuta ammissibile non solo quando, come nel caso deciso, debba determinarsi il valore in mancanza di una indicazione di prezzo, ma anche per rettificare i valori dichiarati (Cass. 7 gennaio 1980, n. 75, 21 marzo 1980, n. 1904; 27 marzo 1980, n. 1908, in questa *Rassegna*, 1980, I, 618 e 958, 1981, I, 357).

dei suoli stessi, curarono la realizzazione delle opere a ciò necessarie dando i lavori in appalto (come espressamente riconosciuto a pag. 66 del ricorso, in relazione al decimo motivo) ed alienarono congiuntamente, in più riprese, i lotti — tuttora di proprietà comune ed indivisa — così realizzati. Queste attività senza dubbio esulavano dalla semplice amministrazione dei beni in comunione né erano necessarie ai fini di una divisione, che ben poteva effettuarsi senza la realizzazione di alcuna lottizzazione, ed erano pertanto compiute, in modo autonomo e congiuntamente, anche nei confronti dei terzi, per la realizzazione di uno scopo economico comune, da cui derivò un comune profitto. E ciò era sufficiente a giustificare una tassazione autonoma dei ricavi delle operazioni (ved. Cass. 18 marzo 1981, n. 1581), senza che fosse necessario approfondire l'indagine ai fini dell'accertamento della sussistenza di una vera e propria società, non essendo tale requisito richiesto dal larghissimo dettato dell'art 8 del t.u. del 1958.

Quanto qui osservato basta a disattendere, altresì il decimo motivo di ricorso, col quale si contesta che potesse configurarsi, nel caso di specie, la esistenza di una società di fatto esercente una attività commerciale, non essendo ciò indispensabile ai fini della tassazione autonoma; comunque, dall'esame degli atti, non risulta che una simile questione sia stata sottoposta all'esame della Commissione Centrale nei motivi di ricorso ad essa diretti, e di conseguenza, trattandosi di una questione non di mero diritto, ma involgente accertamenti di fatto, essa non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, per cui il motivo, anche sotto tale profilo, va disatteso.

Passando all'esame del secondo motivo, va osservato anzitutto che, in forza dell'interpretazione innanzi data dall'art. 8 del t.u., non ha rilevanza il fatto che dovesse, nel caso di specie, accertarsi la qualità di imprenditore nell'organizzazione dei partecipanti alla comunione, e che comunque, al fine specifico della tassabilità delle plusvalenze, non era affatto necessario il ricorso all'art. 100 del t.u., regolamentando detta norma una delle ipotesi, ma non l'unica, di realizzo di plusvalenze.

Detta tassabilità, invero, era prevista in via generale dal secondo comma dell'art. 81 del t.u., secondo cui, oltre ai casi specificamente disciplinati dagli artt. 100 e 106 (presupponenti l'esercizio, effettivo o presunto, di attività tipiche di impresa), erano tassabili altresì le plusvalenze da « chiunque » (e quindi anche da un soggetto non imprenditore commerciale) realizzate in dipendenza da operazioni speculative; di conseguenza appare ultroneo tutto quanto affermato così nel motivo in esame, come nel quarto motivo, in merito all'applicabilità o meno, nel caso di specie, delle norme del t.u. disciplinanti la tassazione di società o di imprese commerciali, mentre deve riconoscersi che la tassazione era stata legittimamente effettuata in applicazione della previsione generale dell'art. 81.

E, sul punto, va disatteso quanto sostenuto così nel motivo in esame come, soprattutto, nella memoria, circa l'impossibilità, all'epoca, della tassazione di una operazione di lottizzazione in forza della norma suddetta.

Premesso che la previsione della norma è talmente ampia e generica da permettere la sua applicabilità a qualsiasi operazione, produttiva di reddito, realizzata a tale specifico fine, si osserva che, per quanto concerne operazioni effettuate su immobili, la fattispecie non può limitarsi alla sola ipotesi dell'acquisto al fine di una successiva rivendita (ipotesi nella quale il reddito imponibile è dato dall'utile netto della differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita), ma comprende qualsiasi altra forma di operazione compiuta su immobili allo scopo di incrementare il valore di mercato, al fine di realizzare un prezzo di vendita superiore a quello che si sarebbe realizzato senza effettuare nessuna trasformazione dei beni. Da ciò consegue, da un lato, che è irrilevante tutto quanto sostenuto da ricorrenti in ricorso e in memoria a proposito del titolo di acquisto, della sussistenza di finalità speculative al momento di tale acquisto, del tempo trascorso fra l'acquisto e la vendita, della differenza di valore dei beni fra tali due momenti ecc. (trattandosi di considerazioni valide solo per la prima delle fattispecie innanzi ipotizzate); d'altro lato, che nella definizione qui data dell'operazione speculativa senza dubbio rientra ogni operazione di lottizzazione effettuata non mediante una semplice divisione o un frazionamento di un suolo, ma mediante la trasformazione del suolo stesso da agricolo ad edificatorio attraverso il duplice mezzo della attribuzione di tale natura al suolo mediante strumenti urbanistici (convenzione « *ad hoc* » con il Comune) e mediante opere di trasformazione (costruzione di strade, di fognature ecc., che non si nega essere state realizzate) necessarie per l'utilizzazione edilizia.

Va pertanto riconosciuto che esattamente è stato deciso che i ricorrenti hanno realizzato un utile tassabile come plusvalenza dall'attività da loro posta in essere, utile rappresentato dal maggior valore di mercato dei beni comuni, conseguito attraverso la loro frazionata e pregressa alienazione ad un prezzo senza dubbio superiore a quello che sarebbe stato realizzato dalla vendita del suolo così come esso era loro pervenuto, o a quello del valore delle singole parti del suolo che sarebbero pervenute a ciascuno di essi mediante una semplice divisione conseguente allo scioglimento della comunione ereditaria di un suolo agricolo, né può ritenersi, come sostenuto dai ricorrenti, che in tal modo si effettuerebbe una applicazione illegittima, in quanto retroattiva, del disposto dell'art. 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

Non può invero condividersi la tesi dei ricorrenti, secondo cui la tassabilità di operazioni di lottizzazione sarebbe stata introdotta per la prima volta con la nuova normativa sull'I.R.P.E.F.; al contrario, già sotto

l'impero del T.U. del 1958 non si dubitava affatto, data l'ampia e generica dizione del secondo comma dell'art. 81, che potessero tassarsi le plusvalenze dovute ad operazioni di lottizzazione: sul punto la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (ved. sent. 2 luglio 1977, n. 2880, 28 aprile 1979, n. 2469, 12 ottobre 1979, n. 5325, 8 settembre 1980, n. 5166, 14 ottobre 1980, n. 5509), essendosi sempre riconosciuto che può rientrare nella definizione di « operazione speculativa » ai sensi dell'art. 81 del T.U. del 1958 una operazione di trasformazione di suoli e di lottizzazione idonea ad incrementare il valore di mercato. Non è esatto pertanto, che l'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973 abbia introdotto una nuova fattispecie impositiva, essendosi detta norma limitata a prendere atto di una interpretazione giurisprudenziale e di una prassi di tassazione già in atto, ed avendo specificamente definito un tipo di attività di speculazione comunque già rientrante nella previsione generica della normativa precedente, con l'unica innovazione di creare una presunzione *iuris et de iure* di sussistenza di una fattispecie imponibile, il cui accertamento, in precedenza, era rimesso, caso per caso, al libero convincimento dell'interprete e ai principi generali sull'onere della prova.

Va disatteso anche il terzo motivo, con cui si lamenta che sarebbe stato ritenuto legittimo l'accertamento della plusvalenza sulla base dei prezzi di vendita accertati ai fini della tassazione per imposta di registro. Come già chiarito in precedenza, il calcolo della plusvalenza, in ipotesi come quella di specie, va effettuato non già in funzione della differenza fra prezzo (o valore) di acquisto originario e prezzo di vendita, bensì del maggior utile conseguito da una vendita di beni lottizzati rispetto ad una vendita degli stessi terreni non lottizzati: parametro, questo secondo, non certamente desumibile da dati certi, ma unicamente da una indagine sui prezzi e valori di mercato, il che ben consente l'utilizzazione degli stessi dati per l'accertamento del ricavo conseguito, specie in caso di accertamento induttivo, come quello di specie, legittimamente effettuato dall'ufficio impositore a sensi dell'art. 37, terzo comma, del T.U. del 1958 in mancanza di dichiarazione dei redditi in questione. Sul punto, inoltre, va osservato che la questione relativa all'incidenza, sull'accertamento, della svalutazione monetaria, non era stata proposta alla Commissione Centrale nei motivi di ricorso, che la definizione del « quantum » era stata rimessa, con la decisione qui impugnata, alla Commissione di secondo grado competente per materia e che, per i termini di raffronto innanzi precisati ai fini del calcolo della plusvalenza (ricavo dalla vendita di suoli non lottizzati e ricavo dalla vendita di suoli lottizzati), la svalutazione è irrilevante, operando su entrambi i termini di paragone; comunque, la questione resta impregiudicata, non essendo allo stato ancora definito l'imponibile, sì che essa ben potrà essere esaminata

innanzi alla Commissione di merito, nei limiti dei poteri a questa spettanti nella soluzione di questioni di estimazione nascenti da un accertamento induttivo. (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1983, n. 2304 - Pres. Mazzacane - Est. Virgilio - P.M. Morozzo della Rocca (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei) c. Fallimento Pellizza.

Tributi locali - Imposta locale sui redditi - Società di persona - Accertamento - Notifica a socio fallito - Necessità.

(d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, art. 2; d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, artt. 40, 41, 42).

L'accertamento per l'imposta locale sui redditi dovuta da una società di persone deve essere notificato anche al curatore del socio che sia fallito. (1).

(*omissis*) Con unico motivo l'Amministrazione deduce che erroneamente la Commissione centrale ha ritenuto la nullità dell'avviso di accertamento per imposta locale sui redditi (ILOR) e della relativa iscrizione a ruolo, a carico della società, per non essere stato il detto avviso, riguardante i redditi della società, notificato al curatore di un socio fallito.

Sostiene in particolare la ricorrente che a norma dell'art. 5 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 le società personali non sono più soggetti passivi ai fini della imposta personale sui redditi (IRPEF e IRPEG), mentre ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR) l'art. 2 D.P.R. 29 settembre

(1) La decisione non può essere condivisa. Se soggetto passivo dell'ILOR è soltanto la società di persone l'accertamento deve essere notificato esclusivamente alla società, se non altro perché il socio non è legittimato come tale ad impugnare l'accertamento, anche se è illimitatamente responsabile per il debito della società. Le norme tributarie (art. 5 d.P.R. n. 697/1973, artt. 6 e 40 d.P.R. n. 600/1973) prevedono l'accertamento unitario nei confronti della società anche ai fini dell'IRPEF, benché i redditi prodotti dalla società siano imputati pro quota ai soci che sono i soli contribuenti; ma ai fini ILOR è di tutta evidenza la irrilevanza della posizione dei singoli soci.

Sembrirebbe che la sentenza intenda basare la necessità della notifica al socio non sulle norme tributarie ma solo sull'intervenuto fallimento; non si comprende tuttavia, in base a quale principio di portata generale il fallimento modifichi la soggettività della società e renda necessaria la partecipazione ai singoli soci (o al curatore) degli atti diretti alla società. Il socio può reagire contro l'accertamento, e contro ogni altro atto, solo in qualità di amministratore della società (cosa che non è più il socio fallito e non è certo il curatore del fallimento), ma non ha certo diritto a ricevere personalmente la notifica.

1973, n. 599 annovera le società stesse tra i soggetti passivi di tale tributo.

Poiché le dette società, per l'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi, sia ai fini dell'ILOR, da esse dovuta, che dell'IRPEF e dell'IRPEG dovute dai soci, gli accertamenti in rettifica o di ufficio vanno fatti « con unico atto » *alla società* per tutti tali tributi.

Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento e la iscrizione a ruolo della imposta (ILOR) furono quindi effettuati legittimamente nei confronti delle società, mentre non era necessaria la notificazione dei redditi delle società stesse anche al curatore, in quanto questo rappresenta soltanto il patrimonio del socio fallito e non la società della quale faceva parte il detto socio.

Conclude la ricorrente che ritualmente l'avviso di accertamento fu notificato alle società interessate, con consegna ai singoli soci rappresentanti della società (art. 2997 cod. civ.), e che fu del tutto superflua la notificazione dell'avviso anche al socio fallito, perché dopo la dichiarazione del fallimento egli era rimasto escluso di diritto dalla società (art. 2288 c.c.).

La questione da risolvere consiste nello stabilire se la rettifica di accertamento dell'imposta ILOR gravante su società di fatto deve essere notificata, oltre che alla società stessa (e per essa ai singoli soci), anche al curatore del fallimento di uno dei soggetti già partecipe della società.

Le Commissioni tributarie hanno ritenuto che la rettifica dei redditi delle due società delle quali faceva parte il Pellizza doveva essere notificata non soltanto ai soci ma anche al curatore del fallimento del Pellizza medesimo, e che l'omessa notificazione al curatore comportava la inefficacia dell'accertamento e la nullità della iscrizione a ruolo delle imposte ILOR.

La Corte ritiene che i criteri cui è ispirata la decisione della Commissione centrale sono esatti.

La circostanza che l'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 comprenda tra i soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi anche le società di ogni tipo, e che queste siano tenute, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alla presentazione della dichiarazione dei redditi sia agli effetti ILOR che IRPEF e IRPEG, non esclude che — ove intervenga il fallimento di uno dei soci — la notificazione dell'avviso di rettifica dei redditi accertati a carico della società (e facenti carico, *pro quota*, al fallito) debba essere effettuata anche al curatore del fallimento, il quale solo in tal modo è posto in condizione di contestare l'esistenza o la misura del reddito gravante sul fallito.

Vero è che ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 la rettifica o l'accertamento di ufficio devono essere notificati alla società con unico atto, sia ai fini ILOR che agli effetti IRPEF e IRPEG,

ma tali norme, dettate per i casi normali, vanno coordinate con la disciplina del fallimento, con la conseguenza che — ove uno dei soci di una società di persone sia stato dichiarato fallito — la notificazione dell'accertamento in rettifica dei redditi prodotti dalla società deve essere effettuata anche nei confronti del curatore, affinché l'accertamento stesso, ai fini del tributo a carico del fallito, diventi opponibile al fallimento. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 31 marzo 1983, n. 2350 - Pres. Mirabelli - Est. Cantillo - P.M. Miccio (conf.). Strukel c. Ministero delle Finanze (avv. Stato D'Amico).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Ripartizione di potestà tra commissioni di primo e secondo grado e corte d'appello - E questione di competenza funzionale e non di giurisdizione.

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, art. 40).

Tributi in genere - Contenzioso tributario - Giudizio di terzo grado - Questione sulla natura agricola o edificatoria dei suoli - Inammissibilità.

(d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 26 e 40).

L'attribuzione del potere decisorio sulle questioni di valutazione estimativa alle commissioni di primo e secondo grado oppure alla corte d'appello dà luogo ad una questione di competenza funzionale e non di giurisdizione (1).

La controversia sulla natura edificatoria o agricola dei suoli può essere portata innanzi al giudice di terzo grado solo sul punto preliminare della interpretazione di atti normativi, amministrativi o negozi giuridici per stabilirne la rilevanza in relazione al bene oggetto della stima. In ogni altro caso il giudizio è rimesso esclusivamente alle commissioni di primo e secondo grado anche quando è in riferimento ad atti giuridici o a norme di cui non sia controverso il contenuto e la concreta efficacia (2).

(1-2) Decisione di molto interesse che apporta nuovi contributi al ricchissimo tema del giudizio di terzo grado. Sull'argomento della prima massima la S.C. si era pronunciata nello stesso senso con una decisione meramente enunciativa (4 marzo 1981, n. 1240, in questa *Rassegna*, 1981, I, 813). Oggi l'argomento è affrontato con ampia motivazione che si propone di dare una soluzione non solo al quesito se i limiti al potere decisorio diano luogo ad una questione di giurisdizione o di competenza (dubbio che viene superato risolvendosi in una questione di inammissibilità dell'impugnazione), ma anche al più complesso problema della posizione della Corte d'appello in un processo di giurisdizione speciale. La indubbia unità del processo tributario nel quale la corte d'appello, non diversamente dalla Commissione centrale, oltre alle decisioni di merito, può pronunciare decisioni di annullamento con rinvio, esclude

(*omissis*) 1. - Con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, la ricorrente critica la sentenza impugnata per avere dichiarato improponibile l'appello sul rilievo che la determinazione del valore dell'immobile trasferito con l'atto del 18 aprile 1973, oggetto dell'accertamento fiscale, comporta un giudizio di mera estimazione, laddove, essendo preliminarmente necessario accertare il regime giuridico del suolo e interpretare il contratto di vendita, si tratta di una questione di estimazione complessa, che poteva essere conosciuta dalla Corte di Appello.

La censura non merita accoglimento.

Occorre anzitutto avvertire che non involge un problema di giurisdizione l'indagine diretta a stabilire se una data questione di fatto, implicita dalla controversia tributaria, sia « relativa a valutazione estimativa » e perciò sottratta, ai sensi degli artt. 26 e 40 del D.P.R. cit., alla cognizione della Commissione tributaria centrale e della Corte di appello.

La soluzione negativa è di intuitiva evidenza rispetto ai ricorsi proposti alla Commissione centrale, la quale è organo di giustizia tributaria dello stesso ordine di giurisdizione speciale al quale appartengono le commissioni tributarie di primo e di secondo grado; accertare, quindi, se la questione, a motivo della sua inerenza, o meno, all'area della valutazione estimativa, debba ritenersi riservata a tali commissioni o di essa possa conoscere la commissione centrale in sede di gravame (di secondo grado) è problema che non incide sulla giurisdizione, bensì sulla ripartizione della competenza interna tra giudici dell'unica giurisdizione speciale, coordinati fra loro per ragioni di grado e di materia (v. sent. n. 3077 del 1978; n. 5086 del 1977).

Ma ad uguale conclusione si deve pervenire (secondo l'indicazione data dalla sentenza della prima Sezione n. 1240 del 1981) anche quando quel problema si presenti, come nella specie, con riguardo all'impugnazione della decisione della commissione di secondo grado davanti alla Corte di appello, nel qual caso l'appartenenza dell'organo alla giurisdizione ordinaria sembra dar corpo all'opinione contraria, potendosi so-

che tra commissioni di primo e secondo grado e corte d'appello esista una diversità di materia e conferma invece la unicità della giurisdizione sulla stessa lite; di conseguenza se rispetto ai diversi organi può esservi una diversità dei procedimenti, ciò non influisce sulla unità oggettiva della giurisdizione ripartita (competenza funzionale per gradi) fra organi che, dal punto di vista soggettivo, conservano la loro diversità.

L'argomento della seconda massima, dopo una isolata pronunzia non coerente (Cass. 25 febbraio 1980 n. 1307, in questa *Rassegna*, 1981, I, 109) è ormai risolto pacificamente: stabilire se un suolo abbia natura agricola o edificatoria è una questione di valutazione sottratta al giudice di terzo grado anche quando influisce sulla valutazione l'applicazione di norme, atti amministrativi o negozi giuridici la cui efficacia non sia controversa; come acutamente rileva la sentenza in esame, ogni valutazione inevitabilmente investe profili giuridici che

stenere — ed è la tesi prospettata in ricorso — che l'individuazione della natura della questione oggetto della controversia attenga ai limiti della competenza giurisdizionale di detto giudice rispetto a quella del giudice speciale.

In tal modo ragionando non si tien conto che — diversamente da quanto accadeva nel sistema del contenzioso precedente alla riforma, in cui il giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria era del tutto distinto da quello che si svolgeva presso le commissioni tributarie (ciascuno sviluppandosi in maniera indipendente, secondo un modello processuale compiuto nella struttura e nei suoi gradi) — nel nuovo ordinamento della giustizia tributaria, delineato in conformità al principio direttivo racchiuso nell'art. 10, n. 14, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, il ricorso alla Corte di appello non dà luogo ad un'autonoma azione giudiziaria ordinaria (oggi ammessa solo per talune imposte diverse da quelle elencate nell'art. 1 del D.P.R. n. 636 del 1972), ma configura un normale mezzo di impugnazione, previsto nell'ambito dell'unico processo tributario come rimedio alternativo di contenuto uguale al ricorso alla Commissione centrale. Il giudizio iniziato presso le commissioni tributarie continua ad ogni effetto innanzi alla Corte di appello, secondo lo schema proprio delle impugnazioni ordinarie; al pari del ricorso alla Commissione centrale, il rimedio costituisce un mezzo di gravame illimitato della decisione impugnata, proponibile sia per violazione di leggi sostanziali e processuali (compresi, dunque, i vizi *in procedendo*) che per errata risoluzione di questioni di fatto, eccettuate le statuizioni relative a mera valutazione estimativa e alla misura delle sanzioni pecuniarie, impugnabili solo per violazione di legge; salve le conseguenze di tale limite, vanno riconosciuti alla Corte di appello, quale giudice di un gravame sostitutivo, gli stessi poteri decisorii che spettano alle commissioni rispetto agli atti dell'amministrazione tributaria; tanto per il ricorso alla

restano però meri antecedenti logici della pronunzia estimativa. Solo quando nasca controversia di diritto sulla validità o sulla portata di atti o negozi giuridici o sulla interpretazione di norme giuridiche influenti sulla valutazione è ammessa l'impugnazione in terzo grado (Cass. 8 gennaio 1981, n. 137, in questa *Rassegna*, 1982, I, 121; 17 dicembre 1981, n. 6678, *ivi*, I, 365); ma in tal caso, osserva ancora esattamente la sentenza in rassegna, il giudice di terzo grado può decidere soltanto la questione preliminare di diritto disponendo se del caso il rinvio per rinnovare la valutazione.

Da notare infine che nel definire l'ambito delle questioni sottratte all'impugnazione di terzo grado è stato riaffermato che è ricompreso nella valutazione estimativa anche l'accertamento della esistenza del presupposto materiale del tributo; su questo aspetto di rilevante portata (BAFILE, *Il giudizio di terzo grado nel processo tributario*, Milano, 1982, 66 ss.) la giurisprudenza si è ormai attestata dopo qualche esitazione (21 maggio 1981, n. 3329 in questa *Rassegna*, 1982, I, 140; 27 giugno 1981, n. 4185, *ivi*, 152; 15 marzo 1982, n. 1674, *ivi*, 819).

commissione centrale quanto per quello alla corte di appello talune pronunzie di accoglimento comportano il rinvio della controversia alla commissione di secondo grado o a quello di primo grado (artt. 25 e 40 cit.), ciò che conferma, oltre all'identità di posizione dei due organi, il carattere unitario del processo.

Il legislatore della riforma, cioè, ulteriormente attenuando la specialità della giurisdizione in materia — in precedenza già circoscritta alla fase di merito, per essere tutte le decisioni definitive dei giudici speciali ricorribili in cassazione per violazione di legge, ex art. 111 Cost. — ha costruito un processo tributario di merito che non è affidato in modo esclusivo agli organi speciali, essendo chiamato a partecipare ad esso, sia pure per un grado e in via alternativa, un organo della giustizia ordinaria.

Ora, nel nostro ordinamento la distinzione fra giurisdizione ordinaria e (residue) giurisdizioni speciali è basata anzitutto sulla specialità della materia e derivativamente sulla specialità degli organi, in quanto quella materia sia altresì affidata ad un ufficio o ad un complesso di uffici giudiziari diversi da quelli ordinari; un problema di giurisdizione, quindi, come non si pone tra organi dello stesso ordine, i cui compiti siano ripartiti per ragioni di materia (la specialità può solo dar luogo, nella giurisdizione ordinaria, ad un giudice specializzato), così non si configura tra giudici che, sebbene appartengano ad ordini distinti, per disposto normativo siano istituzionalmente collegati quali organi di fasi o gradi diversi dello stesso processo e preposti, dunque, all'esercizio della medesima giurisdizione, intesa in senso oggettivo, come sistema di tutela giudiziaria dei diritti e interessi inerenti ad una determinata materia. In tal caso, la diversa collocazione degli uffici può conservare valore sul piano della disciplina del procedimento, che nei vari gradi sarà regolato, se non sia altrimenti stabilito, dalle norme proprie del giudice innanzi al quale si svolge, ma perde rilievo giuridico ai fini della qualificazione dei rapporti tra gli stessi: le norme che determinano le funzioni degli organi in fasi o gradi distinti dello stesso processo sono, per definizione, interne alla giurisdizione per la quale esso è istituito e attengono perciò sempre alla competenza (nell'accezione ampia, comprensiva della competenza funzionale per gradi).

Appunto una tale confluenza di uffici di giurisdizione ordinaria e speciale si verifica nel processo in esame, nel quale la Corte di appello è istituzionalmente inserita, come si è visto, quale giudice di terzo grado, collegato alle commissioni in virtù del rapporto di impugnazione.

Essa va pertanto considerata organo della stessa giurisdizione affidata nei primi due gradi alle commissioni tributarie; e ciò, sebbene non incida né sulla natura di questi giudici, che non vengono attratti nell'orbita della giustizia ordinaria, né sulla posizione della Corte di appello,

che non si trasforma in giurisdizione speciale, conduce a ritenere che i rapporti fra tali organi debbano qualificarsi in termini di competenza funzionale, tali essendo quelli tra giudici sottordinati e giudici sovraordinati nell'ambito dello stesso processo.

Né questa organizzazione del processo adottata dalla nuova legge, per cui un giudizio iniziato davanti a giudici speciali continua in fase di impugnazione innanzi ad un giudice ordinario, può considerarsi fenomeno del tutto anomalo, posto che già nel contenzioso tributario precedente alla riforma il giudizio innanzi alla Corte di cassazione, a seguito di ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale, veniva considerato quale prosecuzione di quello presso le commissioni (cfr., fra numerose altre, S.U. n. 1635 del 1971).

Si deve conseguenzialmente affermare che la disposizione dell'art. 40, la quale definisce l'ambito del giudizio di impugnazione davanti alla corte di appello, è norma attinente alla competenza funzionale di tale organo interna alla stessa giurisdizione attribuita nei primi due gradi alle commissioni tributarie e perciò stabilire se una questione debba ritenersi, o meno, inerente a valutazione estimativa non dà luogo a problema di giurisdizione, ma concerne l'ammissibilità dell'impugnazione. E questa soluzione è anche la più razionale, essendo inconcepibile che lo stesso problema possa ritenersi attinente alla giurisdizione ove si prospetti nel giudizio davanti alla Corte di appello e alla competenza, invece, ove insorga nel giudizio davanti alla Commissione centrale.

2. - Sullo specifico problema che suscita il ricorso — in quali casi, cioè, l'indagine circa la natura agricola o edificatoria di un terreno, allo scopo di determinarne il valore agli effetti dell'imposta di registro e dell'INVIM, fuoriesca dall'ambito degli accertamenti di fatto inerenti alla valutazione estimativa — questa Corte si è ripetutamente pronunciata nel senso che ciò si verifica tutte le volte che quella qualificazione imponga di deliberare profili di diritto in contestazione fra le parti e pertanto si renda necessario interpretare atti normativi, amministrativi o negoziali ovvero, più in generale, stabilirne la rilevanza e l'applicabilità in relazione al bene oggetto della stima, come quando venga in discussione l'esistenza, la validità o la portata di prescrizioni e vincoli imposti da uno strumento urbanistico. In ogni altra ipotesi si è in presenza di un accertamento demandato esclusivamente alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, sicché è tale tanto il giudizio espresso in base solo ad elementi materiali relativi alle caratteristiche del terreno, alla sua ubicazione, all'esistenza di infrastrutture, etc., quanto quello reso con riferimento ad atti giuridici o in conformità a norme che definiscono il regime giuridico del suolo, sempre che non siano controversi il contenuto e la concreta efficacia di tali atti e norme (v. sent. n. 6678, 6196,

nn. 4285, 3329, e 137 del 1981; n. 3898 del 1980; n. 5881 e 2556 del 1979; n. 2553 del 1975).

Anche nel vigore del precedente contenzioso questa Corte era pervenuta alle medesime conclusioni, inquadrando nell'estimazione semplice la verifica della natura agricola o edificatoria non involgente la risoluzione di problemi giuridici. Ma nel nuovo sistema il principio trova diretto fondamento nella legge (artt. 26 e 40 cit.), la quale distingue la valutazione estimativa, come attività di giudizio consistente nella determinazione quantitativa dell'imponibile, dalle questioni che occorre risolvere per pervenire a questo risultato e appunto in relazione alla natura di tali questioni definisce il limite dell'impugnazione che può essere proposta in materia alla Commissione tributaria centrale o alla Corte di appello: sono riservate alle commissioni di primo e di secondo grado la valutazione estimativa e le questioni di fatto ad essa inerenti, comprese quelle in ordine all'accertamento della esistenza del presupposto materiale del tributo; il gravame è ammesso, invece, per le questioni di diritto, in quanto si deduca, cioè, l'errore nella soluzione di problemi giuridici implicati dall'estimazione, ai quali è altresì circoscritta la *potestas iudicandi* del giudice (il quale anche quando occorra, per effetto dell'accoglimento del ricorso, rinnovare il giudizio di estimazione, non può procedervi direttamente, ma deve rimetterlo al giudice di secondo grado).

Ciò significa che una pronuncia di estimazione, fondata sulla qualifica agraria o edificatoria di un suolo, può essere impugnata sotto questo aspetto solo se siano controversi i presupposti giuridici della qualificazione, per modo che sussista una questione di diritto in relazione alla quale si possa configurare un vizio della statuizione denunciabile al giudice di terzo grado, mentre non ha alcun rilievo che l'accertamento della qualifica sia stato compiuto dalla commissione di secondo grado tenendo conto anche di norme relative all'utilizzazione del bene o del contenuto di atti giuridici, che, in quanto pacificamente ritenuti applicabili, costituiscono meri antecedenti logico-giuridici della pronuncia medesima (la qual cosa si verifica, del resto, in ogni giudizio estimativo, che inevitabilmente investe profili giuridici).

Nella specie, la Corte di appello ha osservato che la decisione di secondo grado aveva affermata la natura edificatoria del suolo alla stregua di apprezzamenti di fatto riguardanti la sua edificabilità in concreto, essendone pacifica l'inclusione tra le aree edificabili secondo i parametri stabiliti per quelle ricadenti nella zona B del piano regolatore di Trieste; e che, d'altra parte, anche con l'atto di appello non erano stati prospettati problemi giuridici al riguardo, sicché la controversia riguardava una questione di mero fatto attinente all'estimazione. E questa conclusione è corretta, siccome pienamente aderente al principio sopra enunciato. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1983, n. 2449 - Pres. Mazzacane - Est. Maltese - P.M. Grossi (conf.). Merli c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Tributi in genere - Prescrizione - Interruzione con effetto permanente - Domanda di insinuazione nel passivo fallimentare - Interruzione fino alla chiusura del fallimento.

(c.c. art. 2943 e 2945).

La domanda di insinuazione nel passivo fallimentare interrompe la prescrizione con effetto permanente fino alla chiusura del fallimento anche nei confronti dei condebitori solidali (1).

(omissis) Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2945, 2943 cod. civ., in rel. all'art. 360, n. 3 c.p.c.

Sostiene che, contro la lettera dell'art. 2945 c.c., involgente nozioni come quella di « giudizio », « sentenza definitiva » e « passaggio in giudicato », la corte d'appello avrebbe riconosciuto il carattere permanente dell'interruzione della prescrizione — nel corso dell'intera procedura fallimentare — per effetto della domanda di ammissione al passivo del credito, cui non seguirebbe, invece, secondo il ricorrente, la pronuncia di una sentenza e la formazione del giudicato.

La censura è infondata.

La giurisprudenza, invero, è ormai orientata nel senso che la domanda di insinuazione al passivo fallimentare va qualificata come causa interruttiva con effetto permanente della prescrizione sino alla chiusura del fallimento (Cass., 7 novembre 1973, n. 2913; 29 gennaio 1979, n. 634; 19 giugno 1981, n. 4014), con la stessa efficacia verso i coobbligati in solido, normalmente derivante dalla proposizione della domanda giudiziale (Cass. S.U. 10 novembre 1973, 2970; Cass., 11 novembre 1974, 3541; 25 gennaio 1978, 333; 24 marzo 1979, 1708). Questi principi sono stati ribaditi fra le stesse parti del presente giudizio dalla citata sentenza del 19 giugno 1981, n. 4014, che ha ricordato come l'istanza di ammissione al passivo integri gli estremi di una domanda « non soltanto di accertamento ma sostanzialmente di condanna alla soddisfazione del credito (nei modi propri del procedimento fallimentare) ». La relativa decisione acquista autorità di cosa giudicata; e l'effetto interruttivo, prosegue la sentenza, « si estende per intero agli altri debitori in solido » e va riferito, nel tempo, non al semplice provvedimento che decide sulla ammissibilità del credito (essendo lo stesso limitato all'accertamento del diritto) ma al provvedimento di chiusura della procedura fallimentare.

(1) Giurisprudenza pacifica secondo il diritto comune applicabile anche ai rapporti tributari.

Si deve ritenere, pertanto, che correttamente i giudici di appello, nel distinguere il duplice oggetto della domanda di ammissione al passivo — accertamento del credito e partecipazione alla ripartizione dell'attivo — abbiano riconosciuto la necessaria permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione oltre i limiti temporali della dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo, fino alla ripartizione dell'attivo ed alla chiusura delle operazioni fallimentari.

Le considerazioni svolte esauriscono anche il tema trattato nella seconda parte del secondo motivo del ricorso, ove si denuncia la violazione dell'art. 1310 cod. civ., sostenendo che per il condebitore solidale l'effetto interruttivo della prescrizione sarebbe limitato all'accertamento del credito, con esclusione del successivo momento processuale della ripartizione dei beni.

Tale interpretazione, come si è detto, è in contrasto con la giurisprudenza, che, proprio in considerazione della natura e dell'oggetto della domanda di insinuazione al passivo, ha enunciato l'opposto principio della permanente efficacia dell'effetto interruttivo anche nei confronti del condebitore solidale, fino al compimento dell'intera procedura concorsuale. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 aprile 1983, n. 2451 - *Pres.* Tamburino - *Est.* Caizzone - *P.M.* Grossi (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Salimei) c. Soc. Comedil Gru.

Tributi erariali diretti - Accertamento - Bilancio - Rettifica delle poste attive - Obbligo dell'ufficio di adeguare anche le poste passive - Esclusione - Onere della prova - Applicazione.

(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 91 e 119).

Quando l'ufficio procedendo legittimamente ad accertamento abbia rettificato in aumento le poste attive, non ha il dovere di adeguare anche le poste passive; ciò è contrario al principio dell'intangibilità del bilancio e non risponde alle regole dell'onere della prova (1).

(1) Conforme è la coeva sentenza n. 2452. Decisione di rilevante interesse indubbiamente esatta. Certamente l'ufficio non ha, oltreché il dovere, la materiale possibilità di modificare il bilancio nelle poste passive ogni volta che abbia rettificato in aumento le poste attive. Ciò è particolarmente evidente nel caso in cui l'accertamento sia stato eseguito a norma dell'art. 119 del t.u. delle imposte dirette, quando cioè siano state rettificate, anche induttivamente, alcune voci di un bilancio che resta come base di un accertamento sostanziale analitico (conf. fra le numerose in termini 6 marzo 1980, n. 1500, in questa *Rassegna*, 1981, I, 125); in tal caso l'intangibilità del bilancio non può essere superata. Potrebbe tuttalpiù tenersi conto dell'incidenza di costi e oneri

(*omissis*) Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amministrazione ricorrente deduce violazione degli artt. 81, 91 e 119 del T.U. 19 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la C.T.C. ritenuto incombessse alla Finanza un onere, quello di integrare le impostazioni di bilancio relative alle spese necessarie per ottenere i ricavi lordi omessi, che non era previsto da alcuna disposizione di legge.

La censura è fondata.

Invero, l'Ufficio non aveva alcun obbligo di integrazione o correzione induttiva delle poste passive, anzitutto perché un tale obbligo è espressamente previsto dalla legge (art. 119, comma terzo, legge n. 645 del 1958) solo nel caso di indicazione di « spese e perdite inesistenti o superiori a quelle effettive » e non certo in quello « diametralmente opposto » di denuncia in bilancio di spese inferiori a quelle effettivamente sostenute (correlativamente a ricavi lordi maggiori di quelli indicati).

Tale precisa delimitazione legale dell'obbligo dell'Ufficio è, del resto, conseguente ai principi generali vigenti in materia che la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte non ha mancato di enunciare.

Deve premettersi che la definizione di « reddito netto » enunciata dall'art. 91 dell'abrogato T.U. n. 645 del 1958 (differenza tra l'ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all'imposta e l'ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito) è una regola di carattere sostanziale che — come tale — sul piano contenzioso va integrata dalle regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.

Applicando questo principio, deve ritenersi incombere all'Amministrazione la prova del fatto costitutivo della pretesa fiscale, sia per l'« an » che per il « quantum debeatur », ed al contribuente l'eventuale analoga prova di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi di tale pretesa.

adeguati ai proventi lordi solo quando si procede all'accertamento totalmente analitico a norma dell'art. 120, specie se si seguono parametri di redditività o altri indici per la determinazione indiretta del reddito; ma anche in questo caso l'ufficio non è tenuto a sostituirsi alla negligenza del contribuente.

Sotto l'aspetto della prova è del pari esatissima l'affermazione che spetta al contribuente dare la dimostrazione dei fatti ad esso favorevoli, che riducono l'ammontare del reddito, fatti che l'ufficio non può conoscere o ricercare senza una allegazione di parte. Come è noto, oggi non sono ammessi in deduzione costi ed oneri di cui è prescritta la registrazione in apposite scritture se questa sia stata omessa (art. 74, 4° comma, d.P.R. n. 597/1973) e non imputati a conto dei profitti e delle perdite (art. 74, 3° comma) ed è inibito al soggetto passivo dare la prova di circostanze omesse nelle scritture o in contrasto sulle loro risultanze (art. 61, d.P.R. n. 600/1973).

Dell'art. 74 è stata sospettata la legittimità, ma la questione è stata dichiarata infondata (Corte Cost. 17 novembre 1982, n. 186, in questa *Rassegna*, 1982, I, 872).

Orbene, ricordato che secondo giurisprudenza costante di questa Suprema Corte (1454/66; 30/1968; 3075/68; 3098/68; 2754/69; 1855/70; 5709/78; 1503/80; 4013/81), per i soggetti tassabili in base a bilancio, questo è assistito da una presunzione (*iuris tantum*) di veridicità e che è sufficientemente motivato l'accertamento che si limiti all'indicazione delle singole voci di reddito omesse nel bilancio e all'individuazione, sia pur sintetica, dei fatti da cui scaturivano (cfr. in particolare 5709/78), si appalesa evidente il diverso interesse del fisco e del contribuente nei confronti del superamento di tale presunzione « *iuris tantum* » per prove che includono anche le presunzioni semplici.

Ed, infatti, l'interesse del fisco è tutelato (« *ad infringendum* ») mediante la prova di ricavi lordi maggiori e di costi minori di quelli figuranti in bilancio, mentre l'interesse del contribuente (« *ad corroborandum* ») si attua con prove di fatti impeditivi, modificativi (« *quanti minoris* ») ed estintivi della maggior pretesa fiscale.

Se, dunque, come afferma la C.T.C., non può negarsi che a maggiori ricavi lordi occultati corrispondano contabilmente anche maggiori spese di produzione della parte di reddito occultato, tuttavia è arbitrario e giuridicamente erroneo, spostare l'onere di allegazione delle maggiori passività (necessariamente occultate insieme ai maggiori ricavi omessi in bilancio) dal contribuente al fisco, perché ciò altro non significa che infirmare il principio della presunzione di veridicità del bilancio fino a prova contraria.

Infatti, tale principio comporta l'estensione di detta presunzione ad ogni posta (attiva e passiva) del bilancio stesso, se non vinta dalla parte cui incombe l'onere dell'allegazione e della prova.

È vero che vi sono fatti impeditivi, estintivi e — come nel caso di specie — modificativi che possono (e debbono) essere rilevati d'ufficio — in via extraprocessuale dall'Amministrazione attiva e nel processo dal giudice — qui costituendo oggetto della c. d. « eccezione in senso lato ».

Ma anche in quest'ultimo caso, rimane a carico della parte che vi ha interesse l'onere dell'allegazione dei fatti che debbono essere valutati dalla P.A. ed eventualmente dal giudice e su cui, se si intende offrire prova per presunzioni, deve pronunciarsi il relativo giudizio di gravità, precisione e concordanza, necessario affinché di presunzione semplice possa parlarsi.

Nel caso di specie, come ha anche rilevato la decisione della Commissione di 2° grado, la contribuente ha avuto tutte le possibilità per controdedurre e correggere, sia in sede di formazione del verbale di constatazione, sia in sede di ricorsi, ma non ha mai chiesto la rettifica delle poste passive.

E ciò significa che non ha assolto all'onere dell'allegazione analitica, posta per posta, di importi di spese per la produzione del reddito diversi

da quelli risultanti in bilancio, in modo da rendere possibile il necessario controllo amministrativo e giudiziario sulla idoneità di fatti (modificativi della pretesa fiscale) a superare la presunzione di veridicità delle poste passive di bilancio.

Onde non poteva pretendersi una integrazione di ufficio dei dati denunciati con altri che solo l'impulso di parte, almeno quanto all'allegazione, avrebbe potuto rilevare e deve concludersi che legittimamente l'ufficio ha limitato la sua opera di accertamento al recupero delle omesse indicazioni dei ricavi lordi, da cui sono state dedotte le spese e le passività inerenti alla produzione del reddito, in quanto detraibili perché figuranti nelle poste passive non contestate di bilancio, ai fini della determinazione del reddito netto (art. 91 Legge citata n. 645/1958). (*omissis*)

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 luglio 1982, n. 4237 - Pres. Brancaccio - Rel. Virgilio - P.M. Martinelli (conf.) - Trasmondi (avv. Zaccaria) c. Soc. Coop. r.l. Cantina Sociale Colli Albani (avv. Nostini e Piccarozzi).

Arbitrato - Lodo - Impugnazioni - Revocazione - Ammissibilità - Limiti.
(c.p.c. art. 831).

L'art. 831 c.p.c. — che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 395 codice procedura civile, quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l'impugnazione per nullità — comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 codice procedura civile tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l'azione di nullità, l'unico rimedio è quello di impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunciato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado di appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest'ultima disposizione (1).

(omissis) Ha carattere pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale, con il quale la Società Cantina Sociale Colli Albani insiste nell'eccezione di inammissibilità della istanza di revocazione di cui all'art. 831 cod. proc. civ.

Deduce al riguardo che tale istanza può essere rivolta esclusivamente nei confronti dei lodi arbitrali non più impugnabili per nullità, mentre,

(1) Nello stesso senso Cass. 7 maggio 1952, n. 1275, *Foro it.* 1952, *arbitramento*, 122, 123 e 124; Cass. 13 maggio 1949 n. 1169, pure richiamata in motivazione, è riassunta in *Foro it.* 1949, *arbitramento*, 110, ma dalla massima non risulta abbia attinenza al tema.

In dottrina, l'argomento è stato affrontato con diversità di soluzioni: ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Napoli, 1964, IV, pag. 934, ritiene che domanda di nullità e revocazione straordinaria possano essere invece proposte cumulativamente, subordinando la seconda al rigetto della prima e che, proposta la domanda di nullità, applicando analogicamente l'art. 398 cod. proc. civ., il termine per proporre la revocazione straordinaria avverso il lodo arbitrale resti sospeso sino alla comunicazione della sentenza resa sulla

nella diversa ipotesi in cui l'impugnazione sia stata senza successo sperimentata, l'azione di revocazione può essere rivolta soltanto contro la sentenza emessa dalla Corte di appello sulla *querela nullitatis*.

Aggiunge che nei confronti della sentenza qui impugnata, la quale ha rigettato anche la domanda di revocazione della precedente sentenza sulla *querela nullitatis*, la revocazione non poteva comunque essere richiesta perché tra l'altro, la pretesa nullità della perizia espletata dinanzi agli arbitri non è opponibile alla società ora ricorrente e, inoltre, perché la sentenza sulla *querela nullitatis* non è affatto fondata sulle risultanze della perizia stessa.

Le deduzioni sono fondate.

Sul primo punto (esperibilità dell'azione di revocazione nei confronti di un lodo arbitrale assoggettato a giudizio di nullità ex art. 828 e seguenti cod. proc. civ.) va osservato che la tesi accolta dalla Corte di appello con la decisione ora in esame contrasta con la disposizione dell'art. 831 stesso codice, secondo la quale « quando non può proporsi la impugnazione per nullità, la sentenza (arbitrale), nonostante qualunque rinuncia, è soggetta a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 ».

Sulla specifica questione costituente oggetto di dibattito nel presente giudizio esiste un non recente precedente giurisprudenziale di questa Corte Suprema (sent. 7 maggio 1952 n. 1275), nel quale è stata appunto esclusa la possibilità di impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali sia per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 (non contemplati nell'articolo 831 cod. proc. civ.), sia per le sentenze in ordine alle quali sia sperimentabile l'impugnazione per nullità.

È stato precisato su questo secondo aspetto (che nel caso in esame interessa) che la revocazione non è ammessa, ancorché i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio conseguente alla *querela*

domanda di nullità; CARNACINI, *Arbitrato rituale, Novissimo digesto italiano*, Torino 1958, I, 2, pag. 922, esaminando il rapporto tra domanda di nullità e revocazione straordinaria, esprime l'avviso che, non potendo la seconda esser decisa sino a tanto che possa pronunciarsi il giudice dell'impugnazione, dovrebbe disporsi la sospensione a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. In altri termini, la revocazione straordinaria potrebbe e andrebbe proposta in termini anche in pendenza della domanda di nullità, ma non potrebbe esser conosciuta dal giudice prima che egli abbia pronunciato su tale domanda; SCHIZZEROTTO, *L'arbitrato rituale nella giurisprudenza*, Padova 1969, 409 ss., è del parere che, potendo esperirsi la revocazione straordinaria, quando non può proporsi l'azione di nullità, quante volte i fatti preveduti dall'art. 395 n. 1, 2, 3 e 6 vengano scoperti in pendenza del termine per l'azione di nullità, o la parte non la propone e potrà valersi della revocazione straordinaria nel termine decorrente dalla scadenza di quello assegnato per l'azione di nullità, o la parte propone quest'ultima ed allora la revocazione andrà esperita nei confronti della sentenza pronunciata dal giudice dell'impugnazione.

nullitatis, il quale è consentito soltanto per i casi previsti dall'art. 829, nel cui ambito non sono compresi quelli indicati nell'art. 395, in quanto l'unico rimedio possibile — qualora sia stata esperita l'azione di nullità — è quello di impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunciato su tale azione; sentenza da considerarsi emessa in grado di appello, nel senso richiesto dall'art. 395, e come tale impugnabile per tutti i motivi previsti nello stesso articolo.

Il richiamato precedente di questa Corte, che si ricollega ad analogo principio affermato con la sentenza del 13 maggio 1949 n. 1169, va confermato anche nella fattispecie ora in esame.

La disposizione dell'art. 831 cod. proc. civ., chiaramente limitativa del diritto di chiedere la revocazione del lodo (sia nel senso che consente l'esercizio di tale diritto soltanto per le sentenze arbitrali contro le quali « non può proporsi l'impugnazione per nullità », sia perché l'azione di revocazione è ammessa non in tutti i casi previsti dall'art. 395 ma esclusivamente per quelli indicati sotto i numeri 1, 2, 3 e 6) non autorizza l'interprete a ritenere, in contrasto con il chiaro tenore della norma, che sia ammissibile la domanda di revocazione del lodo anche se questo sia assoggettabile, o sia stato già assoggettato, al giudizio di nullità.

In tale situazione, come è stato già ritenuto con la menzionata sentenza n. 1275 del 1952 di questa Corte, l'azione per revocazione, in tutta la sua ampiezza, diventa esperibile unicamente contro la sentenza pronunciata sulla *querela nullitatis*.

Lo stesso odierno ricorrente si è sostanzialmente uniformato a questo principio perché ha proposto cumulativamente, dinanzi alla Corte di appello di Roma, istanza di revocazione sia nei confronti del lodo, sia nei confronti della sentenza emessa in precedenza sulla impugnazione per nullità, facendo valere per entrambi i casi il medesimo motivo.

In conclusione, dunque, su questo primo punto, deve essere accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale, con declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revocazione del lodo arbitrale. (*omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 agosto 1982, n. 4473 - Pres. Sandulli - Rel. Zappulli - P.M. Paolucci (conf.) - Soc. Betonstrade (avv. Ciabatini, Lucifero e Carella) c. Comune di Camaïore (avv. Colacino).

Arbitrato - Proponibilità della domanda - Condizioni - Collaudo - Necessità - Limiti.

(d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 44, 46 e 47; r.d. 25 maggio 1895 n. 350, art. 27; l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. f, art. 340).

Il collaudo, richiesto dall'art. 44 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, costituisce presupposto dell'azione giudiziaria solo se esso possa essere compiuto, e

cioè se l'opera sia stata terminata e vi sia stata la relativa approvazione, e non anche quando la controversia, insorta nel corso dei lavori, ne abbia prodotto la sospensione e addirittura l'esecuzione da parte di terzi, con conseguente impossibilità di chiedere, disporre ed ancor meno approvare il collaudo (1).

(*omissis*) Con il primo motivo del ricorso la Società Betonstrade ha lamentato la violazione, nella sentenza impugnata, del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e del Regolamento per le Opere Pubbliche 25 maggio 1895 n. 350, deducendo che le contestazioni e gli addebiti da parte del Comune avrebbero dovuto essere proposti in sede di collaudo o preliminarmente in sede di contabilità e che la domanda dell'Amministrazione comunale committente poteva essere proposta solo dopo il collaudo medesimo e con il rispetto dei termini fissati dal citato decreto del 1962 negli artt. 46 e 47. Ha sostenuto, inoltre, che, indipendentemente dal fatto che il collaudo non ammette equipollenti, il verbale 30 ottobre 1970 non poteva sostituirlo.

Il motivo è infondato.

Invero, non è dubbio che pur sotto la disciplina del capitolato di appalto per le opere pubbliche del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 e richiamato nel contratto stipulato tra il Comune e l'impresa, «per tutte le controversie la domanda di arbitrato deve essere proposta dopo l'approvazione del collaudo», ma è evidente che tale norma presuppone che quest'ultimo possa essere compiuto, e cioè che l'opera sia stata terminata e che vi sia stata la relativa approvazione. Viceversa, non può, certamente, chiedersi e disporsi e ancor meno approvarsi il collaudo stesso quando la controversia, insorta nel corso dei lavori, ne abbia prodotto la sospensione e addirittura l'esecuzione ad opera dei terzi. Ovviamente, una estensione di quella norma nel senso indicato dalla ricorrente precluderebbe eternamente ogni azione per entrambe le parti con vantaggio di quella che ha dato luogo all'inadempimento.

Del resto l'art. 42 dello stesso decreto del 1962 statuisce espressamente che quando sorgono contestazioni fra il direttore dei lavori e l'appaltatore si procede alla loro risoluzione in via amministrativa a norma del regolamento approvato con il r.d. 25 maggio 1865 n. 350, il cui arti-

(1) In dottrina, nello stesso senso, cfr. CIANFLONE, *L'appalto di opere pubbliche*, Milano, 1976, pag. 991 ss., il quale osserva che la temporanea improcedibilità derivante dalla mancanza del collaudo non si estende alle controversie «che per il loro stesso contenuto sono oggettivamente inconciliabili o incompatibili con l'attesa del collaudo (ad es. l'azione di risoluzione per inadempimento dell'amministrazione, l'azione di nullità del contratto di appalto, l'azione per far fissare dal giudice il termine per il collaudo); ed in genere alle azioni che altrimenti si renderebbero inutili o impossibili o che diversamente non potrebbero sperimentarsi».

colo 27, tra l'altro, prevede la rescissione dei contratti e la esecuzione d'ufficio, come effettuata nella specie, per grave negligenza o contravvenzione ai patti, le quali non possono avere luogo se non nel corso del contratto stesso.

In tal materia questa Suprema Corte ha affermato che l'esercizio del potere di autotutela, — riconosciuto alla pubblica amministrazione committente dall'art. 340 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. *f* e concretantesi nella facoltà di risolvere d'autorità il contratto di appalto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o di contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate —, non preclude alla stessa amministrazione la facoltà di chiedere al giudice ordinario o agli arbitri la risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento dell'appaltatore, nell'eventualità che l'atto di esercizio del potere di autotutela sia riconosciuto illegittimo, trattandosi di due rimedi aventi diversa natura giuridica e caratterizzati da presupposti e modalità di attuazione differente (Cass. 19 settembre 1975 n. 3063). Non può dubitarsi, perciò, che è stata, implicitamente ma necessariamente, esclusa nella suddetta pronuncia la esigenza del previo collaudo per la proposizione di un giudizio da parte dell'amministrazione committente diretto alla risoluzione del contratto, la quale, nella specie, è stata richiesta con la domanda di rimborso delle anticipazioni e di pagamento delle spese di esecuzione in danno. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 febbraio 1983, n. 1466 - *Pres.* Tamburino - *Rel.* Sensale - P.M. Minetti (conf.). A.N.A.S. (avv. Stato Vittoria) c. Impresa Edilbeton (avv. Giordano).

Appalto - Appalto d'opere pubbliche - Addizioni e variazioni - Opere relative a fondazioni - Variazioni in aumento contenute nel sesto quinto dell'importo totale del contratto, ma eccedenti il quinto della quantità originaria - Equo compenso ex art. 13, comma 5°, d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Spettanza.

(l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. *f*, art. 344; d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 13 e 14).

L'art. 14, comma settimo, del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, stabilisce, in deroga al comma primo e secondo dello stesso articolo, che delle variazioni ordinate dall'amministrazione committente per opere relative a fondazioni non si tiene conto agli effetti della determinazione del sesto quinto dell'importo totale dell'appalto, oltre il quale l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto, ma che, ove tale limite sia superato in conseguenza delle predette variazioni, lo stesso appaltatore ha diritto ad un equo compenso per la parte eccedente; tale disposizione non si pone

in rapporto di specialità con la normativa dell'art. 13, comma quinto, del citato capitolato generale, con la conseguenza che la disciplina del comma quinto dell'art. 13 trova applicazione anche per le variazioni concernenti le fondazioni se queste, pur rientrando nei limiti del quinto dell'importo totale del contratto, superino però di un quinto la corrispondente quantità originaria della stessa categoria di lavori singolarmente considerata, e con quella ulteriore del diritto ad un equo compenso (non superiore al quinto dell'importo dell'appalto) a favore dell'appaltatore, ove esse siano tali da produrre al medesimo un notevole pregiudizio economico (1).

(omissis) Con l'unico motivo del ricorso l'Anas denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha giudicato fondata la pretesa di cui alla riserva n. 3, concernente l'equo compenso che la società Edilbeton aveva chiesto, sostenendo d'avere subito un notevole pregiudizio per le variazioni ordinate dall'Anas.

Sostiene la ricorrente che la fattispecie contemplata nell'art. 14, comma settimo alinea 2 (equo compenso dovuto all'appaltatore per la parte eccedente, quando gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni superino il quinto dell'importo totale del contratto), ove la norma non fosse stata dettata, avrebbe ricevuto la sua disciplina dall'art. 13, comma quinto, in base al quale, per le variazioni che importino, nelle quantità delle varie specie di opere, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore, è dovuto a quest'ultimo un equo compenso non superiore al quinto dell'importo dell'appalto, salvo che le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie. Vi sarebbe, cioè, un rapporto di specialità tra le due norme, con la conseguenza che la previsione contenuta nell'art. 14, settimo comma alinea 2, dovrebbe condurre ad escludere la possibilità che alla fattispecie in essa contemplata trovi applicazione il comma quinto dell'art. 13, avendo — la prima norma — inteso isolare la disciplina delle opere relative a fondazioni e valutarne con diverso metro la soglia al di là della quale una loro variazione giustifichi un compenso ed avendo in tal modo escluso la possibilità di tenere in considerazione le stesse opere ai fini dell'applicabilità dell'art. 13.

Aggiunge, fra l'altro, la ricorrente che la ragione di tale disciplina risiede nel fatto che l'esatta quantità delle opere di fondazione non è sempre prevedibile e d'altro canto la sua eventuale variazione in aumento

(1) Sulla questione decisa dalla sentenza in rassegna non consta esistano precedenti.

dipende da necessità esecutive e non da valutazioni di opportunità o convenienza, necessità che giustificano la esclusione dei congegni del recesso o della contrattazione di nuove condizioni e impongono che i costi non divengano però imprevedibili.

Il ricorso è infondato.

L'art. 13 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, dopo aver affermato il generale obbligo dell'appaltatore di sottostare alle variazioni disposte dall'Amministrazione appaltante, nei limiti indicati nel successivo art. 14, stabilisce che, qualora le variazioni regolarmente ordinate importino — nelle quantità delle varie specie di opere — modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico dell'appaltatore, si deve far luogo a un equo compenso a favore dell'appaltatore stesso. La norma precisa, poi, che le modifiche di cui sopra non si considerano influenti « ai fini del presente comma », quando le quantità derivanti dalle modifiche singolarmente considerate non superino il quinto in più o in meno delle corrispondenti quantità originarie; e che il compenso non può in nessun caso superare il quinto dell'importo dell'appalto. L'ultimo comma dell'articolo in esame stabilisce che, in caso di controversia sul compenso, l'appaltatore può promuovere il giudizio arbitrale anche durante l'esecuzione dei lavori.

Poiché dopo l'affidamento dell'appalto l'Amministrazione può ravvisare la necessità o l'opportunità di apportare al progetto variazioni che garantiscano la migliore realizzazione dell'opera pubblica, l'appaltatore (che ha formulato le proprie offerte in base al principio della media remuneratività dei prezzi dell'appalto) potrebbe vedersi aumentare le quantità delle categorie di lavoro compensate con prezzi meno remunerativi e diminuire, invece, quelle compensate con prezzi più remunerativi. Quindi, la norma, se da un lato lascia libera l'Amministrazione appaltante di esercitare il suo *ius variandi*, dall'altro attribuisce all'appaltatore il diritto ad un equo compenso che riconduca in equilibrio economico il rapporto. Ma si tratta di un diritto che l'appaltatore può esercitare con riguardo a singole specie di opere, per le quali la variazione implichi un aumento o una diminuzione superiore al quinto delle corrispondenti quantità originarie, e solo nel caso in cui egli, dalle varianti disposte dall'Amministrazione, subisca un notevole pregiudizio economico, che ha l'onere di dimostrare. Inoltre, la norma, allo scopo di non perpetuare fino al termine dei lavori e alla loro collaudazione il notevole pregiudizio economico denunciato dall'appaltatore, consente espressamente la immediata risoluzione della controversia mediante arbitrato in corso d'opera, in deroga alla regola generale, secondo la quale le domande di arbitrato devono proporsi dopo l'approvazione del collaudo (art. 44 del Cap. gen.).

Diversa è l'ipotesi contemplata nel successivo art. 14. Questo, infatti, s'inquadra nel principio sancito dall'art. 344 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, all. *F*, secondo il quale l'appaltatore deve assoggettarsi, alle stesse condizioni del contratto, a un aumento o ad una diminuzione delle opere (considerate nella loro globalità) fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto: limite, al di là del quale l'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto.

Questa disposizione, che è recepita nell'art. 14, nel quale il diritto alla risoluzione del contratto viene qualificato come recesso dell'appaltatore e nel quale è enunciata una regola di carattere generale, attiene al contratto d'appalto nella sua interezza, come prestazione di risultato per il corrispettivo pattuito; e prevede una specifica eccezione che riguarda la determinazione dei sei quinti agli effetti sopra indicati, qualora l'aumento sia riferito alle fondazioni.

Invero, il settimo e l'ottavo comma della norma in esame stabiliscono che nella determinazione del sesto quinto agli effetti dell'art. 344 della legge sui lavori pubblici non sono tenuti in conto gli aumenti rispetto alle previsioni contrattuali delle opere relative a fondazioni e che tuttavia, ove tali aumenti rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto, l'appaltatore può chiedere un compenso per la parte eccedente, senza che peraltro le opere stesse siano tenute in conto nella determinazione del sesto quinto agli effetti del primo comma. In caso di dissenso sulla misura del compenso — aggiunge la norma — è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dall'Amministrazione, salvo all'appaltatore il diritto d'inserire in contabilità ordinaria riserve per l'ulteriore richiesta.

Se il settimo comma dell'art. 14 ha carattere manifestamente derogatorio del primo comma dello stesso articolo (ha, cioè, carattere di norma speciale rispetto al primo comma) quando l'aumento rispetto alle previsioni contrattuali si riferisca alle opere relative a fondazioni, deve escludersi che esso sia in rapporto di specialità con il quinto comma dell'art. 13 e che, in conseguenza, le « specie di opere », secondo la previsione di quest'ultima norma, non possano essere costituite da quelle relative alle fondazioni, oggetto di varianti, in più o in meno, delle corrispondenti quantità originarie; ovvero che, quando concorrano i diversi presupposti indicati nelle due norme con riguardo alle diverse situazioni in esse considerate, tali norme non possano cumulativamente operare, secondo il modo loro proprio, nell'ambito di applicazione e sul piano per ciascuna di esse previsto.

L'art. 14, infatti, regola la sola ipotesi in cui l'aumento delle opere relative alle fondazioni superi non il quinto della quantità prevista dal contratto (come nella ipotesi disciplinata dall'art. 13), ma il quinto dell'importo totale del contratto. E in tal caso la norma non riconosce

all'appaltatore il diritto di recedere dal contratto, ma dà facoltà — all'appaltatore di chiedere e all'Amministrazione di concedere — un equo compenso per la quantità eccedente — per le fondazioni — il quinto dell'importo totale dell'appalto: facoltà per il cui esercizio non occorre la dimostrazione dell'effettivo pregiudizio economico ricevuto dall'appaltatore (com'è richiesto, invece, dal quinto comma dell'art. 13), essendo presunto tale pregiudizio anche se il prezzo delle fondazioni sia remunerativo, quando il loro importo abbia superato il quinto dell'importo totale dell'appalto, in quanto può incidere sulla organizzazione dell'impresa e sui relativi oneri, in rapporto sia alla durata dei lavori sia alla maggiore ampiezza dei mezzi necessari.

La diversità tra le due norme, quanto al loro campo di applicazione, ai rispettivi presupposti ed al loro modo di operare, si traduce poi nei diversi limiti in ciascuna di esse indicate in ordine all'equo compenso (l'art. 13 pone un limite massimo, statuendo che il compenso in nessun caso può superare il quinto dell'importo dell'appalto; l'art. 14 stabilisce, al contrario, un limite minimo, in quanto ammette il compenso solo per la parte delle fondazioni eccedente il quinto dell'importo totale) e, come si è visto, si riflette sul momento conflittuale, in quanto l'art. 14 non consente l'arbitrato in corso d'opera ma attribuisce all'appaltatore la facoltà d'inserire riserve in contabilità ordinaria.

Ne consegue che, come esattamente si è affermato nella sentenza impugnata, il quinto comma dell'art. 13 trova applicazione anche quando le variazioni importino, nelle quantità delle opere concernenti le fondazioni, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio all'appaltatore, quando le modifiche di cui sopra, singolarmente considerate, superino il quinto delle corrispondenti quantità originarie, con il limite che l'equo compenso, cui l'appaltatore in tal caso ha diritto, non superi il quinto dell'importo all'appalto.

Il ricorso dell'Anas deve essere, pertanto, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore della parte resistente. (*omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 febbraio 1983, n. 1468 - Pres. Granata -
Rel. Maltese - P. M. Dettori (conf.) - Opera Sila (avv. Stato Vittoria)
c. S.p.A. I.C.L.A. (avv. Majolo).

Appalto - Appalto d'opere pubbliche - Protrazione dell'esecuzione oltre il termine contrattuale - Per causa imputabile all'amministrazione - Risarcimento del danno - Diritto al pagamento di somma corrispondente al ribasso d'asta - Esclusione.

(c.c., artt. 1223, 1226, 1453 e 1458).

Appalto - Appalto d'opere pubbliche - Protrazione dell'esecuzione oltre il termine contrattuale - Per causa imputabile all'amministrazione - Risarcimento del danno - Diritto all'accredito dell'alea scontata in sede di revisione del prezzo - Condizioni.

(c.c., artt. 1223 e 1226; d.l.C.p.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 1).

In materia di pubblici appalti, la base d'asta costituisce la mera indicazione iniziale, da parte della pubblica amministrazione, per l'avvio della gara, ma rimane al di fuori del contratto e non rappresenta né un maggior prezzo convenzionale per il caso di mora dell'appaltante, né un'indicazione convenzionale per la liquidazione forfettaria dei relativi danni a favore dell'appaltato. Pertanto, in caso di azione risarcitoria dell'appaltante per ritardo nella esecuzione dei lavori, dovuto a mora dell'amministrazione appaltante, l'importo corrispondente al ribasso d'asta non può essere, di per sé, automaticamente rimborsato all'impresa appaltatrice a titolo risarcitorio, ma può costituire, nella liquidazione del dovuto maggior danno, in relazione ai valori emergenti dal mercato, soltanto uno dei possibili indici per una valutazione equitativa di quel danno (1).

In tema di appalto di opere pubbliche, se l'esecuzione dei lavori sia stata ritardata per colpa dell'amministrazione appaltante, all'appaltatore può essere accreditato, a titolo di risarcimento del danno, l'importo corrispondente alla quota percentuale di alea sul prezzo dell'opera detraibile dai maggiori costi, se e nella proporzione in cui l'incremento dei costi si sia verificato nel periodo di protrazione dei lavori imputabile alla mora della amministrazione (2).

(omissis) Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1 e seguenti del d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501 e degli artt. 1453 e 1458 codice civile.

Sostiene che arbitrariamente la corte d'appello nell'effettuare la revisione del prezzo, avrebbe accreditato all'attrice l'importo corrispondente al ribasso d'asta, mentre, non essendo stato risolto, neppure in parte, il contratto d'appalto, ne sarebbe rimasto necessariamente immutato il prezzo originario anche nel periodo di mora. Ad esso, pertanto, si sarebbero dovute commisurare e limitare le variazioni del prezzo revisionale.

Afferma, inoltre, che la corte d'appello non avrebbe potuto accreditare all'attrice l'importo corrispondente alla quota dell'alea, se non dimostrando che l'aumento dei costi si era tutto verificato dopo la scadenza del termine contrattuale.

(1-2) Le questioni decise nella sentenza in rassegna non hanno precedenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

La società resistente eccepisce in via pregiudiziale la inammissibilità del motivo d'impugnazione, perché basato su elementi nuovi, non prospettati nel corso del giudizio.

Nel merito, ne chiede il rigetto, sostenendo di aver proposto una domanda di risarcimento del danno, volutamente limitata, per facilitare e semplificare la liquidazione, al rimborso delle quote di ribasso d'asta e dell'alea. Pertanto non sarebbe censurabile la sentenza impugnata, che, pur senza una esplicita affermazione, avrebbe, in concreto, effettuato non un semplice aggiustamento del prezzo — adeguando al maggior costo il corrispettivo d'appalto, attraverso il meccanismo legale della revisione — bensì la liquidazione del danno, provocato dal ritardo della controparte, entro i limiti segnati dalla domanda giudiziale.

Ritiene innanzitutto il Collegio che il motivo di censura sia ammissibile, perché già dedotto in appello, come chiaramente risulta dall'esposizione del fatto e dalla motivazione della sentenza impugnata. Nel merito, esso appare fondato e deve essere accolto, rimanendo assorbito il secondo mezzo, attinente al computo degli interessi legali.

Va premesso che, nel presupposto della mora dell'amministrazione appellante — da ritenere un dato pacifico in causa — l'attrice, in effetti, ha avanzato non una semplice domanda di revisione del prezzo, bensì una pretesa risarcitoria, per ottenere, seppure in misura volutamente ridotta, la liquidazione dei danni provocati dal ritardo nell'esecuzione dell'opera, in relazione ai quali aveva formulato la riserva n. 16.

Secondo il comune insegnamento, l'azione risarcitoria dell'appaltatore si distingue dalla domanda di revisione del prezzo, disciplinata dal d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501 e successive modificazioni, sia nel presupposto, perché si fonda sulla colpa dell'appaltante, sia nell'oggetto, perché comprende il maggior danno da ritardo, sia nel procedimento, perché importa la formulazione iniziale della corrispondente riserva, sia — infine — nella forma di tutela, perché si realizza con l'esercizio dell'azione ordinaria davanti all'a.g.o., anziché con il ricorso all'autorità amministrativa (ricorso divenuto, peraltro, facoltativo dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1974, n. 700).

Nel caso concreto, la società I.C.L.A., facendo valere davanti al tribunale di Cosenza la pretesa al rimborso del ribasso d'asta e della quota dell'alea, ha formulato tali domande a titolo di risarcimento, del maggior danno rispetto al prezzo revisionale. Su di esse — pur senza definirne formalmente la natura — si è, quindi, legittimamente pronunciata la autorità adita.

Ma l'opera Sila fondatamente censura, nel suo ricorso, i criteri adottati dalla corte d'appello nella liquidazione del preteso maggior danno subito dall'appaltatrice.

Per quanto riguarda, invero, la statuizione di condanna dell'odierna ricorrente al pagamento, a favore dell'attrice, della somma corrispondente al ribasso d'asta nei singoli stati di avanzamento d'epoca posteriore alla scadenza contrattuale, i giudici del gravame non hanno tenuto presente che, costituendo oggetto della controversia il risarcimento del danno per il colpevole ritardo dell'amministrazione committente, e non essendo stata, quindi, neppure richiesta la risoluzione del contratto d'appalto, interamente eseguito ventisei mesi dopo la scadenza del termine pattuito, permaneva immutato fra le parti l'originario rapporto negoziale, anche durante il periodo di mora, nei suoi elementi costitutivi, compreso il prezzo fissato al netto del ribasso d'asta.

L'importo sul quale il ribasso era stato praticato rappresentava, invero, la mera indicazione iniziale, da parte della p.a., per l'avvio della gara, non certo un maggior prezzo convenzionale in caso di mora dell'appaltante.

Si trattava, pertanto, di adeguare il prezzo contrattuale, in concreto formatosi col ribasso d'asta, ai maggiori costi sopravvenuti nell'intero arco di tempo dell'esecuzione dell'opera: adeguamento da effettuare, per il periodo di mora, non secondo i criteri della revisione legale, che prescindono dalla considerazione della colpa dell'appaltante (e, a differenza del regime degli appalti privati — art. 1664 cod. civ. — dalla stessa prevedibilità delle nuove circostanze), ma secondo i principi del risarcimento del danno che la presuppongono.

A rigore, come la stessa controricorrente ammette, alla liquidazione si sarebbe dovuto procedere « con l'aggiornamento, per il periodo di protrazione dei lavori, di tutti i prezzi d'appalto, in base alla situazione emergente del mercato, a partire dalla scadenza del termine contrattuale originario ». Più precisamente — secondo le indicazioni del consulente tecnico d'ufficio — attraverso l'analisi e il computo delle effettive spese e degli onorari sopportati dall'impresa appaltatrice nel periodo « extra contratto »: spese ed oneri che, insieme all'utile dell'impresa, rappresentavano il compenso dovuto per tale periodo.

Indubbia essendo l'estrema difficoltà — riconosciuta dal citato t.u. — di eseguire i detti accertamenti, ben avrebbe potuto il giudice, trattandosi di una liquidazione di maggior costi e del mancato utile a titolo di risarcimento del danno e non a titolo di semplice corrispettivo revisionale, determinare in via equitativa l'oggetto della (limitata) richiesta risarcitoria dell'attrice. Ma non senza osservare la regola sancita dall'art. 1226 cod. civ., secondo la quale « se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa »; regola notoriamente interpretata dalla giurisprudenza nel senso che « il potere riconosciuto al giudice dall'art. 1226 di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte interessata dall'obbligo di

offrire al giudice gli elementi probatori circa la sussistenza del danno, esaurendosi l'apprezzamento equitativo del magistrato nella necessità di colmare quelle che sono le lacune inevitabili nella determinazione del preciso ammontare del danno» (Cass. 16 ottobre 1965, n. 2115); e nel senso che « il giudice non può procedere alla liquidazione equitativa del danno senza prima vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare di esso, al fine di rendere la liquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio economico sofferto dal danneggiato, e può fare ricorso alla liquidazione equitativa solo quando, pur risultando l'esistenza del danno, riesca impossibile o sommamente difficile dare la prova della concreta entità del pregiudizio sofferto (...) » (Cass., 18 gennaio 1969 n. 108).

Nel caso in esame, la corte d'appello (e, prima ancora, il tribunale) non ha compiuto alcuna indagine sul maggior danno dovuto alla mora dell'amministrazione appellante, e si è limitata a recepire la personale opinione del consulente d'ufficio, il quale, dopo aver constatato la detta, grave difficoltà nell'accertamento del danno secondo i criteri tecnici enunciati, ha soggiunto che si sarebbe dovuto corrispondere all'impresa appaltatrice il richiesto rimborso del ribasso d'asta sull'importo dei lavori eseguiti dopo la scadenza del termine contrattuale d'appalto; ed ha motivato tale parere come espressione di una propria valutazione, essendosi chiaramente accertata la mancanza di responsabilità dell'impresa per il protrarsi dei lavori oltre il termine convenuto. Nel tentativo di rivestire questa affermazione di una appropriata forma giuridica, la corte d'appello ha sostenuto che il prezzo originario d'appalto, costituendo oggetto di volontà negoziale, non sarebbe praticabile con riferimento al periodo di mora, con conseguente automatico accredito all'appaltatrice del ribasso d'asta per gli stati di avanzamento successivi alla scadenza contrattuale. Ma, come si è detto, la corte non ha tenuto presente che, in costanza del rapporto giuridico intercorso e mai risolto fra le parti, permanendone immutati gli essenziali elementi costitutivi, si trattava di adeguare l'originario corrispettivo contrattuale ai costi; e, data la colpa della committente, di liquidare il maggior danno in base ai valori emergenti di mercato, non sostituibili « a priori » dal prezzo d'asta, come se si trattasse di un prezzo addizionale pattuito per l'eventuale periodo di mora dell'amministrazione committente o di una clausola convenzionale per la liquidazione forfettaria dei relativi danni a favore dell'appaltatrice.

Solo « a posteriori », nel contesto di un'adeguata motivazione in esito alle indagini svolte, l'importo iniziale, cui andava commisurato il ribasso d'asta, avrebbe potuto rappresentare uno dei possibili indici parametrici per la liquidazione del danno in via equitativa (entro i limiti, ovviamente, della proposta domanda giudiziale): indagini non compiute dalla corte e motivazione inesistente nella sentenza impugnata.

Tale decisione, pertanto, non si sottrae alla censura della ricorrente, che, per la mancata applicazione, da parte dei giudici d'appello, delle regole indicate, si rivela, nella prima parte, fondata. Alle stesse conclusioni bisogna pervenire nell'esame della seconda parte, concernente l'accredito a favore dell'attrice della quota dell'alea per il periodo di mora.

Posto, invero, che l'alea detraibile non può superare, nel suo totale ammontare, la quota fissa prestabilita — nel caso concreto, il 5% — del costo complessivo dell'opera (v. art. 1 d.l. 6 dicembre 1947 e succ. modif.), l'importo, a questo titolo rimborsabile all'impresa appaltatrice per risarcimento del danno dovuto a ritardo colpevole dell'amministrazione appaltante, deve essere determinato in proporzione all'aumento del costo verificatosi nel periodo di mora. Deve risultare, cioè, che il livello del 5% nell'aumento del costo è stato raggiunto dopo la scadenza del termine contrattuale, per essersi l'incremento stesso del 5% verificato, in tutto o in parte, nell'arco di tempo compreso nel detto periodo di protrazione dei lavori per colpa dell'amministrazione.

Onde, in ipotesi, nulla sarebbe dovuto all'appaltatore, per effetto di un incremento del 5% interamente verificatosi prima della scadenza contrattuale; mentre il rimborso dovrebbe essere integrale per un aumento del 5% verificatosi interamente dopo la scadenza stessa, e proporzionale nel caso intermedio (e comune) di una progressiva lievitazione dei costi, fino alla soglia del 5%, in tutto l'arco di tempo compreso fra l'inizio e il compimento dell'opera, attraverso la fase esecutiva ordinaria e il successivo periodo di mora.

Dalla motivazione della sentenza impugnata nessuna indagine, in merito, risulta compiuta.

E di tale omissione fondatamente si duole l'Opera Sila nel suo ricorso, per esserne ingiustificatamente derivata la statuizione di condanna al pagamento a favore della Soc. I.C.L.A. dell'intera somma corrispondente all'alea detratta.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il primo motivo di censura si rivela fondato e deve essere accolto, rimanendo assorbito il secondo, attinente al computo degli interessi legali.

Ne consegue che la sentenza della corte d'appello di Catanzaro deve essere cassata, con il rinvio della causa, anche per la decisione sulle spese, alla corte d'appello di Messina, che si atterrà ai seguenti principi di diritto:

- 1) in materia di pubblici appalti, nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, dovuto a mora dell'amministrazione appaltante, l'importo corrispondente al ribasso d'asta non è, di per sé, rimborsabile all'impresa appaltatrice a titolo risarcitorio, ma potrà rappresentare soltanto uno dei possibili indici per una valutazione equitativa del danno stesso, alle condizioni stabilite dall'art. 1226 cod. civ.;

2) nello stesso presupposto della mora dell'amministrazione appaltante, può essere accreditato all'appaltatrice, allo stesso titolo di risarcimento del danno, l'importo dell'alea detraibile, che risulti proporzionale all'incremento dei costi verificatosi nel periodo di mora. (*omissis*)

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. I, 30 aprile 1983, n. 6688 - *Pres. e Est. Zucchini - S.p.A. Sogene (avv. A. Pallottino) c. A.N.A.S. (avv. Stato Onufrio)*.

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Arbitrato - Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici - Facoltà di esclusione della competenza arbitrale - Competenza dell'Avvocatura dello Stato - Sussiste.

(d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 47, secondo comma; r.d. 30 settembre 1933 n. 1611, artt. 1 e 13).

Appalto - Appalto di opere pubbliche - Clausola compromissoria - Richiamo alle disposizioni contenute nel capitolo IV del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - Valore.

(d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 43 e ss.).

Nell'ambito della disciplina della definizione delle controversie prevista dagli artt. 43 e ss. del Capitolato generale d'appalto approvato con il d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, l'esclusione della competenza arbitrale costituisce attività meramente processuale, che, come tale, rientra nella disponibilità tecnica del procuratore legale e quindi dell'Avvocatura dello Stato, secondo le funzioni e i poteri ad essa pertinenti in virtù degli artt. 1 e 13 del t.u. 30 settembre 1933 n. 1611 (1).

La clausola compromissoria che deferisca tutte le controversie nascenti da un contratto d'appalto d'opere pubbliche ad un giudizio arbitrale « a

(1) Cass. 22 dicembre 1969 n. 4022, richiamata in motivazione e che costituisce precedente in termini, può leggersi in questa *Rassegna* 1969, I, 1182 nonché in *Foro it.* 1970, I, 31, *Giust. civ.* 1970, I, 1426, *Riv. giur. edilizia*, 1970, I, 260 e *Giur. it.* 1971, I, 1, 459 con nota contraria di SCHIZZEROTTO, *A proposito di arbitrato negli appalti di opere pubbliche, di esercizio del potere di scelta del processo avanti il giudice ordinario in luogo del processo arbitrale, e di poteri dell'Avvocatura dello Stato a tale riguardo*.

In senso contrario è orientata la giurisprudenza arbitrale: cfr. Lodo 16 novembre 1981, n. 56 in *Arch. giur. op. pubbl.* 1981, III, 269; Lodo 15 maggio 1980 n. 26, *ivi*, 1980, III, 172; Lodo 31 marzo 1979 n. 26, *ivi*, 1979, III, 168; Lodo 17 luglio 1978 n. 59; *ibidem* 1978, III, 640.

In un caso analogo a quello deciso con la sentenza in rassegna, Cass. 28 giugno 1975 n. 2565, in *Foro it.* 1976, I, 91 ha affermato che la parte che notifica la domanda arbitrale, ove ritenga non valida la declinatoria della competenza arbitrale formulata dall'altra parte, se non intende rinunciare all'ar-

termini delle disposizioni contenute nel capitolo IV del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 » vale a richiamare anche il disposto dell'art. 47 che prevede la declinatoria della competenza arbitrale (2).

(omissis) Con citazione del 26 settembre 1973 la S.p.A. SOGENE, premesso che nel corso e al termine dell'esecuzione dell'appalto per la costruzione del III lotto dell'autostrada Palermo-Catania aveva iscritto e ripetuto in contabilità due riserve relative alla errata o omessa contabilizzazione di alcune opere eseguite e premesso altresì che tali riserve erano state rigettate e che la committente ANAS aveva, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, escluso la competenza arbitrale prevista in contratto, conveniva detta committente dinanzi a questo Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità della intervenuta declaratoria arbitrale e per sentir condannare la convenuta, in difetto di accoglimento della pregiudiziale, al pagamento dell'ammontare delle riserve per L. 64.138.588, oltre gli interessi su tale somma e su quelle altre che dovevano essere pagate, restituite o svincolate e che non lo furono nei termini previsti a causa del ritardo con cui avvenne il collaudo.

La convenuta Azienda, costituitasi, eccepiva l'infondatezza della pregiudiziale e l'inammissibilità della domanda di merito per intempestività delle riserve nonché la sua infondatezza.

Esperita quindi una consulenza tecnica ed acquisita agli atti varia documentazione, la causa, all'udienza collegiale del 15 aprile 1983, veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

DIRITTO

Con riferimento alla pregiudiziale, la declinatoria di competenza arbitrale fatta dall'Azienda convenuta è pienamente legittima.

Avuto riguardo ai rilievi in proposito fatti valere dalla società attrice, va infatti osservato:

bitrato, deve promuovere la costituzione del collegio, ma non può adire il giudice ordinario e a questo chiedere di dichiarare la propria incompetenza, giacché l'incompetenza del giudice per essere la cognizione della causa devoluta ad arbitri costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, può cioè essere rilevata dal giudice solo su eccezione del convenuto. Nello stesso senso, in un caso in cui si controverteva sul se la clausola compromissoria prevedeva o meno la facoltà di escludere la competenza arbitrale, Cass. 12 luglio 1978, n. 3515, in *Foro it.* 1979, I, 404.

(2) In senso contrario, con riguardo a clausola identicamente formulata, Lodo 3 luglio 1980 n. 38, in *Arch. giur. op. pubbl.* 1980, III, 258; Lodo 31 marzo 1979 n. 26, *ivi* 1979, III, 168.

1) che l'esclusione degli arbitri, manifestata dall'Avvocatura Generale dello Stato con atto notificato all'odierna istante in data 8 agosto 1973, costituisce attività meramente processuale che, come tale, rientra nella disponibilità tecnica del procuratore legale e, quindi, anche dell'Avvocatura dello Stato, secondo le funzioni e i poteri ad essa pertinenti in virtù degli artt. 1 e 13 t.u. 30 settembre 1933 n. 1611 (Cass. 22 dicembre 1969 n. 4022);

2) che l'aver previsto, all'art. 70 del contratto di appalto, il deferimento di tutte le controversie ad un giudizio arbitrale « a termini delle disposizioni contenute nel capitolo IV del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 » vale a richiamare anche il disposto dell'art. 47 di tale testo legislativo, che prevede la declinatoria che ne occupa e che, per la sua collocazione nel capitolo VI, non può non applicarsi al caso di specie. (*omissis*)

SEZIONE OTTAVA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, Ord. 10 agosto 1982, n. 2115 - Pres. e Rel. Calcagni - Ric. Archibusacci - Parte civile A.I.M.A. (avvocato dello Stato Nicola Bruni).

Procedimento penale - Garanzie patrimoniali di esecuzione - Competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale a richiedere iscrizione di ipoteca legale successivamente al deposito della sentenza emessa dal Tribunale e fino all'effettiva trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione - Sussiste.

Procedimento penale - Garanzie patrimoniali di esecuzione - Ricorso per cassazione dell'imputato avverso provvedimento emesso dal Tribunale quale giudice dell'esecuzione in tema di iscrizione di ipoteca legale - Omessa notifica del ricorso alle altre parti del processo - Inammissibilità dell'impugnazione.

Competente a richiedere l'iscrizione di ipoteca legale successivamente al deposito della sentenza emessa dal Tribunale e gravata di appello è, fino all'effettiva trasmissione degli atti al giudice ad quem, la Procura della Repubblica presso il Tribunale e non la Procura Generale presso la Corte di Appello.

Il ricorso per cassazione dell'imputato avverso provvedimento emesso dal Tribunale quale giudice dell'esecuzione in tema di iscrizione di ipoteca legale, deve essere notificato, a pena di inammissibilità, alle altre parti del processo.

(omissis) ..La Corte... osserva che il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 202, secondo comma, codice di procedura penale perché il gravame, avendo riguardo ai soli interessi civili, doveva essere notificato a pena di decadenza alle altre parti del processo, adempimento non eseguito dai ricorrenti.

La censura è fondata: infatti, la norma citata, di carattere generale in quanto dettata dalla evidente necessità per fini di giustizia sostanziale di assicurare la integrazione del contraddittorio nelle controversie civilistiche inserite nel procedimento penale, deve ritenersi per lo stesso fine applicabile, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel processo di esecuzione e quindi alle impugnazioni relative ai provvedimenti adottati, come l'ordinanza impugnata, con le forme previste per gli incidenti di esecuzione.

A diversa conclusione non può poi pervenirsi considerando che nella citata norma si parla di «parte» che propone impugnazione, mentre nell'art. 631 codice di procedura penale, dettato in tema di impugnazione

della decisione nel procedimento esecutivo, si parla di « interessati » a proporre ricorso.

La diversa espressione è stata ovviamente consigliata dal diverso ambito che può assumere il procedimento esecutivo; comunque va rilevato che un argomento di carattere puramente letterale non può incidere su quanto discusso circa l'estensione della regola dell'art. 202 secondo comma codice di procedura penale, estensione imposta da esigenze sistematiche di generale validità.

Per ultimo va rilevato che i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell'art. 616 codice di procedura penale perché la richiesta dell'iscrizione dell'ipoteca legale è stata effettuata dal P.M. presso il Tribunale di Viterbo, organo non più competente in quanto il giudizio di cognizione di primo grado si era concluso con il deposito della sentenza e la presentazione dei motivi di appello, e che perciò la richiesta doveva essere considerata giuridicamente inesistente con la conseguenza che la Cassazione, chiamata ad emettere una pronuncia dichiarativa sulla esistenza giuridica di una iscrizione ipotecaria avanzata da organo sfornito di legittimazione, poteva pronunciarsi senza la necessaria partecipazione di tutti i soggetti interessati.

La deduzione non può però essere condivisa.

Secondo i ricorrenti l'organo competente, a norma dell'art. 616 codice di procedura penale, doveva essere il P.M. presso la Corte di Appello territorialmente competente. Questa Corte ritiene però che organo competente, sulla base dell'art. 208 codice di procedura penale, in quanto non ancora avvenuta la trasmissione degli atti conseguente all'impugnazione, doveva essere proprio il magistrato che ha proceduto. La questione non è però di assorbente rilievo nella fattispecie perché la richiesta di iscrizione di ipoteca legale in questione non introduceva comunque un'attività abnorme della Autorità Giudiziaria, e cioè un'attività del tutto fuori del sistema, dando invece vita in ipotesi, secondo la tesi dei ricorrenti, ad un atto di organo incompetente e così eliminabile soltanto mediante gli opportuni mezzi predisposti dalla legge (ricorso per cassazione nel caso in esame), mezzi cui si doveva ricorrere con l'osservanza di tutte le norme concernenti la loro disciplina.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 26 febbraio 1983, n. 1764 - Pres. De Martino - Rel. Fazio - Ric. Paganoni (parte civile Ministero del Tesoro: avvocato dello Stato Fienga).

Reato - Reati valutari - Reato previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 - Omessa dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi entro il termine previsto di immobile sito in Italia fittiziamente trasferito a società estera - Sussistenza.

Reato - Reati valutari - Reato previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 - Inapplicabilità, in caso di condanna, quale pena accessoria, della sanzione amministrativa di cui all'art. 8 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, sostituito dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Il residente che ha omissis di dichiarare entro il termine del 3 dicembre 1976 all'Ufficio italiano dei cambi immobile sito in Italia fittiziamente trasferito a società estera, risponde del reato previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 e integrato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863.

Nell'ipotesi di condanna per il reato previsto dall'art. 2 primo comma della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, non è irrogabile a carico dell'imputato, quale pena accessoria, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31 sostituito dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159.

(omissis) La censura mossa alla sentenza impugnata con il primo mezzo di gravame più che infondata, è inammissibile in quanto con essa i ricorrenti, svolgendo una critica all'apprezzamento del fatto, operata dai giudici del merito sulla base degli elementi legittimamente acquisiti al processo, tendono ad ottenere un completo riesame del materiale probatorio, non consentito in questa sede di legittimità. E, invero, compito della Corte di Cassazione, come più volte è stato ribadito, solamente di controllare se la valutazione da parte del giudice di merito delle prove acquisite abbia rispettato o meno le regole della logica e se, quindi, la soluzione adottata sia aderente a tale valutazione.

Orbene sotto questo profilo la sentenza impugnata non appare in alcun modo censurabile.

Innanzitutto di tutti gli elementi, posti a base della decisione, si da nella motivazione la dimostrazione della loro obiettiva esistenza e rilevanza con apprezzamenti di fatto logici ed immuni da errori giuridici, e quindi, come tali, insindacabili.

La valutazione di tali elementi, poi, a carico degli attuali ricorrenti, contrariamente a quanto da essi sostenuto risulta effettuata con attenta disamina non solo di quelli di maggiore rilievo, ma anche di quelli marginali, e ciò per una ricerca di verifiche alla complessiva valutazione, esente da vizi logici e giuridici, cui non è addebitabile incompletezza nella esplorazione di tutti i fatti di causa.

Ne consegue che dalla motivazione della sentenza impugnata, è agevole ricostruire l'*iter* logico seguito dai giudici di merito per pervenire all'affermazione di responsabilità degli imputati nei fatti ad essi addebitati, *iter* che risulta esente da omissioni od errori, ed in particolare dal

denunciato difetto di motivazione, che, quale vizio di annullamento, si ha solo quando sia stato trascurato ogni esame su elementi di decisiva importanza (e nella specie, come s'è detto, hanno formato oggetto di disamina), ovvero quando il giudice partendo da premesse accettabili sia giunto a conclusioni non aderenti al lume della logica comune.

Ciò premesso, i giudici sono pervenuti al convincimento che l'immobile, alienato dai Paganoni alla Soc. svizzera DEIVA, fosse rimasto nella realtà nel possesso dei previsti alienanti, e ciò (è bene chiarirlo per dissipare un equivoco in cui sembrano incorrere i ricorrenti) non per simulazione del contratto di vendita ma per la piena ed esclusiva partecipazione dei Paganoni stessi a detto ente, sulla base di una numerosa serie di elementi di fatto obiettivamente accertati, sia pure indiziari, ma tanto precisi, univoci e concordanti da non poter portare ad altra conclusione se non a quella adottata.

In primo luogo il contenuto del rogito 22 febbraio 1973, con il quale gli imputati vendettero alla Soc. DEIVA di Chiasso per il prezzo di novecentomila lire, un terreno, da essi acquistato tre anni prima per due milioni, il cui valore sia per la naturale lievitazione dei prezzi, sia, soprattutto, per la concessione edilizia, nel frattempo ottenuta, era certamente aumentato considerevolmente.

In secondo luogo, il costante interessamento svolto da parte dei Paganoni, e solo di essi (giacché, è provato che nessun intervento vi fu mai dell'amministratore della società acquirente) non solo nella fase della costruzione dell'edificio ma anche dopo, nella fase della gestione di esso.

Si sottolinea, invero, nella sentenza come furono essi a stipulare il contratto di appalto, ad eseguire i lavori, a corrispondere il prezzo pattuito all'impresa appaltatrice, come confermato dalla deposizione del titolare di tale impresa, certo Maino. Furono essi a denunciare al Comune di Faloppio la ultimazione dei lavori, a richiedere il permesso di abitabilità ed ancor prima all'autorità militare il nulla-osta per la realizzazione dell'opera, ricadendo il terreno in zona militarmente importante, nonché trascrivere presso la Conservatoria dei RR.II. contro di loro ed a favore dell'Amministrazione l'esistenza di tale vincolo.

Risulta ancora in fatto dalla sentenza impugnata che, una volta costruito il fabbricato, furono sempre i fratelli Paganoni a locare i singoli alloggi ed a riscuotere i relativi canoni: ciò, in base alle dichiarazioni concordemente rese dagli inquilini in sede d'indagini di P.G. nel corso dell'istruttoria.

Né può censurarsi l'operato dei giudici, che in presenza di un così imponente complesso di elementi, obiettivamente accertati, hanno disatteso la contraddittoria ed inconsistente tesi difensiva, da essi prospettata, e cioè di aver agito per mandato ricevuto dal fantomatico amministratore della Soc. Deiva (dagli stessi dedotto come teste e non pre-

sentatosi a deporre) o alternativamente di avere costruito l'edificio di loro iniziativa sul suolo alienato, di talché la proprietà dell'edificio medesimo apparterebbe per accessione alla Soc. Deiva, verso la quale essi non potrebbero vantare altro che un diritto di credito ai sensi degli artt. 934 e 936 cod. civ.

Sulla base dei cennati elementi di fatto, sottoposti a puntuale e diffusa analisi nella sentenza impugnata, risulta ampiamente e logicamente motivato il convincimento dei giudici del merito, secondo cui con l'alienazione alla Soc. Deiva del terreno e con la successiva costruzione su di esso dell'edificio, i fratelli Paganoni hanno inteso dissimulare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, in modo da far apparire questo come appartenente ad un soggetto estero. Sicché, una volta entrata in vigore la legislazione penale valutaria, non avendo osservato gli adempimenti prescritti dall'art. 2 della L. 30 aprile 1976, n. 159 per ripristinare la reale preesistente situazione giuridica, si sono resi colpevoli dell'ipotesi delittuosa in tale norma prevista come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito.

Non hanno, invero, alcun giuridico fondamento le tesi sostenute dai ricorrenti con il secondo motivo di ricorso, secondo cui il fatto ad essi addebitato non sarebbe previsto come reato, o, comunque, non punibile ai sensi dell'art. 2 c.p.

Per confutare tali tesi è opportuno procedere preliminarmente ad una breve esegesi delle norme emanate nel corso dell'anno 1976 con incalzante successione (tanto da risultare spesso manchevoli, sotto il profilo della tecnica legislativa) per porre rimedio, con lo strumento della repressione penale, al dilagante fenomeno, lesivo della economia nazionale, della cosiddetta fuga dei capitali all'estero e per favorirne il rientro.

Il D.L. 4 marzo 1976, n. 31 per primo creò due ipotesi delittuose: l'illegittima esportazione all'estero di « valuta nazionale o estera, titoli azionari e obbligazioni, titoli di credito ovvero altri mezzi di pagamento » e l'illegittima costituzione fuori del territorio dello Stato di « disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere ».

Nulla prevedeva, invece, per le attività patrimoniali già costituite all'estero in data anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso (6 marzo 1976) in violazione delle leggi valutarie previgenti. A tale lacuna ovviò la legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, che con l'art. 2 impose l'obbligo a chi possedeva all'estero le suindicate attività costituite anteriormente alla data predetta, di farne dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi entro tre mesi e di fare rientrare il corrispondente valore in Italia entro i tre mesi successivi alla dichiarazione (ad eccezione degli immobili per cui fu fissato il termine di un anno), sanzionando penalmente la violazione di tale obbligo.

La legge 8 ottobre 1976, n. 689, di conversione del D.L. 10 agosto 1976, n. 543, nell'art. 3 modificò l'art. 2 della L. n. 159 del 1976 prorogando il termine per la dichiarazione al 3 dicembre 1976 e precisando modalità e termini per gli adempimenti da osservare per la reimportazione delle attività patrimoniali in Italia, modalità e termini differenziati a seconda della natura di tali attività. Per la mancata osservanza di tali adempimenti fu stabilita (quinto comma) la pena della multa sino a lire 500.000 « ovvero, se la violazione si riferisce a disponibilità o attività di valore superiore, a 15 milioni di lire con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino al quadruplo del predetto valore ». La citata legge introdusse l'art. 2 *bis* che testualmente recita: « I residenti che tramite la interposizione di non residenti o la partecipazione in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976, possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente art. 2 dei quali ricorrano i presupposti. Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'ufficio stesso ».

L'art. 2 della stessa legge prevede ancora una ulteriore fattispecie penale stabilendo che: « Il residente che, costituendo Enti o persone giuridiche estere, ovvero partecipando a enti o persone giuridiche estere, anche non riconosciute dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività svolte in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 5 milioni ».

Tale norma fu parzialmente modificata, ma solo nella sua formulazione letterale, dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1976, n. 863 (l'ultima della serie) di conversione del D.L. 17 novembre 1976, n. 759).

Sostengono innanzitutto i ricorrenti che la condotta ad essi addebitata, da inquadrarsi nell'art. 2 *bis* della L. 8 ottobre 1976, n. 863 non costituirebbe reato, in quanto tale norma non stabilisce alcun obbligo nei confronti di coloro che hanno costituito società o partecipano a società estere intestatarie di beni siti in Italia né prevede alcuna sanzione penale per coloro che non si avvalgono della facoltà, concessa dalla norma stessa.

L'equivoco che si annida in siffatta tesi è evidente.

Invero l'art. 2 *bis* non ha creato nessuna nuova ipotesi di reato: ma non ve ne era bisogno in quanto la previsione in esso contenuta era già compresa nella fattispecie di cui all'art. 2, primo e quinto comma della Legge 30 aprile 1976, n. 159, così come modificato dalla L. n. 689 del 1976.

In buona sostanza, infatti, le operazioni cosiddette di estero-vestizione altro non sono che particolari forme di costituzione di disponibilità valutarie all'estero caratterizzate dal fatto che i beni nei quali si materializzano, formalmente appartenenti a soggetti esteri, sono siti in Italia.

La sottrazione all'economia nazionale di elementi patrimoniali attivi (fenomeno, appunto, che il nostro diritto penale valutario intende impedire) può realizzarsi o attraverso il materiale trasferimento all'estero o attraverso la fittizia immutazione della nazionalità del soggetto proprietario. Pertanto già in base alla norma citata i possessori di beni esterovestiti erano tenuti a farne dichiarazione all'Ufficio Italiano dei Cambi ed a procedere agli ulteriori adempimenti in essa previsti, con la conseguenza che in caso di inosservanza di tali prescrizioni, come è avvenuto nella specie, erano soggetti alle pene previste dal quinto comma.

L'art. 2 *bis*, quindi, non ha previsto alcuna nuova ipotesi di reato né, come si legge nella sentenza impugnata «criminalizza la omissione di chi, possedendo in Italia beni esterovestiti da epoca anteriore al 6 marzo 1976, non renda all'Ufficio Cambi Italiano la dichiarazione prescritta dall'art. 2 e non adempia gli altri obblighi ivi previsti», ma ha semplicemente sostituito in via alternativa alla prescrizione della lettera C) «cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente... le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, con l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti diretti», la facoltà per i possessori di dette entità patrimoniali siti in Italia di eliminare il simulato rapporto di esterovestizione rendendosene «cessionari senza corrispettivo», in altri termini di ripristinare il reale rapporto giuridico di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale, mediante l'intestazione formale di quei beni a se stessi, senza necessità di procedere alla loro alienazione.

Priva di qualsiasi fondamento sul piano logico, ancor prima che giuridico, è la tesi sostenuta in via alternativa dai ricorrenti, secondo la quale il fatto ad essi ascritto potrebbe, a tutto concedere, inquadarsi nell'ipotesi delittuosa introdotta dall'art. 2 della L. 8 ottobre 1976, n. 689, modificato dalla L. 23 dicembre 1976, n. 863, onde, avendo essi trasferito l'immobile alla Società svizzera, in ipotesi di comodo, nel febbraio 1973, avrebbero dovuto essere dichiarati non punibili per il principio della irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p. e dall'art. 36 della Costituzione, o, in estremo subordine, come si chiede con il quarto motivo di ricorso (richiesta, per altro, che risulta assolutamente incomprensibile) essere puniti con le pene stabilite in quelle norme.

L'articolo in questione ha ipotizzato una fattispecie criminosa completamente diversa ed autonoma rispetto ai reati previsti dalle precedenti leggi valutarie (ed in particolare di quella di cui all'art. 2 della L. 159 del 1976, più sopra illustrato) sanzionando penalmente la condotta

del « residente che costituendo persone giuridiche od enti esteri, o assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residente ».

Trattasi di un reato commissivo di carattere permanente, perdurando la sua consumazione sino a tanto che continua ad essere posta in essere la condotta antiggiuridica, come si evince chiaramente dalla lettera della norma « fa apparire ».

L'elemento materiale invece del reato ipotizzato dall'art. 2 della L. 159 del 1976, modificato dalla L. 689 del 1976, reato del quale gli imputati legittimamente sono stati ritenuti colpevoli per le ragioni dinanzi dette, prevede e sanziona una condotta omissiva, quella cioè, di colui che possedendo alla data del 6 marzo 1976 (prorogata sino al 19 novembre 1976) attività patrimoniali di qualsiasi genere all'estero, o in Italia beni apparentemente intestati a soggetti stranieri, ha omesso di farne dichiarazione all'Istituto Italiano dei Cambi, entro il 3 dicembre 1976 ed a provvedere agli ulteriori adempimenti prescritti per la regolarizzazione nel caso di beni esterovestiti entro il 19 maggio 1977 (art. 2 *bis*).

Da queste premesse discende che colui che, versando nei casi previsti dalla norma suddetta, non ha osservato le prescrizioni con le modalità e nei termini da essa stabiliti continuando a far apparire esterovestiti dopo la scadenza di detti termini beni siti in Italia, a lui in realtà appartenenti, mediante l'interposizione di società ed enti stranieri, oltre ad incorrere nella violazione prevista dalla norma stessa, si è reso responsabile anche di quella di cui all'art. 2 della L. 8 ottobre 1976, n. 689 modificata dalla L. 23 dicembre 1976, n. 863, potendo sussistere il concorso materiale tra i due reati, data l'assoluta diversità ed autonomia dell'elemento oggettivo.

Di talché data la situazione di fatto accertata in sentenza, anche di questo reato avrebbero potuto o dovuto essere chiamati a rispondere gli attuali ricorrenti. (*omissis*).

Alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda la decisione relativa al mantenimento della misura di sicurezza patrimoniale, disposta dai primi giudici, nella specie facoltativa e non obbligatoria non versandosi nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma ottavo della legge n. 159 del 1976.

Orbene si legge nella sentenza impugnata:

« L'edificio esterovestito costituisce strumento di ulteriore possibile attività illecita degli imputati, in quanto consente loro di attribuire fittiziamente alla società svizzera la valuta proveniente dai canoni di locazione continuando così a sottrarre beni all'economia nazionale.

L'attuale pericolosità del cespite patrimoniale giustifica, quindi, l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, anche al di là della

considerazione del nesso di strumentalità necessaria tra esso ed il reato ».

Ed anche questa decisione appare giuridicamente corretta e legittimo il provvedimento adottato, ricorrendo i casi previsti dall'art. 240, primo comma c.p.

Fondato è invece il sesto motivo, dedotto a sostegno del ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano l'illegittima applicazione della sanzione amministrativa, quale pena accessoria, prevista dall'art. 8 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'art. 1 della L. 30 aprile 1976, n. 159. I giudici dell'appello hanno rigettato la richiesta di eliminazione di tale pena, proposta dagli appellanti con apposito mezzo di gravame, considerando che la norma in esame « ha non solo lo scopo di evitare per ragioni di economia, l'instaurazione del procedimento di repressione amministrativa per le infrazioni valutarie preesistenti alla introduzione della sanzione penale, ma anche quello di estendere le sanzioni amministrative a tutti i fatti previsti come reato dalle norme penali valutarie ».

Ma tale tesi è errata sul piano giuridico, basata com'è, su un'interpretazione contraria alla lettera ed allo spirito della norma, che, data la sua natura di norma penale, per di più speciale, non ammette un'applicazione estensiva, né tanto meno analogica, come pare abbiano invece ritenuto i giudici del merito.

Invero l'art. 8 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31 recita:

« Ai fatti previsti, come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti ».

Ora « i fatti previsti dal decreto-legge come reato » sono solamente l'illecita esportazione di valuta nazionale ed estera, titoli azionari ed obbligazioni, titoli di credito ovvero altri mezzi di pagamento » (art. 1, primo comma) e l'illecita costituzione fuori del territorio dello Stato di « disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere ». Non prevedeva, invece, come reato il fatto di colui che possedendo all'estero attività patrimoniali costituite alla data anteriore al 6 marzo 1976 (prorogata poi al 19 novembre dello stesso anno) o posseduto in Italia a quella data beni esterovestiti non abbia provveduto agli adempimenti prescritti, né del residente che fa apparire come appartenenti ad enti esteri beni siti in Italia da lui posseduti, fattispecie tutte queste criminalizzate dalle leggi successive (30 aprile 1976, n. 159; 30 ottobre 1976, n. 689; 23 dicembre 1976, n. 863), che per tali reati non hanno più fatto riferimento alla norma dell'art. 8 del D.L. n. 31 del 1976, il quale, è bene ricordarlo, è rimasto inalterato nella sua formulazione letterale.


C'è, poi, da aggiungere (e questa ulteriore considerazione appare decisiva) che le già vigenti disposizioni legislative in materia valutaria (D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito in L. 25 luglio 1956, n. 786) non prevedevano le ipotesi suindicate come illecito amministrativo; di talché

non è dato sapere quale « sanzione di carattere amministrativo » ed in quale misura sarebbe ad esse, oggi sussunte ad illecito penale, applicabile, « quale pena accessoria ».

Essendo, quindi, stata applicata nella specie una pena illegittima, per le ragioni anzidette, essa può ben essere eliminata da questa Suprema Corte in applicazione del generale principio dell'art. 152 c.p.p. — principio che ha trovato applicazione in precedenti decisioni relative a casi analoghi — annullando su tal punto la sentenza impugnata senza necessità di rinvio ad altro giudice di merito.



PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice civile, art. 156, sesto comma, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

Sentenza 31 maggio 1983, n. 144, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

codice penale, art. 504, nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Sentenza 13 giugno 1983, n. 165, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11, nella parte in cui non prevede che il beneficio del gratuito patrocinio si estenda alla facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici.

Sentenza 8 giugno 1983, n. 149, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, artt. 39 e 41 (come modificato dall'art. 1 del r.d. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470), nella parte in cui escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio.

Sentenza 16 giugno 1983, n. 173, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

r.d. 11 agosto 1933, n. 1286, art. 6, nella parte in cui esclude gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio.

Sentenza 16 giugno 1983, n. 173, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, primo comma (secondo il testo risultante ora dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160), nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo e subisca una ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso.

Sentenza 13 giugno 1983, n. 163, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 18 marzo 1968, n. 444, artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20 e 28, nella parte in cui si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

Sentenza 16 giugno 1983, n. 173, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 18 marzo 1968, n. 444, art. 9, nella parte in cui esclude gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio.

Sentenza 16 giugno 1983, n. 173, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 9 agosto 1978, n. 463, art. 9, nella parte in cui si riferisce alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

Sentenza 16 giugno 1983, n. 173, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

II - QUESTIONI NON FONDATE

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 5 e 9 [come modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 art. 8] (artt. 21, 49 e 25 della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1983, n. 126, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 [come modificato dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 8] (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1983, n. 126, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione).

Sentenza 28 aprile 1983, n. 109, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

legge 28 marzo 1968, n. 341, art. 6 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1983, n. 129, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 60, secondo comma, lett. a) (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Sentenza 28 aprile 1983, n. 108, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 2 (artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 13 giugno 1983, n. 164, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 16 maggio 1983, n. 137, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

legge 10 maggio 1976, n. 314, art. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 13 giugno 1983, n. 162, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 28 gennaio 1977, n. 10, artt. 17, lett. b) e 1 (artt. 42 e 43 della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1983, n. 127, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38, 39, 40 e 41 (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 5 maggio 1983, n. 128, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 41 e 73 (artt. 3 e 35 della Costituzione).
Sentenza 5 maggio 1983, n. 128, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 73 (art. 3 della Costituzione).
Sentenza 5 maggio 1983, n. 128, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge reg. siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 36 (artt. 42 e 43 della Costituzione).

Sentenza 5 maggio 1983, n. 127, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge reg. Friuli Venezia Giulia 23 luglio 1980, riapprovata il 16 settembre 1980.

Sentenza 13 giugno 1983, n. 161, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 3 gennaio 1981, n. 1, art. 5 (artt. 3, 28 e 112 della Costituzione).

Sentenza 3 giugno 1983, n. 148, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile art. 1901 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 21 dicembre 1981, n. 947/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

codice di procedura civile, disposizioni di attuazione, art. 152 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 20 ottobre 1982, n. 952, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

codice di procedura civile artt. 215, n. 1 e 192 (art. 24 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 13 luglio 1981, n. 948/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

codice di procedura civile, art. 621 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Caltagirone, ordinanza 28 ottobre 1982, n. 943, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

codice di procedura civile, art. 657 e seguenti (artt. 2, 3, 14, 41, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Casamassima, ordinanza 10 novembre 1982, n. 25/83, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

codice di procedura civile, art. 675 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Palermo, ordinanza 1 ottobre 1982, n. 905, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

codice penale, art. 2, quinto comma (art. 77 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 9 novembre 1982, n. 91/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

codice penale, art. 175, primo comma [introdotta con la legge 24 novembre 1981, n. 689] (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 15 novembre 1982, n. 73/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

codice penale, artt. 215 e 222 (artt. 3 e 32 della Costituzione).

Giudice istruttore Tribunale di Treviso, ordinanza 27 novembre 1982, n. 16/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

combinato disposto codice penale, art. 699, e legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Foligno, ordinanza 15 dicembre 1981, n. 836/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

codice di procedura penale art. 21 (artt. 2, 24, 25, 27, 101 e 102 della Costituzione).

Pretore di Fermo, ordinanza 2 giugno 1982, n. 932, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

codice di procedura penale art. 263-bis, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 18 novembre 1982, n. 64/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Tribunale di Roma, ordinanza 29 novembre 1982, n. 70/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

codice di procedura penale, artt. 277 e 281 (artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 22 ottobre 1982, n. 94/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

codice di procedura penale, artt. 378, 381, ultima parte e 384, primo comma, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Corte d'appello di Catania, ordinanza 28 ottobre 1982, n. 901, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

codice penale militare di pace, art. 191 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 6 ottobre 1982, n. 868, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

codice penale militare di pace, art. 195, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale militare di Padova, ordinanza 27 ottobre 1982, n. 60/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Tribunale militare di Padova, ordinanza 21 ottobre 1982, n. 61/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 11, all. T all'art. 39 (art. 3 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 15 aprile 1982, n. 825, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

r.d. 14 luglio 1898, n. 404, artt. 17 e 24 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Oristano, ordinanza 9 dicembre 1982, n. 147/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

Pretore di Oristano, ordinanza 9 dicembre 1982, n. 148/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

Pretore di Oristano, ordinanza 9 dicembre 1982, n. 269/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Domodossola, ordinanza 21 ottobre 1982, n. 858, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Lecco, ordinanza 7 ottobre 1982, n. 873, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Enna, ordinanza 1 dicembre 1982, n. 22/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

r.d.-legge 20 luglio 1934, n. 1404, art. 9 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Catania, ordinanza 13 giugno 1977, n. 27/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

r.d.-legge 4 giugno 1938, n. 880, artt. 1, 10 e 25 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 14 maggio 1982, n. 914, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, primo comma (art. 42 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 15 dicembre 1982, n. 49/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217 (artt. 2, 24, 25, 27, 101 e 102 della Costituzione).

Pretore di Fermo, ordinanza 2 giugno 1982, n. 932, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217 (artt. 3, 25, 27, 101 e 111 della Costituzione).
Pretore di Fermo, ordinanza 2 giugno 1982, n. 932, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217 (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Fermo, ordinanza 23 giugno 1982, n. 933, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Fermo, ordinanza 23 giugno 1982, n. 934, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Fermo, ordinanza 9 giugno 1982, n. 935, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Fermo, ordinanza 16 giugno 1982, n. 936, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Fermo, ordinanza 2 giugno 1982, n. 932, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28, primo comma (artt. 24, 25 e 112 della Costituzione).

Pretore di Riesi, ordinanza 21 aprile 1982, n. 18/83, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Pretore di Riesi, ordinanza 21 aprile 1982, n. 20/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Riesi, ordinanza 21 aprile 1982, n. 19/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 1 (artt. 3, 36 e 37 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 9 novembre 1982, n. 66/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.l.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 21 (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 22 aprile 1982, n. 26/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

d.l.vo C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, penultimo comma (art. 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 18 giugno 1981, n. 921/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 9, 12 e 13 (artt. 3 e 21 della Costituzione).

Corte d'appello di Perugia, ordinanza 8 ottobre 1982, n. 926, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 62, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 30 marzo 1982, n. 880, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

decreti presidenziali di esproprio 18 dicembre 1952, nn. 3270 e 3271 (art. 76 della Costituzione).

Tribunale di Locri, ordinanza 13 luglio 1982, n. 915, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 3 novembre 1954, n. 1042 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Aosta, ordinanza 15 novembre 1982, n. 44/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 19 marzo 1955, n. 160, artt. 9 e 10 (artt. 3, 32 e 38 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ordinanza 1 giugno 1981, n. 884/82, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

legge 29 novembre 1955, n. 1179, (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Aosta, ordinanza 15 novembre 1982, n. 44/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 2 luglio 1957, n. 474, art. 15 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Trani, ordinanza 5 giugno 1981, n. 902/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 2 (artt. 3 e 25 della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 1 marzo 1982, n. 831, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 2 aprile 1958, n. 322, articolo unico (artt. 38 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 18 novembre 1981, n. 917/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80-bis [introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Porretta Terme, ordinanza 27 ottobre 1982, n. 15/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 80-bis e 30-ter (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Caltanissetta, ordinanza 27 luglio 1982, n. 835, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 8 ottobre 1982, n. 923, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

l.u. reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 6 (artt. 3 e 51 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 9 novembre 1981, n. 682/82, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 3 febbraio 1963, n. 77, art. 1 (artt. 3, 36 e 37 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 9 novembre 1982, n. 66/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 8 febbraio 1963, n. 67 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Aosta, ordinanza 15 novembre 1982, n. 44/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 4 ottobre 1982, n. 39/83, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 (artt. 3 e 76 della Costituzione).

Tribunale di Matera, ordinanza 10 novembre 1982, n. 940, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Enna, ordinanza 1 dicembre 1982, n. 22/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 2, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 3 giugno 1982, n. 922, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. a) (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Pretore di Cagliari, ordinanza 19 ottobre 1982, n. 843, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 50, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 30 marzo 1982, n. 880, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, quarto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 settembre 1982, n. 882, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 2 (artt. 3, 36 e 37 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 9 novembre 1982, n. 66/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, quinto comma [nel testo risultante dall'art. 26 legge 3 giugno 1975, n. 160] (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 settembre 1982, n. 882, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 14, sesto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 settembre 1982, n. 882, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 19 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 settembre 1982, n. 882, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 7, secondo e terzo comma [convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Lecce, ordinanza 22 febbraio 1983, n. 315, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 25 maggio 1970, n. 364, artt. 19 e 23 (art. 81 della Costituzione).

Tribunale di Forlì, ordinanza 28 ottobre 1982, n. 951, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

d.-legge 26 ottobre 1970, n. 745, art. 28 [convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034] (artt. 3 e 23 della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 19 novembre 1982, n. 11/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

Pretore di Prato, ordinanza 19 novembre 1982, n. 10/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 6 ottobre 1982, n. 834, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

Pretore di Bologna, ordinanza 28 ottobre 1982, n. 856, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

Pretore di Bologna, ordinanza 4 ottobre 1982, n. 857, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

Pretore di Parma, ordinanza 5 ottobre 1982, n. 883, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Pretore di Parma, ordinanza 29 ottobre 1982, n. 941, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Pretore di Napoli, ordinanza 21 settembre 1982, n. 862, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Verona, ordinanza 27 ottobre 1982, n. 912, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Lecce, ordinanza 21 luglio 1982, n. 804, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

Pretore di Roma, ordinanza 26 novembre 1982, n. 41/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Roma, ordinanza 26 novembre 1982, n. 42/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Pretore di Lecce, ordinanza 25 novembre 1982, n. 32/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6, secondo comma (art. 81 della Costituzione).

Pretore di Velletri, ordinanza 18 ottobre 1982, n. 861, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 53/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 54/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 55/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 56/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 57/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 6 dicembre 1971, n. 1075 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Aosta, ordinanza 15 novembre 1982, n. 44/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, art. 12, primo e terzo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 15 dicembre 1982, n. 14/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Corte d'appello di Trento, ordinanza 16 novembre 1982, n. 37/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, artt. 12, primo comma, primo e secondo periodo, e 24, primo comma, primo e secondo periodo (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Corte d'appello di Trento, ordinanza 9 novembre 1982, n. 949, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (artt. 3, 23, 24, 28, e 113 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 886/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 888/82, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 898/82, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 887/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 889/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 890/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 891/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 152.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 892/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 896/82, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 893/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 894/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 895/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 897/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 899/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, ordinanza 5 maggio 1981, n. 900/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 3 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Firenze, ordinanza 2 novembre 1982, n. 50/83, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 6 e 14 [come modificato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904] (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Milano, ordinanza 10 marzo 1978, n. 913/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo comma (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 luglio 1981, n. 849/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 luglio 1981, n. 850/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 luglio 1981, n. 851/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 luglio 1981, n. 852/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 luglio 1981, n. 853/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, ordinanza 14 luglio 1981, n. 854/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Foggia, ordinanza 28 ottobre 1982, n. 876, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 20, 28, 48, 91, 93 e 96, lett. f) (artt. 3, 28 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 21 aprile 1982, n. 31/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93 (artt. 3, 28 e 113 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 6 ottobre 1982, n. 29/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Tribunale di Roma, ordinanza 6 ottobre 1982, n. 30/83, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334 [modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Saluzzo, ordinanza 3 novembre 1982, n. 916, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 183, 195 e 334, primo comma, n. 2 [modificato dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103] (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Pretore di Terralba, ordinanza 16 novembre 1982, n. 40/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195 [modificato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 45] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 1 dicembre 1982, n. 33/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge prov. di Trento 26 luglio 1973, n. 18, art. 9 (art. 4 e 9 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige).

Pretore di Pergine Valsugana, ordinanza 16 ottobre 1982, n. 879, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30 (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Brescia, ordinanza 18 marzo 1982, n.79/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 46, primo comma, e 48 (art. 36 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Urbino, ordinanza 21 giugno 1982, n. 840, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 50, quarto comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di secondo grado di Salerno, ordinanza 15 giugno 1982, n. 71/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 68, ultimo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 58/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74, terzo comma (artt. 3, 24 e 53 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Grosseto, ordinanza 11 giugno 1982, n. 52/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. da 46 a 57 (art. 76 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 53/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 54/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 55/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 56/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Commissione tributaria di primo grado di Udine, ordinanza 19 gennaio 1982, n. 57/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 (art. 36 della Costituzione).

Commissione tributaria di primo grado di Urbino, ordinanza 21 giugno 1982, n. 840, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma, lett. b) (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Caltagirone, ordinanza 28 ottobre 1982, n. 943, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 22 dicembre 1973, n. 903, art. 5 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Massa, ordinanza 25 agosto 1982, n. 860, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, art. 92, sesto comma (artt. 3 e 91 della Costituzione).

Pretore di Campobasso, ordinanza 5 novembre 1982, n. 946, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

legge 14 giugno 1974, n. 270, art. 1 (art. 42 della Costituzione).

Pretore di Francavilla Fontana, ordinanza 23 novembre 1982, n. 24/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Francavilla Fontana, ordinanza 23 novembre 1982, n. 24/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

d. legge 8 luglio 1974, n. 264, art. 4, primo comma [convertito dalla legge 17 agosto 1974, n. 386] (artt. 3 e 23 della Costituzione).

Pretore di Prato, ordinanza 19 novembre 1982, n. 11/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

Pretore di Prato, ordinanza 19 novembre 1982, n. 10/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge reg. Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, art. 14 (art. 117 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 12 maggio 1982, n. 909, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Corte di cassazione, ordinanza 23 aprile 1982, n. 907, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Corte di cassazione, ordinanza 5 aprile 1982, n. 908, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Corte di cassazione, ordinanza 12 maggio 1982, n. 910, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge reg. Lombardia 19 agosto 1974, n. 48, art. 14, primo comma (art. 117 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 5 aprile 1982, n. 911, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Vasto, ordinanza 16 giugno 1981, n. 21/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Mantova, ordinanza 7 ottobre 1982, n. 937, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Tribunale di Mantova, ordinanza 7 ottobre 1982, n. 938, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

Tribunale di Enna, ordinanza 1 dicembre 1982, n. 22/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 1, primo comma; 2, primo comma, e 45 (artt. 3, 10, 21, 41 e 43 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 4 maggio 1982, n. 870, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 4, primo comma, secondo capoverso, e 6 (artt. 21, 24, 43 e 102 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 6 novembre 1982, n. 88/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Sondrio, ordinanza 24 marzo 1981, n. 47/83, *G.U.* 29 giugno 1981, n. 177.

legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Mondovì, ordinanza 14 ottobre 1982, n. 877, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 1, quarto comma (artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 22 ottobre 1982, n. 94/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 20 maggio 1975, n. 164, art. 1 (art. 3, 36 e 37 della Costituzione).

Pretore di Brescia, ordinanza 9 novembre 1982, n. 66/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, primo, terzo e quinto comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Trento, ordinanza 12 ottobre 1982, n. 827, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27, terzo e quarto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 20 settembre 1982, n. 882, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 11 (artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 22 ottobre 1982, n. 94/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 9, primo comma e 15, sesto e settimo comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Crema, ordinanza 13 ottobre 1982, n. 920, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 25, primo comma (artt. 25 e 27 della Costituzione).

Corte di cassazione, ordinanza 5 aprile 1982, n. 911, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

d.l. 1 febbraio 1977, n. 12, artt. 2, primo comma, e 4 [convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91] (art. 39 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 24 giugno 1982, n. 918, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 22, primo comma (artt. 3, 4 e 41 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, ordinanza 20 novembre 1980, n. 919/82, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 8 agosto 1977, n. 583, art. 4, terzo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 7 ottobre 1982, n. 881, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1, terzo comma [convertito in legge 27 febbraio 1978, n. 41] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 5 ottobre 1982, n. 8/83, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

d.l. 29 dicembre 1977, n. 946, art. 6, diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo comma [convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43] (artt. 5, 39, 97 e 128 della Costituzione).

Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, ordinanza 23 giugno 1982, n. 885, *G. U.* 18 maggio 1983, n. 135.

d.l. 16 giugno 1978, n. 282, art. 1 [convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426] (art. 11 della Costituzione, regolamenti C.E.E. n. 1079 e 1822/77).

Tribunale di Venezia, ordinanza 16 settembre 1982, n. 829, *G. U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Tribunale di Venezia, ordinanza 16 settembre 1982, n. 807, *G. U.* 11 maggio 1983, n. 128.

d.l. 16 giugno 1978, n. 282, art. 1 [convertito in legge 1 agosto 1978, n. 426] (art. 11 della Costituzione, regolamento C.E.E. n. 1822/77 e artt. 177, 189 del trattato di Roma).

Tribunale di Venezia, ordinanza 16 settembre 1982, n. 829, *G. U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Tribunale di Venezia, ordinanza 16 settembre 1982, n. 807, *G. U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 3 e 58 (artt. 2, 3, 14, 41, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Casamassima, ordinanza 10 novembre 1982, n. 25/83, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (artt. 2, 3, 30, 31, 32, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 245, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 246, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 247, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 248, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 249, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 250, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 251, *G. U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 252, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 253, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 254, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 255, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 256, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 257, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Pretore di Cagliari, ordinanza 17 gennaio 1983, n. 258, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (artt. 3, 31, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Maddaloni, ordinanza 7 dicembre 1982, n. 3/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Maddaloni, ordinanza 7 dicembre 1982, n. 4/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Maddaloni, ordinanza 15 dicembre 1982, n. 62, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).

Pretore di Carrara, ordinanza 24 agosto 1982, n. 833, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

Pretore di Maddaloni, ordinanza 15 dicembre 1982, n. 63/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 58 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Pretore di Bisceglie, ordinanza 8 novembre 1982, n. 46/83, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 3 e 65 (artt. 2, 41, 42 e 47 della Costituzione).

Pretore di Recco, ordinanza 15 ottobre 1982, n. 828, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 22 ottobre 1982, n. 924, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 59, n. 1 (art. 3 della Costituzione).

Giudice conciliatore di Vercelli, ordinanza 28 ottobre 1982, n. 904, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 65 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Mestre, ordinanza 30 novembre 1982, n. 51/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69 (artt. 3 e 42 della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 19 ottobre 1982, n. 871, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 12 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanza 12 ottobre 1982, n. 875, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

legge 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Agrigento, ordinanza 28 aprile 1982, n. 837, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, art. 4 (art. 119 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 26 aprile 1982, n. 28/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 24 dicembre 1979, n. 650, art. 22, nono comma (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Crema, ordinanza 13 ottobre 1982, n. 920, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 3, punto b) (artt. 2, 3 e 53 della Costituzione).

Pretore di Orvieto, ordinanza 29 novembre 1982, n. 2/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

Pretore di Orvieto, ordinanza 29 novembre 1982, n. 1/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 3, lett. b) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Verona, ordinanza 12 novembre 1982, n. 939, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

legge 8 agosto 1980, n. 441, art. 10-bis (artt. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101 e 103 della Costituzione).

Corte dei conti, ordinanza 28 gennaio 1981, n. 844/82, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Corte dei conti, ordinanza 28 gennaio 1981, n. 845/82, *G.U.* 11 maggio 1983, n. 128.

legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, secondo e quinto comma, e 10, lett. b) (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 5/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 7/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 6/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, ottavo comma, e 10, terzo comma (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 5/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 7/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 6/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22, primo comma (artt. 2, 3 e 38 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 26 novembre 1982, n. 43/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 26 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 5/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 7/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Firenze, ordinanza 25 maggio 1982, n. 6/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 14 ottobre 1982, n. 864, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Roma, ordinanza 8 ottobre 1982, n. 865, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Roma, ordinanza 8 ottobre 1982, n. 866, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Roma, ordinanza 8 ottobre 1982, n. 867, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Palestrina, ordinanza 13 ottobre 1982, n. 38/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Parma, ordinanza 29 ottobre 1982, n. 942, *G.U.* 4 maggio 1983, n. 121.

Pretore di Moncalieri, ordinanza 15 novembre 1982, n. 944, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

Pretore di Foligno, ordinanza 5 novembre 1982, n. 9/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

Pretore di Verona, ordinanza 17 novembre 1982, n. 13/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

Pretore di Padova, ordinanza 12 novembre 1982, n. 59/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77 (artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione)

Pretore di Torino, ordinanza 2 novembre 1982, n. 945, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 78 (artt. 3, 24 e 101 della Costituzione).

Pretore di Palestrina, ordinanza 13 ottobre 1982, n. 38/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77, primo e secondo comma, e 81 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 18 novembre 1982, n. 931, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 78 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Foligno, ordinanza 5 novembre 1982, n. 9/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 92 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bassano del Grappa, ordinanza 8 ottobre 1982, n. 923, *G.U.* 25 maggio 1983, n. 142.

d-legge 26 novembre 1981, n. 678, art. 3 [convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12] (artt. 3, 32 e 33 della Costituzione).

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 5 novembre 1982, n. 34/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 5 novembre 1982, n. 35/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d-legge 26 novembre 1981, n. 678, art. 3, terzo capoverso [convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12] (artt. 2 e 32 della Costituzione).

Pretore di Recanati, ordinanza 26 novembre 1982, n. 17/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 26 novembre 1981, n. 690 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Aosta, ordinanza 15 novembre 1982, n. 44/83, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

d-legge 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6 [convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51] (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Bari, ordinanza 28 settembre 1982, n. 805, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 12 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di San Donà di Piave, ordinanza 23 ottobre 1982, n. 36/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.

- legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 15-bis** (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Roma, ordinanza 2 novembre 1982, n. 878, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.
Pretore di Terni, ordinanza 15 novembre 1982, n. 12/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.
- legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 15-bis** (artt. 3, 41 e 42 della Costituzione).
Pretore di Roma, ordinanza 2 ottobre 1982, n. 903, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.
- legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 15** (artt. 3, 42 e 44 della Costituzione).
Tribunale di Mantova, ordinanza 26 ottobre 1982, n. 872, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.
- legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 25, 26, 28 e 30** (artt. 3, 4, 41 e 44 della Costituzione).
Tribunale di Ravenna, ordinanza 16 dicembre 1982, n. 87/83, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.
- d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, art. 1** (art. 3 della Costituzione).
Tribunale di Treviso, ordinanza 8 novembre 1982, n. 874, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.
- d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, art. 1, ultimo comma** (art. 3 della Costituzione).
Tribunale di Grosseto, ordinanza 17 novembre 1982, n. 950, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.
- d.legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 9** (artt. 3, 77 e 79 della Costituzione).
Pretore di San Donà di Piave, ordinanza 11 ottobre 1982, n. 927, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.
Pretore di San Donà di Piave, ordinanza 7 ottobre 1982, n. 928, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.
Pretore di San Donà di Piave, ordinanza 27 ottobre 1982, n. 929, *G.U.* 18 maggio 1983, n. 135.
- d.legge 30 settembre 1982, n. 688, art. 9, secondo e sesto comma** (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Padova, ordinanza 15 novembre 1982, n. 45/83, *G.U.* 1 giugno 1983, n. 149.
Pretore di Padova, ordinanza 19 ottobre 1982, n. 48/83, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.
- disegno di legge approvato dal consiglio regionale d'Abruzzo il 27 ottobre 1982 e riapprovato il 13 aprile 1983, art. 9** (art. 117 della Costituzione).
Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 12 maggio 1983, n. 14, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge approvata dal consiglio regionale della Lombardia il 16 dicembre 1982, e riapprovata il 19 maggio 1983 (art. 117 della Costituzione e artt. 62 e 82 d.P.R. n. 616/77).

Presidente Consiglio dei Ministri, ricorso 18 giugno 1983, n. 26, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

d.-legge 28 febbraio 1983, n. 55, artt. 8, primo, secondo e terzo comma, 8-bis, 9, primo, quarto, sesto, nono e decimo comma, 11, terzo comma, 27, quarto comma, 29, terzo, quarto e quinto comma, 31, primo, sesto, settimo e ottavo comma [convertito in legge dall'articolo unico della legge 26 aprile 1983, n. 131] (artt. 5, 117, 118, 119, nonché 77 e 81, quarto comma, della Costituzione e art. 27 legge 5 agosto 1978, n. 468).

Regione Lombardia, ricorso 6 giugno 1983, n. 23, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

d.-legge 28 febbraio 1983, n. 55, artt. 8, primo, secondo e terzo comma, 8-bis, 9, primo, quarto e sesto comma, 27, quarto comma, 29, terzo, quarto e quinto comma, e 31 [convertito in legge dalla legge 26 aprile 1983, n. 131] (artt. 5, 117, 118, 119, nonché 77 e 81, quarto comma, della Costituzione e art. 27 legge 5 agosto 1978, n. 468).

Regione Emilia-Romagna, ricorso 6 giugno 1983, n. 22, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, artt. 9, 11, 16, 28 e 31 [convertito in legge 28 aprile 1983, n. 131] (artt. 117 e 119, nonché 81 della Costituzione).

Regione Liguria, ricorso 7 giugno 1983, n. 25, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge approvata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta il 24 marzo 1983 e riapprovata il 4 maggio (artt. 3 e 120 della Costituzione).

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso 31 maggio 1983, n. 21, *G.U.* 15 giugno 1983, n. 163.

legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 4 n. 1 dello statuto speciale di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia).

Presidente giunta regionale Friuli-Venezia Giulia, ricorso 12 maggio 1983, n. 15, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 1 (art. 2 dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

Regione autonoma Valle d'Aosta, ricorso 13 maggio 1983, n. 17, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 1, primo comma, 9, 10, 12 e 27, quarto comma (artt. 117, 118, 119, 121, 124 e 125, 97 e 81 della Costituzione e art. 27 legge 5 agosto 1978, n. 468).

Ricorso regione Lombardia 12 maggio 1983, n. 13, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 1, secondo comma, e 2 (artt. 3, terzo comma, 8, n. 1, 16, primo comma dello statuto speciale di autonomia prov. Trento e art. 3 della Costituzione).

Provincia di Trento, ricorso 13 maggio 1983, n. 19, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 29 marzo 1983, n. 93 nel suo complesso e, in particolare, gli artt. 1, secondo comma; 2; 3; 5, secondo comma; 6, quarto comma; 8; 9; 12, terzo comma; 14; 25; 27, quarto comma e 30, terzo comma (artt. 3, 8, n. 1, n. 19 e n. 29; 9, n. 10; 16 e 89 statuto aut. della provincia di Bolzano e art. 3 della Costituzione).

Provincia di Bolzano, ricorso 13 maggio 1983, n. 18, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 29 marzo 1983, n. 93, e in particolare artt. 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 23, secondo comma, 24, 25 e 27 (artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119, 124, 125, 126 e 127 della Costituzione).

Regione Liguria, ricorso 16 maggio 1983, n. 20, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 1, secondo comma, 8, 9, 10, 12, 26, primo comma, e 27, quarto comma (artt. 4, nn. 1, 7 e 8, 5, n. 1, 16 e 65 dello statuto reg. aut. Trentino-Alto Adige).

Regione Trentino-Alto Adige, ricorso 12 maggio 1983, n. 12, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 10 e 12 (art. 117 della Costituzione) e 27, quarto comma (artt. 124 e 125 della Costituzione).

Regione Veneto, ricorso 12 maggio 1983, n. 16, *G.U.* 8 giugno 1983, n. 156.

legge 26 aprile 1983, n. 130, artt. 4, quinto e sesto comma, 9, terzo, quarto e quinto comma, 10, primo comma, e 20, terzo comma (artt. 5, 117, 118, 119, nonché 81, quarto comma, della Costituzione e art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Regione Lombardia, ricorso 6 giugno 1983, n. 24, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge 26 aprile 1983, n. 131, articolo unico (artt. 5, 117, 118, 119, nonché 77 e 81, quarto comma, della Costituzione e art. 27 legge 5 agosto 1978, n. 468).

Regione Emilia-Romagna, ricorso 6 giugno 1983, n. 22, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

Regione Lombardia, ricorso 6 giugno 1983, n. 23, *G.U.* 22 giugno 1983, n. 170.

legge approvata dal consiglio regionale della Sicilia il 2 giugno 1983, artt. 6 e 7 (artt. 81 e 97 della Costituzione).

Commissario dello Stato per la regione Sicilia, ricorso 18 giugno 1983, n. 27, *G.U.* 29 giugno 1983, n. 177.

